Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

1817. Novembre 22.

Moto proprio sul nuovo codice di procedura civile — — — — — — — — — — — 1.

Regolamento generale sulla tassa dei giudizii — — — — — — — — 104.

1818.

Indice alfabetico ragionato delle materie contenute nel codice di procedura civile — — — — — — 124.

Tavole pel regolamento generale della tassa dei giudizii — — — — — — — — — — 138.

Gennaro 22.

Regolamento di disciplina pei tribunali civili — — — — — — — — — — 156.

1820. Marzo 1.

Declaratoria in varii dubbii insorti in oggetto di procedura civile — — — — — — — — — 168.

Digitized by Google

1E7E005650

1

MOTU PROPRIO

DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO SETTIMO

In data de' 22. Novembre 1817.

SUL NUOVO CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

ESIBITO

NEGLI ATTI DEL NARDI SEGRETARIO DI CAMERA

IL DÌ, ANNO, E MESE SUDDETTO

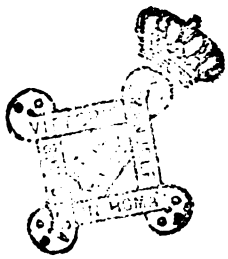

ROMA

PRESSO VINCENZO POGGIOLI STAMPATORE DELLA R.C.A.

Digitized by Google

Digitized by Google

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

Nello stabilire in tutto il nostro Stato con il MOTU-PROPRIO de' 6. Luglio 1816. sopra basi uniformi la organizzazione dei Magistrati destinati alla regolare amministrazione della giustizia nelle materie civili, parte anch'essa sostanziale del sistema di pubblica amministrazione, alla quale dirigemmo il sudetto Motu-proprio, non lasciammo di ravvisare, che questo poteva ben considerarsi come il fondamento dell' Edificio, ma che a compirlo rimanevano ancora due operazioni non meno necessarie. La prima riguardava la formazione di un Codice di *Legislazione civile*, che riunisse sotto un solo prospetto con la maggiore semplicità, e chiarezza le norme di giudicare avvolte presentemente nel pelago di una giurisprudenza, che la diversità dei costumi, e dei rapporti sociali ha tanto allontanata dai suoi antichi principj, che la varietà dei fonti, ai quali conviene attingerla, rende spesso così malagevole a rintracciare, che in ultimo la moltiplicità delle dispute, il conflitto delle opinioni, e delle dottrine, la immensità dei volumi, nei quali è diffusa, e le stesse sottigliezze degli Scrittori fa sì, che divenga di una incerta, e fluttueggiante applicazione. L'altra consisteva nella consimile formazione di un Codice diretto a fissare i metodi di *procedura*, da osservarsi nel corso dei giudizj adattandoli all'attuale forma dei Tribunali, e sostituendoli alle pratiche oscure, ed intralciate, che diverse nei luoghi, variate nei tempi, e dedotte più da versatili tradizioni, che da regole certe, e conosciute, hanno non di rado sparsa la oscurità, e la confusione nei giudizj con danni incalcolabili dei Litiganti, e

Digitized by Google

spesso con lesione della giustizia. Fù per queste riflessioni, che nello stesso *Motu-proprio* destinammo una Commissione incaricata di presentare il progetto dell'uno, e dell'altro Codice. Non lasciammo però di osservare, che la compilazione del primo può ammettere qualche maggiore dilazione sia perchè in questa parte, sebbene imperfetta, e bisognosa di riforma, esiste però sempre una legislazione, sia ancora perchè alle disposizioni legislative, che ci sono sembrate al momento le più urgenti, Noi siamo stati solleciti di provedere nello stesso nostro Motu-proprio dei 6. Luglio 1816. con il Titolo speciale, che riguarda questo ogetto, laddove quella del Codice di procedura esige una sollecitudine tanto maggiore, quanto la nuova organizazione dei Tribunali, e la mancanza di un sistema regolare, e preciso corrispondente alla medesima, esige per togliere ogni titubazione nel corso dei giudizj, e per far sparire qualunque incertezza, ed ambiguità, provedimenti più accelerati, e più pronti.

Ordinammo quindi alla Commissione suddetta di cominciare il lavoro dal *Codice di procedura civile*, da formarsi in guisa, che divenga l'unico fonte, da cui prendan norma tutti gli atti della tela giudiziaria nelle materie civili, e che conservi unitamente alla più esatta corrispondenza con le disposizioni contenute nel suddivisato nostro Motu-proprio, la maggiore possibile uniformità dei metodi da osservarsi nell'ordine giudiziario; la maggiore brevità e semplicità conciliabile con la maturità dei giudizj; l'allontanamento di tutte le formalità inutili, ed abusive; la più facile intelligenza degli atti giudiziarj, onde i Litiganti possino senza il velo di clausole espresse in un linguaggio, per lo più ad essi ignoto, conoscere lo stato, e l'andamento dei loro affari; la esclusione di quei privilegj, che lasciando in libertà di una delle Parti la scelta dei Giudici, e dei Tribunali intralciano, e confondono la regolarità dei giudizj; la soppressione di quelle sottigliezze forensi, che aprono la strada agli artificj dei Difensori di una delle parti, onde prolungare, ed avviluppare i giudizj, e ritardare a danno dell'altra l'adempimento delle obbligazioni, ed il conseguimento dei suoi diritti; final-

Digitized by Google

mente la certezza la più positiva di forme, che senza violentare la coscienza dei Giudici, restringano al possibile il loro arbitrio, e secondino la gran massima, che dichiara ottime quelle leggi, che attribuiscono il minimo possibile arbitrio ai Giudici, ed ottimi quei Giudici, che attribuiscono il minimo possibile arbitrio a loro stessi.

Compitasi su queste tracce dalla Commissione questa nuova opera, ci fu la medesima presentata, e Noi dopo averla considerata, ordinammo, che fosse rimessa all'esame della Nostra Congregazione Economica, acciò facesse sulle singole parti della medesima quei rilievi, che credesse i più opportuni. Fu in seguito di questo esame, che dagli Individui della suddetta Congregazione furono presentati diversi fogli di osservazioni fatte da ciascheduno di loro. Fu nostra cura, che tutte queste osservazioni, benchè separate, e diverse fossero raccolte con la analisi la più esatta, e la più distinta. Avendo Noi in seguito tutto preso nella più matura considerazione, ed adottati in gran parte quelli avvertimenti, che individualmente sono stati fatti dai sudetti soggetti componenti la Congregazione, siamo giunti a portare una opera così interessante a quel grado di esattezza, che nella connessione di tutte le sue parti, presenti il sistema il più analogo al buon'ordine, ed il più utile, e conducente a guidare i Tribunali nei loro giudizj per le vie le più certe insieme, e le più facili, e piane, e ad assicurare ai nostri amatissimi Sudditi, il di cui ben'essere forma il primo, ed il costante scopo di tutte le nostre paterne sollecitudini, la imparziale, e sollecita difesa, e conservazione dei vicendevoli diritti in tutte le controversie, che insorgono tra loro

Animati dal desiderio di accelerare la esecuzione di disposizioni, che Noi conosciamo così provide e così opportune per far cessare quella parte di abusi, e di ambiguità, che può rimanere nell'attuale direzione dei giudizj, ed insieme dalla brama di appagare i voti generali, che s'inalzano di continuo al nostro Trono, abbiamo determinato dopo la più matura deliberazione di sanzionare il nuovo Codice, che dovrà in appres-

Digitized by Google

se regolare il corso dei giudizj nelle cause civili, e profane, ad eccezione di quelle, che o per ragione di materia, o per ragione di persone propriamente appartengono al Foro Ecclesiastico, sulle quali analogamente alle prescrizioni contenute nello stesso enunciato MOTU PROPRIO dei 6. Luglio 1816. restano ferme le pratiche, e le forme vigenti nelle Curie, e nei Tribunali Ecclesiastici. E volendo, che questa nostra determinazione abbia il suo pieno effetto, e la sua totale esecuzione di nostro MOTU-PROPRIO, CERTA SCIENZA, E PIENEZZA DELLA NOSTRA SUPREMA PODESTA' ordiniamo, e prescriviamo, che cominciando dal primo Gennajo del prossimo anno 1818. siano unicamente, ed inviolabilmente osservate in Roma, ed in tutto il nostro Stato, tutte, e singole le disposizioni contenute nel nuovo Codice di procedura, che Noi confermiamo nella forma la più specifica, secondo il tenore dei seguenti Articoli, ognuno dei quali dovrà osservarsi, come Legge Sovrana.

Digitized by Google

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I.

Della competenza de' Giudici, e Tribunali.

1. Li giudizj dovranno istruirsi avanti quel Giudice, o Tribunale, ove si trova domiciliato il Reo convenuto, salvo il disposto ne' casi particolari. Se saranno più persone da convenirsi, e queste siano domiciliate in diverse Delegazioni, dovrà il giudizio istruirsi in Roma avanti il Tribunale dell' AC.

2. Se la causa sarà di competenza dei Governatori, ed i Correi si trovino domiciliati nella stessa Delegazione sotto la giurisdizione di più Governatori, dovrà il giudizio istruirsi avanti l'Assessore della Delegazione.

SEZIONE I.

Della competenza in ordine al valore delle Cause.

3. Il valore delle Cause si stabilirà colle seguenti regole.

4. Le questioni di dritti onorifici, di dignità, preminenze, giurisdizioni, esenzioni, come pure di filiazioni, adozioni, tutele, ed altre simili saranno considerate come Cause aventi un valore indeterminato, e della maggiore entità.

5. Nelle questioni, che si promovono sul diritto della prestazione di un annuo canone, o altra rendita perpetua dovrà desumersi il valore della Causa dall' annua rendita valutata *venti volte*.

6. Nelle questioni di rendite vitalizie, e di annui legati, o altre prestazioni, che cessano alla morte dell' assegnamentario, si fisserà sull' annua rendita, o prestazione medesima valutata *dieci volte*.

7. Nelle questioni di servitù reali dovrà desumersi l'entità della Causa dal valore del fondo serviente.

8. Nelle cause di lesione dovrà riguardarsi il prezzo della cosa dedotta in contratto.

9. Nelle questioni concernenti il proseguimento, o la cessazione di un contratto di affitto si fisserà il valore della Causa col valutare l'annua risposta per tutti quegli anni, che rimangono al termine del contratto.

Digitized by Google

10. Per istabilire il valore della Causa dovrà attendersi la petizione dell' Attore, e non l'eccezione del Reo.

11. Se peraltro dal Reo convenuto si opponesse una eccezione, la quale proposta per via di azione eccederebbe i limiti della competenza del Giudice, o Tribunale, potrà questo o decidere la Causa sulla petizione dell' Attore, riservando l'eccezione ad altro congruo giudizio, o anche, astenendosi dal pronunciare, rimettere le Parti a provedersi avanti altro competente Tribunale.

12. Nelle obbligazioni, che devono sodisfarsi in rate, benchè si fosse domandata una sola rata, dovrà desumersi il valore della Causa dalla intera obbligazione.

13. Specificandosi nella petizione una somma certa di frutti decorsi unitamente alla sorte, si attenderà per determinare la competenza la somma complessiva dell' una, e degli altri.

14. Se il pagamento di più crediti, e debiti tra le medesime persone sarà chiesto con una sola azione, la competenza dipenderà dalla somma cumulata de' medesimi.

15. Se si chiederanno li frutti in genere, o i frutti da liquidarsi senza determinare la quantità, o colla specificazione della somma, o con quella del tempo, e dell' annua quantità, la quale venga con il solo calcolo a precisarne l'importo, sarà considerato, per determinare la competenza, il solo valore del capitale.

16. Se all' azione principale si aggiungerà la petizione dei *danni*, *ed interessi* si osserveranno le medesime regole.

17. La liquidazione delle accessioni, o siano di frutti, o siano di danni, ed interessi, nei casi in cui la somma non sia specificata nella petizione, proseguirà ad essere della competenza dello stesso Giudice.

18. Non si avrà ragione per decidere la competenza delle accessioni, che decorrono durante il Giudizio.

Sezione II.

Della competenza derivante dalla diversa qualità de' giudizj.

19. Nelle azioni di rendimento de' conti dovrà il giudizio istruirsi avanti il Giudice, o Tribunale del luogo, ove siasi ritenuta, ed esercitata l'amministrazione principale.

20. Nelle azioni reali, e persecutorie de' fondi potrà il giudizio intentarsi o nel luogo del domicilio del Reo convenuto, o nel luogo, ove esista la maggior parte de' stabili a scelta dell' attore.

Digitized by Google

21. Li giudizj sul diritto di successione dovranno istruirsi nel luogo dell' aperta successione.

22. Il luogo dell' aperta successione sarà quello ove esisteva l' ultimo domicilio abitato dal Defonto. Se il defonto non avrà avuto domicilio nello Stato, il giudizio dovrà istruirsi avanti il Tribunale del luogo ove esiste la maggior parte de' beni, comprensivamente alle azioni da considerarsi come esistenti nel luogo, ove si trovano li di loro titoli.

23. Li giudizj di divisione dovranno istruirsi, ove esiste la maggior parte dei beni stabili, o mobili comprese anche le azioni.

24. Nelle questioni, che si promoveranno frà socj relative alla società, dovrà il giudizio intentarsi o nel luogo ove esiste il principale stabilimento della medesima, o nel luogo del domicilio del Reo convenuto, a scelta dell' Attore.

25. Nelle azioni di salarj, e mercedi potrà il giudizio istruirsi anche avanti il Giudice, o il Tribunale del luogo, ove l' opera è stata prestata.

Sezione III.

Dei giudizj connessi, e dipendenti.

26. Trovandosi introdotti due, o più giudizj avanti diversi Giudici, e Tribunali che abbiano una eguale giurisdizione, ed avendo questi giudizj fra di loro una necessaria connessione, per cui pronunciandosi separatamente potrebbe emanare una Sentenza discrepante dall' altra, dovranno tutti riunirsi, e rimettersi al Giudice, o Tribunale, avanti il quale si è preventivamente introdotta la lite.

Se però le Cause connesse, e dipendenti fra loro si troveranno introdotte le une avanti un Giudice, o Tribunale inferiore, le altre avanti un Giudice, o Tribunale superiore, sia in ragionedella competenza, sia in ragione del grado di giurisdizione, la riunione dovrà farsi avanti il Tribunale superiore.

27. L' introduzione del giudizio si desumerà dal giorno, in cui siasi eseguita la prima citazione, quando però la medesima sia stata legittimamente riprodotta. Se due, o più citazioni si troveranno eseguite nel giorno medesimo avanti diversi Giudici, dovranno le Cause rimettersi a quel Tribunale, ove siasi intentata l' azione principale. Si avrà per azione principale quella, in cui si agisca per l' adempimento di un contratto, o di qualunque altra disposizione, o providenza derivante dall' Uomo, o dalla legge.

28. Essendovi un Tribunale privilegiato, per ragione o della cosa, o della persona, non si avrà più riguardo alla prevenzione, ma dovranno le Cause connesse, come all' articolo pre-

Digitized by Google

cedente, rimettersi nello stato, e termini, in cui si trovano, avanti il suddetto Tribunale.

Sezione IV.

Della competenza dei giudizj contro gli assenti.

29. Gli assenti, che possederanno beni nello Stato, o che avranno ivi contratta una obbligazione, non avendo alcun domicilio nello Stato medesimo, potranno convenirsi in giudizio con citazione per affissione.

30. Nel caso che l' assente possieda beni nello Stato, il giudizio dovrà istruirsi avanti il Tribunale, ove esistono i beni.

31. In questo caso per facilitare i mezzi, onde possa pervenire la notizia del giudizio all' assente, oltre l' affissione della citazione nelle forme, che verranno prescritte, dovrà rilasciarsi una copia della citazione già affissa alla persona, o domicilio di qualcuno degli inquilini, affittuarj, o coloni, o altri detentori di fondi posseduti dal citato.

32. Se poi l' assente non possedesse beni nello Stato, dovrà il giudizio istruirsi avanti il Tribunale del luogo, ove egli contrasse l' obbligazione, e sarà sufficiente la sola affissione.

33. Sarà peraltro in libertà di chiunque non abbia domicilio certo, e permanente nello Stato di esimersi dal giudizio per affissione, con eleggere il domicilio avanti quel Tribunale, ove possiede li beni, e nella mancanza de' beni, avanti il Tribunale del luogo, ove avrà contratta l' obbligazione.

34. Nella elezione del domicilio dovrà indicarsi la casa, ove intende di essere citato. A tale effetto vi sarà un registro presso li Cancellieri di ciascun Tribunale, ove si noteranno tali elezioni di domicilio. Non potrà peraltro riceversi alcuna elezione di domicilio, se non presentandosi la stessa persona, che vuole eleggerlo, o un di lui Procuratore munito a quest' effetto di un legale mandato.

TITOLO II.

Delli Domicilj.

35. La elezione del domicilio non potrà farsi in giudizio, che mediante procura, o dichiarazione firmata dall'Eligente.

36. La elezione del domicilio fatta in giudizio dovrà essere notificata, altrimenti non sarà valutabile, benchè si provasse nell' Attore la scienza.

37. Il domicilio eletto non potrà variarsi, che dentro i li-

Digitized by Google

miti della Città, o Terre ove fu eletto, altrimenti qualunque delle variazioni, benchè fatta in Cancellaria, e notificata, non sarà valu tabile, e potranno le citazioni trasmettersi al domicilio che fu eletto precedentemente.

38. Volendosi variare entro i limiti del luogo medesimo dovrà prodursi negl' atti una dichiarazione firmata da quello, che intende cangiare il domicilio, e notificarsi alla parte.

39. La destinazione del pagamento in un particolare domicilio non porta elezione di domicilio, nè all' effetto della competenza del Giudice, o Tribunale, nè all'effetto della presentazione delle citazioni.

TITOLO III.

Delle citazioni, della loro forma, e del metodo di eseguirle.

40. Le citazioni dovranno presentarsi da un Cursore approvato, lasciandone copia conforme in tutto all' originale o alla persona del citato, o al di lui domicilio, nelle mani però di qualcuno dei domestici.

41. Non trovandosi alcuno al domicilio, dopo che il Cursore vi avrà acceduto per due volte nelle ore ventiquattro, e che fra l' uno, e l' altro accesso vi sia decorso uno spazio di tempo non minore di ore sei, potrà lasciare la citazione nelle mani di qualcuno degl' inquilini della casa medesima, ed in loro difetto della contigua.

42. Il Cursore dovrà in questo caso indicare nell' atto della relazione le ore, nelle quali in ambedue le volte è acceduto al domicilio del citato.

43. Se gl' Inquilini della casa medesima, o della contigua ricusassero ricevere la citazione, sarà permesso all'attore di procedere per affissione nella maniera, che verrà prescritta a suo luogo.

44. Per fondamento però del giudizio per affissione dovrà l' attore produrre negli atti l' originale della citazione, che avea procurato di far presentare colla relazione del Cursore, il quale asserisca non avere rinvenuto alcuno al domicilio, e che gl'Inquilini tanto della casa medesima, quanto della contigua hanno ricusato riceverla.

45. Trovandosi eletto il domicilio sia per via di contratto, sia in giudizio nelle debite forme, dovrà la citazione trasmettersi al domicilio eletto, ed avanti il Giudice, o Tribunale di quel luogo istruirsi il giudizio. Non si valuterà quella che si trasmettesse al domicilio reale del citato.

Digitized by Google

46. Nel domicilio eletto saranno validamente eseguite le citazioni, benchè non vi si ritrovassero più quelli inquilini, che vi abitavano nella epoca della elezione.

47. La citazione sarà validamente fatta nel domicilio eletto in mani de' nuovi inquilini, li quali senza loro particolare responsabilità non potranno ricusarsi di riceverla. Ciò non ostante se si ostinassero a ricusarla, il Cursore potrà lasciarne copia affissa alla porta della di loro abitazione, facendo menzione della ricusa nell'atto della relazione.

48. In fronte della citazione dovrà notarsi il Giudice, o Tribunale, avanti il quale dovrà il citato comparire. Dovrà contenere il nome, cognome, e domicilio tanto dell' Istante, che del Reo convenuto: l'intera domanda, che si promove enunciando brevemente li titoli, ai quali è appoggiata: il termine a comparire: il Procuratore, che viene a costituirsi, a riserva delle citazioni avanti li Governatori locali, in cui non sarà di necessità la costituzione del procuratore.

49. Se l'Istante sarà uno de' Procuratori approvati potrà costituire se stesso.

50. Il Cursore firmerà l' originale di ciascuna citazione individuando il giorno, in cui l'ha presentata, il domicilio, e la *persona* nelle di cui mani avrà lasciato la copia.

51. Il termine a comparire nelle citazioni eseguite alla persona, o a domicilio della Parte sarà di *tre giorni* contro quei, che sono domiciliati nel luogo medesimo ove sono chiamati in giudizio, di *otto giorni* se in altro, ma nella Delegazione, o Comarca di Roma, e di giorni *quindici*, se fuori.

52. Questa disposizione non si applica alle citazioni innanzi i Governatori, ed Assessori, rispetto alle quali si provede in appresso con particolari disposizioni.

53. Nelle citazioni eseguite al Procuratore il termine sarà di *un solo giorno*, onde le medesime dovranno leggersi nella prima udienza dopo il giorno, che segue la presentazione.

54. Dalli suddetti termini sono eccettuati li casi di urgenza, ne' quali potrà citarsi a comparire in un termine più ristretto, ed anche per un ora certa, secondo le regole, che saranno prescritte in simili giudizj.

55. Volendosi chiamare in giudizio un pupillo, o un minore, dovrà la citazione eseguirsi alla persona, o domicilio del di lui Tutore, o Curatore: se un interdetto, della persona destinata a rappresentarlo o nella persona, o nei beni: se un eredità giacente, al di lei Curatore.

56. Le citazioni contro le Corporazioni dovranno eseguirsi in persona del Superiore locale: contro gli Stabilimenti pubbli-

Digitized by Google

ci nella persona di quello, che presiede all'amministrazione de'loro Beni; contro le Comunità in persona del Gonfaloniere: contro la Camera in persona del Commissario generale della medesima qualora il giudizio sia deferito ai Tribunali di Roma, e nelle persone dei Commissarj speciali o degli Amministratori Camerali trattandosi di giudizj che possono istruirsi nelle Provincie, salve sempre le particolari disposizioni contenute nel *Titolo IV. del quarto Libro.*

57. Dovendosi citare padre, e figlio, due o più fratelli, due conjugi, li quali vivano in comunione, sarà sufficiente lasciare una sola copia della citazione.

58. Dovrà peraltro esprimersi nella citazione il nome di ciascuno dei citati, senza che possa supplirsi con indicazioni generiche, come per esempio - *ed altri fratelli* - *et litis* - e simili.

59. La irregolarità della citazione rimarrà sanata dalla comparsa della Parte in Udienza, la quale se avrà opposta qualche eccezione in merito, non potrà più proporne la nullità.

60. Ad evitare qualunque sospetto di mentita relazione il Cursore non potrà eseguire le citazioni in favore de' suoi consanguinei in linea ascendentale, o discendentale in qualunque grado, nella transversale fino al terzo grado civile, nè in favore degli affini nel primo grado: Potrà però eseguirle contro li medesimi in favore di un estraneo.

61. Non essendovi nel luogo che un solo Cursore o assente, o legitimamente impedito, potrà il Giudice autorizare altra Persona a supplire le di lui veci con permesso in iscritto.

TITOLO IV.

Di ciò che incombe all' Attore.

62. La prima citazione introduttiva del giudizio eseguita alla persona, o domicilio del Reo convenuto non dovrà leggersi in Udienza, ma dovrà prodursi presso il Cancelliere entro il termine prefisso a comparire.

63. Questa citazione supplirà le veci delle così dette citazioni Camerali, della citazione *contra jura*, e dell' altra per l'elezione del domicilio.

64. La produzione della prima citazione eseguita alla persona, o domicilio del citato dovrà essere trascritta in un broliardo separato, che a quest' effetto si terrà dal Cancelliere.

65. Nella produzione della sudetta citazione trascriverà il Cancelliere tanto il nome, e cognome dell'attore, che del Reo convenuto, e la sostanza della domanda.

Digitized by Google

66. Unitamente alla produzione della prima citazione dovrà il Procuratore dell'Attore produrre la procura legalmente firmata dal suo Cliente, che lo abilita a comparire : Come egualmente dovrà produrre tutti i documenti, che si enunciano nell'atto della citazione.

67. Producendoli posteriormente, o producendone altri non indicati nella citazione dovrà intimare la produzione al Procuratore dell' altra parte, il quale in questo caso godrà di un termine di *quindici giorni* computabili dal giorno della intimazione per rispondere alli medesimi, durante il quale non potrà la Causa proporsi in Udienza.

68. Tutti li documenti dovranno prodursi o in originali, o in copie autentiche, ed osservate le prescrizioni sul bollo, e registrazione. Non potranno indicarsi, o ripetersi, che quelli soli atti, o documenti, li quali si trovano o rogati, o prodotti avanti lo stesso Tribunale.

TITOLO V.

Di ciò, che incombe al Reo convenuto.

69. La comparsa del Reo convenuto contro la prima citazione trasmessa dall' Attore dovrà farsi nel termine in questa designato, e mediante la costituzione del Procuratore.

70. Il sudetto Procuratore del Reo convenuto non sarà obbligato a produrre la Procura, ma la copia della citazione trasmessa dall'Attore, che dovrà produrre, supplirà le veci della Procura medesima.

71. Proponendosi la Causa in Udienza sarà in facoltà dell'Attore di domandare, che al Reo convenuto si prefigga un termine a produrre la procura. Il Tribunale considerate le particolari circostanze, o potrà obbligare il Procuratore alla produzione della procura, o dichiarerà sufficiente la procura presunta, e potrà prendere altri provedimenti, che crederà sufficienti a cautela dell' Attore.

72. La sola comparsa del Procuratore contro la prima citazione trasmessa dall' Attore non indurrà consenso nel Giudice, o Tribunale, nè rinunzia alle nullità, che si fossero commesse.

TITOLO VI.

Dei Decreti, e Sentenze.

73. Il Cancelliere, o il di lui Sostituto dovrà leggere tutte le citazioni in Udienza. Dovrà tenere un registro, ove nel termine delle ore ventiquattro trascriverà il tenore di tutte le citazioni, e di tutti li decreti o preparatorj, o interlocutorj, che in ciascuna Causa saranno stati proferiti in Udienza.

Digitized by Google

74. Niuno di tali decreti sia del Tribunale, sia di uno dei suoi Giudici delegati, qualora sia emanato in contumacia del Procuratore dell' altra parte, potrà eseguirsi, se non premessa nella intimazione al non Comparente.

75. Non vi sarà bisogno di una tale intimazione, se il decreto sarà emanato in contradizione di ambe le Parti. Li decreti preparatorj, o interlocutorj potranno dallo stesso Tribunale revocarsi, o riformarsi ad istanza di una delle parti, la quale istanza peraltro non potrà promuoversi senza il permesso del Presidente.

76. Non potrà pronunciarsi in merito, che per mezzo di sentenza, o decreto definitivo che non sarà mai ritrattabile dallo stesso Giudice, o Tribunale. Tanto la sentenza, che il decreto definitivo sono di un pari valore, e significato, e producono gli stessi effetti.

77. La sola maggioranza assoluta de' voti rispetto all' intero numero de' votanti forma la decisione. La maggioranza relativa non forma mai decisione.

78. Trovandosi tale discrepanza nei voti, per cui non possa aversi la risoluzione, se il Tribunale sarà composto di due turni, si chiameranno uno, o tre Giudici dell' altro turno, che verranno nominati dal Tribunale nella stessa Udienza. Se sarà composto di un solo turno si chiameranno gli Aggiunti, ed in mancanza uno dei due Assessori.

79. Ogni sentenza dovrà essere motivata, e trattandosi di Tribunale collegiale uno dei Giudici s'incaricherà della redazione. Il Presidente ne pubblicherà la dispositiva in Udienza. Fatta la redazione dovrà firmarsi da tutti quelli, che avranno giudicato. Sarà consegnata al Cancelliere, il quale la farà trascrivere interamente in un particolare registro, ove in ciascuna sentenza registrata apporrà in fine la sua firma, ed attesterà essere in tutto conforme all'originale.

Niun Giudice, o Tribunale potrà con sua sentenza o decreto ordinare concordie, o stipolarle per officio.

80. Niuna sentenza definitiva potrà eseguirsi senza la previa intimazione da farsi tanto al Procuratore, benchè intervenuto nella emanazione della medesima, quanto alla Parte o in persona, o al domicilio.

81. In tutte le sentenze definitive dovrà delegarsi un Giudice per la tassa delle spese, alla quale si procederà secondo le regole prescritte nella *sezione* 1. *del titolo* 2. *del libro VII.* riguardante la esecuzione dei giudicati.

82. Il Procuratore può domandare, che la parte soccombente sia condannata in suo favore al pagamento de' patrocinj com-

Digitized by Google

presi nella tassa, come pure al reintegro delle spese, giurando di averle sborsate del proprio.

83. Se il di lui cliente giustificherà di avergli pagato delle somme le quali non fossero state da lui accusate, potrà procedersi contro il medesimo anche per via criminale.

84. Tutte le sentenze, nelle quali o non competa veruna appellazione, o competa nel solo devolutivo per disposizione di legge, o in virtù di rescritto della Segnatura; come pure tutte le risoluzioni della stessa Segnatura importanti qualunque condanna non soggette a revisione, non potranno eseguirsi, che dopo *dieci giorni* computabili da quello, in cui le sudette sentenze, e rescritti si troveranno in istato eseguibile, eccettuati li casi, nei quali viene nelle particolari disposizioni abbreviato questo termine.

85. Della stessa dilazione dovrà godere il soccombente anche nelle Sentenze de' Tribunali, e rispettivamente nelle risoluzioni della Segnatura soggette a revisione quando dichiari negli atti o personalmente, o con Procura speciale di non fare altra opposizione.

86. In questo caso, premessa la suddetta dichiarazione, potrà domandare al Tribunale da cui è provenuta la condanna una sospensione anche maggiore, la quale gli potrà essere accordata con un limitato ragionevole arbitrio da regolarsi a seconda delle particolari circostanze.

87. Si conserva l'uso de' Mandati, per cui niuna Sentenza, che avrà rilasciato un Mandato, non sarà eseguibile se non colla spedizione del medesimo in tutto conforme alla Sentenza stessa.

88. La sospensione dei *dieci giorni* accordata nei precedenti Articoli 84. e 85. all' esecuzione de' Mandati, sarà in luogo del così detto *ostendatur*, che in talune Curie, ed in taluni casi soleva trasmettersi, e che ora rimane abolito.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

89. La sola prima citazione introduttiva del giudizio dovrà eseguirsi alla Persona, o domicilio del Citato. Tutte le altre citazioni, che si faranno tanto dall' Attore, che dal Reo convenuto nel decorso del giudizio fino alla promulgazione della Sentenza inclusivamente, dovranno eseguirsi alla persona, o domicilio de' rispettivi Procuratori, a riserva di quelle citazioni, e di quegli atti, che per espressal disposizione di legge debbono eseguirsi alla persona, o domicilio della Parte.

90. Le citazioni eseguite alli Procuratori si leggeranno in

Digitized by Google

Udienza, e dovranno rilasciarsi, e prodursi presso il Cancelliere nel giorno precedente la Udienza medesima.

91. Nel termine delle citazioni, come in tutti gli altri termini prefissi dal Giudice, o dalla Legge non s'intenderà compreso il giorno, in cui fu eseguita la citazione, o intimazione.

92. Negli atti, in cui la Legge accorda un termine per la distanza del domicilio o dell' Attore, o del Reo convenuto sarà il medesimo di *un giorno* per ogni *venti miglia*.

93. Non potrà spedirsi Mandato, nè procedersi ad alcun atto di esecuzione senza decreto di competente Giudice, pronunciato con preventiva citazione a persona, o domicilio.

94. Ciò avrà luogo non ostante qualunque convenzione conosciuta sotto il nome di Apoca spiritata, o altra simile, in cui siasi rinunciato al diritto della citazione, anche con speciale giuramento.

95. L'uso delle contradette rimane abolito, e si osserverà quello dell' affissione con le regole prescritte in appresso.

96. Non potrà procedersi colle facoltà economiche, che per la somma di scudi cinque, o inferiore.

97. Tali facoltà non potranno esercitarsi, che in Roma dalli due soli Capi di Tribunale, cioè dall' Uditore della Camera, e dal Senatore.

98. Niun Presidente, o altro Officiale di Polizia potrà arrogarsi veruna giurisdizione sulli debiti, e sulle questioni meramente civili, benchè si trattasse di picciolissime somme.

99. Non si attenderà veruna convenzione, in cui nel caso di controversia siasi destinato un Tribunale, che non sarebbe competente per disposizione di Legge.

È abolito il privilegio della legge unica del Codice *Quando Imperator*.

100. Dal giorno della pubblicazione del presente Codice sono aboliti gli effetti delle clausule importanti obbligo Camerale, quello della Quarantigia, o altre simili, comprensivamente alla competenza del Foro.

101. Questa disposizione non avrà luogo per gli obblighi Camerali precedentemente contratti, li quali avranno gli stessi effetti, che in passato.

102. Tutti gli atti inclusivamente alla Sentenza, come pure tutte le Scritture de' Difensori dovranno stendersi in lingua italiana, a riserva de' Tribunali della Rota, della piena Camera, e della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina.

103. Non sarà permesso di eseguire veruna citazione, o

Digitized by Google

intimazione, prima del levare, e dopo il tramontare del Sole; come pure nei giorni festivi, a riserva delle citazioni, ed intimazioni nei casi di urgenza.

Occorrendo di citare per urgenza nei giorni festivi, il Giudice, o il Presidente firmerà la citazione di urgenza, e l'Autorità Ecclesiastica accorderà senza ritardo la *venia* per la presentazione.

104. Nel caso della morte di uno de' Collitiganti accaduta pendente il giudizio, e dedotta a notizia potranno proseguirsi gli atti contro il Procuratore legittimamente costituito in principio come divenuto padrone della lite.

105. Quegli atti per altro, che non ostante la costituzione di Procuratore devono eseguirsi alla persona, o domicilio della Parte, si eseguiranno o alle persone, o domicilio degli Eredi, se vi sono, o di altro legittimo rappresentante della Eredità.

106. Sarà valido il giudizio, che si proseguirà contro un morto, quando la morte con atto d' intimazione non sia stata dedotta a notizia dell' altra parte.

107. Se accaderà la morte del Procuratore potrà altro Procuratore con permesso del Presidente, o Capo del Tribunale subentrare nella difesa di tutte le di lui Cause, affiggendo pubblica Notificazione del permesso ottenuto alla porta della stanza de' Cursori, ed a quella della Cancellaria.

108. Se non sarà succeduto alcun altro Procuratore in luogo del defonto dovrà citarsi la Parte per la prefissione di un termine a costituire nuovo Procuratore, scorso il quale si procederà in di lui contumacia.

109. In questo caso, prefisso che sarà un termine dal Giudice, o Tribunale, se il litigante non costituirà nuovo Procuratore, non sarà d'uopo di altro termine ad effetto di purgare la contumacia, ma potrà pronunciarsi in causa, e la Sentenza si riputerà come se fosse emanata nella di lui contradizione.

110. Il termine, che verrà prefisso dal Tribunale, gli dovrà essere notificato, ed incomincerà a decorrere dal giorno della notifica.

111. La condanna nelle spese contro più Persone, s'intenderà per egual porzione, quando nella Sentenza non sia stato diversamente ordinato.

Le Multe, a riserva di quelle ordinate dalla Segnatura, si applicheranno all' Erario.

112. Li giorni sono formati di ore ventiquattro, li mesi di giorni trenta, considerati tutti egualmente.

113. Qualunque contravenzione si commetta alle disposizioni della presente Procedura induce la nullità dell' atto non fatto secondo il prescritto dalla Legge, fermi rimanendo gli atti precedenti, ed i consecutivi indipendenti dall' atto annullato.

Digitized by Google

10.

LIBRO SECONDO

DEI GIUDIZJ DI COMPETENZA DEI GOVERNATORI, E DEGLI ASSESSORI.

TITOLO I.

Dei Giudizj di competenza dei Governatori, ed Assessori in ragione di somma.

114. Li Governatori, ed Assessori nei rispettivi Luoghi, essendo Giudici competenti nelle Cause, che in capitale non oltrepassano la somma di *scudi cento*, proponendosi dal Reo un'eccezione, la quale estenda la cognizione della Causa ad una somma superiore, o l'eccezione sarà *incontinenti* provata, e dovrà il Governatore astenersi dal pronunciare, e rimettere le Parti alli competenti Tribunali: o sarà dubbia, ed involuta, e dovrà in tal caso pronunciare sulla domanda dell'Attore, riservando al Reo convenuto il diritto di proporre la sua eccezione per via di azione avanti il competente Tribunale.

115. La cognizione peraltro sulla ammissione, o riserva della proposta eccezione, competerà al solo Governatore, o Assessore, onde se il medesimo avrà pronunciato sulla domanda dell'Attore non superiore alli scudi cento, non potrà mai la Segnatura dichiarar nullo il di lui giudicato per ragione d'incompetenza, quando la medesima voglia dedursi dall'eccezione riservata ad altro giudizio.

116. In tali giudizj dovrà procedersi sommariamente, e giunto, che sia il terzo giorno prefisso a comparire, se sarà giorno giuridico, altrimenti nel giorno immediatamente seguente, dovrà riprodursi la citazione, e leggersi nella solita Udienza. Il Reo convenuto dovrà comparire o egli stesso, o accompagnato da una Persona di sua fiducia, o in caso di non sua comparsa personale per mezzo di altro Rappresentante munito di procura espressa, o anche presunta a forma dell'Art. 70 per dedurre le sue eccezioni. Intese le eccezioni del Reo dovrà il Giudice differire la Decisione alla prima Udienza dopo otto giorni, ad oggetto, che tanto l'Attore, quanto il Reo possino esibire quelle maggiori prove, o rispettive riprove, che crederanno, salvo il caso di urgenza, nel quale potrà pronunciare immediatamente.

117. Nell'Udienza destinata dovranno ripresentarsi ambedue li Collitiganti, ed il Giudice potrà pronunciare definitivamente

Digitized by Google

se troverà la Causa in istato di decisione, e non trovandola tale, potrà differire la definizione ad altri otto giorni continui, passati li quali nel primo giorno giuridico dovrà emanare il Decreto, o Sentenza definitiva, a riserva di quanto si dispone nell' Articolo seguente.

118. Se pendenti li otto giorni accordati al Giudice per la definizione della Causa si produrranno dalle Parti nuovi documenti, che egli trovi rilevanti, o pure venga lo stesso Giudice a conoscere la necessità di decretare qualche nuova operazione, che sia diretta a compire l'istruzione della Causa, potrà sospendere il suo giudizio definitivo per altro tempo non però maggiore dei giorni trenta computabili dalla spirazione del termine precedente.

119. La Sentenza dopo che sarà sottoscritta dal Giudice dovrà essere riportata in copia in un registro separato delle Sentenze, e volendosi procedere all'esecuzione, dopo che sarà stata notificata alla persona, o domicilio della Parte soccombente, dovrà spedirsi il Mandato, che nella Sentenza medesima sarà stato rilasciato.

120. Avrà il Debitore un termine di otto giorni computabili dalla notifica per adempire il giudicato, durante il quale rimarrà sospesa la esecuzione.

TITOLO II.

Dei Giudizj possessorj.

121. Li giudizj possessorj di competenza dei Governatori, ed Assessori sono soltanto quelli, che riguardano la *manutenzione* nel possesso naturale, e di puro fatto.

122. Tutti li giudizj diretti o ad acquistare, o a ricuperare il possesso sono fuori della sfera della loro competenza.

123. Nelli giudizj stessi di sommarissimo possessorio riservati alli Governatori, ed Assessori, essi non potranno assumere alcun esame del titolo neppur per l'effetto di colorare il possessorio, nè potranno interloquire sugli effetti del possesso civile, o sopra altre cose, che richiedano una maggiore indagine, ma dovranno limitarsi alla verificazione del solo fatto attuale riguardante il naturale possesso.

124. Se sono intervenuti atti di apprensione formale del possesso medesimo, reso vacante per la morte del precedente possessore, dovrà il Giudice decretare la manutenzione nel sommarissimo possessorio a favore di quello, che avrà prevenuto nell'attuale apprensione.

Digitized by Google

125. Nei casi, nei quali non esiste atto di apprensione di possesso, accorderà la manutenzione sudetta a quello, che dentro l'anno precedente la contestazione, avrà esercitato qualche atto possessorio di fatto anche unico, qualora da altri non si provi essersene esercitato alcuno.

126. Nel concorso di più persone, che si trovino avere esercitati atti possessorj durante l'anno, il Giudice determinerà il suo giudizio a favore di quello, che conoscerà averli esercitati più frequentemente, e sulli oggetti di maggiore importanza, limitandosi sempre alli nudi fatti.

127. Se con quest'esame non potrà giungere, atteso il conflitto delle prove, a conoscere quali atti possessorj debbano riputarsi di maggior valore, prenderà una provisione, avocando il possesso a se, e facendolo esercitare da un Amministratore, finchè dai Tribunali superiori, a cui rimetterà il giudizio anche sull'attuale possesso, non sarà stato pronunciato definitivamente sul possesso medesimo, o presa altra provisione.

128. Il Giudizio di sommarissimo possessorio dipendente dal nudo fatto non impedirà, che terminato il medesimo possa introdursi avanti il Tribunale di prima Istanza altro giudizio possessorio non solo per acquistare, o ricuperare il possesso, ma anche per ritenerlo dipendentemente da altre ragioni, fuori di quelle derivanti dal nudo, e materiale fatto momentaneo.

129. Questo nuovo giudizio però introdotto avanti il Tribunale di prima Istanza non impedirà l'esecuzione del giudicato proferito dal Governatore, o Assessore nel sommarissimo possessorio, finchè per mezzo di una cosa giudicata non sia stato diversamente deciso.

130. Nei sudetti Giudizj di sommarissimo possessorio dovrà andarsi innanzi colla maggior speditezza, ed allorchè sarà riprodotta la citazione all' Udienza senza bisogno di assegnare verun termine potrà il Giudice procedere alla verificazione del possesso di fatto, o col mezzo di testimonj, o con altre prove legali, che saranno dedotte tanto dall' Attore, quanto dal Reo convenuto.

131. Consistendo la prova nei Testimonj dovrà decretare, che si portino avanti di se li testimonj nel giorno, ed ora, che contestualmente destinerà per esaminarli.

132. Ciascuna delle parti assumerà il carico di condurre li proprj testimonj avanti il Giudice nel giorno, ed ora destinata.

133. Se qualcuno de' testimonj ricusasse di recarsi all' esame, potrà il Giudice constringerlo con quei mezzi, che verran

no stabiliti in appresso nel Libro seguente al Titolo risguardante l'esame de' Testimonj.

134. Il Giudice dovrà interrogarli singolarmente alla presenza delle parti, le quali avranno la facoltà di chiedergli, che interroghi li Testimonj sopra quelle circostanze, che crederanno più proficue. Il Cancelliere, o Attuario dovrà trascrivere sostanzialmente il deposto dei Testimonj a dettatura del Giudice, e dopo compito l'esame potrà il Giudice o decidere la Causa nell' atto medesimo, o rimetterla ad una Udienza prossima non più lontana della terza.

135. Se il Giudice per rilevare le prove di fatto conoscerà necessario di accedere sulla faccia del luogo, dovrà destinare il giorno, e l'ora dell' accesso nell' Udienza medesima in un termine ristretto non maggiore delli otto giorni, il quale non sarà prorogabile.

136. Gli atti dell' accesso dovranno redigersi sulla faccia del luogo medesimo, o al più dentro le ore ventiquattro. Il Giudice compito l'accesso potrà decidere la causa nel luogo, o differire la decisione ad una Udienza prossima, e non più lontana della terza.

137. Le Sentenze in tali giudizj potranno eseguirsi appena sarà fatta la notifica alla persona, o domicilio, nè vi sarà bisogno di procedere alla spedizione del mandato.

TITOLO III.

Dei Giudizj di alimenti.

138. Nelle cause di alimenti dovrà procedersi colla possibile celerità.

Prodotta la citazione all' Udienza, dovrà il Giudice nella Udienza medesima assegnare due termini l'uno di cinque giorni al Reo convenuto per dedurre le sue eccezioni, l'altro di tre giorni proficuo ad ambedue le parti, e differire la decisione della causa al primo giorno giuridico, che sussiegue dopo la scadenza del secondo termine, in cui o potrà emanare la Sentenza, o differirla nuovamente ad una Udienza prossima non più lontana della terza.

Potrà però anche durante questo termine decretare gli alimenti provisorj in caso di necessità urgente, se conoscerà un probabile diritto dell' Alimentario a conseguirli.

139. La Giurisdizione de' Governatori, ed Assessori in tali cause, è limitata alli alimenti strettamente tali, dovuti sia per

Digitized by Google

officio del Giudice da quelle Persone, che sono tenute somministrarli in forza *di letterale* disposizione della legge, sia per diritto di azione.

140. Non potrà estendersi alle prestazioni annue, mensuali o anche diurne, alle pensioni, legati, assegnamenti, che non presentino un titolo *espresso* di alimenti.

141. Il giudizio, che pronuncierà il Giusdicente locale in tali cause non risguarderà, che l'attuale prestazione, e tassa degli alimenti.

142. Il giudicato non formerà veruno stato sul titolo: rimarrà in facoltà del soccombente o di gravarsi in devolutivo, o d'intentare un nuovo giudizio sul titolo della prestazione sia per togliere, sia per diminuire gli alimenti, non ritardata intanto l'esecuzione del precedente giudicato.

TITOLO IV.

Dei Giudizj di danni dati.

143. Nelle Cause de'danni dati si dovrà o dalla parte danneggiata, o dalla persona destinata ad invigilare sulli danni dati, esporre l'accusa nel termine di otto giorni computabili da quello, in cui sarà stato inferito il danno. Scorso il detto termine rimarrà tanto al dannificato per la rifazione del danno, quanto al Fisco per la pena, perenta l'azione.

144. Il possessore del fondo, come pure il Guardiano pubblico potrà arrestare o tutti, o parte degli animali, che ivi troverà a far danno, ed anche potrà togliere un qualche pegno al pastore, o custode de'medesimi, purchè siegua l'arresto, ed il pegno venga preso, priachè gli animali sieno usciti dal Fondo.

145. Sarà tenuto immediatamente recare alla Depositeria, ove esista, ed ove non esista, ai depositarj locali, o gli animali arrestati, o il pegno, che avrà preso, ed esporne contemporaneamente l'accusa.

146. Se il custode, o il padrone degli animali presterà una sufficiente sicurtà di stare a ragione tanto per il danno, quanto per la pena, dovrà il Giudice sopra una citazione del dannificante ordinarne immediatamente il rilascio, nè dal di lui Decreto sarà luogo ad appello.

147. Se il Giudice non ostante la prestazione della sicurtà ricusasse di ordinare la immediata restituzione degli animali arrestati, potrà il dannificante anche con citazione ad urgenza ricorrere al Presidente del Tribunale della Delegazione, il quale senza riferire l'istanza al Tribunale, inteso il dannificato, se comparirà nel ter-

Digitized by Google

mine della citazione, altrimenti in di lui contumacia, ne ordinerà la restituzione, qualora riconosca la sufficienza della prestata sicurtà, la quale rimarrà ferma.

Nel caso, che non potesse prestarsi una idonea sicurtà, e che il pegno degli Animali manifestamente, e notabilmente eccedesse l'importo approssimativo del danno, delle spese, e della pena, potrà il Giudice, ed in difetto del medesimo, il Presidente, ordinare il rilascio della quantità degli Animali notabilmente, e manifestamente esuberante.

148. Il ricorso al Presidente sulla restituzione degli animali non impedirà il corso del giudizio relativamente all'emenda del danno, ed al pagamento della pena.

149. Il dannificato nel termine di tre giorni computabili dal giorno dell'esposta accusa dovrà citare il dannificante per l'emenda del danno, e per il pagamento della pena.

150. Il Giudice dovrà procedere sommariamente alla verificazione del danno in genere, ed in ispecie, ed essendovi luogo ad ordinare o l'esame de' testimonj, o l' accesso dovrà effettuarlo nella forma sommaria indicata negli Articoli 131. 132. 133. 134. 135. 136.

151. Se crederà ordinare la deputazione del Perito, dovrà nella citazione medesima destinare il giorno, e l'ora del di lui accesso, acciò le parti, volendolo, possano esservi presenti, e differire la istanza ad altra Udienza, in cui il Perito possa aver riferito.

152. Qualora non potesse il Perito accedere sulla faccia del luogo nel giorno, ed ora destinata, potrà una delle parti far destinare altro giorno con citazione ad urgenza.

153. Il Perito dovrà esibire in iscritto la sua relazione, e giunta che sarà la Udienza destinata potrà il Giudice o pronunciare definitivamente, o differire la definizione ad altra Udienza, purchè non trascorra il termine, che verrà in appresso stabilito.

154. In conformità dell'Articolo 102. del Moto Proprio del 6. Luglio 1816. in tali giudizj tanto relativamente alla qualità della prova, che in tutt'altro, su cui non si è disposto di sopra, si procederà a tenore delle leggi municipali conservate in questa parte, e delle ulteriori providenze del Codice legislativo.

155. Dentro il termine di quaranta giorni computabili da quello della denuncia, dovrà il Giudice definitivamente terminare il giudizio.

156. Non pronunciando dentro questo termine definitivamente, quella parte, a cui interesserà, potrà provedersi avanti il Tribunale di prima Istanza, il quale nello stato, e termini, in cui si trova la Causa, procederà sommariamente alla definizione della me-

Digitized by Google

desima dentro altro termine di quaranta giorni computabili dal giorno del ricorso.

157. Sarà in facoltà di ciascuna delle parti di domandare avanti lo stesso Tribunale di prima istanza contro il Giudice, che non avrà pronunciato nel termine prescritto dalla Legge, la rifazione de'danni, interessi, e spese.

158. Saranno nulli tutti gli atti, che si facessero avanti il primo Giudice dopo decorso il termine di quaranta giorni.

159. La competenza delli Governatori ed Assessori nelli giudizj di danno dato sarà limitata a quei danni, che sono stati recati dall' ingresso de'bestiami nell'altrui fondo.

160. La Sentenza ne' sudetti giudizj potrà eseguirsi dopo le ore ventiquattro computabili dall'ora della notifica, nè farà d'uopo procedere alla spedizione del mandato.

161. Nelli danni studiosi dovranno osservarsi le regole, che verranno prescritte nella Procedura Criminale.

TITOLO V.

Delli Giudizj di Mercedi.

162. Nelle Cause di Mercedi dovute agli Operaj giornalieri sarà in facoltà dell'Operajo di fare la sua petizione o nel luogo, ove ha prestato la sua opera, o nel luogo del domicilio del Reo convenuto.

163. Sotto questo nome di Operaj giornalieri s' intenderanno tutti quelli, che prestano in qualunque modo la loro opera manuale per una mercede diurna.

164. Dovrà il Giudice a di lui richiesta firmare la citazione per lo stesso giorno, o altro prossimo ad ora certa, e prodotta la medesima nel giorno, ed ora destinata, o potrà nell'atto stesso pronunciare definitivamente senza esser tenuto ad accordare termine veruno, o pure incontrando difficoltà accordare un breve termine non maggiore di otto giorni, e rimettere la domanda al giorno immediatamente seguente il termine accordato, in cui dovrà decidere definitivamente.

165. Quando le prove esibite dall'Attore, o dal Reo consistano nelle deposizioni dei Testimonj potrà il Giudice alla prima comparsa ordinare, che vengano li Testimonj condotti avanti di se in un giorno, ed ora, che destinerà, ad ogetto di esaminarli, presenti le parti. Intesi li Testimonj singolarmente dovrà nell'atto medesimo emanare la sua Sentenza senz'altra dilazione.

166. La Sentenza in tali giudizj non avrà bisogno della spedizione.

Digitized by Google

167. La copia di una tal Sentenza sottoscritta dal Giudice sarà esecutoria anche relativamente alle spese, non ostante il ricorso in devolutivo.

168. Gli atti di tali giudizj comprensivamente alle Sentenze, ed ai documenti, che dovranno prodursi, saranno affatto esenti dal bollo, e registro.

169. Una tal celerità di giudizio avrà luogo soltanto quando si tratti di mercede direttamente dovuta all'operajo giornaliero. Se comparisse in giudizio il caporale, o altro sopraintendente per essere reintegrato delle mercedi dal medesimo pagate del proprio agli operaj, dovrà procedersi secondo le regole stabilite nei giudizj non superiori alla somma di scudi cento.

TITOLO VI.

Dei giudizj, che hanno luogo in tempo di Fiera, o Mercato.

170. Nelle controversie, che insorgono in tempo di Fiera, e Mercato dovrà osservarsi il metodo, che verrà prescritto nel Codice di commercio per quegli istantanei provedimenti, che potranno prendersi dai Governatori in simili circostanze.

TITOLO VII.

Disposizioni generali in ordine ai giudizj avanti i Governatori, ed Assessori.

171. In tutti li giudizj di competenza delli Governatori, o Assessori, se il Reo convenuto non comparirà alla Udienza nel termine della prima citazione, dovrà il Giudice differire la decisione ad altra Udienza, ingiungendo all'Attore di notificare al contumace la Udienza destinata.

172. Fatta una tal notifica dall'Attore, se il Reo convenuto non comparirà nella Udienza destinata, si procederà alla definizione della Causa, e tutti li Decreti, che emaneranno, dovranno riputarsi, come se fossero emanati colla di lui contradizione.

173. Per ciò, che riguarda la esecuzione delle obbligazioni all' effetto del ricorso o sospensivo, o devolutivo contemplato nell' Art. 26. del Moto Proprio dei 6. Luglio 1816. in ordine alle Cause di competenza dei Giudici locali, le scritture pubbliche, o private s'intenderanno attaccate di falsità, o di nullità, allorchè o l'una, o l'altra siasi dedotta avanti il Giudice per via di eccezione.

174. Nel caso, che la eccezione di falsità sia stata dedotta con-

Digitized by Google

tro un atto pubblico non potrà sospendersi la esecuzione del giudicato per mezzo di ricorso alla Segnatura, se la falsità non sia fondata sopra un vizio sostanziale ed *apparente* dell'atto stesso.

175. Trattandosi di scrittura privata, qualora l'eccezione derivi o da mancanza di ricognizione del carattere, che sia stato impugnato, ovvero da vizio apparente della stessa scrittura, benchè non s'impugni la verità della sottoscrizione, potrà sospendersi l'esecuzione del giudicato parimenti per mezzo di ricorso alla Segnatura; altrimenti avrà luogo il devolutivo.

176. Nelle scritture dell'una, e dell'altra specie, l'eccezione di *nullità* non sospenderà la esecuzione per lo stesso mezzo del ricorso alla Segnatura, che nel caso di manifesta mancanza di forme prescritte dalla Legge per la validità dell'atto.

177. Quanto poi alle nullità, o falsità da dedursi per via di azione si osserveranno le regole da stabilirsi in appresso per i Tribunali di prima istanza.

Digitized by Google

LIBRO III.

Del modo di procedere avanti li Tribunali di prima istanza delle Delegazioni

TITOLO I.

Dei giudizj ordinarj.

178. Li giudizj si dividono in ordinarj, ed in sommarj ed esecutivi.

179. Tutti li giudizj, che non sono enunciati nella classe dei sommarj ed esecutivi saranno reputati ordinarj.

180. In tali giudizj, fatta la comparsa dal Reo convenuto colla costituzione del Procuratore, la parte più diligente iscriverà la causa in ruolo.

181. Si terrà un ruolo particolare nelle cause dei giudizj ordinarj distinto, e separato da quello delle Cause sommarie, ed esecutive.

182. Le Cause dovranno proporsi secondo la serie numerica del ruolo, cioè preferendo sempre quelle, che sono state iscritte precedentemente.

183. In tali giudizj non potranno le Cause proporsi in Udienza, se non decorsi trenta giorni dalla loro rispettiva iscrizione.

184. Tutte le Cause, che secondo il numero del ruolo dovranno proporsi in Udienza, quindici giorni prima della proposizione si noteranno in un foglio, il quale sarà affisso nella Sala del Tribunale, e nella Cancellaria.

185. Il Presidente destinerà il numero di Cause, che dovranno porsi in foglio, osservando sempre l'ordine del ruolo.

186. Il Cancelliere avvertirà per mezzo di biglietto i Difensori, le di cui Cause sono state poste in foglio.

187. Se il Difensore dell'Attore vorrà ampliare, dichiarare, o riformare la domanda contenuta nella prima citazione, dovrà farlo per mezzo di citazione da trasmettersi al Procuratore del Reo convenuto, prima che la Causa venga posta in foglio.

188. Questa citazione dovrà prodursi presso il Cancelliere, il quale l'unirà alla prima citazione trasmessa dall'Attore.

189. Posta la Causa in foglio, la parte più diligente farà precorrere al Procuratore dell' altra parte una intimazione dieci giorni innanzi la proposizione della Causa. Una tale inti-

Digitized by Google

mazione dovrà nel giorno immediatamente seguente prodursi in Cancellaria, ed il Cancelliere sarà tenuto passare alli Giudici una nota di tutte le cause intimate.

190. Se non sarà precorsa questa intimazione, o non sarà stata riprodotta, la Causa sarà cassata dall'elenco, e non vi sarà riposta dal Presidente, che presso la giudiziale domanda di una delle Parti, senza avere più riguardo all'anteriorità della prima destinazione.

191 Otto giorni prima della proposizione della Causa, ciascuna delle parti, che vorrà dedurre in iscritto le sue ragioni, dovrà esibire ai Giudici la rispettiva difesa appoggiata alli documenti, che avrà prodotti negli atti.

192. Una tale difesa dovrà vicendevolmente comunicarsi frà li rispettivi Difensori nel giorno medesimo, in cui sarà stata distribuita alli Giudici, e ciascuna delle Parti potrà rispondere in iscritto alla contraria difesa, purchè la risposta si distribuisca tre giorni avanti la proposizione.

193. La comunicazione delle difese dovrà farsi presso il Cancelliere nel giorno medesimo della distribuzione ai Giudici.

194. Nel giorno della proposizione dovranno li rispettivi Difensori presentarsi all'Udienza. Il Cancelliere dovrà riassumere la citazione, o citazioni trasmesse dall'Attore, che sono state prodotte in Cancellaria, e dovrà farne lettura in Tribunale.

195. Dopo la lettura sarà permesso alli Difensori fare in voce quelle riflessioni, che crederanno più opportune, parlando prima il Difensore dell'Attore, e terminato che avrà il medesimo, senzachè possa essere interrotto, parlerà l'altro del Reo convenuto.

196. Non sarà lecito ad alcuno de' Difensori replicare, se non gli verrà permesso dal Presidente.

197. Dopo terminata la perorazione li Giudici si ritireranno per quindi communicarsi vicendevolmente i loro sentimenti.

198. Il Presidente parteciperà alli Difensori le difficoltà dei Giudici, e li dubbj, che credono dover proporre per essere schiariti, e differirà la decisione ad altra Udienza, che crederà destinare.

199. Il Cancelliere noterà nel libro delle Udienze quanto gli verrà dettato dal Presidente relativamente alle osservazioni del Tribunale, ed al giorno, a cui è stata differita la decisione.

200. La Causa dal Presidente sarà posta nuovamente in foglio per quella Udienza, che sarà stata destinata, senza bisogno di nuova intimazione.

201. Le Parti, alle quali avrà il Tribunale proposti li rispettivi dubbj potranno replicare in iscritto, purchè distribuiscano

Digitized by Google

la replica alli Giudici, e la comunichino vicendevolmente fra Difensori cinque giorni innanzi la riproposizione.

202. Se avrà replicato una sola delle parti, dopo fatta la comunicazione sarà permesso anche all'altra parte di replicare, ma dovrà distribuire la replica, e comunicarla tre giorni prima della riproposizione.

203. Giunto il giorno della Udienza, chiamata che sarà la Causa dal Cancelliere, niuna delle Parti potrà parlare senza il permesso del Presidente.

204. Li Giudici si ritireranno per comunicarsi i sentimenti, e colla pluralità dei voti si verrà alla decisione della Causa.

205. Non sarà vietato alli Giudici di differire anche per la seconda volta la decisione, qualora non trovino la Causa in istato di decisione.

206. In calce, o in margine della produzione della prima citazione il Cancelliere dovrà sommariamente indicare tutti i decreti emanati comprensivamente alla spedizione della sentenza con riportarsi alla pagina, o foglio del registro, in cui sono trascritti.

TITOLO II.

Dei giudizj sommarj, ed esecutivi

SEZIONE I.

Dei giudizj sommarj, ed esecutivi

207. Si procederà per la via *sommaria*

1. In tutte le domande meramente preparatorie dirette ad istruire il giudizio principale, quando non sieno pregiudiziali, e non formino stato nella definizione della Causa.

2. In tutti li giudizj possessorj diretti a ritenere, o ricuperare il possesso; come pure in quelli, nei quali si tratti di acquistarlo, purchè la domanda sia limitata al semplice possesso, e non dipenda da un titolo controverso,

3. In tutti li giudizj di nunciazione di nuova opera.

4. Nelle eccezioni tendenti ad arrestare il corso del giudizio, e negli incidenti, che insorgono nelle Cause ordinarie.

5. Nelle questioni di amozione di termini, o innovazione fatta nei confini, come pure d'innovazione fatta nel corso delle acque private, e di riparazioni, o deteriorazioni della cosa enfiteutica, o locata.

6. Nelle questioni, che possono insorgere nell'esecuzione de' giudicati.

Digitized by Google

208. Si procederà nella via *esecutiva*.

1. Nei Giudizj di salarj, mercedi, alimenti.

2. Nei Giudizj di restituzione di dote.

3. Nei Giudizj sopra l'adempimento delle disposizioni di ultima volontà, che si promovino contro l'erede, il quale abbia adita l'eredità.

4. Nei Giudizj sull' esecuzione di qualunque obbligazione risultante da atto pubblico, o privato, o pure da scrittura portante la confessione del debitore.

209. Nascendo questione sulla qualità del Giudizio per istabilire se sia ordinario, ovvero sommario, ed esecutivo dovrà il Tribunale deciderla definitivamente alla prima domanda, che il Reo convenuto non potrà promuovere, se non entro il termine stabilito nel seguente artic. 241.

210. Questa decisione sarà inappellabile.

Sezione II.

Del modo di procedere nei suddetti Giudizj.

211. Fatta la comparsa sulla prima citazione, la parte più diligente con atto di citazione da trasmettersi al Procuratore dell'altra parte potra chiamare la Causa all' Udienza.

212. Questa citazione dovrà farsi per la prima Udienza dopo otto giorni continui dal giorno della presentazione.

213. Se la Causa verrà chiamata dall'Attore, dovrà il medesimo nella citazione, che trasmetterà al Procuratore del Reo convenuto, riportare per intero il tenore della domanda.

214. Se verrà chiamata dal Reo convenuto dovrà esporre nella citazione le eccezioni, che adduce a difesa.

215. La sudetta citazione dovrà prodursi presso il Cancelliere nel giorno precedente all'Udienza.

216. Nel giorno dell' Udienza il Cancelliere leggerà la citazione.

217. Se il Tribunale, intesi in voce li rispettivi difensori, conoscerà, che la domanda promossa da una delle Parti non ammette esame, o questione potrà o pronunciare definitivamente nella stessa Udienza, o rimetterla ad altra Udienza prossima.

218. Se troverà la domanda meritevole di esame, ordinerà, che la Causa venga posta in ruolo.

219. Si terrà un ruolo separato per le Cause sommarie, ed esecutive, le quali non potranno proporsi in Udienza, che secondo la loro anteriorità, e non pria delli quindici giorni dal giorno della loro iscrizione.

Digitized by Google

220. Le cause dovranno notarsi in un foglio dieci giorni innanzi la proposizione. Se il Presidente conoscerà eccessivo il numero delle Cause, che secondo l' ordine del ruolo dovrebbero proporsi in Udienza, ne destinerà quel numero, che crederà sufficiente, riservando le altre all'Udienza seguente.

221. Il Cancelliere avvertirà li rispettivi difensori, le di cui cause sono state poste in foglio.

222. La parte più diligente intimerà al Procuratore dell' altra la proposizione della Causa otto giorni prima. Questa intimazione dovrà essere prodotta in Cancelleria nel giorno immediatamente seguente.

223. Non sarà vietato alli difensori distribuire alli Giudici in iscritto quelli schiarimenti di fatto, e di ragione che crederanno opportuni per la difesa della Causa, purchè una tale distribuzione siegua tre giorni prima dell' Udienza, e venga contemporaneamente comunicata all' altra Parte.

224. Giunto il giorno dell' Udienza il Cancelliere dopo che avrà lette le citazioni ad urgenza, e quelle delle Cause sommarie, ed esecutive non ancora iscritte al ruolo, leggerà le citazioni delle Cause, che sono notate in foglio secondo il di loro ordine. Seguita la lettura della citazione il difensore dell' Attore esporrà in voce li motivi di fatto, e di ragione, sulli quali è fondata la propria domanda. Terminato, che avrà di parlare senzache possa essere mai interrotto dall' altra parte, parlerà il difensore del Reo convenuto.

225. Sarà permesso al difensore dell' attore di replicare, come sarà permesso a quello del reo convenuto.

226. Dopo che li Giudici avranno deliberato frà loro, il Presidente esporrà le difficoltà, e li dubj, che da una, o da ambedue le parti dovranno schiarirsi, e differirà la decisione ad altra Udienza, che dovrà destinare non più lontana di giorni *venti*.

227. Il Cancelliere dovrà riportare nel libro delle Udienze quanto gli verrà dettato dal Presidente, notandovi il giorno dell' Udienza, a cui viene rimessa la decisione.

228. Nell' intervallo di questa dilazione sarà permesso produrre nuovi documenti, e dare altri schiarimenti, purchè volendosi dare in iscritto si osservi quanto si è prescritto nelli articoli 201. e 202.

229. Giunta l' Udienza, in cui deve riproporsi la Causa, se li difensori non avranno dedotto in iscritto gli schiarimenti analoghi alle difficoltà proposte dal Tribunale, potranno esporli in voce, altrimenti non potranno parlare senza il permesso del Presidente.

Digitized by Google

230. Terminato, che avranno di parlare li rispettivi Difensori, li Giudici si ritireranno, e si verrà alla decisione della Causa.

231. Il Presidente pubblicherà la dispositiva della sentenza, e si registrerà dal Cancelliere, osservandosi su ciò, come pure sulla redazione della Sentenza medesima quanto si è prescritto nelli giudizj ordinarj.

232. Non sarà peraltro vietato ai Giudici di differire nuovamente la decisione della Causa, purchè la dilazione, quando non vi sia stato qualche incidente, che obblighi a protrarla, non sia maggiore di altri giorni *quindici*.

233. Le prime due ore dell' Udienza s' impiegheranno nell' esame, e decisione delle Cause sommarie, ed esecutive. Le ore susseguenti saranno riservate per le Cause ordinarie.

234. Se il numero delle Cause ordinarie fosse ristretto rimarrà in facoltà del Tribunale di potrarre oltre le due ore l'Udienza delle Cause sommarie, ed esecutive.

235. Ciascuna Udienza non potrà esser più breve delle ore quattro, eccettuato il caso, in cui fossero esaurite tutte le Cause di quella Udienza in minore spazio di tempo.

TITOLO III.

Delle eccezioni ostative al corso del giudizio.

236. L' eccezioni, che possono opporsi al proseguimento del giudizio senza assumere verun' esame del merito sono di tre specie. Alcune riguardano il Tribunale; altre le persone dei Litiganti; altre finalmente la qualità, il metodo, e l'ordine del giudizio.

237. Quelle, che riguardano il Tribunale sono le eccezioni d'incompetenza, e di declinatoria, delle quali come riservate alla cognizione della Segnatura, se ne ha ragione nelle disposizioni, che concernono quel Tribunale.

238. Le eccezioni, che riguardano la persona de' Litiganti sono quelle, nelle quali per la qualità dell' Attore, o del Reo, o dei loro Procuratori rimane impedito il proseguimento del giudizio.

239. Quelle finalmente, che riguardano la qualità, il metodo, e l'ordine dei giudizj sono le eccezioni di nullità degli atti per non essersi osservate le forme prescritte sull' ordinatoria.

240. A riserva delle tre nullità per difetto di *Citazione*, *Giurisdizione*, e *Mandato*, delle quali si parlerà egualmente in appresso, e la di cui cognizione compete al Tribunale della Segnatura, tutte le altre nullità di atti derivanti dalla trasgressione

Digitized by Google

delle forme prescritte sull' ordine dei giudizj s'intenderanno sanate colla comparsa della Parte, la quale senza allegare la nullità deduca le sue difese in merito.

Volendosi dal Reo convenuto proporre la nullità contro la domanda dell' Attore, dovrà il di lui Procuratore avanzarne la istanza con atto di citazione da trasmettersi al Procuratore dell' Attore sudetto.

241. Questa istanza dovrà farsi entro i tre giorni computabili dalla scadenza del termine a comparire apposto nella citazione dell' Attore, altrimenti l'eccezione di nullità non potrà più proporsi, dovendosi considerare come rimessa.

242. Se la nullità fosse stata commessa nel decorso del giudizio, dovrà la medesima proporsi entro i tre giorni computabili dalla scadenza dell' atto imputato di nullità.

243. L'allegazione di nullità sarà comune tanto all' Attore, quanto al Reo convenuto, purchè venga proposta nei termini stabiliti nelli due articoli precedenti.

244. Nella sudetta domanda dovranno indicarsi li motivi, sulli quali è fondata la nullità. Se questi derivano dagli atti del giudizio, basterà farne la ripetizione. Se poi per indurre, o coadjuvare la prova della nullità vi fosse bisogno di qualche documento, dovrà prodursi prima, che la domanda venga proposta in Udienza.

245. Nei giudizj sommarj, trovandosi avanzata la istanza sul merito, verrà la nullità proposta in Udienza unitamente alla medesima.

246. Sarà in facoltà del Tribunale pronunciare sulle eccezioni separatamente dal merito, oppure differirne il giudizio per deciderne unitamente alla Causa principale.

247. L'eccezione di nullità proposta dal Reo convenuto contro la prima citazione trasmessa dall' Attore, non impedirà a quest' ultimo di rinnovare la domanda in merito, rimanendo sempre in facoltà del Tribunale di decidere ambedue le istanze o separatamente, o unitamente.

248. L'eccezioni riguardanti la persona dei Litiganti, se saranno preesistenti nella epoca della introduzione della lite dovranno proporsi nel termine stabilito per l'eccezioni riguardanti l'ordine del giudizio. Se sopraverranno dopo istruita la lite potranno sempre proporsi in qualunque parte del giudizio, purchè ciò siegua prima della Sentenza definitiva sul merito.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Della verificazione de' Documenti

SEZIONE I.

Regole generali sulla maniera di procedere in ordine alle Scritture private, quando si ricusa di riconoscerle.

249. Producendosi in giudizio una *Scrittura privata*, fintantochè non verrà dall' altra Parte impugnata, si procederà a tenore della medesima.

Chi impugna la Scrittura non la accusa come falsa, ma ricusa di conoscerla per vera, e trasferisce nel producente il peso di provarla tale con i mezzi, che somministra la legge.

250. Quello che vorrà impugnare la verità di una Scrittura privata, sia propria, sia del defonto suo Autore, dovrà comparire o personalmente, o per mezzo di Procuratore munito di speciale Mandato avanti il Cancelliere, il quale, riassumendo la Scrittura, la renderà ostensibile al Comparente, e dopo che il medesimo avrà dichiarato di volerla impugnare, trascriverà una tal dichiarazione nel libro delle produzioni: Questa dichiarazione sarà sottoscritta dallo stesso Comparente, e non sapendo scrivere ne sarà fatta menzione dal Cancelliere, e verrà firmata da due Testimoni.

251. Volendosi impugnare per mezzo di Procuratore, dovrà nella Procura trascriversi il tenore della Scrittura, che si ricusa di riconoscere.

252. Allorchè si sarà impugnata la verità di una Scrittura, o della sottoscrizione, sarà a carico del Cancelliere di stendere un atto esprimente lo stato della Scrittura, nel quale indicherà se nella medesima vi si rinvenghino cassi, apostille, correzioni, ed interlineazioni, notando i luoghi ove si trovano: Indicherà pure il numero delle pagine, o linee delle quali è composta, e le parole, colle quali principia, ed ha fine: Quindi si sottoscriverà in ciascuna pagina, che inserirà nell' atto portante la descrizione.

253. Quella Parte, che averà impugnato la verità della Scrittura, o della Firma, dovrà notificarlo al Procuratore dell' altra Parte.

Se la Scrittura sarà stata prodotta dall' Attore appena che dal Reo convenuto sarà stato notificato l' atto, con il quale ne

Digitized by Google

ha impugnata la verità, rimarrà sospeso il corso del giudizio in merito fino alla giudiziale verificazione.

254. Se sarà stata prodotta dal Reo convenuto per esimersi da qualunque obbligazione risultante da un atto pubblico potrà procedersi alla verificazione, senza peraltro ritardare il corso del giudizio in merito.

255. Qualora fosse stata prodotta dallo stesso Reo convenuto una Scrittura privata contro un' altra simile Scrittura privata prodotta dall' Attore, sarà in facoltà del Tribunale, considerate le particolari circostanze, e le prove addotte dall' una, e l' altra parte, ordinare la sospensione del giudizio in merito fino alla verificazione della Scrittura.

256. Occorrendo per la verificazione della Scrittura o l'esame de' Testimonj, o la deputazione dei Periti, quella parte, a cui interesserà, dovrà promovere una Itanza con atto di citazione da trasmettersi al Procuratore dell' altra Parte, affinchè si proceda alla ricognizione.

257. Questa citazione dovrà farsi, a comparire nella prima Udienza dopo un giorno, benchè non giuridico, dal giorno della presentazione.

258. La suddetta citazione dovrà nel giorno, che immediatamente succede a quello della presentazione prodursi presso il Cancelliere, il quale dovrà leggerla nell' Udienza, come citazione ad urgenza.

Sezione II.

Del modo di procedere alla ricognizione per mezzo di Testimonj.

259. Essendovi Testimonj, o che siansi trovati presenti all' atto della sottoscrizione della Scrittura, o che abbiano una certa, e precisa cognizione del carattere, di cui si è impugnata la verità, il Tribunale potrà ordinarne l' esame.

260. Dovrà anche ordinare l' esame dei Testimonj, che dall' altra Parte si potessero addurre in riprova.

261. Non essendovi Testimonj o presenti all' atto della Scrittura, o che abbiano cognizione del carattere controverso, potrà il Tribunale ordinare, che si proceda alla verificazione della Scrittura per mezzo del confronto da farsi dai Periti.

262. Il Tribunale nominerà ex Officio tre Periti, qualora nel termine di tre giorni non abbiano le Parti convenuto in Cancellaria per la deputazione di tre altri di loro piacimento.

263. Tanto l' esame de' Testimonj, quanto gli atti riguar-

Digitized by Google

danti la relazione dei Periti dovranno farsi avanti uno dei Giudici del Tribunale, che sarà destinato nella Sentenza medesima, la quale ordina la ricognizione.

264. Dovendosi procedere all' esame de' Testimonj, siccome questo esige la presentazione, ed ispezione della Scrittura perciò vengono prescritte le seguenti regole speciali, onde procedere a tale esame, osservandosi nel resto quelle prescritte in genere nel titolo dell' esame de' Testimonj.

265. Ciascuna delle Parti potrà promovere una istanza con citazione da trasmettersi al Procuratore dell' altra parte avanti il Giudice deputato per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li Testimonj dovranno essere esaminati.

266. Sarà a carico delle rispettive Parti di notificare alli proprj Testimonj il giorno, l' ora, ed il luogo, a cui dovranno recarsi per essere esaminati.

267. Questa notifica dovrà farsi tre giorni avanti il giorno dell' esame alli Testimonj domiciliati nel luogo dell' esame medesimo.

268. Se li Testimonj si trovino fuori del luogo, in cui deve farsi l' esame, e si tratti di Testimonj, che furono presenti all' atto della Scrittura, potrà il Giudice deputato suddelegare il Giudice del luogo del domicilio, acciò proceda al loro esame.

269. In questo caso dovrà trasmettersi fede autentica del Decreto di suddelegazione, come pure copia collazionata, ed autentica della Scrittura controversa.

270. Dovrà nello stesso Decreto di suddelegazione prefiggersi un termine ad ambedue le Parti ad effetto di eleggere il domicilio nel luogo ove dovrà effettuarsi l' esame per essere validamente citate.

271. La elezione del domicilio dovrà farsi mediante una comparsa in Cancellaria o della persona medesima, che intende eleggere il domicilio, o di altra munita di legale Procura.

272. Quella Parte, che avrà fatto la spedizione con prendere la fede autentica del Decreto di suddelegazione, dovrà produrla nella Cancellaria del Giudice suddelegato, ed eleggere nell' atto medesimo il domicilio. Quindi citerà l' altra Parte per la destinazione del giorno, ed ora, in cui i Testimonj dovranno essere esaminati.

273. Non essendosi eletto il domicilio dall' altra parte nel termine prefisso una tal citazione si farà per affissione.

274. Il Giudice destinerà il giorno, e l' ora dell' esame. La destinazione dovrà notificarsi alli Testimonj tre giorni pria, che siegua l' esame.

275. Giunto il giorno, e l' ora destinata, il Giudice senti-

Digitized by Google

rà li Testimonj singolarmente presenti le Parti , o i di loro Procuratori , se vorranno intervenire.

276. Si presenterà alli Testimonj la copia autentica della Scrittura, ed il Giudice li interrogherà se realmente furono presenti alla medesima.

277. Di più li interrogherà sopra quelle particolari circostanze , che crederà opportune , o che gli saranno suggerite dalle Parti, purchè non impertinenti.

278. Il deposto dei Testimonj sarà fedelmente trascritto dal Cancelliere. Il Giudice , il Cancelliere , e li Testimonj si firmeranno a piedi del medesimo. Se li Testimonj non sapranno , o non potranno sottoscrivere ne sarà fatta menzione dal Cancelliere.

279. Sarà in facoltà di ciascuna delle Parti prendere la spedizione, o sia la Copia autentica dell' esame de' Testimonj , ad oggetto di produrla avanti il Tribunale.

280. Qualora poi li Testimonj dovessero riconoscere la Scrittura sulla cognizione del carattere , per cui non potessero deporre della verità, che colla visura della medesima , non sarà luogo a suddelegazione , ma il Giudice deputato dovrà con suo Decreto d' appresso la citazione della parte più diligente destinare il giorno , e l' ora , in cui i Testimonj dovranno trasferirsi al luogo dell' esame, avendo in tal destinazione ragione del tempo occorrente tanto per la notificazione del decreto, quanto per il consecutivo accesso dei testimonj con regolare tutto secondo le rispettive distanze.

281. Li Testimonj dovranno essere indennizati di tutte le spese occorrenti per il viaggio , e di tutti li danni sofferti per le giornate , che avranno perdute per l' accesso , recesso , e dimora nel luogo durante l' esame.

282. A tal' effetto quella Parte , che avrà indotto li Testimonj assenti per essere esaminati dovrà depositare presso il Cancelliere una somma , che dal Giudice deputato sarà creduta sufficiente ad indennizare li Testimonj delle spese , e danni .

283. Lo stesso Giudice liquiderà secondo le tasse la indennità, dovuta ai Testimonj , e rilascierà al Cancelliere sulla somma depositata l' ordine di pagamento.

284. Se li Testimonj non si presenteranno nel giorno , ed ora destinata , potrà il Giudice deputato presso la produzione della notifica condannarli ad una multa pecuniaria non maggiore di tre scudi, assegnando nell' atto medesimo un nuovo termine a comparire nel luogo dell' esame , scorso il quale , non comparendo , si dichiarerà nello stesso decreto , che si abbia fin d' allora per rilasciato il Mandato di gravatoria.

Digitized by Google

285. Queste gravatorie decorreranno giorno per giorno, cominciando da quello immediatamente susseguente il termine prefisso all' esame, e non potranno eccedere la somma di baj. 50. al giorno.

286. Se obbediranno in questo termine dovranno condursi in Cancellaria, ed ivi dichiarare di esser pronti a sottoporsi all'esame, indicando il luogo della loro dimora, che il Cancelliere sarà tenuto partecipare al Procuratore della Parte, che avrà fatta la notifica per l' esame.

287. Il sudetto Procuratore sarà tenuto di far subito destinare dal Giudice con una semplice domanda il giorno, e l' ora dell' esame, che dovrà notificare tanto alla Parte, che ai Testimonj.

288. Se i Testimonj si presenteranno dopo decorso il secondo termine, e dopo cominciate ad aver luogo le gravatorie, dovranno adempire a quanto è prescritto nell' articolo predecente, e dal giorno della comparsa, che in questo caso dovranno notificare al Procuratore della Parte, che avrà spedito le gravatorie, queste rimarranno sospese.

289. Se peraltro si giustificherà da' Testimonj un qualche legittimo impedimento, qualora il medesimo sia temporaneo, potrà il Giudice prorogare il termine riguardo agli assenti, e destinare un' altro giorno relativamente a quelli domiciliati nel luogo.

290. Se l' impedimento sarà permanente, onde non sia sperabile, che in un congruo termine possino li Testimonj condursi all' esame, riguardo a quelli assenti, si considereranno come se non fossero stati indotti, a riserva che l' Inducente, fatto il deposito della somma occorrente, si esibisca di far accedere a proprie spese il Cancelliere colla Scrittura controversa nel luogo del domicilio de' Testimonj da esaminarsi. In questo caso dovrà la Scrittura sigillarsi dal Giudice deputato con il proprio Sigillo. Quindi si verrà dal Giudice deputato alla suddelegazione; e si procederà avanti il Giudice suddelegato con lo stesso metodo prescritto di sopra dall' *Art.* 268. *all' Art.* 280.

Il Giudice suddelegato nel Processo dell' esame, che rimetterà dovrà far menzione di aver trovati i Sigilli intatti, ed illesi, qualora li rinvenga tali; in caso contrario dovrà respingere la scrittura al Giudice, da cui è stato suddelegato, se pure non gli costerà, che i Sigilli siano stati viziati per caso fortuito, e senza dolo, di che parimenti dovrà far menzione.

291. Rispetto poi alli Testimonj domiciliati nel luogo dell' esame, dovrà il Giudice deputato accedere al di loro domicilio accompagnato dal Cancelliere, e dalle Parti, se vorranno esservi nel giorno, ed ora che avrà destinato; lo stesso potrà fare nel

Digitized by Google

caso di un impedimento temporaneo, e nel concorso di altro legittimo motivo.

292. Presentandosi li Testimonj all' esame nel giorno, ed ora che sarà destinata, dovrà il Cancelliere esibire la Scrittura, che dovrà riconoscersi, e consegnarla al Giudice, il quale alla presenza delle Parti dopo che l' avrà confrontata coll' atto portante lo stato della medesima, ne riconoscerà l' identità.

293. Questa la esibirà a ciascun Testimonio singolarmente, e procederà a quelle interrogazioni, che crederà fare o per officio, o a richiesta delle Parti.

294. A dettatura dello stesso Giudice sarà trascritto l' esame dal Cancelliere, firmandosi in fine del medesimo il Giudice, ed il Cancelliere, come al precedente *Articolo* 278.

295. Se l' esame non potrà terminarsi in quel giorno, si destinerà nell' atto medesimo un' altro giorno per proseguirlo, ed ultimarlo.

296. Terminato l' esame la Scrittura verrà restituita al Cancelliere, il quale rimarrà incaricato della custodia della medesima.

Sezione III.

Della maniera di procedere alla ricognizione per mezzo del confronto con il carattere certo.

297. Essendosi poi ordinata la verificazione della Scrittura per mezzo del confronto da farsi dai Periti quella parte, a cui interesserà il sudetto confronto, se avrà li documenti portanti il Carattere certo da confrontarsi con quello controverso, potrà produrli nelli Atti, e quindi citare avanti il Giudice deputato dal Tribunale per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li Periti dovranno accedere in Cancellaria, per eseguire il confronto colli documenti prodotti.

298. Il Giudice non essendovi opposizione dovrà decretare, che si proceda al confronto colli documenti prodotti.

299. Se l' altra parte si opporrà, impugnando la certezza del carattere risultante dai Documenti prodotti, e producendo anch' essa, o indicando altri documenti portanti il carattere certo, il Giudice deputato ne rimetterà la decisione al Tribunale, il quale sopra una citazione della Parte più diligente deciderà inappellabilmente su quali documenti debba effettuarsi il confronto.

300. Se il confronto verrà ordinato sulli documenti esistenti in altra Cancellaria, Officio, o altro luogo di deposito, quella Parte, a cui interessa il confronto, potrà citare avanti il Giudice deputato, perchè ne venga ordinato il trasporto.

Digitized by Google

301. Se nascerà questione sulla traslocazione dei sudetti Documenti, il Giudice deputato la rimetterà al Tribunale per decidersi come al precedente *Art.* 299.

302. Non nascendo questione il Giudice decreterà, che li documenti indicati, vengano dai rispettivi Officiali, o Notari rimessi alla propria Cancellaria.

303. La Parte più diligente prenderà spedizione, o copia autentica di questo decreto, e quando tai documenti esistano fuori del luogo ove siede il Tribunale, la presenterà al Governatore del luogo ove esistono, il quale darà esecuzione al decreto prescrivendo all' Officiale, o Notaro la trasmissione, ed il modo di eseguirla.

304. Se il documento, o i documenti da trasportarsi esistessero nel Capoluogo di altra Delegazione, dovrà la copia autentica del decreto del Giudice deputato presentarsi al Presidente del Tribunale, il quale ne ordinerà la trasmissione, ed il modo di eseguirla, come all'Articolo precedente.

305. La consegna del documento, o dei documenti si farà nelle mani del Cancelliere, il quale dovrà rilasciarne la corrispondente ricevuta.

306. Il Giudice deputato provederà alla più sollecita restituzione dei documenti, come pure a tutti quei casi, che potranno occorrere pendente la verificazione.

307. Esistendo il documento nel luogo medesimo il Giudice delegato sarà in facoltà di ordinare, che il Cancelliere, e li Periti si portino nel luogo, ove esiste il documento per fare il confronto.

308. Se il documento esisterà fuori del luogo, e non potesse amoversi, potrà il Tribunale ad istanza della parte interessata, e che s' incarichi delle spese, ordinare, che li Periti accedino al luogo, ove esiste il documento per effettuarne il confronto.

309. Quella parte, che avrà prodotta la scrittura, la di cui verità viene impugnata, se non avrà esibito, o indicato documenti portanti il carattere certo per effettuare il confronto, potrà citare l' altra parte avanti il Giudice delegato per la prefissione di un breve, e perentorio termine, entro il quale, se vuole, produca li sudetti documenti.

310. Il Giudice con un solo decreto prefiggerà un termine all' effetto indicato, e ordinerà, che spirato il medesimo, e non esibitosi, o non indicatosi alcun documento di confronto, s' intendano le parti rimesse al Tribunale.

311. Il Tribunale o potrà procedere innanzi nella Causa sul merito, o trattandosi del carattere di una persona vivente, potrà

Digitized by Google

ad istanza di una delle Parti ordinare, che in un giorno, ed ora da destinarsi per mezzo dello stesso Giudice delegato, comparisca personalmente avanti il Giudice medesimo, e li Periti, ad oggetto di scrivere di propria mano quanto le verrà ordinato, per quindi farne il confronto.

312. Giunto il giorno, e l'ora destinata, se comparirà avanti il Giudice quello, che avrà impugnata la verità del carattere, o della propria firma, dovrà il Giudice o fargli trascrivere l'intera scrittura controversa a dettatura del Cancelliere, o fargli scrivere più volte il proprio nome, e cognome, o tutt'altro, che crederà opportuno, o che gli verrà suggerito dalle Parti, che potranno esservi presenti, senza però mai rendergli ostensibile la scrittura originale.

313. Il Cancelliere presso quel tanto, che sarà stato scritto, stenderà un'atto portante la ricognizione del carattere, ed attesterà, che quello è l'identifico carattere scritto alla propria presenza, e del Giudice.

314. Se quello, il quale avrà impugnata la verità della scrittura, si asterrà dal comparire avanti il Giudice delegato nel giorno, ed ora destinata, senza avere allegato alcun legittimo impedimento si avrà la scrittura per riconosciuta.

315. Se poi il medesimo avrà allegato un qualche motivo, per cui fu impedito recarsi personalmente nel giorno, ed ora destinata, sarà in facoltà del Giudice o di assegnare un'altro giorno, ed ora, in cui possa intervenire, o di accedere egli stesso al di lui domicilio.

316. Se quello il quale deve scrivere di propria mano per formare la scrittura di confronto, fosse domiciliato fuori del luogo, potrà il Giudice delegato suddelegare il Giudice del luogo, ove egli si trova domiciliato.

317. In questo caso la Parte più diligente dovrà presentare al Giudice suddelegato la spedizione del decreto di suddelegazione, e la copia collazionata, ed autentica della scrittura controversa, che serva per istruzione del Giudice ad oggetto di fargli scrivere quel tanto, che crederà opportuno.

318. Il Giudice suddelegato terrà lo stesso metodo, che si è prescritto per il Giudice delegato, e si osserveranno tutte le regole stabilite nei casi di suddelegazione.

319. Dopochè il Cancelliere avrà steso l'atto in conformità di ciò che è prescritto all'art. 313. la Parte più diligente farà istanza al Giudice suddelegato per la trasmissione del processo degli atti, e della scrittura al Giudice delegato.

320. Il Giudice suddelegato presso una tale istanza, dovrà rimettere al Giudice delegato il processo delli atti chiuso, e si-

Digitized by Google

gillato, in cui sarà inserita la scrittura orginale formata avanti di lui per servire di confronto. Il Giudice delegato l'aprirà, e lo consegnerà al Cancelliere, il quale dovrà produrlo nelli Atti.

321. Dopochè o nell'uno, o nell'altro modo si sarà avuto il carattere certo, sul quale li Periti dovranno procedere al confronto, la Parte più diligente citerà avanti il Giudice delegato per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li Periti dovranno accedere in Cancellaria ad oggetto di fare il confronto.

322. In questa istanza dovranno esser citati anche li Periti, ed il Giudice destinerà il giorno, e l'ora del loro accesso. Giunto il giorno, e l'ora destinata dovranno li Periti senz'altra notificazione recarsi in Cancellaria per fare il confronto, ove potranno esser presenti anche le parti, ed il Cancelliere esibirà alli medesimi tanto la Scrittura controversa, quanto li documenti portanti il carattere certo, sul quale deve cadere il confronto.

323. Li Periti faranno le osservazioni, che crederanno opportune, sentiranno anche le riflessioni, che loro si faranno dalle Parti, senza peraltro esternare alcun sentimento. Quindi le Parti dovranno partire, e li Periti si ritireranno in luogo separato della stessa Cancellaria per deliberare frà loro. Se non potranno compire l'operazione in quel giorno, ne destineranno un altro di comun consenso.

324. Tutte le ispezioni dei Periti dovranno farsi alla presenza del Cancelliere, o del di lui Commesso.

325. Terminate le ispezioni uno dei Periti s'incaricherà della redazione della Perizia, e se qualcuno sarà stato di discorde sentimento, dovrà farsene menzione nella Perizia medesima, indicando tutti li motivi, che l'hanno indotto a così opinare, senza nominare il dissenziente.

326. Redatta la Perizia relativamente alla produzione della medesima, alla destinazione della mercede, e al rispettivo pagamento si osserverà quanto verrà prescritto in appresso nel titolo risguardante le operazioni dei Periti.

327. Terminata la verificazione della scrittura sia per mezzo di testimonj, sia per mezzo dei Periti, il Giudice deputato sopra una istanza della parte più diligente, dichiarerà, che le operazioni sono compite, e che perciò rimette le Parti a provedersi avanti il Tribunale come di ragione.

Digitized by Google

Sezione IV.

Regole di procedura, quando si voglia dedurre la falsità delle Scritture pubbliche, o che abbiano forza di Scritture pubbliche.

328. Contro gli atti pubblici, e contro quelli atti privati, la di cui verità apparisca riconosciuta avanti un pubblico Notaro da quello stesso, che l'ha scritta, o sottoscritta, e che ne sia stato rogato atto di confessione nelle debite forme, non vi è luogo a ricognizione. Volendosi dedurre la falsità di un'atto di questa natura per via di azione, non potrà ciò farsi, che in giudizio Criminale, eccettuato il caso, in cui o affatto s'ignorino o non più esistano gli Autori, o complici, nel qual caso il giudizio di falsità potrà per via di azione principale introdursi nei Tribunali civili.

Il giudizio criminale, e rispettivamente il giudizio civile intentato per via di azione non ritarderà il corso del giudizio civile, finchè non sia emanata una sentenza sulla falsità dell'atto.

329. Emanata la sentenza che dichiari la falsità dell'atto rimarrà sospeso il corso del giudizio civile fino al compimento del giudizio, sia criminale, sia introdotto per via di azione principale innanzi i Tribunali civili, secondo i casi di sopra espressi.

330. La semplice assolutoria dell' inquisito in giudizio criminale non sarà sufficiente per togliere il sospetto di falsità deducibile, secondo il prescritto dalle leggi, per via di eccezione nel giudizio civile, a riserva del solo caso, in cui nel giudizio criminale si fosse dichiarata la verità dell'atto pubblico controverso.

TITOLO V.

Delli Testimonj

Sezione I.

Dell'esame dei Testimonj nei Giudizj Ordinarj

331. Nel caso in cui può aver luogo la prova testimoniale, le deposizioni stragiudiziali de' Testimonj non potranno prodursi in giudizio, se non saranno rogate per mezzo di un pubblico

Digitized by Google

Notaro, il quale dovrà riferire precisamente le parole proferite dal testimonio senza deferire giuramento.

332. Se crederà l'altra parte di far esaminare formalmente li testimonj le di cui deposizioni stragiudiziali saranno state prodotte, potrà in qualnnque stato della causa dichiararlo negli atti, notificando all'altra parte la sua dichiarazione. Se il fondamento dell'azione, o dell'eccezione non sarà principalmente stabilito sopra le testimonianze, potrà il Tribunale o dichiarare non esser luogo all'esame, o decretare, che il medesimo non debba ritardare il corso del giudizio in merito.

333. Credendo esser luogo all'esame ordinerà che li testimonj debbano essere intesi o sul deposto stragiudiziale da loro emesso, o sù quelli fatti, e circostanze, che crederà più proficue alla definizione della Causa. In questo caso il deposto stragiudiziale de' testimonj, o quei fatti, sù i quali avrà il Tribunale ordinato, che siegua l'esame, staranno in luogo di quelli fatti, e circostanze, che avrebbe dovuto dedurre l'inducente, e che si conoscono sotto il nome di *Articoli*.

334. Nella stessa sentenza il Tribunale prefiggerà all'altra Parte un termine, entro il quale dovrà dichiarare negli atti quelli fatti, e circostanze, sulle quali intende, che sieno interrogati li testimonj, conosciuti sotto il nome *d'interrogatorj*.

335. L'esame sarà commesso dal Tribunale ad uno de' suoi Giudici, o Supplenti.

336. Se nel termine prefisso non saranno esibiti gl'interrogatorj il Giudice deputato procederà all'esame a tenore di quanto sarà stato ordinato nella Sentenza.

337. Se in questo termine saranno stati prodotti gl'interrogatorj, e l'altra parte pretenderà o che non debbano ammettersi, o che debbano riformarsi, perchè o in tutto, o in parte *impertinenti*, potrà avanzarne con citazione l'istanza al Giudice deputato, il quale nella prossima Udienza ne farà semplicemente relazione al Tribunale, ed a tenore di ciò, che dal medesimo verrà dichiarato senza appellazione si procederà all'esame.

338. L'esame dei testimonj potrà chiedersi o dall'Attore, o dal Reo convenuto; benchè non siansi prodotte le deposizioni stragiudiziali.

339. In questo caso quella Parte, che vorrà chiedere l'esame, dovrà produrre negl'atti gli *Articoli*, o sia una narrazione dei fatti, che, nel caso non vengano ammessi dall'altra parte, intende provare coll'esame de' testimonj.

340. Nelli stessi articoli dovrà indicare il nome, cognome, e domicilio dei testimonj, che sarà per indurre.

341. Prodotti gli articoli, ed indicati li testimonj dovrà

Digitized by Google

avanzare un' istanza al Tribunale con atto di citazione al Procuratore dell'altra parte, nella quale richiederà, che qualora in un termine da prefiggersi dal Tribunale medesimo non vengano ammessi li fatti contenuti negli articoli, si proceda all'esame.

342. Il Tribunale se crederà esser lungo alla prova testimoniale, prefigerà un termine all'altra parte per ammettere li fatti articolati, scorso il quale, e non ammessi i detti fatti, ordinerà, che si proceda all'esame de' Testimonj, che parimenti commetterà ad uno de' suoi Giudici, o Supplenti.

343. Sarà in facoltà del Tribunale o risecare quelli articoli, che creda inutili, e non pertinenti, o proporne altri per officio.

344. Se l'altra parte nel termine prefisso crederà di ammettere li articoli, che saranno stati approvati dal Tribunale, dovrà farne dichiarazione negl'atti, o comparendo personalmente, o per mezzo di speciale procura.

345. Se non crederà di ammetterli potrà nello stesso termine produrre negl'atti gl'interrogatorj contenenti li fatti, e le circostanze, sulle quali intende siano interrogati li testimonj.

346. In tal caso sarà in facoltà dell' altra parte di citare per l'esclusione, o riforma, come si è stabilito nel precedente articolo 337.

347. Nello stesso decreto, in cui verrà ordinato l'esame dovrà dichiararsi a carico di quale dei litiganti debbano improntarsi le spese.

348. Ritrovandosi il decreto, che avrà ordinato l'esame in istato eseguibile la parte più diligente citerà il Procuratore dell'altra parte avanti il Giudice deputato per la destinazione del giorno, ed ora, in cui li testimonj dovranno comparire avanti di lui per essere esaminati.

349. Il Giudice interporrà il decreto per la suddetta destinazione, e qualora li testimonj atteso il loro numero non potessero tutti esaminarsi in un solo giorno, potrà distribuire l'esame in più giorni.

350. Trè giorni prima del giorno destinato dovrà la parte più diligente notificare il decreto della destinazione dell'esame alli testimonj, ed anche al Procuratore dell'altra Parte, qualora non vi sia stato presente.

351. Nello stesso atto di notifica dovrà darsi copia alli testimonj degli articoli, o degli interrogatorj, sulli quali dovranno essere esaminati.

352. Giunto il giorno, e l'ora destinata dovranno li testimonj comparire avanti il Giudice deputato senza alcun in-

Digitized by Google

tervento d'interprete, o di altra persona, che assista all'esame. Quest'uso rimane abolito.

353. Il Giudice alla presenza del Cancelliere, e delle rispettive parti, o Procuratori, se vorranno intervenirvi, sentirà li testimonj sopra gli articoli, o interrogatorj, e sopra tutti quelli fatti, e circostanze, che fossero state indicate dal Tribunale.

354. Sarà peraltro in facoltà del Giudice di aggiungere ad insinuazione delle Parti, ed anche di *Officio* quelle interrogazioni, che crederà opportune, ed analoghe alli risultati dell' esame.

355. Li testimonj durante le interrogazioni, che loro verranno fatte dal Giudice, non potranno essere interrotti.

356. Il Cancelliere dovrà trascrivere esattamentete il deposto de' testimonj, e leggerlo alli medesimi pria di essere firmato.

357. Ciascun testimonio però avrà la facoltà di leggere da per se il proprio esame, ed aggiungervi, e dichiarare tutto quello che crederà.

358. Dopo la lettura dell' esame, e dopo che il Testimonio avrà fatto quelle riflessioni, che vorrà, la deposizione verrà sottoscritta dal Giudice, dal Cancelliere, e dal Testimonio medesimo, e nel caso, che questo non sappia scrivere, ne sarà fatta menzione.

359. Sarà permesso a ciascuna delle Parti di far trascrivere dal Cancelliere tutte quelle dichiarazioni, e proteste, che erederà di emettere sulle eccezioni personali del testimonio, le quali peraltro non ritarderanno l'esame, salvo ai Giudici di valutarle, come crederanno nella loro coscienza.

360. Se peraltro si trattasse di un testimonio inabilitato dalla Legge a testificare, potrà il Giudice deputato astenersi dall' esaminarlo, salvo all'inducente il ricorso al Tribunale.

361. Compito l'esame dei Testimonj addotti in prova dovrà il Giudice dichiarar questo stesso in fine dell'esame medesimo, ordinando, che se nel termine di tre giorni non saranno indotti li testimonj *in riprova* s' intenda l' esame ultimato, e sieno rimesse le Parti al Tribunlae.

362. Se a questa dichiarazione non sarà stata presente quella Parte, che ha la facoltà d' indurre li testimonj in riprova, la sudetta dichiarazione le dovrà essere notificata, ed in questo caso il termine dei tre giorni decorrerà dal giorno della notifica.

363. Volendosi allora indurre li Testimonj in riprova dovrà l' Inducente nel suddetto termine indicare negl' Atti il nome,

Digitized by Google

cognome, e domicilio dei testimonj, che intende siano esaminati.

364. Contemporaneamente dovrà produrre gli *articoli*, e trasmetterne copia alla Parte, la quale volendo produrre anch' essa gl' *interrogatorj* dovrà farlo nel giorno immediatamente seguente, con trasmetterne del pari copia all' altra Parte.

365. Gli articoli, o gl' interrogatorj, se vorranno impugnarsi, dovrà ciò farsi nel termine di tre giorni computabili da quello della loro produzione, con Citazione da farsi avanti il Giudice deputato, e da riferirsi da questo al Tribunale, come all' articolo 337.

366. Scorso il termine dei tre giorni dal giorno della produzione, se non sarà stata avanzata alcuna istanza impeditiva dell' esame, ciascuna delle Parti potrà far destinare dal Giudice deputato il giorno, e l' ora, in cui dovranno esaminarsi li testimonj in riprova.

367. Nell' esame de' suddetti testimonj si osserveranno le stesse regole stabilite per li testimonj addotti in prova.

368. Compito l' esame dei testimonj in riprova, il Giudice lo dichiarerà in fine dell' esame medesimo rimettendo le Parti al Tribunale. Fatta una tal dichiarazione sarà chiuso il Processo dell' Esame, nè il Giudice avrà facoltà di più esaminare o gli stessi, o altri testimonj.

369. L' esame tanto dei Testimonj addotti in prova, quanto dell' altri in riprova, sarà sempre visibile alle Parti, o ai di loro Procuratori.

370. Se li Testimonj non comparissero nel giorno, ed ora destinata, senza avere allegato verun giusto motivo, o impedimento, il Giudice deputato destinerà l' Udienza, in cui ne farà relazione al Tribunale.

371. Il Tribunale condannerà il Testimonio, o Testimonj ad una multa di scudi due, prescrivendo loro di comparire in un' altro giorno, ed ora, che si destinerà nell' atto medesimo.

372. Questo Decreto dovrà essere notificato alla Persona, o domicilio del Testimonio, dalla parte più diligente, tre giorni prima del giorno destinato.

373. Se non comparirà per la seconda volta, il Tribunale a relazione parimenti del Giudice delegato, lo condannerà al doppio della multa precedente, ed ordinerà, che se nel giorno, ed ora che si prefigerà per la terza volta, non comparisce, verrà tradotto all' esame colla forza.

374. Se il Testimonio, dopo ricevuto il primo avviso di recarsi all' esame, avesse un qualche motivo, che lo impedisse, farà nel giorno, ed ora destinata comparire altra persona in

Digitized by Google

sua vece per giustificare quello stesso motivo al Giudice deputato.

375. Il Giudice sarà in facoltà o di assegnargli un' altro giorno, ed ora, per essere esaminato, o di accedere egli medesimo al luogo, ove si ritrova il Testimonio per esaminarlo.

376. Se per altro il testimonio esibisse le giustificazioni dopo essere stato già condannato alla prima, e seconda multa dal Tribunale, il Giudice deputato dovrà riceverle a solo effetto di farne relazione nell' Udienza, che nell' atto medesimo verrà destinata.

377. Il Tribunale in vista delle addotte giustificazioni potrà assolvere il Testimonio dalle multe, o minorarle.

378. Dalla mancanza di qualcuno dei Testimonj non verrà impedito l' esame degli altri presenti.

379. Se il Testimonio si trova assente dal luogo, ove è stato ordinato l' esame, potrà il Tribunale commetterlo al Giudice del luogo, ove il medesimo dimora.

380. Se si troverà nel Capoluogo di un' altra Delegazione, l' esame verrà commesso al Presidente del Tribunale colla facoltà di suddelegare altro Giudice del Tribunale medesimo.

381. Sulli Articoli però, ed Interrogatorj dovrà procedersi come si è stabilito di sopra, e dopochè sarà stato deciso dal Tribunale sopra quali articoli, ed interrogatorj il testimonio debba essere esaminato, la Parte più diligente procederà alla spedizione del Decreto di suddelegazione.

382. Nel suddetto Decreto dovrà prefigersi alle Parti un termine ad eleggere il domicilio nel luogo dell' esame, scorso il quale nello stesso Decreto permetterà di procedere per affissione.

383. La Parte più diligente dovrà presentare la spedizione del Decreto di suddelegazione al Giudice suddelegato, e citerà l' altra Parte per la destinazione del giorno, ed ora, in cui il Testimonio, o Testimonj dovranno essere esaminati.

384. Dovrà unitamente produrre la copia autentica delle testimonianze, articoli, o interrogatorj, sulli quali devono sentirsi li testimonj, qualora non si trovino inseriti nello stesso Decreto di suddelegazione.

385. La elezione del domicilio avanti il Giudice del Luogo potrà farsi per mezzo di una semplice comparsa in Cancellaria o personalmente, o con procura.

386. Nell' esame dovranno osservarsi le stesse regole stabilite di sopra.

387. Compito l' esame, di che il Giudice suddelegato ne farà dichiarazione in fine del Processo, la Parte più diligente ne prenderà la spedizione per produrla avanti il Tribunale.

Digitized by Google

388. Nel decreto di suddelegazione dovrà conferirsi al Giudice suddelegato la facoltà di procedere contro li Testimonj contumaci alle multe, senza obbligo di riferire al Tribunale delegante, uniformandosi però alle regole stabilite negli Articoli 371. 372. e 373.

389. Se l' esame venisse dal Tribunale dichiarato nullo per non essersi osservate le forme prescritte, sarà in facoltà dello stesso Tribunale o di procedere avanti in Causa, o di ordinare un nuovo esame.

390. Ordinando peraltro un nuovo esame dovrà condannare quella Parte, che avrà commesso la nullità alla rifazione di tutte le spese, la quale avrà luogo immediatamente senza essere impedita dal corso del Giudizio.

Sezione II.

Dell' esame de' Testimonj per via sommaria.

391. Nelle Cause sommarie l' esame sarà sempre sommario.

392. Nelle Cause ordinarie qualora non si tratti del fondamento dell' azione, o eccezione potrà il Tribunale ordinare anche l' esame sommario.

393. Questo esame si prescriverà, e si eseguirà nella seguente maniera.

394. Il Tribunale nello stesso decreto, in cui ordinerà l'esame o per officio, o a richiesta di una delle Parti destinerà il giorno, ed ora, in cui avanti uno de' suoi Giudici, che deputerà, dovranno recarsi li testimonj tanto in prova, che in riprova per essere esaminati.

395. In questo caso non vi sarà bisogno di premettere articoli, o interrogatorj. Ma il Tribunale nel decreto medesimo indicherà sopra quali fatti, e circostanze debbano essere intesi.

396. Dichiarerà inoltre, che se li Testimonj non compariranno nel giorno, ed ora destinata, senza avere allegato alcun legittimo impedimento, s' intendano fin d' allora condannati ad una multa di scudi due, e qualora in altro giorno da destinarsi dal Giudice medesimo non si presentino, saranno condannati al doppio della multa, e persistendo nella contumacia per la terza volta saranno tradotti colla forza.

397. Giustificandosi un legittimo impedimento potrà il Giudice differire l' esame ad altro giorno, ed ora, o accedere al luogo ove dimora il testimonio nei termini già stabiliti per l' esame.

398. Se non potranno sentirsi in un solo giorno tutti li te-

Digitized by Google

stimonj tanto addotti in prova, quanto in riprova potrà il Giudice destinare un' altro giorno.

399. Il Giudice interrogherà strettamente li testimonj sulli fatti, e circostanze espresse nel Decreto del Tribunale. Potrà però o a richiesta delle Parti, o per officio aggiungere qualche interrogazione, che creda proficua.

400. Il disposto nei precedenti *artic.* 355. *fino al* 362., e 368. *fino al* 378. dovrà anche in questo esame osservarsi.

401. Sarà ancora in facoltà del Tribunale chiamare li testimonj avanti di se in un giorno, ed ora da destinarsi.

402. Il Presidente, o altro Giudice incaricato dal Presidente, interrogherà ciascuno de' Testimonj separatamente.

403. Il Cancelliere scriverà le interrogazioni, e le risposte, le quali si leggeranno ad alta, ed intelligibile voce agli stessi Testimonj, ed approvandosene da essi la redazione, non vi sarà bisogno di altra formalità, ad eccezione della sottoscrizione del Presidente, o Giudice incaricato, e del Cancelliere.

404. Se uno o più Testimonj saranno assenti dal luogo, il Tribunale invece di commettere l'esame ad uno de' suoi Giudici, lo commetterà al Giudice del luogo, ove dimorano, osservando quanto si è prescritto nelli precedenti *artic.* 379. *fino al* 388. inclusivamente.

405. In qualunque specie di esame li testimonj dovranno essere indennizzati tanto delle giornate, che avranno perduto, quanto delle spese, che avranno fatto per recarsi all'esame a tenore delle tasse stabilite, e da stabilirsi.

TITOLO VI.

Delli Periti.

406. La deputazione dei Periti potrà ordinarsi dal Tribunale o ad istanza delle Parti, o per officio.

407. Essendovi l'istanza di una delle Parti, dovrà la medesima essere promossa con atto di citazione, in cui si dovrà esprimere l'ogetto, sopra il quale dovranno i Periti riferire.

408. Il Tribunale, se crederà esser luogo alla deputazione, dovrà nella Sentenza nominare tre Periti approvati secondo li regolamenti amministrativi. Potrà però nominare anche un solo Perito, quando per le circostanze particolari del caso lo creda bastante.

Gli effetti della nomina rimarranno sospesi per il termine di cinque giorni da computarsi dal giorno della notifica della sentenza.

409. Dentro il sudetto termine sarà in facoltà delle Parti di convenire in un solo, ancorchè dal Tribunale ne fossero deputati tre producendo negli atti una dichiarazione sottoscritta da ambe le parti, o da' loro rispettivi Procuratori muniti di speciale mandato di Procura.

Digitized by Google

410. Non convenendosi in un solo, ed essendo stati deputati tre dal Tribunale, sarà in facoltà delle Parti nel divisato termine di cinque giorni di produrre negli atti le rispettive note, e se le medesime si troveranno conformi nelle persone di uno, o due Periti, l'altro, o gli altri saranno suppliti da quelli nominati dal Tribunale, avuto riguardo all' ordine delle nomine.

411. Se si troveranno conformi nelle persone di tre, rimarranno queste deputate: se in numero superiore, la parte più diligente potrà seegliere tre dei conformi.

412. Le note, che nel sudetto termine si produrranno, dovranno essere sottoscritte dai rispettivi Procuratori.

Essendo nella Sentenza deputato un solo Perito, potranno prodursi le stesse note nel divisato termine; e quello, in cui saranno conformi, s'intenderà deputato, altrimenti avrà luogo la nomina fatta dal Tribunale

413. Il Tribunale dovrà dichiarare nella Sentenza medesima l'ogetto, sul quale dovrà cadere la relazione dei Periti, e ne commetterà ad uno de' suoi Giudici la esecuzione.

414. Nello stesso decreto dichiarerà, a di cui carico dovranno essere interinamente le spese della perizia.

415. Scorso il termine dei cinque giorni, se i Periti dovranno recarsi a fare una qualche ispezione, la Parte più diligente potrà far destinare con citazione avanti il Giudice deputato, il giorno, e l'ora, in cui i Periti accederanno sulla faccia del luogo.

416. In questa istanza dovranno essere citati anche li Periti, trasmettendo ai medesimi copia della parte della Sentenza, che contiene l'ogetto della loro relazione.

417. Il Giudice deputato con un solo decreto prefigerà un termine a quella Parte, a cui incombe somministrare le spese, per depositare la somma, che crederà sufficiente all' uopo, e dichiarerà, che, effettuandosi il deposito nel termine prefisso, avrà luogo l'accesso de' Periti nel giorno, ed ora, che destinerà, e non effettuandosi, s'intenderanno le Parti rimesse al Tribunale.

418. Se la Parte, o i Periti non saranno stati presenti al decreto della destinazione del giorno, ed ora, dovrà loro essere notificato.

419. Se il deposito verrà fatto nel termine prefisso, dovrà il deponente notificarlo alli Periti, ed alla Parte.

420. Se non verrà effettuato, la Parte più diligente potrà citare anche per la prossima Udienza l'altra Parte avanti il Tribunale per la rilassazione del mandato ad effetto di depositare la somma già stabilita dal Giudice deputato, ed il decreto del Tribunale per la rilassazione del mandato sarà inappellabile. Qualora però il Tribunale anche dopo il decreto di deputazione co-

Digitized by Google

nosca di poter procedere innanzi senza la perizia potrà in luogo di rilasciare il mandato per il deposito, dichiarare questo stesso.

421. Effettuandosi il deposito, se li Periti, o qualcuno de' medesimi ricusasse assumere l' incarico, dovrà farne dichiarazione negli atti o personalmente, o col mezzo di Procura, tre giorni prima del giorno destinato.

422. In questo caso la Parte più diligente potrà citare l' altra Parte avanti il Giudice deputato per la surrogazione di altri Periti, o Perito.

423. Se vi saranno di quelli, nei quali le Parti hanno già convenuto colla produzione delle respettive note, saranno questi surrogati dal Giudice in luogo di quelli, che hanno rinunciato.

424. Se non vi saranno, dovrà il Giudice surrogare quello, o quelli, nei quali concorra il consenso delle Parti. Se le Parti saranno discordi il Giudice deputato destinerà l' Udienza, in cui ne farà relazione al Tribunale, il quale procederà per officio alla surrogazione di altri Periti, o Perito.

425. Li Periti destinati dal Tribunale non potranno allegarsi in sospetto, se non giustificando negli atti una ragionevole causa da riconoscersi dal Tribunale stesso.

426. Se li Periti non potranno recarsi sulla faccia del luogo nel giorno, ed ora destinata, potrà il Giudice deputato o ad istanza de' Periti medesimi, o di una delle Parti, destinare un altro giorno, ed ora per il loro accesso.

427. Nel giorno, ed ora destinata dovranno li Periti accedere sulla faccia del luogo. Le Parti potranno intervenirvi accompagnate da' loro rispettivi Procuratori, o altre persone esperte per dare ai Periti quegli schiarimenti, che crederanno opportuni.

428. Fatte le convenienti ispezioni dovranno li Periti nel termine di otto giorni stendere la loro Perizia, e produrla negl' atti.

429. Il Giudice deputato potrà prorogare questo termine nel più breve spazio possibile ad istanza de' Periti, qualora, considerate le particolari circostanze, non lo riconoscesse sufficiente.

430. Se non vi è bisogno di accedere ad un particolar luogo, la Parte più diligente dovrà citare avanti il Giudice deputato li Periti, e l' altra Parte per la destinazione di un giorno, ora, e luogo, in cui li sudetti Periti debbano radunarsi per ricevere quegli schiarimenti, che ciascuna delle Parti vorrà loro fornire tanto in voce, che in iscritto.

431. Relativamente al decreto del Giudice deputato, ed al

Digitized by Google

deposito della somma occorrente per le spese, si osserveranno le stesse regole stabilite nei precedenti articoli dal 417. al 426.

432. Li Periti si raduneranno nel giorno, ora, e luogo destinato, senza che vi sia bisogno dell' intervento del Giudice.

433. Dovranno stendere Processo verbale della loro adunanza, esprimendo, se le Parti sono o nò comparse: Se saranno stati consegnati degli schiarimenti in iscritto, dovranno inserirli nel Processo verbale medesimo, altrimenti dovranno riportare la sostanza di quelli, che saranno stati dati in voce.

434. Il Proecsso verbale dovrà esser sottoscritto dai Periti.

435. Dentro il termine di altri otto giorni dovranno compilare, e produrre negli atti la di loro Perizia. Questo termine potrà essere prorogato dal Giudice deputato, come al precedente articolo 429.

436. Il sentimento, nel quale concorrono o tutti, o la maggior parte dei Periti formerà il loro parere collettivo.

437. Nella Perizia dovranno dare uno sfogo esatto sugli oggetti espressi nel decreto della loro deputazione, adducendo i motivi del loro parere, e specificando quelli, nei quali concorrono tutti, o alcuni di loro: Dovranno altresì darsi carico di tutti li rilievi fatti precedentemente dalle Parti.

438. Se uno fosse stato dissenziente nel parere o in tutto, o in parte, dovrà dichiararsi nella Perizia medesima senza nominare la persona, e si dovranno riferire li motivi, che lo hanno indotto a così opinare.

439. Non sarà impedito ai Periti aggiungere le particolari osservazioni, che credessero di proporre ai Giudici, come proficue alla decisione della causa, benchè non comprese negli oggetti della loro deputazione, sempre però che riguardino la loro professione.

440. La relazione sarà firmata con giuramento da tutti tre li Periti, ancorchè uno di essi fosse stato dissenziente. Sarà unita al Processo verbale.

441. Non sapendo scrivere ne sarà fatta menzione.

442. La Perizia unitamente al Processo verbale sarà prodotta negli atti, ed il Giudice deputato ne destinerà la mercede secondo le tasse, ed ordinerà il mandato di consegna sulla somma depositata.

443. Se la somma depositata non fosse sufficiente, assegnerà un breve termine a quella Parte, che è tenuta somministrare le spese, a pagare la somma residuale, scorso il quale ordinerà, che si proceda alla spedizione, ed esecuzione del mandato esecutivo.

444. Un tal mandato dovrà intimarsi al Procuratore della

Digitized by Google

Parte avversa, e sarà eseguibile scorse le ore ventiquattro dopo l'intimazione.

445. Se si pretendesse eccessiva la destinazione della mercede rimarrà salvo il ricorso al Tribunale, ma dovrà questo avanzarsi con atto di citazione per la prossima Udienza, nè dal decreto del Tribunale vi sarà luogo ad alcuna appellazione, salvo, che la mercede destinata eccedesse la somma di scudi cento, nel qual caso competerà l'appellazione nel solo devolutivo.

446. Se li Periti dovessero accedere oltre la distanza delle venti miglia, il Tribunale potrà deputare li Periti del luogo, o dei luoghi viciniori, ove deve effettuarsi la ispezione, suddelegando per gli atti occorrenti il Giudice dello stesso luogo.

447. Qualora non abbia nozioni sufficienti delle persone da deputarsi in Periti potrà rimetterne la nomina allo stesso Giudice suddelegato.

In questo caso, ed in quello dell' articolo precedente la nomina dei Periti *ex officio* cesserà, qualora posteriormente nei termini stabiliti negli articoli 408., e seguenti, le Parti li nominino di consenso.

448. Nello stesso decreto il Tribunale prefigerà un termine alle Parti per la elezione del domicilio nel luogo, ove risiede il Giudice suddelegato, scorso il qual termine senza essersi da una delle Parti eletto il domicilio, permetterà di procedere per affissione.

449. La Parte più diligente prenderà spedizione di questo decreto, la produrrà avanti il Giudice suddelegato, e citerà l'altra Parte per la deputazione dei Periti, qualora dal Tribunale ne sia stata a lui commessa la nomina.

450. Se li Periti saranno stati nominati dal Tribunale citerà per la destinazione del giorno, in cui le Parti dovranno accedere sulla faccia del luogo. Nell' uno, e nell' altro caso si procederà alla effettuazione del deposito per le spese, ed alla redazione, e produzione della Perizia nelle stesse forme, che sono state prescritte di sopra.

Nei casi, in cui il Giudice deputato, nascendo questione fra le Parti sulla deputazione de' Periti, ed altri incidenti, dovrebbe farne relazione al Tribunale, il Giudice suddelegato potrà emanare quei decreti, che crederà a termini di ragione, salvo alla Parte, che si crederà gravata, il ricorso al Tribunale.

451. Prodotta la perizia, il Giudice suddelegato ne destinerà la mercede, ordinandone la consegna sulla somma depositata, come al precedente articolo 442., salvo sempre il ricorso al Tribunale, nel caso che dalle Parti si pretendesse eccessiva; La Parte più diligente ne prenderà l'estratto autentico, e lo produrrà avanti il Tribunale.

Digitized by Google

452. In tutti li casi non vi sarà mai luogo alla deputazione del Periziore, o Periziori.

453. Il Tribunale potrà ingiungere allo stesso Perito, o Periti di nuovamente riferire sopra altre circostanze riguardanti la loro professione, e chiedere nuovi schiarimenti, qualora li credesse necessari, o proficui alla definizione della Causa.

454. Non saranno tenuti li Giudici di decidere a tenore del sentimento dei Periti, qualora rimanessero diversamente persuasi.

455. Se la Perizia si dichiarasse nulla per non essersi osservate le forme prescritte sarà in facoltà del Tribunale o di farla rinnovare, o di procedere alla definizione della Causa. Se la nullità sarà stata commessa dai Periti senza dolo, per non avere osservato quanto ai medesimi è stato prescritto, sarà in facoltà di ordinare la rinnovazione della Perizia, e li Periti dovranno rinnovarla nelle regole, e non potranno esigere per ambedue le Perizie, che un solo emolumento.

456. Se la nullità sarà stata commessa dalla Parte, o per di lei colpa, dovrà questa condannarsi alle spese. Tali spese si taseranno dal Presidente del Tribunale con una sola citazione, e dovranno rifarsi immediatamente senza attendere il corso, o l'esito del giudizio.

TITOLO VII.

Degli Accessi.

457. Occorrendo per la definizione della questione l'oculare ispezione del Giudice, potrà il Tribunale ordinare l'accesso tanto per officio, quanto a richiesta di una delle Parti.

458. La Sentenza, colla quale sarà ordinato l'accesso, dichiarerà sù quali oggetti dovrà cadere l'oculare ispezione. Prescriverà, che fatto da quella parte, a cui incombe di supplire alle spese, il deposito della somma occorrente, che il Tribunale medesimo indicherà approssimativamente, accederà uno de' Giudici, che nominerà, e, qualora lo richiedesse la gravità della Causa, l'intero Tribunale sulla faccia del luogo nel giorno, ed ora, che nel decreto medesimo verrà destinata.

459. Qualora per istruzione dell'animo di chi deve giudicare si creda proficuo il sentimento de' Periti, dovrà nominarsene nella stessa Sentenza uno, o anche più, se la diversità delle materie sù cui cade la ispezione, lo esiga.

460. Il deposito della somma che sarà stata prefissa dal Tri-

Digitized by Google

bunale dovrà farsi presso il Cancelliere nel termine, che dal Tribunale stesso sarà stato assegnato, e dovrà essere all'altra Parte notificato.

461. Il Cancelliere coll'ordine del Presidente rimarrà incaricato del pagamento delle spese.

462. Non effettuandosi il deposito nel termine assegnato, non sarà luogo all'Accesso, e potrà l'altra Parte citare avanti il Tribunale per il proseguimento, o decisione della Causa.

463. Il Tribunale potrà procedere alla decisione anche senza accesso valutando le prove, che saranno state dedotte, oppure assegnare un nuovo termine per effettuare il deposito, rilasciando nel caso, che non venisse effettuato, il mandato.

364. Effettuandosi il deposito, il Giudice deputato, o l'intero Tribunale, se così sarà stato nel decreto ordinato, dovrà accedere sulla faccia del luogo nel giorno, ed ora destinata unitamente al Cancelliere, ed al Perito, o Periti, se saranno stati deputati.

465. Potranno intervenirvi le Parti anche accompagnate dai loro Procuratori, e da altra persona di fiducia.

466. Gl' Indicatori se occorreranno potranno scègliersi ad arbitrio dal Giudice, o dai Giudici sulla faccia del luogo, sia fra quelli, che saranno esibiti dalle Parti, sia fra altri.

467. Sulla faccia del luogo dovranno farsi tutte quelle oculari ispezioni, che saranno contenute nel decreto ordinante l'Accesso, ed anche potrà il Giudice, o per officio, o a richiesta delle Parti farne delle altre.

468. Le Parti potranno fare quelle richieste, che crederanno opportune in ordine alle ispezioni da farsi, e benchè non vengano dal Giudice ammesse, sarà in facoltà delle Parti stesse di farle trascrivere dal Cancelliere, come pure sarà in loro facoltà di far trascrivere le loro proteste relative alla visita.

469. Nell' atto dell' Accesso dovrà il Cancelliere prendere nota in iscritto di tutte le osservazioni, che si faranno.

470. Gli atti dell'Accesso, se sarà compito in un solo giorno, dovranno essere redatti dal Cancelliere dentro le *ore ventiquattro* immediatamente seguenti. Se non potrà compirsi in un giorno sarà proseguito nei giorni successivi, e dentro le ventiquattro ore dal termine di ciascuna dieta dovrà dal Cancelliere farsi la redazione degli Atti, la quale sarà sempre firmata dallo stesso Cancelliere, e dal Giudice, o Giudici intervenuti.

471. Durante l'Accesso sarà permesso al Giudice, facendosi nuove osservazioni, aggiungere quelle dichiarazioni, o correzioni, che occorreranno sulle Sessioni già redatte.

472. Il Giudice, o i Giudici potranno commettere ai Periti

Digitized by Google

di eseguire quelle operazioni, e dare quelli schiarimenti, che crederanno convenienti.

473. Se questa Commissione potrà adempirsi dal Perito contestualmente, dovrà la relazione trascriversi negli atti dell'Accesso. Se poi esigesse maggior tempo, potrà dal Giudice ordinarsi, che ciò sia eseguito posteriormente dentro un certo termine, e la relazione del Perito si annetterà al Processo della Visita, e ne farà parte integrante, come pure lo stesso avrà luogo ordinandosi elevazione di Mappe, o altri Tipi dimostrativi.

474. Il Giudice potrà interrogare li Testimonj, che dalle Parti s'indurranno, o che crederà egli di sentire per officio, e le di loro interrogazioni, e risposte saranno trascritte nell'atto dell'Accesso.

475. Terminate le oculari ispezioni, e le osservazioni, e queste redatte, dovranno il Giudice, o Giudici dichiarare essere ultimato, e chiuso l'atto dell'Accesso, e si firmeranno di nuovo unitamente al Cancelliere, e al Perito, o ai Periti, se vi saranno stati.

476. La Parte più diligente prenderà spedizione degli atti dell'Accesso, per esibirla al Tribunale.

477. Se l'altra Parte non sarà intervenuta all'Accesso le si dovrà notificare.

TITOLO VIII.

Dei Giuramenti, che hanno luogo in Giudizio.

478. Dalla pubblicazione del presente Codice non avranno luogo nei Giudizj altri giuramenti fuori di quelli, che sono indicati ne' seguenti capitoli.

CAPITOLO I.

Delle Posizioni.

479. La Legge conosce nelle posizioni, ammesse dai Giudici nei casi, e nei termini, che prescrive, un modo di desumere in giudizio la prova dalla confessione delle Parti.

480. Volendosi deferire le posizioni dovranno prodursi negli atti firmate dal Ponente, o dal di lui Procuratore munito di una speciale Procura scritta appresso le Posizioni medesime.

481. Dovrà inoltre il Ponente, o il di lui Procuratore giurarne la verità.

482. Dovrà quindi citare il Procuratore dell'altra Parte per

Digitized by Google

la prefissione di un termine a rispondere . Nella citazione dovrà darsi copia delle Posizioni , che saranno state prodotte negli atti.

483. Il Tribunale potrà escludere , o ammettere le Posizioni , risecare quelle , che crederà non pertinenti , come pure in luogo delle Posizioni esibite potrà egli stesso proporre quegli Interrogatorj , che crederà opportuni , e pertinenti alla Causa.

484. Nell' ammettere le Posizioni nei modi espressi nel precedente Articolo deputerà contestualmente uno de' suoi Giudici per ricevere le risposte.

485. La Parte più diligente farà destinare dal Giudice deputato il giorno , e l' ora , in cui dovrà rispondersi alle Posizioni.

486. Nel giorno , ed ora destinata dovrà il Rispondente personalmente recarsi avanti il Giudice deputato , il quale previa l' ammonizione di dire la verità , facendogli considerare l' importanza del giuramento , dovrà far leggere dal Cancelliere le Posizioni , che sono state esibite.

487. Fatta la lettura , dovrà il Rispondente soddisfare a ciascuna Posizione puramente , e semplicemente , o anche con aggiungere una qualche modificazione , purchè la risposta ad ogni posizione sia certa , e determinata , e data con speciale giuramento.

488. Dando risposte o incerte , ed ambigue , o evasive , ed estranee alla proposta , dovrà il Giudice ammonirlo a rispondere precisamente , e qualora persista a rispondere nella stessa guisa , saranno le di lui risposte trascritte dal Cancelliere , ed il Giudice nella prossima Udienza ne farà relazione al Tribunale.

489. In tal caso potrà il Tribunale destinare un altro giorno , ed ora per comparire avanti il Giudice deputato , ad oggetto di rispondere più precisamente , e dichiarare , che persistendo nella sua ostinazione , si abbiano le posizioni per ammesse , e confessate.

490. Le risposte dovranno essere sottoscritte tanto dal Rispondente , quanto dal Giudice , e Cancelliere , e qualora il Rispondente non sapesse scrivere , ne sarà fatta menzione nell' atto medesimo.

491. Se il Rispondente avesse un qualche ragionevole motivo , che gl' impedisse recarsi avanti il Giudice deputato nel giorno , ed ora destinata , potrà far comparire il suo Procuratore , o altra Persona in sua vece , ad oggetto di allegare questo stesso motivo , e verificatosi dal Giudice , sarà in di lui facoltà destinare altro giorno , ed ora . Potrà egualmente decretare , che egli accederà nel luogo della dimora del Rispondente per ricevere le di lui risposte , destinando parimenti il giorno , e l' ora di un tale accesso.

Digitized by Google

492. Se il Rispondente non comparirà, e non farà comparire alcuno in sua vece, o quello che comparirà in suo nome non giustificherà un ragionevole motivo, che gli abbia impedito di comparire, il Giudice deputato farà stendere atto dal Cancelliere, e destinerà l' Udienza, in cui ne farà relazione al Tribunale.

493. Il Tribunale condannerà il contumace ad una multa non minore di scudi cinque, e non maggiore di scudi dieci, e si destinerà un giorno, ed ora, in cui dovrà presentarsi al Giudice delegato ad oggetto di rispondere alle posizioni.

494. Questo Decreto dovrà essere notificato alla persona, o domicilio del Contumace.

495. Se non comparirà per la seconda volta, le Posizioni si reputeranno ammesse, e confessate.

496. Dopo un tal Decreto il Contumace non sarà più abilitato a rispondere alle Posizioni, che nel solo caso, in cui giustificasse di essere stato legittimamente impedito di comparire personalmente, e di far presentare altra persona per allegare il suo impedimento.

497. In questo caso nel perentorio termine di cinque giorni computabili dal giorno della notifica del Decreto, che ammise le Posizioni per confessate, dovrà produrre nelli atti le giustificazioni comprovanti il suo legittimo impedimento.

498. Se non produrrà tali prove dentro il suddetto termine non sarà più abilitato a rispondere.

499. Producendo le prove potrà avanzare la domanda con atto di citazione al Tribunale, il quale riconoscendo la verità dell' allegato impedimento, potrà destinare il giorno, e l' ora, in cui il medesimo dovrà comparire avanti il Giudice deputato per rispondere alle Posizioni, e potrà anche assolverlo dalla multa.

500. Non comparendo nel sopradetto giorno, ed ora destinata non sarà più ammesso a rispondere, e le Posizioni si avranno irretrattabilmente per confessate.

501. Se quello, che deve rispondere alle Posizioni fosse assente dal luogo, il Tribunale delegherà il Giudice del luogo, ove dimora. Se dimorerà nel Capo luogo di altra Delegazione, sarà deputato il Presidente del Tribunale colla facoltà di subdelegare altro Giudice del Tribunale stesso.

502. Nello stesso Decreto di delegazione il Tribunale comunicherà al Giudice delegato le facoltà di condannare alla multa in caso di non comparsa, e di non allegato impedimento, e dichiarare ancora le Posizioni ammesse, e confessate qualora per la seconda volta ricusasse di comparire, come ai precedenti articoli.

Digitized by Google

503. Dovrà prendersi la spedizione, o sia copia autentica del Decreto di delegazione unitamente a quella delle Posizioni prodotte negli atti, e presentarsi avanti il Giudice delegato, il quale procederà colle stesse regole prescritte negli articoli precedenti.

504. Qualora il Giudice delegato, attesa la contumacia del Rispondente, dichiarasse le Posizioni ammesse, e confessate, sarà in facoltà del solo Tribunale delegante di riabilitarlo, sempreche il Contumace nel termine di cinque giorni, oltre quello della distanza, adempi agli obblighi ingiunti nell'*Articolo* 497., ed allora si procederà avanti il Giudice delegato a termini dell'Artic. 499.

CAPITOLO II.

Del giuramento decisivo.

505. Il giuramento decisivo, conosciuto presso Noi sotto il nome di *Partito*, è quello, che una delle Parti deferisce all'altra, perchè secondo la di lei risposta, o ammissiva, o esclusiva, s'intenda decisa inappellabilmente la lite.

506. Il partito può deferirsi tanto colla domanda introduttiva del giudizio, quanto pendente il giudizio, ed in qualunque stato questo si trovi: Nè può ricusarsi benchè l'Attore, o sia il Deferente fondi la sua intenzione unicamente sul Partito, senza aver prodotto alcun principio di prova.

507. Potrà deferirsi il Partito contro qualunque confessione, e dichiarazione emessa non solo negli atti privati, ma eziandio negli atti pubblici, e muniti di giuramento.

508. La risposta al Partito, essendo di natura sua decisiva, ed estintiva della lite, non ammetterà nel giudizio civile prova in contrario.

509. Per deferire il Partito dovrà il Deferente produrre negli atti un foglio da lui firmato, e non sapendo scrivere rogato da pubblico Notaro, nel quale esporrà il fatto decisivo della lite, sul quale intende, che venga dall'altra Parte risposto, e ne dovrà per la parte sua giurare la verità.

510. Prodotto il sudetto foglio, se il Partito verrà deferito sulla prima domanda introduttiva del giudizio, dovrà procedersi con citazione da presentarsi alla persona, o domicilio dell'altra Parte, e si osserveranno le regole stabilite nei giudizj sommarj.

511. Se verrà deferito dopo introdotto il giudizio, la citazione dovrà trasmettersi al Procuratore che sarà comparso in giudizio.

Digitized by Google

512. Nell' uno, e nell' altro caso dovrà trascriversi nell' Atto della citazione copia del Partito, o sia del foglio prodotto negli atti.

513. Dovrà nella citazione domandarsi, che dal Tribunale venga prefisso alla Parte un termine per rispondere al Partito.

514. Il Tribunale nel caso, che la Parte, a cui è deferito il giuramento, si opponga, deciderà se sia luogo alla delazione del Partito.

515. Sarà in facoltà del Rispondente di dichiarare negli atti, che intende di riferirsi al giuramento, che sarà prestato dall' Istante.

516. Questa dichiarazione dovrà essere firmata dal Rispondente, o dal suo Procuratore munito di speciale Procura.

517. Dovrà inoltre notificarsi a quello, che ha deferito il giuramento.

518. Dichiarandosi dal Tribunale esser luogo al giuramento o deferito, o riferito, dovrà nello stesso Decreto deputarsi uno de' Giudici, o Supplenti per ricevere la risposta, e si procederà collo stesso metodo, e colle stesse regole, che sono state prescritte nel Titolo precedente delle posizioni agli Articoli 486. 487. 488. 489. 490. 491.

519. Se quello, che deve prestare il giuramento non comparirà nel giorno, ed ora destinata, il Tribunale a relazione del Giudice deputato lo condannerà ad una multa non maggiore di scudi cinque, e gli destinerà un altro giorno, ed ora per presentarsi avanti il Giudice deputato ad oggetto di rispondere.

520. Se non comparirà per la seconda volta, il Giudice deputato ne farà nuova relazione al Tribunale, il quale dichiarerà per ammesso, e confessato il Partito, qualora nel termine di altri otto giorni non si presenti al Giudice deputato per rispondere, e scorso questo termine non comparendo, il Partito si terrà per ammesso, e confessato irretrattabilmente.

521. Il giuramento riferito quando sarà prestato, sarà decisivo al pari del giuramento deferito.

CAPITOLO III.

Del Giuramento in Litem, o estimatorio.

522. Il Giuramento *in Litem*, o *estimatorio* è quello, che si deferisce alla Parte, che ha provata la sua azione in genere, quante volte per fatto doloso, o colposo dell' altra Parte manchino le prove per giungere alla liquidazione.

Digitized by Google

523. La prestazione di un tal giura mento non può essere ordinata dal Tribunale, se non che dopo introdotto il Giudizio, a richiesta della Parte, o anche per officio.

524. La Parte, che vorrà essere ammessa alla prestazione del suddetto giuramento dovrà produrre nelli atti una nota distinta di tutti gli ogetti, e rispettivamente di tutti i danni, interessi, e spese indicando il valore estimativo, che intende conseguire, e dichiarandosi pronta a prestare il giuramento *in litem* tanto rispetto alla verità in genere, quanto rispetto al valore.

525. Fatta la produzione, dovrà citare il Procuratore dell' altra Parte avanti il Tribunale per essere ammessa al giuramento *in litem*, o sia *estimatorio*, e per la rilassazione del Mandato nella somma, che in seguela del Decreto verrà giurata. In questa Citazione dovrà trascriversi la copia della nota prodotta negli atti.

526. Il Tribunale, se crederà di ammettere l'Istante al richiesto giuramento, deputerà uno de' suoi Giudici per istabilire la somma fino alla quale sarà permesso di prestarlo, e per riceverne l'Atto.

527. Quello che dovrà prestare il giuramento esibirà al Giudice deputato copia della nota prodotta negli Atti, ed il Giudice dopo averla considerata, tasserà il limite della somma, che egli crederà di stabilire, e dentro la di cui continenza potrà prestarsi il giuramento, notando di suo carattere questo stesso a piedi della nota.

528. D'appresso la tassazione, o sia limitazione di somma prescritta dal Giudice dovrà l'Attore con citazione da eseguirsi al Procuratore dell' altra Parte far destinare il giorno, e l'ora per la prestazione del giuramento.

529. Nel giorno, ed ora destinata quello, che dovrà prestare il giuramento, comparirà avanti il Giudice deputato, ed ivi fatta dal Cancelliere la lettura della nota, e della successiva tassa, ed ammonito dallo stesso Giudice a giurare la verità, presterà il giuramento, di cui dovrà stendersi Atto dal Cancelliere, che verrà firmato anche dal Giudice.

530. Se poi sarà nata questione sulla tassa limitativa fatta dal Giudice, dovrà il medesimo in seguito di citazione di una delle Parti destinare l'Udienza, in cui ne farà relazione al Tribunale.

531. Il Tribunale nel confermare, o riformare la limitazione fatta dal Giudice deputato, destinerà anche il giorno, e l'ora, in cui dovrà comparirsi avanti il medesimo per la prestazione del giuramento.

532. Se la prestazione del giuramento sarà stata ordinata dal Tribunale per officio, dovrà nel Decreto prefigersi un termine,

Digitized by Google

entro il quale, quello che deve prestare il giuramento, sarà tenuto produrre negli Atti la nota, come all' Art. 524.

533. La nota, che si produrrà in seguito di un tal Decreto dovrà essere notificata all' altra parte, e darsene copia al Giudice deputato, avanti il quale si procederà come ai precedenti Articoli 527. 528. 529. 530. 531.

534. Contro il Decreto, che avrà ordinato la prestazione del giuramento *in litem*, o *estimatorio* potrà appellarsi, purchè l'appellazione venga interposta prima che siasi prestato il giuramento.

535. Dopo prestato il giuramento, non sarà più luogo ad alcuna appellazione, eccettuato il caso, in cui siasi rinvenuto qualche rilevante documento, che comprovi la eccessività della tassa, o della somma giurata, nel qual caso potrà Monsig. Uditore della Segnatura, e l'Uditore dell' Emo Prefetto firmare la citazione speciale per l'appellazione.

CAPITOLO IV.

Del Giuramento suppletorio.

536. Il Giuramento *suppletorio* è quello, che può deferirsi in supplemento della piena prova, essendosi già prodotta una semiprova.

537. La prestazione di un tal giuramento può ordinarsi dal Tribunale tanto ad istanza di una delle Parti da promoversi con citazione al Procuratore della Parte avversa, quanto per officio.

538. Anche la Parte citata potrà domandare di essere ammessa ad un tal giuramento, se avrà ancor' essa prodotta una semiprova in contrario.

539. In tutti li sopraespressi casi il Tribunale, se crederà esser luogo al giuramento, sarà in facoltà di deferirlo a quella Parte, che, considerate le circostanze, e secondo il suo prudente arbitrio, crederà di prescegliere.

540. Con uno stesso Decreto il Tribunale deputerà uno de' suoi Giudici per ricevere la prestazione del giuramento.

541. La Parte più diligente citerà avanti il Giudice deputato per la destinazione del giorno, ed ora, in cui dovrà prestarsi il giuramento, e si osserveranno in tutto il resto le forme stabilite agli Articoli 486. 487. 488. 489. 490. 491.

542. Ordinandosi il giuramento suppletorio dal Tribunale per officio, potrà il medesimo prescriversi tanto prima della decisione della Causa in merito, quanto nella Sentenza definitiva.

543. In questo secondo caso il Tribunale nell' emanare la Sentenza definitiva in merito, dichiarerà, che quanto nella me-

Digitized by Google

desima si contiene, debba aver luogo, purchè da quella Parte, a di cui favore è emanata la Sentenza, si presti nel termine da prefigersi il giuramento innanzi al Giudice, che verrà contemporaneamente destinato indicando altresì l'ogetto, su cui dovrà prestarsi.

544. Se verrà ordinato precedentemente alla decisione della Causa in merito basterà, che il Decreto contenga la deputazione del Giudice destinato a ,riceverlo, e l'ogetto, su cui dovrà prestarsi.

545. Dovrà prendersi spedizione del Decreto che avrà ordinato la prestazione del giuramento suppletorio sia ad istanza della Parte, sia per officio, e notificarsi al Procuratore dell'altra Parte, benchè sia stato presente.

546. Dal giorno della notifica rimarrà sospesa l'esecuzione del Decreto per lo spazio di dieci giorni. In questo termine sarà permesso all'altra Parte d'interporre l'appellazione, in virtù della quale il Decreto non sarà più eseguibile, e rimarrà devoluta la Causa al Tribunale di appello.

547. Il di sopra disposto avrà luogo anche nel caso, in cui la prestazione del giuramento sia stata ordinata nella stessa Sentenza definitiva.

548. Se nel termine dei dieci giorni non sarà stata interposta l'appellazione, la Parte più diligente farà destinare dal Giudice deputato con citazione al Procuratore dell'altra Parte il giorno, e l'ora, in cui dovrà prestarsi il giuramento.

549. Dopo decorso il sudetto termine di dieci giorni non potrà sospendersi il corso degli atti avanti il Giudice deputato, se non col mezzo di citazione speciale firmata da Monsig. Uditore, o dall'Emo Cardinal Prefetto della Segnatura, o suo Uditore.

550. In tutti li sopradetti casi, se non si sarà interposta l'appellazione nel termine dei dieci giorni, o non sarà stata presentata la citazione speciale prima della prestazione del giuramento, dopochè il medesimo sarà stato prestato non sarà il giudicato più soggetto a revisione, a riserva del solo caso, in cui siasi rinvenuto un qualche rilevante documento, il quale provi evidentemente l'ingiustizia del giudicato.

TITOLO IX.

Delle dimande per esibizioni di documenti, e delle Compulsorie.

551. La domanda per l'esibizione delle Scritture, e documenti o sarà preparatoria, e diretta ad acquistare la prova in un

Digitized by Google

giudizio da introdursi, o si promoverà per ottenere egualmente una qualche prova in un giudizio già introdotto, e pendente.

552. Nel primo caso dovrà procedersi con citazione alla persona, o domicilio della Parte requisita, e nell' altro caso sarà sufficiente la citazione al Procuratore.

553. Dovrà inoltre il Requirente contemporaneamente alla citazione produrre le prove giustificanti il proprio interesse, e la esistenza delle scritture, o documenti presso la Parte citata.

554. Se il Tribunale crederà esser luogo alla esibizione dei documenti, dovrà prefigere un termine ad esibirli in Cancellaria, ed anche, richiedendolo le circostanze, potrà destinare un giorno, ed un ora, in cui si renderanno ostensibili nel luogo, ove esistono, per farne la estrazione.

555. In questo secondo caso delegherà uno dei suoi Giudici, il quale nel giorno, ed ora destinata unitamente al Cancelliere, ed alle Parti, o ai loro Procuratori, se vorranno intervenirvi, si recherà nel luogo, ove esistono le scritture, e documenti, e ne farà la estrazione.

556. Se non potrà compirsi l'estrazione in quel giorno, si destinerà altro giorno nell' atto medesimo, ed il Cancelliere dovrà farne menzione.

557. L'estratto dei documenti dovrà trascriversi dal Cancelliere, ed il Giudice dovrà sottoscrivere in fine di ciascun estratto unitamente allo stesso Cancelliere.

558. Se la Parte ricusasse di rendere ostensibili li documenti, de' quali sarà stata ordinata la esibizione dal Tribunale, dovrà il Cancelliere stendere atto della ricusa, ed il Giudice nella Udienza prossima ne farà relazione al Tribunale.

359. Il Tribunale tanto nel caso, che non fossero stati esibiti li documenti in Cancellaria nel termine prefisso, quanto nell' altro, che se ne fosse ricusata la esibizione nel luogo, ove si trovano, rilascerà le gravatorie, che continueranno per il termine non minore di giorni quindici, e non maggiore di trenta da prefigersi nel medesimo decreto.

560. Se decorso il termine delle gravatorie la Parte che ritiene scritture, o documenti non avrà obedito, potrà il Tribunale, concorrendo i requisiti prescritti dalla Legge, ammettere l'altra Parte al giuramento *in litem*, o non concorrendo i requisiti sudetti, potrà valutare la negativa dalla esibizione del documento, come una prova in favore dell' Attore.

561. Qualora li documenti, o le scritture esistessero fuori del luogo, ove siede il Tribunale, se crederà ordinarne la esibizione, dovrà rilasciare le lettere compulsoriali dirette al Giudice del luogo, ove si trovano ancorchè questo fosse fuori della giurisdizione.

Digitized by Google

562. Se le Parti non avranno in quel luogo domicilio, nel Decreto medesimo dovrà prefiggersi un termine ad eleggerlo, scorso il quale si permetterà di procedere per affissione. La elezione del domicilio dovrà effettuarsi nei modi prescritti negli altri casi di suddelegazione.

563. Nelle stesse Lettere compulsoriali dovrà conferirsi al Giudice suddelegato la facoltà di rilasciare le Gravatorie, qualora la Parte ricusasse rendere ostensibile il documento, ingiungendoglisi, che nel caso d'inobbedienza ne debba fare relazione al Tribunale delegante, il quale procederà come al precedente Articolo 558.

564. La Parte più diligente prenderà spedizione delle Lettere compulsoriali, le quali dovranno presentarsi al Giudice, a cui sono dirette.

565. Quindi citerà l'altra Parte per la estrazione delli documenti. Il Giudice destinerà un giorno, ed ora, in cui unitamente al proprio Cancelliere si trasferirà nel luogo, ove esistono li documenti per eseguirne la estrazione suddetta.

566. In tutti i casi di delegazione, compita la estrazione, la Parte più diligente richiederà al Giudice, che le copie estratte vengano rimesse al Presidente del Tribunale requirente, ed in seguito di tale istanza incomberà al Giudice effettuarne la trasmissione.

567. Non dovranno estrarsi, che li documenti indicati nel decreto, che ordina la estrazione.

568. Se però nei documenti estratti si facesse menzione di altri, potrà il Giudice anche di questi ordinare la estrazione a richiesta di una delle Parti.

569. Cesserà il corso delle Gravatorie, se verranno esibiti li documenti in Cancellaria, e nel caso, che li medesimi debbano estrarsi nel luogo ove esistono, cesseranno parimenti, subitochè il renuente avrà posto una dichiarazione nelli Atti di esser pronto a rendere ostensibili li documenti ad ogni ordine del Giudice deputato.

570. Questa dichiarazione dovrà essere notificata al Procuratore dell' altra Parte, a di cui carico sarà di promovere la istanza avanti il Giudice deputato per la destinazione del giorno, ed ora, in cui dovrà farsi la estrazione nelle forme sopraindicate.

571. Se il documento si troverà fuori della giurisdizione del Tribunale delegante, qualora esista nel Capoluogo di altra Delegazione dovrà suddelegarsi il Presidente del Tribunale, colla facoltà di suddelegare uno de' suoi Giudici, o Supplenti per effettuare la estrazione.

572. Se il Documento, o Scrittura, di cui si richiede la esi-

Digitized by Google

bizione , si ritrovasse presso di un terzo non compreso nel Giudizio , la dimanda della esibizione potrà avanzarsi avanti lo stesso Tribunale , ove si trova introdotto il Giudizio con citazione tanto all'altra Parte , quanto alla persona, o domicilio di questo terzo.

573. Se il Tribunale crederà esser luogo alla esibizione si osserveranno anche a riguardo del terzo le stesse forme prescritte di sopra.

574. Depositato , o rimesso in Cancellaria il documento , la Parte più diligente lo notificherà all' altra , e si proseguirà il corso del giudizio.

TITOLO X.

Dell' intervento , e della chiamata di un terzo in giudizio.

CAPITOLO I.

Dell' intervento in Causa.

575. Trovandosi introdotto giudizio , in cui un terzo vi abbia interesse , potrà il medesimo avanzare una istanza al Tribunale per essere ammesso a Causa.

576. Pria di promovere una tale istanza dovrà produrre nelli Atti le giustificazioni comprovanti l'interesse , che ha in quel giudizio.

577. Nella Citazione , che farà avanti il Tribunale dovrà indicare li documenti prodotti , e dichiarare la ragione , per cui il medesimo pretende di avere interesse.

578. Questa citazione dovrà trasmettersi a tutti quelli , che già si trovano in giudizio.

579. Il Tribunale deciderà , se meriti di essere ammesso a Causa . Trovando fondata la domanda l'ammetterà nello stato , e nei termini , in cui la Causa si trova , ed in cui continuerà la procedura nelle forme corrispondenti al giudizio già introdotto.

CAPITOLO II.

Della chiamata a Causa.

580. Se nella discussione della Causa si conoscerà necessario chiamare una , o più Persone ad intervenire in giudizio , il Tribunale potrà ordinarlo tanto a richiesta delle Parti , quanto per Officio.

581. Facendone istanza una delle Parti dovrà nella citazione

Digitized by Google

indicare li motivi, per cui altri debbano chiamarsi ad intervenire.

582. I documenti indicati nella domanda dovranno essere prodotti prima della trasmissione della citazione.

583. Questa citazione dovrà essere trasmessa ai Procuratori di tutti quelli, che sono in giudizio.

584. Se il Tribunale deciderà, che le Persone indicate debbano chiamarsi a Causa, la Parte più diligente prenderà spedizione di un tal decreto, e lo notificherà alla Persona, o domicilio di quello, o quelli, che devono chiamarsi a comparire in giudizio.

585. Nello stesso atto li citerà a comparire nel termine stabilito dalla Legge in tutte le altre citazioni.

586. Non comparendo si osserveranno le regole stabilite nei giudizj contumaciali.

587. Comparendo il chiamato, o chiamati a Causa potranno opporre di non volere stare in giudizio, ed il Tribunale sarà in facoltà di ritrattare il precedente decreto, e porli fuori di Causa, qualora riconosca inutile il loro intervento. Nell' esame di questo incidente procederà sommariamente.

588. Qualora il Tribunale ritratti la chiamata a Causa ordinata ad istanza di una delle Parti, potrà condannarla alla rifazione di tutte le spese in favore della Parte dichiarata fuori di Causa.

589. Avendo luogo la chiamata a Causa si proseguirà il giudizio come all'Articolo 579.

590. Per li giudizj di chiamata a difesa, o garanzia, ed altri simili si procederà secondo le regole, che sono prescritte nel Titolo seguente.

TITOLO XI.

Della domanda di Garanzia, e della liberazione dalle molestie.

591. La domanda di Garanzia, o della liberazione dalle molestie potrà avanzarsi in qualunque parte del giudizio.

592. L'una, o l'altra domanda, se sarà promossa entro il termine della prima citazione introduttiva del giudizio principale, e dall' altra Parte non venga impugnata, ma si assumino nelle regole la garanzia, o le molestie, il Tribunale dovrà decidere unitamente, e con una stessa Sentenza tanto sulla domanda principale contro il Reo convenuto, quanto su quella di garanzia, o di liberazione dalle molestie.

593. Nel caso, che la domanda, o non siasi promossa entro il termine della prima citazione sul giudizio principa-

Digitized by Google

le, o venga impugnata, sarà in facoltà del Tribunale di decidere la Causa principale separatamente dall'altra.

594. Se quello, che deve convenirsi in giudizio per la garanzia, o liberazione dalle molestie fosse domiciliato fuori del luogo ove si trova introdotto il giudizio principale, oltre il termine della citazione sulla domanda principale, dovrà osservarsi anche l'altro termine proporzionale alla distanza.

595. Il giudizio di garanzia, o di liberazione di molestie dovrà sempre introdursi avanti il Giudice, o Tribunale, ove è radicata l'azione principale, benchè il Rilevatore o per ragione di domicilio, o per altro titolo fosse seggetto a diversa giurisdizione, eccettuato però il privilegio del Foro Ecclesiastico.

596. Chiedendosi la garanzia, o la liberazione dalle molestie direttamente contro i Dicasteri della Camera Apostolica, o della Congregazione del Buon Governo, come Amministratrice de' Beni appartenenti alle Comunità, o della Deputazione Annonaria, si avanzerà parimenti l'istanza avanti il Tribunale dell'azione principale, ma questi Dicasteri potranno domandare l'avocazione della Causa avanti il loro rispettivo Tribunale.

597. Se l'Attore vorrà impugnare una tale avocazione, dovrà ricorrere alla Segnatura, la quale deciderà sulla competenza.

598. Qualunque siasi il Tribunale, se il Rilevatore vorrà esimersi dalla rifazione delle spese, dovrà assumere in se le molestie inferite dall'Attore principale, dichiarando negli atti, che egli s' incarica della difesa.

599. Questa dichiarazione dovrà farsi o dalla medesima Persona, o dal Procuratore munito a quest'oggetto di una speciale Procura.

600. La suddetta dichiarazione dovrà essere notificata tanto al Procuratore dell'Attore, quanto a quello del Reo convenuto.

601. Dopo notificata la detta dichiarazione, volendo l'Attore proseguire il giudizio, dovrà in tutti gli Atti citarvi il Procuratore di quello, che avrà assunto le molestie, e la difesa.

602. Non citando il Reo convenuto, il giudizio sarà validamente proseguito contro l'Assuntario, il quale potrà essere condannato, senza però, che in tal caso la condanna possa pronunciarsi contro il primo Reo convenuto.

603. Non sarà proibito al Reo convenuto di stare in giudizio per difendersi, se lo crede, dalla domanda dell' Attore, ma dopo la speciale assunzione delle molestie notificata come sopra, non avrà diritto alla rifazione delle spese.

604. Se il Rilevatore non avrà assunto le molestie nelle regole di sopra stabilite, e sarà condannato alla liberazione, dovrà anche condannarsi alla rifazione delle spese in favore tanto dell'Attore principale, quanto del Reo convenuto.

Digitized by Google

TITOLO XII.

Degli Attentati.

605. Pendente il giudizio innanzi i Tribunali, tutte le citazioni che sono ammesse dalla Legge, indurranno inibizione dal momento che saranno state legalmente presentate.

606. Questa inibizione sarà comune all' una, e all' altra parte, e finchè il Tribunale non avrà emanato sù quella istanza il decreto, a veruna delle parti sarà permesso di fare innovazione.

607. Qualunque innovazione si faccia in pendenza di una istanza validamente promossa sarà dichiarata nulla, ed attentata.

608. Se peraltro attesa la distanza dei luoghi dal momento della presentazione della citazione a quello della innovazione non vi fosse corso uno spazio di tempo sufficiente per impedirla, non si potrà pretendere la purgazione dell' attentato.

609. Il tempo per impedire la innovazione sarà ragguagliato in ragione di 15. miglia dal luogo della ricevuta inibizione a quello della innovazione per ogni 24. ore.

610. Non è però impedito alla parte che ha trasmesso la inibizione di farla presentare in un più breve termine nel luogo della innovazione, quando ivi esista persona, per di cui mezzo la innovazione possa sospendersi.

611. Se la innovazione da impedire si verificherà nello stesso luogo della inibizione, competerà lo spazio di sei ore diurne, e se nella giornata non rimarrà questo spazio di tempo, si aggiungeranno le prime ore diurne del giorno seguente. Non avendo la inibizione ora certa si accordano le prime sei ore diurne del seguente giorno.

612. Seguendo la innovazione dopo presentata la citazione, il Tribunale deciderà secondo le regole prescritte nei precedenti Articoli, ed anche secondo le particolari straordinarie circostanze, qualora sieno intervenute, se vi sia stato il tempo sufficiente a sospendere, o far sospendere la innovazione.

613. La questione degli attentati sospende il corso del giudizio principale sul merito a riserva del caso, in cui il Tribunale riconosca una connessione, o dipendenza dal merito principale, nel qual caso potrà riunire la cognizione sugli attentati alla decisione del merito medesimo.

614. Se il Tribunale conoscerà sussistente l'attentato indipendentemente dal merito principale, il giudizio rimarrà sospeso fino alla condanna comprensiva della restituzione delle cose nello stato primiero, e della rifazione delle spese, e dei danni.

Digitized by Google

615. Non potrà promoversi istanza di attentati se non sarà preventivamente giustificata negli Atti la inibizione antecedente, e lo spreto susseguente. Mancando la produzione di queste giustificazioni, il Tribunale non potrà decretare sulla istanza, e la citazione si avrà per non fatta.

616. Se si tratterà di ritardare la esecuzione di un decreto del Tribunale, la sola istanza delle parti non produrrà inibizione, se non verrà firmata dal Presidente del Tribunale medesimo.

617. Ordinandosi la purgazione degli attentati, nello stesso decreto si prefigerà un termine a quello, che ha sofferto l'attentato, dentro il quale dovrà produrre negli Atti la nota colle opportune giustificazioni comprovanti li danni, e spese.

618. Non producendosi dentro il termine la nota dei danni, e spese, accompagnata dalle rispettive giustificazioni, rimarrà libero il corso al proseguimento del giudizio in merito.

619. Non sarà vietato di produrre la suddetta nota anche decorso il termine prefisso, ma la produzione, come pure tutti gli Atti alla medesima relativi non potranno più ritardare il proseguimento del giudizio.

620. Producendosi, entro il termine prefisso dal Tribunale, la nota accompagnata dalle giustificazioni, se occorreranno, continuerà a rimanere sospeso il corso del giudizio in merito, purchè nel giorno immediatamente seguente, quello che ha sofferto l'attentato citi per la liquidazione de' danni, e spese.

621. Se non citerà nel giorno seguente rimarrà libero il corso al proseguimento della Causa in merito.

622. Citando, ed ottenendo la liquidazione de' danni, e spese sarà in facoltà del Giudice, o Tribunale secondo le circostanze di rilasciare il mandato per il pagamento, ed in questo caso rimarrà sospeso il corso della Causa in merito, finchè il detto pagamento non siasi adempito.

623. Se per altro in vista di particolari circostanze, e specialmente per evitare li circuiti inani, riconoscerà più regolare di sospendere la esecuzione della condanna sulla effettiva purgazione degli attentati, potrà allora ordinare il proseguimento della Causa principale, dichiarando, che gli effetti della condanna si terranno a calcolo nella stessa definizione sul merito.

624. Se la questione sulla liquidazione de' danni, e spese non potrà speditamente definirsi, il Tribunale potrà ordinare, che fatto il deposito di una somma, che il medesimo crederà approssimativamente adequata, si proceda avanti in Causa sul merito.

Digitized by Google

TITOLO XIII.

Dei Giudizj contro i terzi Possessori.

625. Il Creditore, che avrà preso *iscrizione* sopra il Fondo, o Fondi del suo Debitore, se questi saranno stati posteriormente distratti, e si troveranno presso terzi Possessori, potrà convenirli per la prefissione di un termine o a soddisfare il di lui credito, o perchè venga a questo effetto posto alla vendita il Fondo, o i Fondi ipotecati.

626. In questa domanda dovrà anche citarsi il Debitore.

627. Il giudizio dovrà istruirsi avanti il Tribunale, ove esiste il Fondo distratto, ed essendovi più Fondi iscritti, e distratti a diverse persone dovrà contro ciascun terzo possessore istruirsi separato giudizio, nè al Debitore sarà permesso di allegare l' incompetenza.

628. Per istruire validamente un tal giudizio dovrà il Creditore iscritto produrre il certificato della presa iscrizione, e notificarlo al terzo Possessore.

629. Il Tribunale, se riconoscerà fondata la domanda, prefigerà un termine non minore di un mese, e non maggiore di tre al Possessore per sodisfare il Credito, scorso il qual termine, ordinerà, che i Fondi si espongano alla vendita, ed il prezzo da ritrarsi fino alla concorrenza del Credito si consegni al Creditore

630. Nella stessa Sentenza il Tribunale a richiesta del terzo Possessore condannerà il Debitore alla reintegrazione del Capitale e di tutti li danni, interessi, e spese.

631. Se nel termine prefisso il terzo Possessore non avrà soddisfatto al pagamento del Credito potrà il Creditore esporre alla vendita il Fondo, o Fondi ipotecati, osservando peraltro tutte le regole, che sono prescritte in appresso sulla subasta, e delibera dei Beni immobili.

632. Finchè non sia ultimata la delibera sarà sempre in facoltà del terzo Possessore, ed anche del Debitore di soddisfare il Creditore, reintegrandolo anche delle spese fatte.

633. A questo effetto dovrà fare al Creditore offerta reale dell' importare del Credito nella forma, che verrà stabilita a suo luogo. Nello stesso atto dovrà anche citare avanti il Tribunale per la liquidazione delle suddette spese. Il Tribunale prefigerà un termine al Creditore per produrne la nota, ed altro ulterior termine all' Offerente per soddisfarle, rimanendo intanto sospesa la delibera.

Digitized by Google

634. Se il Creditore non produrrà la nota nel termine prefisso non sarà luogo al proseguimento della subasta, e delibera, ma soltanto, ferma sempre rimanendo la Offerta reale, per l' importare del Credito, potrà prevalersi delle sue ragioni in un nuovo, e separato giudizio per il conseguimento delle spese.

635. Se il Creditore produrrà la nota nel termine prefisso, ed il Debitore nell'altro termine a lui assegnato non ne effettuerà il pagamento, sarà in facoltà del Creditore di proseguire gli atti della delibera per la reintegrazione delle spese anzidette.

636. Se nascerà questione sulla liquidazione delle spese il Tribunale la deciderà sommariamente sopra una Citazione della Parte più diligente, ed il di lui giudizio sarà inapellabile.

637. Se sul Fondo distratto si trovano altre iscrizioni, quel Creditore che vorrà introdurre giudizio contro il terzo Possessore dovrà citare non meno il Debitore, che gli altri Creditori iscritti.

638. In questo caso si procederà colle regole stabilite nelli giudizi di ordine, o sia Concorso particolare.

TITOLO XIV.

Dei Giudizj di devoluzione, e di caducità.

639. Volendosi intentare un giudizio di devoluzione dovrà l'Attore o personalmente, o per mezzo di Procura speciale dichiarare negli Atti, che egli intende accettare la devoluzione indicando li motivi, per li quali crede di essersi fatto luogo alla medesima.

640. Dovrà contemporaneamente produrre il titolo, o sia il fondamento della sua azione. Questo titolo dovrà consistere o nell' Istromento di originaria Investitura, o in quello di rinuovazione, o in atti autentici di ricognizione *in Dominum* importanti qualità enfiteutica, e soggetta a devoluzione, o in Regiudicata, o finalmente nella prova coartata della esistenza, e successiva deperizione di alcuno di questi Documenti. La semplice esigenza delle risposte per qualunque lasso di tempo anche centenario, ed immemorabile, e le enunciative non potranno supplire la produzione del titolo per ottenere la devoluzione salvo il caso, in cui rimanga provata una legittima consuetudine relativa strettamente al diritto della devoluzione; E se li Fatti, o non Fatti indicati nella dichiarazione, come motivi di devoluzione avranno bisogno di prova, dovrà questa prodursi nell' atto medesimo.

641. Una tal dichiarazione dovrà notificarsi alla Persona, o domicilio del Reo convenuto, e nello stesso atto di notifica do-

Digitized by Google

vrà chiedersi, che si dichiari, essersi fatto luogo alla devoluzione del fondo, e che venga rilasciato in favore dell' Attore il mandato di reintegrazione al possesso.

642. Se la devoluzione si fosse accettata per l'inadempimento di un patto, sarà in facoltà del Tribunale, o di dichiarare l'incorsa caducità, o di prefiggere un termine al Reo convenuto per l'adempimento, come crederà di ragione.

643. Scorso questo termine avrà luogo la già dichiarata caducità, senza che si possa accordare altro termine a riserva dei casi, in cui competa al Reo convenuto per espressa disposizione della Legge un ulteriore beneficio di purgazione di mora.

644. Competendo un tal beneficio dovrà esser chiesto dentro un termine di otto giorni computabile dal giorno, che la Sentenza sarà in istato eseguibile; Scorso il quale termine, e non fatta la richiesta, non avrà più luogo alcuna purgazione di mora.

645. Chiedendosi nel divisato termine la purgazione della mora, il che dovrà farsi con atto di citazione al Procuratore dell'Attore, il Tribunale assegnerà un termine alla purgazione della mora, che importa anche la rifazione delle spese, non eccedente lo spazio di due mesi in luogo delle intermedie prefissioni di altri termini.

646. Ad oggetto, che l'Attore ottenga una tale reintegrazione dovrà nel termine di tre giorni dalla emanata Sentenza produrne negli atti la nota, e notificarla alla Parte. Se non la produrrà, l'altra Parte godrà del beneficio col solo adempimento del patto. Se la produrrà, dovrà rifare anche le spese.

647. Nascendo questione sulla liquidazione, si deciderà dal Tribunale sulla citazione che dovrà farsi dal giorno seguente alla produzione da quello che si grava.

648. Se il fondo, o fondi, sulli quali s'intende accettare la devoluzione si troveranno trasferiti presso terze persone, dovranno le medesime essere citate nel giudizio di devoluzione.

649. Se non saranno state citate, il giudizio non sarà nullo ma non sarà eseguibile il giudicato, se non osservate le regole, che si prescrivono in seguito sulla esecuzione dei giudicati contro i terzi Possessori.

Il disposto degli Articoli 639., e seguenti non riguarda le Enfiteusi Camerali; nelle quali si procederà a forma della nota Bolla di Gregorio XIII., ove, e come la medesima ha luogo.

TITOLO XV.

Dei giudizj volontarj conosciuti sotto nome dei giudizj in forza della Legge diffamari.

650. Sarà a ciascuno permesso di prevenire le jattanze, o

Digitized by Google

pretensioni dell' altro, in qualunque maniera esternate, o conosciute, costituendosi Reo volontario.

651. In questo caso dovrà il giudizio istruirsi avanti il Tribunale, ove è domiciliato quello, che si costituisce Reo volontario.

652. Nella citazione dovrà il Reo volontario indicare le jattanze e pretensioni dell' altra parte, e dopo le medesime esporre la sua domanda.

653. Tali giudizj saranno considerati ordinarj, e dovrà procedersi colle regole prescritte ne' suddetti giudizj.

654. Non sarà vietato anche all' altra parte d' istruire giudizio o ordinario, o sommario, secondo che gli competerà avanti il Tribunale medesimo.

655. Competendogli di procedere per la via sommaria o esecutiva, sarà in facoltà del Tribunale di decretare, che rimanendo circondotto il giudizio ordinario dal Reo volontario istruito precedentemente, debba il medesimo difendersi nel giudizio sommario o esecutivo istruito dall' Attore.

TITOLO XVI.

Del Mandato progressivo conosciuto sotto il nome di Mandato perpetuo.

656. Quello, che è debitore di un' annua corrisposta, o altra prestazione avente tratto successivo, se sarà stato moroso nei pagamenti alle rispettive scadenze, potrà essere convenuto in giudizio, perchè venga rilasciato contro di lui un mandato da potersi eseguire in ogni successiva scadenza.

657. Ad oggetto, che sia luogo ad una tale domanda dovrà il Creditore giustificare negli atti almeno la triplice mora del Debitore resultante dall' essersi in tre distinti termini di pagamento contro di lui rilasciato il mandato.

658. Quando li mandati siano stati rilasciati dallo stesso Tribunale, basterà che il Creditore ne faccia la ripetizione, indicando il giorno, e la somma, per la quale furono rilasciati.

659. Se li mandati saranno stati rilasciati da altro Giudice, o Tribunale, dovrà il Creditore produrne la fede autentica.

660. Premessa una tale ripetizione, o produzione, potrà promuovere la istanza con atto di citazione alla persona, o domicilio del Reo convenuto, nella quale indicando li mandati ottenuti per le rate precedenti domanderà un mandato da rilasciarsi fin d'allora per tutte le rate avvenire da eseguirsi soltanto dopo le rispettive scadenze.

Digitized by Google

661. Una tal Citazione si produrrà in Cancellaria, e si osserveranno tutte le regole prescritte nei giudizj sommarj, ed esecutivi.

662. Il Giudice, o Tribunale sempre nei limiti della rispettiva competenza non potranno mai rilasciare simili mandati, se non avranno pienamente verificata la continuata mora del Debitore a tenore degli Articoli precedenti 657. 658. 659.

663. La Sentenza, che rilascerà il mandato per le rate avvenire sarà eseguibile in ogni scadenza senza Citazione, e premessa una semplice notifica alla persona, o domicilio del Debitore, e dopo il termine di dieci giorni da quello della presentazione, potrà procedersi alla spedizione, ed esecuzione del Mandato.

664. Avanti lo stesso Tribunale, che avrà rilasciato il Mandato perpetuo non si ammetterà veruna Istanza diretta a ritardarne la esecuzione, salva la eccezione del pagamento.

665. Dalla rilassazione del Mandato perpetuo potrà ricorrersi alla Segnatura per mezzo di citazione speciale ad oggetto di ottenere l'appellazione sospensiva. Ricorso però che siasi una volta al sudetto Tribunale, non vi si potrà più ricorrere per le rate avvenire.

TITOLO XVII.

Dei Giudizj ad urgenza.

666. Volendosi domandare una misura provvisoria o per la conservazione della cosa in questione, o per procurarsi una prova, potrà ottenersi dal Presidente del Tribunale il permesso di citare ad urgenza per una delle prossime Udienze.

667. Il Presidente, ed in di lui assenza chi farà le sue veci, accordando un tal permesso, dovrà segnarlo nell' originale della citazione, destinando nell'atto medesimo la Udienza, in cui la detta citazione dovrà leggersi.

668. Se il Presidente ricusasse firmare la citazione ad urgenza potrà ricorrersi al Tribunale, il quale potrà permetterla sulla domanda stragiudiziale, che da una delle Parti sarà stata avanzata, destinando la Udienza.

669. La risoluzione del Tribunale, che accorda questo permesso sarà scritta dal Cancelliere nel Libro delle Udienze, e la Fede del medesimo valerà per prova della facoltà accordata.

670. In questo caso la citazione ad urgenza dovrà trascriversi dappresso la fede del permesso ottenuto dal Tribunale, e

Digitized by Google

dovrà unitamente alla citazione trasmettersene copia al Procuratore dell'altra parte.

671. Il Tribunale non ostante il permesso della citazione ad urgenza, tanto se sarà stato accordato dal Presidente, quanto dal Tribunale medesimo, potrà dichiarare non esservi luogo, ed ordinare, che si proceda servati li termini del Giudizio.

672. Riconoscendo la urgenza potrà decidere sull'istanza, che sarà stata promossa, senza osservare verun termine prescritto dalla Legge.

673. La Sentenza dovrà notificarsi al Procuratore dell'altra parte, se questo sarà comparso all' Udienza, e sarà eseguibile dopo la notifica senza altra dilazione.

674. Nel caso che la Sentenza fosse emanata in contumacia dell'altra parte, potrà questa ottenere dal Presidente il permesso di citare per una delle più prossime Udienze da destinarsi dal Presidente medesimo.

675. Trasmessa la citazione con il permesso del Presidente rimarrà inibita la esecuzione della Sentenza contumaciale.

676. Il Tribunale intese le Parti nell'Udienza sarà in facoltà di ritrattare la Sentenza contumaciale.

677. Se si trattasse di affare urgentissimo, cioè che esiggesse una providenza istantanea potrà il Presidente firmare la Citazione per un'ora certa avanti di se, accordando peraltro lo spazio non minore di tre ore dalla esecuzione della Citazione all' ora della Udienza.

678. Il Cursore dovrà nella relazione esprimere l'ora, in cui la Citazione sarà stata eseguita.

679. Il Presidente nei stretti limiti del caso suddetto potrà prendere quel provvedimento, che crederà necessario da osservarsi finchè non sarà stata presa altra provvidenza dal Tribunale, a cui dovrà rimettere il Giudizio definitivo sù tale emergente.

680. Se un tal provvedimento sarà stato preso in contumacia della Parte, il Presidente potrà a questa permettere, secondo le circostanze, di citare per ora certa, e sarà in facoltà di ritrattare il precedente contumaciale Decreto.

681. Li Decreti provvisionali di qualunque specie conterranno sempre la Clausula sotto intesa, che restino salve l'eccezioni delle Parti, e non rimangano pregiudicati li di loro diritti.

Digitized by Google

TITOLO XVIII.

Dei giudizj di sospetto di fuga.

682. Intentandosi giudizio di sospetto di fuga dovrà l' Attore produrre negli atti la prova del di lui credito certo, e liquido, e giurare di tenere il suo debitore per sospetto di fuga.

683. Premessa una tale produzione, e rispettivo giuramento dovrà ottenere il permesso dal Presidente per citare ad urgenza.

684. La citazione potrà farsi avanti il Presidente medesimo per un' ora certa, purchè dalla presentazione vi decorra lo spazio non minore di tre ore.

685. Il mandato di sospetto di fuga non potrà domandarsi, nè rilasciarsi contro la persona se non che in virtù di un Credito per cui competa la esecuzione personale.

686. Se competerà l'azione personale, ma non la esecuzione personale, potrà solo rilasciarsi il mandato di sospetto di fuga per eseguirlo realmente sugli effetti mobili.

Il disposto in questo, e nell' Articolo precedente non avrà luogo nel caso della deprensione nell' atto della fuga, a norma del seguente Articolo 694.

687. Allorchè si leggerà la citazione avanti il Presidente per un' ora certa, non nascendo questione sul credito, non potrà il Reo convenuto esimersi dal mandato di sospetto di fuga, che o colla prestazione di una sicurtà, o colla prova di possedere fondi stabili.

688. O l'una, o l'altra dovrà adempirsi nel termine delle ore ventiquattro.

689. La sicurtà sarà ammisibile secondo il prudente arbitrio del Giudice, senza che il medesimo sia tenuto a veruna responsabilità sulla idoneità della persona.

690. Se non verrà prestata la sicurtà, o non verrà giustificato il possesso de' fondi stabili nel termine delle ore ventiquattro, sarà subito eseguibile il Mandato di sospetto di fuga.

691. Se il Mandato di sospetto di fuga sarà stato rilasciato in contumacia del Reo, potrà il medesimo, ottenuto che ne avrà il permesso dal Presidente in iscritto, citare per un' ora certa o per dare l' assicurazione del credito, o per essere assoluto.

692. Nascendo questione sul credito, se il Presidente lo riconoscerà dubbio, o incerto, dovrà rimetterne la decisione al Tribunale nella più prossima Udienza.

693. Se il Debitore si accingesse alla fuga, potrà il Creditore producendo la prova del suo credito certo, e liquido, e

Digitized by Google

prestato il giuramento sul sospetto della fuga imminente, precedere alla spedizione del Mandato senza citazione.

694. Un tale Mandato dovrà rilasciarsi dal Presidente, osservato quanto si prescrive nel precedente Artic. 693., e colla condizione di doversi eseguire soltanto nel caso, che il Debitore si trovi nell'atto della fuga.

695. Nella relazione della esecuzione dovrà farsi menzione, che il Debitore è stato sorpreso nell' atto della fuga.

696. S'intenderà eseguito l'arresto nell'atto della fuga, qualora venga sorpreso mentre esce dal luogo della sua dimora, e uscito da questo s' invia verso una Porta della Città con vettura da viaggio, ovvero a cavallo, o anche a piedi colle sarcine preparate per la partenza, come pure se sia sorpreso ad una delle uscite, allorchè è in procinto di uscire dal Paese, e Luogo ove dimora.

697. Non potrà senza citazione spedirsi mai Mandato di sospetto di fuga contro una persona, che proseguendo il suo viaggio traversa una Città, o Luogo senza arrestarsi.

698. Nel caso che il Debitore si trovi nell' atto della fuga potrà il Mandato eseguirsi a qualunque ora, anche di notte, e senza attendere veruna citazione, o inibizione sopravvenuta.

699. Se il Debitore sarà stato arrestato nell' atto della fuga in virtù di un Mandato spedito senza citazione, dovrà esser condotto avanti il Presidente pria di tradursi alle Carceri.

700. Se il medesimo potrà assicurare il credito o colla prestazione della sicurtà, o colla prova del possesso de' fondi stabili, sarà immediatamente dimesso.

701. Se intenderà impugnare il credito potrà citare l' altra Parte per ora certa avanti il Presidente, il quale, intese le parti nell' ora destinata, dovrà rimetterne la decisione al Tribunale; ed intanto sarà in di lui facoltà di ordinare o la ritenzione, o il rilascio del Debitore, secondo il merito della eccezione proposta.

TITOLO XIX.

Dei giudizj di apposizione di Custode.

702. Nei casi, in cui o per convenzione, o per disposizione della Legge, attesa la stipolata riserva del dominio su i frutti, bestiami, ed altri effetti esistenti nel fondo, compete il diritto di assicurarsi de' suddetti ogetti, ed in conseguenza ha luogo l'apposizione del Custode; volendosi intentare un tale giudizio, dovrà l'Attore produrre negli atti la prova, da cui risulta questo diritto.

703. Premessa una tale produzione, potrà ottenere dal Pre-

Digitized by Google

sidente il permesso di citare avanti il Tribunale per la prossima Udienza.

704. Nella Citazione dovrà dar copia del titolo, che avrà prodotto per ottenere l' apposizione del Custode.

705. Dovrà in tutt' altro osservarsi quanto rimane prescritto nei giudizj ad urgenza.

706. Nella Udienza, in cui si leggerà la citazione, se il Tribunale conoscerà esser luogo alla apposizione del Custode domandata per pagamento di affitti, o altri crediti aventi un tale privilegio, ordinerà, che se nel termine di ore ventiquattro non sarà stata depositata la somma o domandata dall'Attore, o che il Tribunale medesimo preciserà, s'intenda rilasciato il mandato di apposizione di Custode.

Se l'apposizione del Custode sarà stata domandata per assicurare le risposte o quotitave, o quantitative, dovute però nei generi del raccolto. potrà il Tribunale, anche precedentemente al raccolto medesimo rilasciare il Mandato di apposizione di Custode, senza alcuna prefissione di termini.

707. In tali giudizj non si ammetteranno prestazioni di sicurtà, o altre cauzioni.

708. Concorrendo il sospetto, che il Debitore si disponga a trasportare altrove li Frutti, Bestiami, ed altri effetti esistenti nel Fondo, potrà procedersi alla spedizione del Mandato di apposizione di Custode, o di arresto dei Frutti, Bestiami, o effetti suddetti senza citazione.

In questo caso il mandato dovrà spedirsi dal Presidente.

709. Non potrà eseguirsi, che nel caso, in cui il Debitore venga sorpreso nell' atto dell' asportazione de' Frutti, Bestiami, ed altri effetti esistenti nel Fondo.

Qualora ciò avvenga, anche il Mandato rilasciato colla citazione potrà eseguirsi non ostante qualunque inibizione.

710. Se li suddetti ogetti o in tutto, o in parte si trovassero già trasportati potrà ordinarsene con Mandato dello stesso Presidente il sequestro nel Luogo ove esistono, purchè tal Mandato sia spedito, ed eseguito dentro il termine di tre giorni dalla commessa asportazione.

711. Sempre che in seguito del Mandato sia stato apposto il Custode, se il Possessore del Fondo, a cui è stato apposto, si farà lecito, o resistendo al Custode, o corrompendolo, ovvero deludendone la vigilanza, trasportare i generi, che cadono sotto la custodia, sarà in ozione del Creditore, o di perseguitarlo in giudizio criminale, o di ricorrere al Giudice, o Tribunale del Mandato, per conseguire le riportazioni degli effetti trasportati, unitamente alla rifazione di danni ed interessi, ed in que-

Digitized by Google

sto caso il Giudice, o il Tribunale suddetto rilascerà il Mandato contro la persona.

TITOLO XX.

Delle somministrazioni per le spese della Lite.

712. Le Istanze di somministrazioni per le spese della Lite, o in causa da dichiararsi non potranno avanzarsi avanti li Giudici, o Tribunali di prima Istanza, ma soltanto avanti li Tribunali di Appello, e da quello, che avrà ottenuto in suo favore un giudicato, che ammetta l' azione.

713. Per avanzarsi una tal domanda avanti li Tribunali di Appello dovrà premettersi la produzione delle prove giustificanti la povertà assoluta dell' Appellato.

714. Una tal produzione dovrà notificarsi al Procuratore dell' Appellante, e nello stesso atto potrà citarsi a comparire avanti il Tribunale per la prossima Udienza, dopo il giorno immediatamente seguente, ad oggetto di rilasciarsi il mandato per una somma, che indicherà nella citazione medesima a titolo di somministrazione.

715. Il Tribunale, qualora non creda di rigettare la istanza, potrà o ordinare la somministrazione nella Udienza stessa, o differirne la decisione ad altra Udienza, o riservarla alla definizione della Causa in merito.

716. Non potrà peraltro ordinarsi dal Tribunale di Appello comprensivamente a quello della Rota una somministrazione maggiore di scudi trecento.

717. Dai decreti di somministrazione non competerà appello, nè sarà a questo effetto permesso il ricorso in Segnatura.

718. Dovrà prendersi spedizione del decreto, che avrà ordinato la somministrazione, e notificarsi tanto al Procuratore, quanto alla persona, o domicilio dell' altra Parte.

719. Un tal decreto si renderà eseguibile dopo otto giorni computabili dal giorno della presentazione della notifica alla persona, o domicilio della Parte.

TITOLO XXI.

Dei Giudizj contumaciali.

720. La contumacia è o della Parte, o del Procuratore.

721. Si farà luogo alla contumacia della Parte, se il Reo non constituirà il Procuratore nel termine prefisso nella prima citazione introduttiva del giudizio.

Digitized by Google

722. Sarà dichiarata la contumacia del Procuratore tanto dell' Attore, che del Reo convenuto, se l' uno, o l' altro dopo la loro rispettiva costituzione non comparirà nell' Udienza destinata alla discussione sul merito.

CAPITOLO I.

Della contumacia della Parte chiamata in giudizio.

723. Nel caso della contumacia della Parte sarà permesso all' Attore senza osservare verun termine, benchè si tratti di giudizio ordinario, avanzare una domanda al Tribunale con atto di citazione eseguita per affissione, che si prefiga un nuovo termine al Reo ad oggetto di comparire, e purgare la sua contumacia, scorso il quale si procederà alla Sentenza definitiva.

724. La citazione per affissione si eseguirà dal Cursore con affigerne una copia alla porta esterna del Tribunale, ed altra copia a quella della Cancellaria.

725. L' Originale dovrà prodursi presso il Cancelliere, il quale dovrà leggerla nella prima Udienza dopo otto giorni computabili dal giorno dell' affissione.

726. Se il Reo comparirà nelli otto giorni della prima citazione eseguita per affissione, la medesima rimarrà circondotta, e si osserveranno li termini prescritti secondo la qualità dei giudizj.

727. La comparsa dovrà farsi in Cancellaria mediante la costituzione del Procuratore, e rispettiva produzione della Procura, e dovrà notificarsi al Procuratore dell' altra Parte.

728. Se neppure durante il termine della citazione per affissione il Reo convenuto sarà comparso, il Tribunale prefigerà al contumace un nuovo termine, che secondo le circostanze giudicherà sufficiente ad oggetto di comparire, e purgare la sua contumacia, con dichiarare nello stesso decreto, che nella prima Udienza, scorso il suddetto termine, procederà alla Sentenza definitiva.

729. Nello stesso decreto condannerà il contumace alla rifazione di tutte le spese, che saranno state fatte dall' Attore, e che si faranno fino all' atto della comparsa, e delegherà uno de' suoi Giudici per liquidarle.

730. Dovrà farsi spedizione di tal decreto, e notificarsi alla persona, o domicilio della Parte contumace, ed il termine, che sarà stato prefisso alla comparsa, comincierà a decorrere dal giorno della notifica.

731. Nella suddetta prima Udienza dovrà l' Attore esibire Copia de' documenti, che avrà prodotti, ed il Tribunale o nella Udienza medesima, o in altra Udienza non più lontana

Digitized by Google

della terza , dovrà o pronunciare definitivamente , o decretare quelli incombenti a carico dell' Attore , che crederà necessarj per la retta definizione.

732. Sarà in facoltà del Tribunale di pronunciare anche in favore del Reo , benchè contumace , qualora dai documenti esibiti riconosca insussistente la domanda dell'Attore.

733. Se pronuncierà contro il contumace dovrà nella Sentenza far menzione del termine assegnatogli , e della di lui persistenza nella contumacia, anche dopo decorso il termine suddetto.

734. La Sentenza in questo caso sarà definitiva , ed irretrattabile , come se fosse emanata in contradizione della Parte , salvo soltanto il diritto dell' Appellazione come di ragione.

735. Volendosi comparire nel termine , che sarà stato prefisso dal Tribunale , sarà sufficiente la comparsa colla costituzione del Procuratore , ma dovrà il Comparente dichiarare di essere pronto a rifare le spese.

736. In seguito di tale dichiarazione sarà in facoltà dell' Attore citare il Procuratore costituito dall'altra Parte avanti il Giudice deputato per la liquidazione.

737. Liquidate le spese , se il Reo convenuto non le avrà soddisfatte nel termine di tre giorni , computabili dal giorno , in cui il Giudice deputato avrà sottoscritta la tassa , la di lui comparsa si avrà come non fatta , e si procederà alla Sentenza definitiva.

738. Fatta però la comparsa nel termine assegnato dal Tribunale , e soddisfatte le spese , si osserveranno li termini prescritti secondo la qualità de' giudizj.

739. Nel caso suddetto , in cui la Parte ha goduto della purgazione della contumacia non si ammetterà altra contumacia del Procuratore , e non ostante che questo non si presenti all' Udienza, si potrà procedere alla Sentenza definitiva.

CAPITOLO II.

Della contumacia de' Procuratori.

740. Se la contumacia non sarà della Parte , ma bensì del Procuratore dell' Attore , o del Convenuto , il Tribunale nella Udienza , in cui è chiamata la Causa , prefigerà al contumace un termine , come al precedente Articolo 728. . Spirato questo termine si procederà alla definizione della Causa , osservandosi le stesse forme prescritte nella contumacia della Parte , salve le seguenti disposizioni.

741. Il decreto di prefissione di termine dovrà notificarsi tanto al Procuratore, quanto alla persona, o domicilio della Parte.

Digitized by Google

742. Volendo il Procuratore comparire nel termine assegnato dal Tribunale dovrà dichiarlo nelli Atti, e protestarsi di esser pronto a rifare le spese.

743. Fatta una tale dichiarazione si procederà alla liquidazione delle spese, come si è prescritto nella contumacia della Parte, e benchè il Procuratore non più comparisse in giudizio, si procederà alla definizione della Causa, come se fosse stato presente, e la Sentenza sarà irretrattabile, salvo l'Appello se vi è luogo.

744. Comparendo dopo decorso il termine prefissogli dal Tribunale, e prima che da questo sia stata pronunciata la Sentenza potrà, essere ascoltato, ma non potrà godere dei termini accordati dalla Legge al Procuratore comparso in principio del Giudizio al tempo debito.

CAPITOLO III.

Della contumacia di uno dei chiamati in giudizio istruito contro più Rei convenuti.

745. Se il Giudizio sarà stato promosso contro due, o più persone, una delle quali sia comparsa, e l'altra, o altre siano contumaci, dovrà l'Attore, citato il Procuratore del Comparente, avanzare una domanda al Tribunale, perchè vengano chiamati di nuovo il Contumace, o i Contumaci a comparire in un determinato giorno, altrimenti si procederà contro tutti egualmente con Sentenza irretrattabile alla decisione della Causa in merito.

746. Il Tribunale ordinerà, che il Contumace, o Contumaci vengano di nuovo chiamati in giudizio, e determinerà la Udienza, in cui li medesimi dovranno comparire.

747. In seguito di tal decreto dovrà l'Attore chiamare di nuovo in giudizio il Contumace, o Contumaci con citazione alla persona, o domicilio per quella Udienza, che sarà stata destinata.

748. Non potrà destinarsi una Udienza più prossima della terza computabile dal giorno della presentazione della nuova citazione alla persona, o domicilio, e se il Contumace, o Contumaci saranno domiciliati fuori del luogo, la terza, o altra Udienza destinata dovrà computarsi avuta ragione dei termini della distanza.

749. Se il Contumace, o Contumaci non compariranno nella Udienza destinata, si pronuncierà dal Tribunale la Sentenza, la quale sarà per tutti irretrattabile, salvo il diritto dell'Appellazione.

750. Nella Sentenza dovrà dichiararsi la contumacia di quello, o quelli, che non sono comparsi, non ostante che siano stati per la seconda volta chiamati in giudizio.

Digitized by Google

TITOLO XXII.

Dei Giudizj per affissione.

751. Il Giudizio per affissione potrà farsi o contro li Assenti, che non hanno verun domicilio nello Stato nei casi contemplati negli Art. 29. 30. 31. 32., o contro quelli li quali essendo stati citati alla persona, o domicilio hanno ricusato di comparire, o di eleggere il domicilio nel Luogo che sia stato dal Giudice ordinato.

752. La Citazione per affissione contro li Assenti, osservando le regole prescritte ne' menzionati Articoli 29.30. 31. 32 dovrà essere affissa alle porte del Tribunale, e nella pubblica Piazza.

753. La medesima dovrà contenere la intera domanda, come tutte le altre Citazioni eseguite alla persona, o domicilio.

754. Il termine a comparire nella prima citazione sarà quello di un mese.

755. Il Cursore farà la relazione, esprimendo nella medesima il giorno, e i luoghi, nei quali avrà affisso copia consimile.

756. L' Originale dovrà prodursi in Cancellaria, come quello delle altre Citazioni.

757. Il Cancelliere dovrà scrivere la produzione in un Libro separato, che riterrà per tutti li Giudizj di simil natura.

758. La suddetta Citazione dovrà rinuovarsi per altre due volte, ciascuna delle quali porterà il termine di otto giorni dal giorno dell' affissione.

759. L' Originale della seconda citazione si rilascerà parimenti in Cancellaria per unirsi alla prima, e quello della terza sarà letto in Udienza.

760. Il Tribunale deputerà uno de suoi Giudici per riconoscere, se siansi osservate le regole prescritte nei Giudizj di affissione. Il medesimo verificherà, se l' Attore abbia prodotti i documenti in giustificazione della dimanda, e previo l' esame dei medesimi ne farà relazione al Tribunale.

761. Se il Tribunale in seguito della relazione aderirà in tutto, o in parte alla domanda, dovrà l' Attore prendere spedizione della Sentenza, e farne affiggere la Copia in tutti quei luoghi, ne' quali furono affisse le citazioni.

762. Questa affissione importerà il termine di un mese prima chè la Sentenza possa eseguirsi.

763. Se durante il giudizio per affissione, e prima, che sia emanata la Sentenza volesse comparire l' Assente dovrà eleggere nella Cancellaria il domicilio o personalmente, o mediante di-

Digitized by Google

chiarazione in iscritto da Lui firmata , e notificarlo al Procuratore dell' Attore.

764. L' Attore , o il di lui Procuratore dovrà rinuovare la Istanza , che sarà stata eseguita per affissione , trasmettendone copia al domicilio eletto dal Reo convenuto , e verrà ripristinato il giudizio osservandosi li termini , e le regole già prescritte.

765. Se l' Assente comparirà dopo emanata la Sentenza , e durante il termine dell' affissione della Sentenza medesima , potrà essere nuovamente inteso dal Tribunale , ma dovrà reintegrare l' Attore di tutte le spese fatte nel giudizio di affissione secondo le Tasse uniformandosi al prescritto nelli Artic. 735. 736. 737. 738.

766. Comparendo dopo cominciata la esecuzione , la Causa si deferirà al Tribunale di Appello nello stato , e termini , in cui si trova il giudizio.

767. Nei casi in cui si faccia luogo a procedere per affissione contro i domiciliati nello Stato o perchè li medesimi non siano comparsi dopo la citazione eseguita alla persona , o domicilio , o perchè non lo abbiano eletto nel termine prefisso dal Giudice , le citazioni per affissione si affiggeranno parimenti alle porte del Tribunale , ed alla pubblica Piazza , ma non vi sarà bisogno di rinuovarle , e l' originale sarà letto in Udienza , come se la citazione fosse eseguita alla persona , o domicilio. Quest' originale però dovrà leggersi nella prima Udienza dopo otto giorni dal girno dell' affissione.

TITOLO XXIII.

Della Ricusa dei Giudici.

768. Non sarà ammessa la ricusa dei Giudici tanto singolari , quanto Collegiali senza allegazione di una delle Cause espresse nell' Articolo seguente.

769. Le Cause per le quali tassativamente potranno li Giudici ricusarsi sono

1.° La controversia che abbiano con una delle Parti dedotta in giudizio.

2.° Una inimicizia capitale.

3.° La consanguinità, o parentela. La consanguinità nella linea diretta sarà computata in qualunque grado : Nella transversale fino al quarto grado di computazione Civile inclusivamente : Nell' affinità diretta in qualunque grado , nella transversale fino al secondo.

4.° L' interesse , che possino avere li Giudici nella Causa,

Digitized by Google

5.° Il parere esternato nella medesima o come Giudici, o come Arbitri, o come Difensori, o Consultori.

770. La domanda di ricusa dovrà promoversi avanti la Segnatura per mezzo di citazione speciale, in cui dovrà allegarsi almeno uno delli sopraindicati motivi.

771. Avanti la Segnatura dovrà verificarsi il fatto su cui è fondato il motivo della ricusa.

772. Fatta la produzione della speciale dovrà rinuovarsi la istanza avanti Monsignor Uditore, il quale ne rimetterà la decisione al primo dei due Turni facendone la relazione egli stesso nella prossima Segnatura.

773. Le Parti potranno distribuire un semplice Memoriale alli Votanti del suddetto Turno con lasciare li documenti in mano dell' Uditore, che li esibirà nella sua Relazione.

774. La risoluzione della Segnatura non sarà soggetta a nuova Udienza, o revisione.

775. La ricusa dei Giudici non potrà domandarsi dopo essersi acconsentito nella persona de' Giudici con aver proposto delle eccezioni.

776. Nel caso, che venga rigettata l' Istanza di ricusa dovrà essere condannato l' Istante alla rifazione di tutte le spese occorse per l' oggetto della ricusazione. Nel caso contrario, che venga ammessa la ricusa non sarà tenuto il soccombente a veruna rifazione di spese.

777. Ammettendosi la ricusa, se la Causa sarà avanti un Governatore, dovrà la Segnatura rimetterla al Governatore viciniore nello stato, e termini, in cui si trova, indicandolo espressamente. Se avanti uno delli Assessori la rimetterà all'altro Assessore. Se avanti li Giudici singolari di Roma dovrà rimetterla ad altro Giudice singolare dello stesso Tribunale parimenti con individuarlo.

778. Se la ricusa caderà su i Giudici di un Tribunale Collegiale, subentreranno gli altri componenti lo stesso Tribunale, fino che sia completato il numero di tre, compreso anche il Supplente, o Supplenti.

779. Un Tribunale Collegiale non potrà mai essere allegato in sospetto.

Digitized by Google

LIBRO QUARTO

DELLA PROCEDURA NEI TRIBUNALI CONSERVATI IN ROMA.

TITOLO I.

Del Tribunale della Rota.

780. Essendo a tenore dell'Art. 47. del Moto Proprio dei 6. Luglio 1816. conservate le prattiche particolari del Tribunale della Rota, si osserveranno nel medesimo tutte quelle regole prescritte nella presente Legislazione, alle quali non ostino le prattiche suddette.

781. Gli Atti semplicemente introduttivi, e preparatorj del giudizio potranno eseguirsi anche nei tempi delle consuete Ferie Rotali.

TITOLO II.

Del Tribunale dell' AC.

782. Il Tribunale dell' AC. è composto dell' Uditore della Camera, dei tre di Lui Luogotenenti, e dei tre loro Assessori.

783. Il Capo di questo Tribunale è l' Uditore della Camera, a cui apparterranno le funzioni di Presidente esercibili anche dal primo de' suoi Luogotenenti in sua assenza.

784. Avrà il medesimo Uditore della Camera la facoltà di regolare con opportuna Notificazione il buon ordine del Tribunale, e le discipline da osservarsi dai Cancellieri, e Procuratori debitamente approvati.

785. Proseguirà ad avere la facoltà di giudicare economicamente, e senza citazione le Cause di un valore non superiore alli scudi cinque.

786. In tali Cause dovrà procedere sentite stragiudizialmente le Parti, che farà chiamare per mezzo di uno de' suoi Portieri con semplice biglietto prima di pronunciare

787. Potrà intervenire in Tribunale e dare il Voto a tenore delli Articoli 44. e 45. del Moto Proprio dei 6. Luglio 1816. in tutte le Cause, ed in quelle ove si richieda di necessità il di Lui Voto potrà fare intervenire in sua vece il suo Uditore particolare, o destinare altro Giudice.

Digitized by Google

788. Tutti gli Atti, e Spedizioni comprensivamente quelle del Tribunale Collegiale saranno intitolate col nome dell' Uditore della Camera.

Avanti gli Assessori dopo il nome dell' Uditore della Camera, e del rispettivo Luogotenente, si apporrà quello dello stesso Assessore.

Li Decreti definitivi, o Sentenze dei detti Assessori dovranno essere firmate dai rispettivi Luogotenenti per l' Uditore della Camera senza assumere cognizione d'appresso il visa dell' Assessore medesimo.

789. Li Prelati Luogotenenti dell'AC. giudicheranno sempre collegialmente, cioè in prima istanza nelle Cause di un valore superiore alli scudi 825., ed in appello nelle Cause giudicate singolarmente, come si esprime in appresso, il di cui valore superi li scudi 300.

I tre Assessori destinati dopo il Moto Proprio dei 6. Luglio 1816. a ciascun Prelato Luogotenente in di loro sollievo giudicheranno singolarmente nelle Cause di prima Istanza di un valore non maggiore dei scudi 825., in appello, in quelle giudicate in prima Istanza da uno de' loro Colleghi, che sieno di un valore di scudi 300., o minore; come pure in quelle giudicate dai Governatori della Comarca.

790. Alli suddetti Assessori, senza pregiudizio del disposto nell'Articolo 817. circa la Curia Capitolina, apparterrà il giudicare singolarmente tutte le Cause, che nelle Delegazioni a tenore del Moto Proprio dei 6. Luglio sono di competenza dei Governatori, ed Assessori.

791. Tutte le Procedure, che sono state in tali Giudizi di sopra prescritte, si osserveranno avanti li Giudici singolari dell'AC.

792. Le citazioni risguardanti simili Giudizi dovranno leggersi nella prima ora dell' Udienza unitamente a quelle di urgenza.

CAPITOLO I.

Delle Udienze singolari.

793. Nelle Udienze singolari la prima citazione introduttiva del Giudizio, non si leggerà in Udienza, ma bensì dovrà prodursi presso il Cancelliere unitamente alli documenti, che verranno indicati nella medesima.

794. Nel termine della citazione dovrà il Reo convenuto fare la comparsa in Cancellaría colla costituzione del Procuratore, come si è stabilito nelle disposizioni generali.

Digitized by Google

795. Non comparendo il Reo convenuto si procederà con le regole prescritte nei Giudizj contumaciali.

796. Se il Reo convenuto comparirà costituendo il Procuratore, trattandosi di Giudizio ordinario dovrà la Parte più diligente iscrivere la Causa in Rollo, che si terrà separatamente da ciascun Giudice singolare, secondo il quale Rollo dovranno proporsi le Cause.

797. Trattandosi di Giudizio sommario, o esecutivo potrà la Parte più diligente citare il Procuratore dell' altra Parte per la prossima Udienza dopo il giorno immediatamente seguente.

798. Il Giudice non trovando la Istanza soggetta ad eccezioni meritevoli di esame potrà deciderla, o differirla ad altra Udienza. Se la conoscerà meritevole di esame potrà ordinare che la Causa venga iscritta in Rollo.

799. Il Rollo sarà un solo avanti ciascuno dei Giudici singolari tanto per le Cause ordinarie, quanto per le sommarie, ed esecutive.

800. L' Udienza avanti li Giudici singolari si terrà nella mattina, ed essendovi un esteso numero di Cause non potrà esser più breve delle ore quattro.

801. Sarà rimesso al prudente arbitrio di ciascun Giudice distribuire le ore della Udienza, che dovranno impiegarsi rispettivamente nella decisione delle Cause sommarie, ed esecutive, e delle Cause ordinarie.

802. Le Cause iscritte in Rollo dieci giorni prima la loro proposizione in Udienza dovranno notarsi in un foglio, che sarà affisso nella Cancellaria, e nella Sala dell' Udienza.

803. Non si potrà alterare l'ordine del Rollo a riserva di quelle Cause che previo il permesso in iscritto del Giudice si chiamassero ad urgenza.

804. Otto giorni prima che si proponga la Causa, la Parte più diligente citerà il Procuratore dell' altra Parte a comparire all' Udienza, ad oggetto che venga pronunciato a tenore della sua domanda.

805. Questa citazione dovrà esser prodotta presso il Cancelliere nel giorno precedente all' Udienza, altrimenti non potrà la Causa proporsi, e si ordinerà, che venga radiata dal Rollo.

806. La Causa non potrà riporsi in Rollo senza il permesso in iscritto del Giudice, e dovrà iscriversi posteriormente a tutte le altre.

807. Nel corso del Giudizio si osserveranno le regole stabilite per li Tribunali di prima Istanza.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Delle Udienze singolari in grado di Appello.

808. Nelle Cause di Appello dai Giudicati delli Governatori della Comarca si osserveranno le stesse regole prescritte nel seguente Libro delle Appellazioni.

809. Nelle Cause di Appello da un Giudicato di un altro Giudice singolare dello stesso Tribunale dell'AC., non vi sarà bisogno del trasporto delli Atti, ma sarà sufficiente la sola ripetizione.

810. In conseguenza decorso il mese accordato in favore dell'Appellante dal giorno dell' interposto Appello, o da quello del Rescritto, o Decreto della Segnatura, che avrà ammesso l'Appellazione, sarà in facoltà dell'Appellato di proseguire il giudizio di Appellazione.

CAPITOLO III.

Delle Udienze Collegiali di prima Istanza.

811. Le regole stabilite per li Tribunali di prima Istanza delle Delegazioni si applicano al Tribunale Collegiale di prima Istanza dell'A.C.

812. Non intervenendo in Tribunale Monsignor Uditore della Camera farà le veci di Presidente il primo de' suoi Luogotenenti.

CAPITOLO IV.

Delle Udienze Collegiali nelle Cause di Appellazione.

813 Qualora siasi appellato da un Giudicato emanato da uno degli Assessori, avrà luogo il disposto nei due precedenti articoli 809. 810.

814. Tutto quello, che si prescrive nel seguente Libro delle Appellazioni per li Tribunali di Appello dovrà osservarsi avanti il Tribunale Collegiale dell'A.C.

Nel caso di mancanza o impedimento di alcuno dei tre Luogotenenti, in cui si renda necessario l'intervento di un terzo Giudice, sarà chiamato a supplire il primo delli Assessori, ed in difetto di questo il secondo, ed anche in difetto di ambedue il terzo.

Digitized by Google

Nel caso della difformità dei Giudicati singolari tanto dei Giudici della Comarca, e di un Assessore, quanto di due Assessori, l' Appellazione si deferisce al Tribunale Collegiale, osservandosi le stesse regole di Procedura prescritte per le Appellazioni.

TITOLO III.

Del Tribunale di Campidoglio.

815. La giurisdizione del Tribunale del Campidoglio rimane conservata, come è stata in passato, cioè frà li Cittadini, ed Abitanti di Roma, e fra meri Laici.

816. Il Tribunale di Campidoglio in prima Istanza è formato da tre Giudici cioè dal Senatore, dal primo, e dal secondo Collaterale.

817. In grado di Appello sarà formato dalli tre suddetti Giudici, e dal Capitano delle Appellazioni.

818. Li Giudici di prima Istanza giudicheranno tanto singolarmente, quanto collegialmente. Giudicheranno singolarmente le Cause non eccedenti il valore dei scudi ottocento venticinque.

Apparterranno altresì agli stessi Giudici cumulativamente alli Luogotenenti dell'A. C. tutte le Cause, che nelle Delegazioni sono di competenza dei Governatori, ed Assessori a tenore delli articoli 790. 791.

819. Giudicheranno collegialmente le Cause superiori alla suddetta somma.

820. In seconda Istanza giudicheranno singolarmente le Cause non eccedenti la somma di scudi trecento.

821. Giudicheranno collegialmente le Cause eccedenti la somma di scudi trecento, e di un valore non superiore alli scudi ottocento venticinque.

822 In terza Istanza giudicheranno collegialmente nel caso della difformità dei Giudicati pronunciati singolarmente nelle Cause non eccedenti il valore di scudi trecento.

823. In figura di Segnatura nelle materie di Appellazione e di restituzione in intero a forma dell'articolo 53. del Moto Proprio del giorno 6. Luglio 1816 il Senatore avrà le stesse attribuzioni dell'Eminentissimo Prefetto della Segnatura di Giustizia.

824. Il Capitano delle Appellazioni avrà le attribuzioni di Monsignor Uditore della Segnatura di Giustizia.

825. L'Assettamento rappresentante la Segnatura piena sarà composto dal Senatore, dai due Collaterali, e dal Fiscale del Campidoglio.

Digitized by Google

826. Chiunque avrà giudicato in merito non potrà giudicare nell'Assettamento in figura di Segnatura.

827. Il Senatore potrà delegare l'esercizio della sua giurisdizione al proprio Uditore tanto in prima Istanza, ed in Appello, quanto in figura di Segnatura. L'Uditore peraltro, che avrà giudicato in prima Istanza non potrà giudicare in figura di Segnatura o in Appello. In questi due casi, non volendo il Senatore giudicare da per se stesso, dovrà delegare altro Giudice. In ogni caso, in cui uno, o più Giudici, o per avere interloquito in causa, o per altro legittimo impedimento non possano giudicare, o in Assettamento, o collegialmente in Appello, il Senatore potrà destinare in Giudici uno, o più Giureconsulti in qualità di Aggiunti, secondo l'occorrenza.

828. Le Cause superiori alla somma di scudi ottocento venticinque si deferiranno in grado di Appellazione a tenore o dell' Appello interposto, o della risoluzione dell'Assettamento, al Tribunale della S. Rota.

829. Si deferiranno parimenti al suddetto Tribunale della Rota le Cause maggiori dei scudi 300., e non superiori ai scudi 825. nel caso della difformità dei Giudizj.

830. Le Cause dei scudi 300. o minori, essendo difformi li Giudicati dei Giudici singolari, si deferiranno in grado di ulteriore Appellazione al Tribunale Collegiale, il quale sarà formato in questo caso dall'altro Giudice, che non vi avrà giudicato, e da due Aggiunti, che verranno destinati dal Senatore.

831. Nel rimanente sia nei giudizj singolari, sia nei collegiali in prima Istanza, ed in Appello si osserveranno le stesse regole, che sono state prescritte per il Tribunale dell'A. C.

832. Nelle Cause in figura di Segnatura in materia di Appellazione si osserveranno le regole stabilite per il Tribunale della Segnatura di Giustizia.

833. Nei casi di restituzione in intero accordata a tenore dell'articolo 53. del Motu-proprio dei 6. Luglio 1816., se il Tribunale Collegiale non avrà giudicato, passerà la Causa al Tribunale medesimo. Se vi avrà giudicato si deferirà la cognizione al Tribunale Collegiale dell'A. C., qualora il valore della Causa non ecceda li scudi trecento, ed al Tribunale della Rota, se lo eccede.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Della competenza, e procedura nelle Cause riguardanti l'interesse dell' Erario, in quelle riguardanti la materia Annonaria, che sono di pertinenza del Tribunale dell' Annona, e delle Mano regie.

CAPITOLO I.

Della competenza, e procedura nelle Cause d' interesse dell' Erario.

834. La giurisdizione del Tribunale della Camera si estende a tutte le Cause, in cui la Camera ha, o può avere interesse.

835. Nelle Delegazioni le sudette Cause saranno giudicate dagli Assessori Camerali, quando il loro valore non superi li scudi 200.

836. Il Tribunale della Camera in Roma è formato da due Giudici singolari, da un Tribunale Collegiale, e dalla piena Camera.

837. Li due Giudici singolari sono Monsig. Uditore del Camerlengato, e l'Uditore di Monsig. Tesoriere.

838. Questi giudicheranno cumulativamente in prima istanza in tutte le Cause di Roma, e della Comarca non eccedenti il valore di scudi 825.

839. Il Tribunale Collegiale Camerale è formato dalli due suddetti Giudici, e da Monsig. Presidente della Camera.

840. Questo Tribunale giudica in prima istanza tutte le Cause di Roma, e della sua Comarca, superiori al valore dei sc. 825.

841. Giudica parimenti in prima istanza tutte le Cause delle Delegazioni dello Stato eccedenti la somma di scudi 200.

842. In grado di appello si deferiscono a questo Tribunale le Cause giudicate in prima istanza dagli Assessori Camerali.

843. Si deferiscono egualmente a questo Tribunale le Cause giudicate in prima istanza da Monsig. Uditore del Camerlengato, o dall'Uditore di Monsig. Tesoriere, le quali non superino il valore di scudi 300.

844. In questo caso dovendosi astenere quello, che avrà giudicato in prima istanza, come pure nell'altro caso d'impedimento di uno dei trè Giudici, sarà chiamato a supplirne le veci l'Avvocato de' poveri, come quello, che non ha parte nella difesa dei diritti Camerali.

845. Il Tribunale della Camera è formato dalli dodici Chierici di Camera colla presenza del così detto Presidente non avente ordinariamente Voto decisivo. È diviso in due Turni.

846. Giudica tanto in grado di appello sul merito, quanto in figura di Segnatura. In figura di Segnatura accorda le appella-

Digitized by Google

zioni , e giudica dalla competenza , e dalla circoscrizione quando la questione di pertinenza insorge solamente fra gli stessi Giudici , e Tribunali Camerali , ed in quelle di circoscrizione , quando si tratta di Decreti , Sentenze , ed atti fatti avanti li detti Giudici , e Tribunali Camerali , eccettuata la piena Camera .

Se però la questione di pertinenza si eleverà fra Giudici , e Tribunali Camerali , ed altri Giudici , e Tribunali, come pure, se si tratterà di circoscrizione di Atti , e Sentenze della piena Camera , la definizione apparterrà al Tribunale della Segnatura di giustizia .

847. In figura di Segnatura giudicherà sulle appellazioni , o sospensive , o devolutive in tutte le Cause sommarie , ed esecutive superiori alli scudi duecento .

848. Giudica in grado di appello tutte le Cause giudicate in prima istanza da Monsig. Uditore del Camerlengato , o dall' Uditore di Monsig. Tesoriere , superiori alli scudi 300.

849. Giudica parimenti in appello tutte le Cause giudicate in prima istanza dal Tribunale Collegiale .

850. Finalmente giudica in grado di ulteriore appellazione le Cause , in cui il giudizio del Tribunale Collegiale sia difforme da quello dell'Assessore , o dei due Giudici singolari .

851. Qualora il giudicato della piena Camera in appello sia difforme da quello pronunciato in prima istanza, o dal Tribunale Collegiale , o da uno dei due Giudici singolari sopra la somma dei scudi 300. , l' ulteriore appellazione si deferirà all' altro Turno .

Nel raro caso , in cui dopo avere interloquito ambedue i Turni, siavi luogo a nuova revisione , la Causa verrà giudicata a Turni riuniti .

852. Avanti li Giudici singolari , ed il Tribunale Collegiale tanto in prima istanza , che in appello si procederà colle stesse regole , e forme , che sono state prescritte per il Tribunale dell' A. C.

853. Le regole prescritte per il Tribunale della Segnatura si osserveranno nel Tribunale della Camera quando procede in figura di Segnatura , secondo il prescritto nell'Art. 846. a riserva della destinazione del Ponente , la quale dovrà cadere in uno dei Giudici del Turno , che potrà scegliere il Ricorrente .

Domandandosi la restituzione in intero dopo le due conformi a tenore dell'Art. 53. del Motu-proprio dei 6. Luglio 1816. dovrà la piena Camera in figura di Segnatura procedere a turni riuniti .

854. Monsignor Decano , ed il Cardinale Camerlengo eserciteranno le stesse funzioni , che si esercitano da Monsig. Uditore , e dal Cardinale Prefetto della Segnatura .

Digitized by Google

855. Chiamandosi direttamente in giudizio la Camera Apostolica dovrà la citazione da presentarsi essere precedentemente *visata* da Monsignor Commissario della Camera, il quale però ordinariamente non potrà negare di visarla, e negandolo, il Giudice a cui si ricorrerà dovrà ordinare, che la citazione possa presentarsi senza essere visata, qualora non gli si faccia da Monsignor Commissario costare evidentemente, che la citazione medesima è proibita dalle Leggi.

856. Nelle Cause ordinarie avanti la piena Camera, tolto il metodo delle Proposte, che rimane abolito, si dovrà interporre l' appello colle regole stabilite nel Lib. IV.

857. Nelle suddette Cause competerà all' Appellante la scelta del Turno, e del Ponente. Questa scelta dovrà farla nell' atto medesimo della interposizione dell' appello, e non facendola potrà farsi dall' altra Parte.

858. Nelle Cause sommarie, ed esecutive, in cui si ricorre alla piena Camera in figura di Segnatura perchè dichiari, se l' appellazione competa in sospensivo, o in devolutivo, dovrà il Ricorrente iscrivere la Causa in Rollo, osservando le stesse regole prescritte per il Tribunale della Segnatura di giustizia.

859. Nello stesso atto della iscrizione il Ricorrente sceglierà il Turno, ed il Ponente, e dopo che il Tribunale avrà interloquito in figura di Segnatura, sarà conservata in appello la destinazione dello stesso Turno, e dello stesso Ponente.

860. La iscrizione in Rollo non avrà luogo nelle Cause, che si deferiranno al Tribunale in grado di appello, ma dal Ponente si destinerà la proposizione della Causa, osservandosi nel rimanente i metodi, che sono già in uso analoghi anche a quelli della Rota.

861. Le regole già stabilite sulle dispute, che insorgono relativamente alli così detti affidati nelli trasporti delle Greggi, e degli Armenti ai pascoli estivi, e d'Inverno, e viceversa, essendo d' interesse Camerale, ed anche d' interesse pubblico per l' importantissimo oggetto della Pastorizia, sono conservate.

862. Le attribuzioni dell'Uditore del Camerlengo, e del Presidente della Grascia sono tassativamente limitate secondo l' Articolo 64. del Moto-Proprio alle questioni, che insorgono nell' atto dei rispettivi Mercati, e che esigono una istantanea definizione.

863. L'Uditore del Camerlengo, ed il Presidente della Grascia procederanno econonicamente, salvo l'appello al Tribunale Collegiale della Camera, o alla piena Camera, secondo le rispettive competenze nel solo devolutivo.

864. Al Presidente della Grascia non compete altra giurisdizione contenziosa civile, fuori che la espressa di sopra.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Del Tribunale dell' Annona di Roma.

865. Il Tribunale dell' Annona nelle controversie civili, che nascono in Roma, e nelle Provincie di sua competenza esercita la giurisdizione contenziosa.

1. Sulle contrattazioni de' grani, granturchi, farine, e di altra qualunque specie di cereali, o siano granaglie.

2. Sulla libera circolazione e trasporto delle medesime.

3. Sul pagamento del prezzo di tali generi, benchè convertito in Cambiali, purchè portino l' espressa valuta di prezzo di grano, o granaglie, e sia l' azione diretta contro il Traente.

4. Sull' esercizio de' pubblici Forni di pan venale, e sulla vendita, e pagamento del prezzo del pane medesimo.

5. Sulla ampliazione dell' Agricoltura frumentaria.

6. Sull' esercizio de' pubblici Molini a Grano, o Granturco di Roma.

7. Sul Nolo de' Bastimenti noleggiati al solo ogetto di caricare grani, o granaglie.

8. E finalmente sopra tutte le questioni, ove abbia interesse l'amministrazione della stessa Annona.

866. Monsignor Prefetto dell' Annona giudicherà in prima Istanza tutte le sudette questioni, che insorgeranno in Roma, e nella Comarca, e nelle Delegazioni di Civitavecchia, Viterbo, Sabina, e Frosinone, considerate come già costituenti le Provincie Annonarie.

Se per altro non oltrepasseranno il valore di sc. cento saranno giudicate in prima istanza dai Governatori, ed Assessori in figura di delegati del Tribunale dell' Annona.

867. Nelle Delegazioni più lontane le Cause anzidette si giudicheranno in prima Istanza dai Governatori, ed Assessori, e rispettivamente dai Tribunali di prima istanza secondo la rispetttiva competenza in ragione di somma.

868. L' appello dai giudizj di Monsignor Prefetto in prima istanza si deferirà o al Tribunale Collegiale Camerale, o a quello della Camera, secondo le rispettive loro competenze.

Dai giudicati dei Governatori, ed Assessori si ricorrerà in Appello a Monsignor Prefetto.

Da quelli dei Tribunali delle Delegazioni si deferirà l' appellazione alli rispettivi Tribunali di appello.

869. Nella difformità dei due giudicati, nelle Cause definite in prima istanza dai Governatori ed Assessori, la ulteriore appellazione si deferirà al Tribunale Collegiale Camerale.

Digitized by Google

870. Siccome nelle materie Annonarie si deve procedere colla possibile celerità, perciò giudicandosi in prima istanza la Causa da Monsignor Prefetto, se il Reo convenuto sarà domiciliato in Roma, la citazione dovrà essere a comparire per la prima Udienza dopo il giorno che segue la presentazione.

871. Se sarà domiciliato fuori di Roma, dovrà farsi per la prima Udienza dopo il termine di dieci giorni.

872. Potrà citarsi anche ad urgenza, ed in questo caso la citazione dovrà farsi per la prima Udienza dopo il termine accordato dalla Legge per la distanza.

873. La citazione si produrrà in Udienza avanti Monsignor Prefetto dell' Annona, alla quale dovrà il Citato comparire, altrimenti si procederà in di lui contumacia.

874. Comparendo il Citato, dovrà Monsignor Prefetto dell' Annona differire la decisione ad altra Udienza non più lontana delli otto giorni.

875. Nella Udienza destinata o potrà decidere la Causa definitivamente, o se, attese l' eccezioni del Reo, crederà che la questione meriti un maggiore esame, potrà differirla ad altra Udienza, purchè la Causa venga ultimata nel termine di trenta giorni.

876. Se occorresse ordinare l'esame dei Testimonj, o altra ispezione dovrà procedersi sommariamente, e come si è prescritto nelle Cause di competenza dei Governatori.

877. Le stesse regole si osserveranno avanti li altri Giudici, e Tribunali di prima Istanza.

878. In quelle di appello si osserveranno le regole prescritte per li Tribunali di appellazione nei giudizj sommarj.

879. Nelle Cause superiori alli scudi cento della Comarca, e delle quattro sopraccennate Delegazioni di Civita Vecchia, Viterbo, Sabina, e Frosinone nei casi d' istantanea urgenza, sono autorizzati li Governatori, ed Assessori nella rappresentanza di Delegati del Tribunale a prendere quelli istantanei provvedimenti, che saranno necessarj, e che interinamente verranno eseguiti, rimettendone per altro la definitiva risoluzione allo stesso Monsignor Prefetto dell' Annona unitamente al merito principale.

880. Nelle Cause sommarie, ed esecutive giudicate in prima istanza non potrà sospendersi la esecuzione del giudicato, che mediante una citazione speciale da sottoscriversi da Monsignor Decano della Camera, o dall' Uditore dell' Eminentissimo Camerlengo.

881. Per la spedizione di questa speciale competerà lo stesso termine, e si osserveranno le stesse regole prescritte nelle speciali avanti il Tribunale della Segnatura.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Della Mano regia

882. La Mano regia compete solo alla Camera, ed agli aventi direttamente causa dalla medesima per l' esigenza delle imposizioni, e dei diritti, e crediti competenti all' Erario pubblico, salvo il disposto in appresso relativamente alle Comunità.

Ogni altro privilegio di Mano regia è cessato.

883. Esigendo l'ordine pubblico, e la regolare amministrazione di ciò che riguarda l' Erario misure di percezione più spedite delle comuni, tanto nella ordinatoria, che nella esecutoria, perciò in ordine alla Mano regia si osserveranno le seguenti particolari disposizioni.

884. Monsig. Tesoriere nominerà quel numero di *Cursori speciali* che crederà necessario in ciascuna Delegazione.

Questi esclusivamente ad ogni altro eseguiranno le procedure contro i debitori morosi dell' Erario.

Non potranno assumere l' officio di Cursori innanzi altri Tribunali senza il previo permesso in iscritto di Monsig. Tesoriere.

Saranno sempre, per ciò, che riguarda l' officio di Cursori speciali, sotto la giurisdizione immediata di Monsig. Tesoriere, e sotto la dipendenza degli Amministratori Camerali, i quali potranno provisoriamente anche sospenderli dall' esercizio delle loro funzioni in caso di mancanza in officio, con farne immediatamente rapporto a Monsig. Tesoriere, da cui dipenderà prendere su di loro quella risoluzione definitiva, che crederà conveniente.

Goderanno degli emolumenti regolati dalla tassa, oltre lo stipendio fisso determinato da Monsig. Tesoriere.

885. Volendosi esercitare il diritto della Mano regia, se si tratterà contro molti Debitori per lo stesso titolo, potrà procedersi con una sola intimazione per affissione complessiva di tutti li Debitori, nella quale si esprimerà, che non compiendosi il pagamento nel termine di cinque giorni, si procederà alla spedizione, ed esecuzione del mandato di Mano regia.

Questa intimazione dovrà essere affissa alle porte della Cancellaria, e nella Piazza pubblica del luogo, ove sono domiciliati li Debitori, e trattandosi di Dativa, o altri Dazj inerenti ai fondi, nel solo luogo, ove esistono li Beni.

Nella intimazione non solo si esprimeranno i nomi dei Debitori, ma anche s' indicheranno le rispettive somme, ed il titolo del loro debito.

Digitized by Google

L' originale della sudetta intimazione dovrà prodursi nella Cancellaria del luogo, ove siegue l'affissione..

886. Contemporaneamente si estrarrà una nota di tutti li Debitori compresi nella intimazione, la quale senza assumere cognizione di causa sarà sottoscritta o dall' Assessore Camerale, o dal Giudice locale. Nel segnare questa nota il Giudice, o l'Assessore ordinerà, che scorso il termine dei cinque giorni computabili da quello della affissione, e non eseguito il pagamento, si potrà procedere alla esecuzione contro i singoli Debitori in forza della stessa nota, senza altro Mandato..

Tanto gli originali, e le copie delle intimazioni, quanto le note estratte dalle medesime non saranno soggette al bollo, quando non contengano alcun Debitore di una somma maggiore di scudi cinque..

Non saranno soggette al registro quando contengano debitori individualmente minori alli scudi cinquanta..

I soli originali delle intimazioni, che saranno prodotti nelle Cancellerie soggiaceranno al diritto fisso di registro di baj. venti per ciascun Debitore di scudi cinquanta, o al di sopra..

887. Per l'esigenza della Dativa essendo egualmente tenuti i Coloni, Affittuarj, Livellarj, ed altri Possessori dei fondi, salvo ad essi il diritto di rivalsa, potranno questi essere intimati, e compresi nelle note indicate ne' precedenti *Articoli* 885. e 886.

Se questi nel termine di tre giorni da computarsi da quello dell' affissione, o rispettiva intimazione non giustificheranno avanti il Giudice di non dovere cosa alcuna al Proprietario saranno considerati come semplici e veri debitori, e sogetti alle stesse procedure..

888. Se qualcuno si gravasse della somma a lui addebitata nella intimazione, non potrà impedire la spedizione, ed esecuzione della Mano regia, se non riportata una citazione speciale ad urgenza firmata dall'Uditore di Monsig. Tesoriere..

La sudetta speciale dovrà rilasciarsi in vista de' documenti atti a provare la inesistenza, o la minore quantità del credito. In qualunque dubbiezza, o questione si rilascerà soltanto in devolutivo.

889. In Roma non si potrà procedere con intimazione per affissione, ma dovrà l' intimazione contenente il nome del Debitore, la somma ed il titolo del di lui debito esser presentata alla persona, o domicilio.

Si potranno però unire più Debitori già intimati come sopra in una sola nota, la quale sottoscritta dall' Uditore di Monsignor Tesoriere nella forma indicata nell' Art. 885. sarà esecutoria senza altra formalità.

Digitized by Google

890. Lo stesso dovrà osservarsi nei luoghi fuori di Roma, quando li Debitori per la stessa causa non superino il numero di dieci, e la nota in questo caso sarà firmata dall' Assessore, o Giudice locale.

891. Il Cursore nel fare l'esecuzione stenderà un' atto, il quale conterrà il nome dell' Amministratore Camerale, o del suo Esattore, a di cui istanza si è fatta, quello del Debitore, la somma del debito, il titolo, ed un' esatta descrizione degli effetti oppignorati.

Se il Debitore nell' atto della esecuzione presenterà uno, o più Testimonj non potrà il Cursore ricusarsi, che questi si sottoscrivano all'atto medesimo.

L' atto sarà in carta semplice, se la somma del debito nella totalità non superi li scudi cinque. Se sarà di somma maggiore verrà steso in carta bollata.

892. Sarà sogetto al diritto di registro fisso di baj. venti quando il debito giunga alli scudi cinquanta, e dovrà farsi registrare dal Cursore nel termine di giorni cinque, se nel luogo esiste l'Officio di registrazione, diversamente nello spazio di giorni quindici.

893. Se la Mano regia sarà stata eseguita sopra cose mobili potrà procedersi alla subasta e delibera delle medesime, premessa solo l'affissione degli *avvisi*, nei quali si indicherà il giorno, l'ora, ed il luogo ove sarà effettuata la vendita dopo lo spazio di giorni cinque da computarsi da quello dell'affissione sudetta.

L'originale di questa affissione verrà prodotto nella Cancelleria locale, ed una copia ne verrà trasmessa cinque giorni innanzi alla persona, o domicilio del Debitore.

894. In caso di assenza del Debitore la intimazione e copia dell' atto di esecuzione verrà rimessa al Gonfaloniere, o al di lui domicilio.

895. Nel detto termine di giorni cinque il Debitore potrà redimere gli effetti esecutati coll' effettivo pagamento del debito, e delle spese.

896. Scorso il detto termine, e non effettuato il pagamento, si procederà alla vendita degli effetti esecutati nel giorno, ed ora indicata negli avvisi.

897. La vendita dovrà effettuarsi all' incanto alla presenza del Direttore della Depositeria, o Depositario, e dell' Officiale di polizia, o altra persona destinata a sorvegliare al buon ordine delle delibere.

898. Se il Depositario, o altra persona destinata come sopra si ricusasse d' intervenire all' incanto, il Cursore dovrà stendere atto di una tale ricusa, e premessa la denuncia al Giu-

Digitized by Google

dice del luogo, potrà procedere all'incanto senza la loro assistenza.

Qualora il Depositario non esibisse all' incanto gli effetti esecutati, il Giudice dovrà rilasciare ordine in iscritto, con il quale permetterà di aprire colla forza le Porte del luogo, ove esistono gli Effetti suddetti, ad oggetto di esporli al pubblico Incanto. Dovrà però il Cursore pria che incominci l'Incanto confrontare coll'Atto della esecuzione gli ogetti esecutati, e qualora ne ritrovasse qualcuno mancante, farne menzione nell' Atto di confronto, che dovrà redigere in scritto.

899. L'Incanto si effettuerà senza altra formalità a riserva di quelle prescritte nelli art. 1346. 1347., nè potrà essere ritardato da veruna inibizione.

900. Il Cursore dovrà stendere Atto della Delibera, nel quale esprimerà il Pegno, o Pegni deliberati, il nome del Deliberatario, e la somma, che n'è stata ritratta.

Quest'Atto dovrà registrarsi nel termine di cinque giorni, se nel luogo della Delibera esisterà l'Officio della Registrazione, altrimenti nel termine di giorni quindici.

901. Il medesimo unito all' atto della Esecuzione dovrà dal Cursore prodursi nella Cancellaria del Luogo, ove è eseguita la Delibera nel termine di cinque giorni computabili da quello della Registrazione.

902. Se l'esecuzione sarà seguita sopra Immobili, dovrà nell' atto della Esecuzione indicarsi dal Cursore la qualità del Fondo, o Fondi, che si pongono sotto l'Esecuzione, la contrada, ed almeno due Confini di ciascun Fondo.

Se questi non saranno a sua cognizione, potrà supplire con quelli descritti nel pubblico Censimento, o in altri Registri relativi al medesimo.

903. La Delibera si effettuerà colle stesse regole stabilite di sopra per gli Effetti Mobili a riserva del termine, che dovrà prefigersi negli Avvisi, il quale non potrà esser minore dei giorni quindici.

In questo termine potranno esibirsi le Offerte in iscritto presso la pubblica Depositeria, o presso il Depositario.

Nel giorno destinato alla Vendita essendovi le Offerte si aprirà l'Incanto sopra la maggiore delle medesime.

Non essendovi alcuna Offerta in iscritto l'Incanto verrà aperto sopra le altre Offerte che verranno date nell' atto dell' Incanto medesimo.

904. Tanto nella Vendita dei Mobili, quanto nell' altra degli Stabili, non trovandosi alcun Offerente o precedentemente o nell' atto dell' Incanto medesimo, dovrà il Cursore stendere

Digitized by Google

Atto della non seguita Vendita per mancanza di Oblatori, e trattandosi di effetti Mobili dichiarerà nell' Atto medesimo, che dopo tre giorni si procederà a nuovo Incanto.

905. Se poi si trattasse di Stabili dovrà dichiarare, che si procederà a nuovo Incanto colla nuova Affissione degli Avvisi.

906. Questo giorno non potrà esser più prossimo di giorni dieci computabili da quello della Affissione.

907. Nei termini prefissi al secondo Incanto sarà a carico del Cursore far seguire la stima dei Pegni, o Fondi esecutati per mezzo di pubblico Perito, ed in iscritto, e qualora nel giorno del secondo Incanto non *si* trovasse alcun' Oblatore, il Cursore aggiudicherà gli Effetti esposti all' Incanto in favore dell'Amministratore Camerale per un terzo meno del Valore risultante dalla Perizia, la quale dovrà inserirsi nell' Atto di Aggiudicazione.

Questo Atto dovrà depositarsi dal Cursore in Cancellaria a tenore del disposto nell' Artic. 901.

908. Tutte le Spese occorse per l'Esecuzione, e rispettiva Delibera, o Aggiudicazione saranno a carico del Debitore.

TITOLO V.

Della Congregazione del Buon Governo.

909. Il Tribunale del Buon Governo nelle materie contenziose sarà formato di Monsignor Segretario, dell' Eminentissimo Cardinale Prefetto, e della piena generale Congregazione.

Apparterrà a questo Tribunale secondo le rispettive attribuzioni descritte in seguito, la definizione di tutte quelle Cause, che sono enunciate nella Costituzione *Gravissimarum* della S. M. di Benedetto XIV. dell' Anno 1753.

910. Sarà parimenti di competenza dello stesso Tribunale la cognizione di tutte le Cause, che riguardano le Amministrazioni aggiunte, benchè non intervenga in giudizio l'Amministrazione, ma vertano le medesime frà gli Esattori, Appaltatori, Redentori di Opera, ed altri simili aventi Causa dalle dette Amministrazioni, ed i Particolari, Comunità, o altri Corpi rappresentativi.

911. Relativamente alli Beni ex-comunitativi resi poi Camerali, ed alienati, quando la questione o attivamente, o passivamente riguardi l'interesse dell' Amministrazione dipendentemente dai Contratti di alienazione, ne apparterrà la cognizione allo stesso Tribunale.

912. Nelle Cause ristrette dentro i limiti assegnati alla competenza dei Governatori, ed Assessori si agirà in prima istanza avanti li Governatori, ed Assessori suddetti in figura di delegati in questa parte della Congregazione del B. Governo.

Digitized by Google

913. Dalli di loro Giudicati potrà appellarsi al Segretario della suddetta Congregazione nei modi, e termini con cui nelle altre Cause può ricorrersi alli Tribunali di prima istanza.

914. Nel caso di difformità dei Giudicati si potrà appellare alla piena Congregazione.

915. In tutte le altre Cause enunciate negli Articoli 909., e 910. sarà Giudice di prima Istanza Monsignor Segretario, ed in grado di appello potranno portarsi alla piena Congregazione, qualora eccedano il valore dei scudi duecento.

916. Non eccedendo questo valore si rimetteranno in grado di Appello ad uno dei Prelati Ponenti da destinarsi dall' Eminentissimo Prefetto.

917. Nel caso della difformità dei Giudicati si deferiranno in grado di ulteriore Appellazione alla piena Congregazione.

Le Cause, che si deferiscono in grado di Appello alla piena Congregazione, essendo difformi li Giudicati, passeranno in terza Istanza al Tribunale della Rota.

918. Continuerà il Tribunale ad avere le facoltà della Segnatura nelle materie di appellazione.

919. Nei giudizj sommarj, ed esecutivi volendosi domandare l'Appellazione sospensiva dai Giudicati di Monsignor Segretario dovrà ricorrersi all' Eminentissimo Prefetto.

920. L'Emo Prefetto, se si tratterà di Causa non eccedente il valore dei scudi duecento dichiarerà se l'Appellazione debba ammettersi o in sospensivo, o in devolutivo, rimettendone nell'uno, e nell'altro caso la cognizione ad uno dei Prelati Ponenti.

921. Se la Causa eccederà il suddetto valore dovrà rimettere la Istanza sulla appellazione sospensiva alla piena Congregazione

922. Domandandosi la restituzione in intero contro i due Giudicati conformi nei casi contemplati nell'Art. 53. del Motu Proprio dei 6. Luglio 1816., tale dimanda dovrà avanzarsi avanti l' Eminentissimo Prefetto nelle Cause non eccedenti il valore dei scudi duecento.

Se la medesima verrà accordata, sarà la Causa rimessa ad altro Prelato Ponente.

923. Se la Causa sarà di un valore superiore dovrà la restituzione in intero domandarsi avanti la piena Congregazione. In questo caso sarà in facoltà dell' Eminentissimo Prefetto chiamare quel numero di Prelati Aggiunti, che nella sua giustizia, e saviezza crederà prescrivere per la più cautelata amministrazione della giustizia. Questi seguiteranno a giudicare anche sul merito, qualora venga accordata la revisione in grado di restituzione in intero.

Digitized by Google

924. In tutto il corso dell' attitazione inclusivamente alla promulgazione della Sentenza si osserveranno avanti Monsig. Segretario le stesse forme prescritte per li Giudici singolari dell' AC., e rispetto alla Congregazione le forme prescritte per li Tribunali di Appello.

925. Nelle materie di appellazione in figura di Segnatura si osserveranno le regole stabilite per il Tribunale della Segnatura di Giustizia, a riserva del Ponente, che verrà scelto fra i Prelati Ponenti dello stesso Tribunale dal Ricorrente.

926. Nella Intimazione, e Spedizione della Mano regia si osserveranno le Regole stabilite di sopra nel Cap. III. Tit. IV. nei rispettivi Casi, nei quali possono aver luogo, ad eccezione di ciò, che riguarda l'Officio delli Assessori Camerali, e de' Cursori *speciali*, le Funzioni de' quali saranno rispettivamente esercitate dai Governatori, ed Assessori esistenti nel Capoluogo della Delegazione, e dai Cursori pubblici, come autorizzati in questa parte dalla Congregazione del B. Governo.

Nel caso di ricorso contro la Somma addebitata non potrà sospendersi sia la spedizione, sia la esecuzione della *Mano* regia se non che mediante una citazione speciale segnata da Monsig. Segretario o dall' Eminentissimo Prefetto del Buon Governo.

927. Nella Esecuzione della suddetta Mano regia, salvo sempre ciò che riguarda gli Assessori Camerali, e Cursori *speciali*, si osserveranno le regole prescritte negli Articoli 891., *e segg. fino al* 908.

928. Competerà la Mano regia per la esigenza delli Dazj communitativi tanto contro li Contribuenti in favore dell' Esattore, o Appaltatore, quanto in favore delle Communità, o delle Amministrazioni appartenenti al Buon Governo contro questi ultimi.

929. Il privilegio della mano Regia competerà agli Esattori, Appaltatori, ed altri aventi causa o dalle Comunità, o dall'Amministrazione del B. Governo per gl'Arretrati, esercibile però dentro l'Anno, da computarsi dal giorno della cessazione dell' Officio, o dell'Appalto. Questo termine non sarà prorogabile.

930. Rispetto alle Comunità, ed all' Amministrazione del B. Governo il privilegio contro gli Esattori, Appaltatori, ed altri simili durerà per tre Anni computabili dall' epoca della scadenza del loro debito, senza pregiudizio tanto in questo caso quanto nell'altro contenuto nel precedente Articolo di ogni altro rimedio legale.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Del Tribunale dell' Agricoltura.

931. Il Tribunale dell' Agricoltura conservato nelle materie agrarie di sua stretta competenza dal Motu-proprio dei 6. Luglio 1816. è composto dei quattro Consoli, e dell' Assessore il quale avrà voto decisivo.

932. Giudica in materia contenziosa

1.° Sopra tutte le contestazioni riguardanti l'Arte agraria, e le materie campestri, salvi i diritti competenti all' Annona.

2.° Sopra le questioni relative agli Animali in quanto sono addetti alla coltivazione, o rimangono nel fondo.

3°. Sopra quelle, che riguardano le persone addette al servizio campestre dei respettivi fondi, e che concernono il servigio medesimo, salvo le attribuzioni del Giudice de' Mercenarj.

4.° Sopra le questioni de' danni dati.

5.° Sopra le questioni riguardanti il taglio delle Macchie, e la cocitura del carbone.

6.° Finalmente sopra le questioni concernenti la custodia, e i trasporti interni delli raccolti.

933. Avanti li suddetti Consoli si procederà in conformità del prescritto per il Tribunale Collegiale dell' A. C.

934. Accadendo la parità de' voti per mancanza di uno dei componenti il Tribunale, o non nascendo risoluzione per motivo di discrepanza, si chiameranno uno, o tre altri Individui tra quelli, che possono esser Consoli, li quali verranno nominati nell' atto medesimo dalli Consoli presenti al giudizio.

935. Dai Decreti provisionali non importanti condanna non potrà appellarsi, che in devolutivo.

936. Se importeranno condanna non potrà sospendersi l'esecuzione che per mezzo di citazione ad urgenza avanti l'Uditore della Segnatura, salvo sempre il ricorso dalli di lui decreti all' Eminentissimo Prefetto.

937. Nelle Cause di danno dato dovrà procedersi colla via sommaria, e secondo le regole più spedite stabilite in tali giudizj avanti li Governatori, ed Assessori.

938. Dai Giudicati delli Consoli le appellazioni, che competeranno passeranno al Tribunale dell' A. C., o della Rota secondo il disposto dell' Art. 64. del Moto Proprio dei 6. Luglio 1816.

Digitized by Google

TITOLO VII.

Del Giudice de' Mercenarj.

939. Il Giudice de' Mercenarj giudica in prima istanza tutte le Cause di Roma, e sua Comarca riguardanti le questioni sulle Mercedi campestri, sulle caparre, anticipazioni, o prestanze date per causa de' lavori di campagna tanto fra gli Agricoltori, e i Caporali, quanto fra i Caporali, ed i loro Subalterni, ed Operaj.

940. Nelle Cause non superiori alla somma di scudi dieci procede colle facoltà economiche, senza forma di citazione.

941. Per chiamare le Parti consegnerà all' Attore un biglietto di chiamata da lui firmato ritenendone presso di se il registro in un libro a ciò destinato. L'Attore sarà tenuto presentarlo al Reo convenuto ad ogetto di comparire a quella Udienza, che nel biglietto medesimo sarà fissata.

942. Nelle Cause superiori alla sudetta somma non eccedenti però il valore di scudi cento procederà colle regole stabilite per li giudizj di mercedi avanti li Governatori, ed Assessori negli Articoli 162. al 168. inclusivamente.

943. In questo caso potrà egualmente procedersi alla chiamata per mezzo di biglietto.

944. Questo biglietto dovrà essere presentato o per mezzo di un Cursore di qualunque Giudice, o Tribunale, o anche personalmente dallo stesso Attore alla presenza di due Testimonj, li quali dovranno sottoscriversi. Nell' un caso, e nell' altro basterà, che si produca il biglietto sottoscritto dal Cursore, o dai Testimonj avanti lo stesso Giudice.

945. Nelle Cause, che eccedono il valore dei scudi cento procederà colle regole sostanziali stabilite nei giudizj sommarj, ed esecutivi avanti li Giudici singolari dell' A. C. agli Articoli 797. e 798. meno la necessità della costituzione dei Procuratori, e della iscrizione nel Rollo.

946. Nelle Cause della Comarca non superiori al valore dei scudi cento potranno cumulativamente procedere anche li rispettivi Governatori.

947. Dalli giudicati del Giudice de' Mercenarj non superiori alli scudi dieci non competerà veruna appellazione. Da quelli superiori alla sudetta somma fino alli scudi cinquanta competerà il ricorso nel solo devolutivo.

Digitized by Google

948. Nelle Cause che superano l'anzidetta somma di scudi cinquanta potrà domandarsi l'appellazione colle regole stabilite nelli giudizj sommarj, ed esecutivi.

949. In queste Cause eccedenti il valore dei scudi cinquanta, non potrà sospendersi l'esecuzione del giudicato, che per mezzo di una citazione speciale da firmarsi, o da Monsignor Uditore della Segnatura, o dall' Uditore dell' Eminentissimo Prefetto.

950. Nei rispettivi casi di appellazione devolutiva, o sospensiva, le Cause si deferiranno o ai Giudici singolari, o al Tribunale Collegiale dell' A. C., ovvero al Tribunale della Rota secondo le rispettive competenze, come si deferiscono quelle dei Governatori, ed Assessori, e dei Tribunali di prima istanza delle Delegazioni, osservandosi le stesse regole tanto in appellazione, quanto in grado di ulteriore appello nel caso della difformità dei giudizj.

Digitized by Google

LIBRO QUINTO

DEL MODO DI PROCEDERE NELLE CAUSE DI APPELLAZIONE.

951. Volendosi appellare nei casi, in cui competa l'appellazione o sospensiva, o devolutiva per disposizione della Legge, l'appellazione dovrà interporsi avanti lo stesso Tribunale, che ha emanato il giudicato, da cui la Legge accorda l'appellazione.

952. L'Atto della interposizione di appello si farà mediante una comparsa in Cancellaria, in cui l'Appellante dichiarerà, che intende appellare dal giudicato.

TITOLO I.

Delle appellazioni nei giudizj ordinarj.

953. L'appellazione nei giudizj ordinarj potrà sempre interporsi, purchè non sia sopravenuta la prescrizione a termini della legge, ovvero non sia perento il diritto di appellare mediante la prefissione del termine secondo il disposto nell' Articolo 958. All' effetto però di sospendere l'esecuzione del giudicato dovrà interporsi dall' Appellante nel termine di dieci giorni computabili da quello della notifica del giudicato fatta alla di lui persona, o domicilio.

954. Se l'Appellante sarà domiciliato fuori del luogo, ove è emanata la Sentenza, al sudetto termine si aggiungerà quello della distanza.

955. L'Atto dell' interposizione di appello dovrà notificarsi al Procuratore dell' altra Parte.

956. Durante il termine dei dieci giorni concesso ad appellare, oltre quello della distanza, non potrà eseguirsi il giudicato. Scorso il suddetto termine, e non interposta, e notificata l'appellazione, il giudicato si renderà eseguibile.

957. Gli atti fatti dopo l'enunciato termine in esecuzione del giudicato rimarranno nella loro validità, benchè posteriormente venga interposta l'appellazione.

958. Perchè rimanga perento il diritto di appellare tanto in sospensivo, quanto in devolutivo, quella parte, che avrà ottenuto il giudicato, dovrà trasmettere una intimazione alla persona, o domicilio dell' altra, in cui le notificherà, che se nel termine di *sei Mesi* non avrà interposta l'appellazione, non le

Digitized by Google

sarà più permesso di appellare, ed il giudicato non potrà sottoporsi a nuova revisione.

959. Questa intimazione dovrà prodursi negli Atti avanti il Tribunale, che emanò il giudicato, ed il termine di sei mesi principierà a decorrere dal giorno della produzione della sudetta intimazione.

960. La intimazione diretta a perimere il diritto dell'appellazione non arresterà il proseguimento degli atti esecutorj senza bisogno di declaratoria del Giudice, o Tribunale. Scorsi i suddivisati sei Mesi, e non interposta appellazione, sarà perento il diritto di appellare.

961. Una tal disposizione avrà luogo anche contro i Pupilli, i Minori, ed altre qualsivogliano Persone o individuali, o morali sogette all' altrui amministrazione, salva soltanto alle medesime l' azione per l' emenda de' danni, ed interessi contro i Tutori, ed Amministratori negligenti.

962. In qualunque caso di appellazione non perenta, e legittimamente interposta, all' Appellante competerà lo spazio di sei mesi computabili dal giorno della interposizione di appello, per proseguire il giudizio di appellazione, nè durante questo termine potrà eseguirsi il giudicato.

963. L' appellazione si proseguirà mediante una citazione avanti il Tribunale di appellazione, in cui l' Appellante dovrà esporre la sua domanda diretta alla revoca, o riforma del giudicato.

964. La suddetta citazione avanti il Tribunale di appellazione dovrà farsi negli stessi termini, e forme prescritte nelle citazioni introduttive del giudizio, come agli Articoli 48. e seguenti.

965. L' Appellante dovrà produrre la sudetta citazione nella Cancellaria del Tribunale di appellazione unitamente all' estratto autentico degli atti fatti avanti il Giudice, o Tribunale di prima istanza.

966. Se dentro il sudetto termine di sei mesi non sarà stata trasmessa la citazione avanti il Tribunale di appellazione, o nel termine a comparire non sarà stata prodotta unitamente all' estratto potrà procedersi agli atti esecutorj, i quali continueranno fino a che l' Appellante abbia sodisfatto ai suoi incombenti.

967. Durante però il termine dei sei Mesi sarà in facoltà dell' *Appellato* di proseguire il giudizio di appellazione, a riserva del solo primo mese dal giorno della interposta appellazione, il quale è accordato in beneficio dell' appellante, onde in questo tempo non sarà permesso all' Appellato di procedere contra di lui ad atto veruno.

Digitized by Google

968. Scorso il primo mese, volendo l'appellato proseguire il giudizio potrà citare l'Appellante avanti il Tribunale di appellazione per la conferma del giudicato.

969. Dovrà produrre questa citazione nel termine prefisso nella medesima, e nello stesso termine dovrà l'Appellante farvi la comparsa colla costituzione del Procuratore.

970. Dal giorno della costituzione del Procuratore avrà l'Appellante un mese di tempo per fare il trasporto degli atti.

971. Se nel suddetto mese non avrà l'Appellante effettuato il trasporto degli atti, potrà effettuarsi dall'Appellato.

972. Nel termine della citazione a comparire, sia questa trasmessa dall'Appellante, o dall'Appellato, dovrà l'altra parte fare la comparsa in Cancellaria, e costituire il Procuratore.

973. Non facendosi una tal comparsa si procederà come nei giudizi contumaciali avanti li Tribunali di prima istanza.

974. Se la contumacia sarà dell'Appellante non godrà più del termine del mese per fare il trasporto degli atti, ma sarà permesso all'Appellato di farlo, e procedere agli atti ulteriori in di lui contumacia.

975. Fattasi la comparsa la Parte più diligente iscriverà la Causa in Rollo, il quale sarà un solo avanti il Tribunale di appellazione tanto per le Cause ordinarie, quanto per le sommarie, ed esecutive.

976. Secondo il numero del Rollo dovranno indistintamente proporsi in Udienza, purchè vi decorra lo spazio di un mese dal giorno della iscrizione.

977. Non potrà la Causa proporsi in Udienza, se dall'Appellante non sarà stato prodotto l'estratto degli atti fatti avanti il Tribunale di prima istanza, come si è prescritto nei precedenti Articoli.

978. A riserva del termine, che dovrà decorrere dal giorno della iscrizione a quello della proposizione della Causa in Udienza, in tutti gli altri atti, che occorreranno, si osserveranno le forme speciali prescritte nei Tribunali di prima istanza secondo le rispettive qualità dei giudizj.

TITOLO II.

Dell'Appellazione nei giudizj sommarj, ed esecutivi.

979. Nei giudizj sommarj, ed esecutivi dovrà parimenti interporsi negli atti l'appellazione dentro il termine di dieci giorni, come nei giudizj ordinarj, qualora si voglia sospendere la esecuzione del giudicato.

Digitized by Google

980. In tali giudizj a quest' effetto dopo essersi interposta l'appellazione, potrà ottenersi dall' Uditore, o Prefetto della Segnatura una citazione speciale, in cui si domandi, che l' appellazione venga ammessa in sospensivo.

981. Questa citazione speciale dovrà essere spedita, e presentata dentro il termine di quindici giorni computabili dal giorno della notifica del giudicato.

982. Durante il sudetto termine rimarrà sospesa la esecuzione purchè nei primi dieci giorni sia stata interposta l' appellazione.

983. La sola citazione speciale, senza essersi preventivamente interposta negli atti l' appellazione, non solo non ritarderà la esecuzione del giudicato, ma si considererà come non spedita.

984. A tale effetto nella produzione della speciale dovrà anche prodursi l' estratto dell' atto della interposizione di appello.

985. Anche ne' suddetti giudizj l' appellazione potrà sempre interporsi come anche spedirsi la citazione speciale dopo li termini stabiliti di sopra. Peraltro tutti gli atti fatti in esecuzione del giudicato fino alla interposizione dell' appello rimarranno nella loro validità.

986. Il diritto dell' appello egualmente rimarrà perento ne' sudetti giudizj colla notifica, come si è prescritto nel precedente Art. 958.

987. Se l'Appellante nell' atto della interposizione di appello dichiarerà di esser contento del solo devolutivo, potrà proseguire il giudizio avanti il competente Tribunale di appellazione senza esser tenuto alla spedizione della citazione speciale.

988. Se l' appellazione sarà stata ottenuta dalla Segnatura in sospensivo, dovrà l'Appellante nel termine di sei mesi computabili dal giorno del rescritto, proseguire il giudizio avanti il Tribunale di appellazione.

989. Quanto è stato stabilito sull' appellazione interposta negli atti nei precedenti articoli 963. fino al 974. inclusivamente dovrà osservarsi nell' appellazione ottenuta dalla Segnatura a riserva, che in questo caso dovrà prodursi unitamente all' estratto degli atti anche la fede autentica del rescritto, con il quale fu accordato l' appello.

990. Fattasi la comparsa la Parte più diligente iscriverà la Causa in Rollo, e si proseguirà il giudizio con i metodi prescritti nei precedenti Articoli 976. 977.

991. In tutti quegli atti, che secondo le circostanze potranno occorrere nel corso del giudizio in appello si osserveranno le forme speciali prescritte nelle Cause sommarie, ed esecutive, avanti li Tribunali di prima istanza.

Digitized by Google

TITOLO III.

Disposizioni comuni a tutti i giudizj di appellazione.

992. Il Tribunale di appellazione non potrà oltrepassare i limiti della cosa principale domandata in giudizio, salvo il disposto nell' Art. 995. rispetto agli accessorj.

993. Dentro questi limiti potrà decretare, ed ordinare tutto quello, che avrebbe potuto giudicare il Tribunale di prima istanza, benchè fosse stato omesso nel primo giudicato.

994. Potrà pronunciare sulli riservati, senza bisogno di veruna ingiunzione di facoltà, se crederà essere in istato di giudicarne, e potrà egualmente astenersene, lasciando alle Parti il provedersi come di ragione.

Essendosi appellato da un decreto interlocutorio, sarà in facoltà del Tribunale di appellazione di giudicare unitamente la Causa in merito in primo grado di giurisdizione, qualora la trovi in istato di essere decisa.

995. Avrà anche la facoltà di pronunciare sopra le nuove rate, frutti, ed interessi decorsi posteriormente alla domanda avanzata avanti il Tribunale di prima istanza.

996. Volendo introdurre un giudizio, o trovandosi già introdotto avanti il Tribunale di prima istanza sopra una domanda, la quale sia dipendente, e connessa colla Causa, che verte avanti il Tribunale di Appellazione, potrà ricorrersi alla Segnatura per la riunione della suddetta domanda allo stesso Tribunale di appellazione.

997. La Segnatura non accorderà una tale riunione, che nel caso, in cui la nuova dimanda effettivamente dipenda dal merito della Causa devoluta al Tribunale di appellazione.

998. Trovandosi due Cause connesse avanti lo stesso Tribunale di appellazione, potrà il medesimo ordinare, che vengano proposte unitamente.

999. Se due Cause connesse, e fra di loro strettamente pregiudiziali si trovassero avanti due diversi Tribunali di appellazione, la Segnatura, conoscendo della connessione, dovrà rimetterle ambedue a quel Tribunale di Appellazione, avanti il quale fù prevenuto.

1000. Nel caso, che una delle sudette Cause fosse la principale, e l'altra accessoria, dovrà la Segnatura, senza attendere la prevenzione, rimetterle al Tribunale, ove si trova la Causa principale.

1001. Se relativamente ai precedenti articoli 994. 995. e 996. il

Digitized by Google

giudicato di appellazione conterrà una definizione non compresa nel giudicato di prima istanza potrà il soccombente ricorrere alla Segnatura per l'appellazione.

1002. La Segnatura potrà accordare l'appellazione nel caso, in cui conosca, che il giudicato sulla nuova domanda possa essere rivocato, o riformato senza vulnerare la cosa giudicata sul merito principale: in altro caso il giudicato sulla nuova dimanda sarà inappellabile, come quello sul merito principale. Nel caso, che la Segnatura credesse di accordare l'appellazione, dovrà nel suo rescritto specificarne li motivi.

1003. Nei giudizj di sospetto di fuga, apposizioni di Custode, ed altri simili tendenti alla assicurazione del giudizio non competerà, che l'appellazione devolutiva, la quale potrà interporsi negli atti senza ricorrersi alla Segnatura.

1004. Contro gli altri Decreti provisionali importanti una qualche condanna potrà ricorrersi alla Segnatura per l'appellazione sospensiva.

1005. Se sarà stata impugnata l'azione in genere, ed il Tribunale senza averci pronunciato, avrà con decreto interlocutorio ordinato una qualche prova, o liquidazione in ispecie, la quale supponga la competenza dell'azione medesima, potrà egualmente ricorrersi alla Segnatura per l'appellazione sospensiva contro il decreto interlocutorio, benchè munito di clausule, e riserve provisionali.

1006. In questo caso potrà la Segnatura non solo accordare, o negare l'appellazione, ma ancora ordinare al Tribunale, che prima di procedere alla prova, o liquidazione in ispecie, debba pronunciare sulla competenza dell'azione in genere, come di ragione.

1007. Tanto nei decreti provisionali importanti condanna, quanto nei decreti interlocutorj, che suppongono la competenza dell'azione in genere, acciò non resti precluso il ricorso alla Segnatura, si osserverà quanto si è prescritto nei precedenti Articoli 980. 981. 982.

1008. In questi casi però, ottenendosi la citazione speciale dall'Uditore, o Prefetto della Segnatura, dovrà essere segnata ad urgenza, salvo sempre il termine accordato dalla Legge per la distanza.

1009. Trattandosi di un decreto o provisionale, o interlocutorio, la di cui esecuzione se venisse ritardata potrebbe temersi, che perisse la prova, sarà in facoltà tanto del Tribunale di prima istanza, quanto di quello di appello secondo le contingenze di prendere qualche provedimento, che tenda unicamente a cautelare la conservazione della prova, ed un tal prove-

Digitized by Google

dimento avrà luogo, finchè la Segnatura pronuncierà sulla istanza di appellazione.

1010. La Segnatura non solo potrà revocarlo, e restituire le cose allo stato primiero, ma ancora potrà prendere qualunque altro provedimento, che crederà più opportuno.

1011. Allorchè una sola Sentenza individuamente contiene la condanna di più Persone per l'intero, l' appellazione interposta da uno sarà proficua a tutti gli altri, e dal giorno della prima appellazione interposta negli atti decorrono li termini per tutti li Consorti della lite, stabiliti per il proseguimento dell' appellazione.

1012. Nei giudizj sommarj, ed esecutivi quella definizione, che sarà per emanare il Tribunale della Segnatura nell' appellazione di uno, si renderà comune a tutti gli altri, benchè questi non abbiano interposta l' appellazione, e non siano comparsi avanti il sudetto Tribunale.

1013. Se poi si trattasse di una condanna dividua, l' appellazione interposta da uno, o più dei soccombenti non si renderà comune agli altri, ma ciascuno volendo appellare, dovrà interporla per il proprio interesse.

1014. In questo caso contro quelli, che non avranno interposto l' appellazione potrà eseguirsi il giudicato.

1015. Peraltro la risoluzione della Segnatura anche in questo caso sarà applicabile a quelli, che non avranno appellato, limitatamente a quei soli Articoli che sono comuni, e riferibili a tutti li Consorti della Lite.

1016. Avanti il Tribunale di appellazione tanto nel caso dell' interesse comune, e individuo, quanto nell' altro dell' interesse dividuo, dovranno esser citati tutti quelli, che furono compresi nel primo giudicato, benchè alcuni dei medesimi non avessero interposto l' appellazione.

1017. Se l'Appellante non li avrà citati, dovrà supplire l'Appellato, altrimenti la Sentenza non formerà stato contro li medesimi, e sarà in quanto a loro, ed a di loro istanza sempre ritrattabile.

1018. Se alcuno dei Cointeressati nella lite non comparisse nel termine della citazione, dovrà osservarsi riguardo al medesimo quanto si è prescritto nei giudizj contumaciali avanti il Tribunale di prima istanza.

1019. Appellando qualcuno dei Consorti della Lite, gli altri benchè citati, quando abbiano un interesse separato, e dividuo potranno dichiarare negli atti, che essi intendono di godere i termini per appellare, o proseguire l' appello accordati dalla Legge. Non facendo negli atti questa dichiarazione, che

Digitized by Google

dovrà essere intimata a tutti i compresi nel giudizio, e non comparendo, saranno considerati, e si procederà contra di loro nel giudizio di appellazione con le regole stabilite per i Contumaci. Nel caso della dichiarazione suddetta tutto ciò, che sarà definito dal Tribunale di appellazione su i titoli, e le ragioni comuni, formerà stato anche a loro riguardo..

1020. Se nel primo giudicato sarà stato prefisso un termine per l'adempimento di un fatto, e dentro i dieci giorni dalla notifica sarà stata interposta l'appellazione, il termine non principierà a decorrere, se non quando il Giudicato si troverà in istato eseguibile..

1021. Il Soccombente potrà interporre l' appello, benchè il giudicato non gli sia stato notificato, purchè sia stato pagato il diritto del Dazio del registro.

1022. Se accaderà la morte del Soccombente entro li dieci giorni prefissi ad interporre l' appello non si sospenderà il termine ad appellare, nè la esecuzione del giudicato, se non che d' appresso una giudiziale notifica della seguita morte fatta all' altra Parte, che ha riportato il giudicato..

1023. Dopo questa notifica rimarrà sospesa l' esecuzione del giudicato per tutto quel tempo, che accorda la Legge ad effetto di deliberare sulla adizione, o non adizione della Eredità, ed il termine dei dieci giorni per interporre l' appello incomincierà a decorrere dall' ultimo giorno del termine a deliberare..

1024. In tutti li casi, nei quali o per la difformità dei giudicati, o per le facoltà conferite nelle particolari contingenze ai Tribunali di appello per giudicare sopra cose non giudicate in prima istanza, come anche nei casi, in cui si è accordata l' appellazione dai nuovi decreti provisionali, o interlocutorj dello stesso Tribunale di appello, se si tratterà dei Tribunali di appello di Bologna, e Macerata, la Causa si deferirà al Tribunale Collegiale dell' AC., o della Rota secondo le rispettive competenze; se si tratterà del Tribunale Collegiale dell'AC., la Causa si deferirà alla Rota; se finalmente dalla stessa Rota si deferirà la Causa all' altro Turno in grado di ulteriore appellazione..

Digitized by Google

LIBRO SESTO

DEL TRIBUNALE DELLA SEGNATURA, E DELL' UDITORE DEL PAPA.

TITOLO I.

Disposizioni generali risguardanti il Tribunale della Segnatura.

1025. Il Tribunale della Segnatura è formato dall' Emo Prefetto, che n' è il Capo, da Monsig. Uditore, e dai dodici Prelati Votanti, ai quali si aggiungono li Prelati Ponenti, che in ciascuna Causa, o vengono scelti dalle Parti, o destinati dal Giudice per officio.

1026. Monsig. Uditore tiene egli stesso l' Udienza due volte in ciascuna settimana.

1027. L' Emo Prefetto giudica in grado di ricorso dai Decreti di Monsig. Uditore per mezzo del suo particolare Uditore, il quale tiene Udienza una volta in ciascuna settimana.

1028. Il pieno Tribunale è diviso in due Turni. Ambedue li Turni si radunano nella stessa mattina una volta la settimana per decidere le Cause di loro attribuzione.

1029. Non può assegnarsi a ciascuno dei medesimi un numero di Cause maggiore di venti.

1030. Il Ponente è a scelta del Ricorrente. Se però concorresse uno dei motivi specificati nell' Art. 770. potrà ricusarsi, e chiedersi dall' altra parte la surrogazione di altro Ponente con citazione avanti Monsig. Uditore, il quale ne surrogherà un altro per officio.

1031. Li Prelati Ponenti riferiscono le Cause, che dai rispettivi Difensori, o per officio del Giudice loro sono commesse, ed hanno il voto decisivo.

1032. Li medesimi dovranno dare il loro voto al pari dei Votanti a termini di giustizia, rimanendo tolto ogni riguardo a quella Parte, che ha commesso la Causa.

1033. Adesivamente al disposto negli Articoli 51. 52., e 53. del Moto Proprio del giorno 6. Luglio 1816. apparterrà al Tribunale della Segnatura il giudicare.

PRIMO. Sulla circoscrizione degli atti giudiziali, Decreti, e Sentenze dei Giudici, e Tribunali di Roma, e dello Stato.

Non potrà ordinare la circoscrizione, che per li trè seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di citazione, o di giurisdi-

Digitized by Google

zione, o di mandato di procura. Il Rescritto dovrà essere motivato.

Questa attribuzione di circoscrivere per le trè sudette nullità sarà privativa del Tribunale della Segnatura di giustizia ad esclusione di qualunque altro Tribunale avente facoltà di Segnatura, salvo il disposto nell' Artic. 846. relativamente alla Camera.

Circoscrivendo un giudicato sarà in facoltà della Segnatura di rimettere la Causa allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o al Tribunale dell' A. C., o della Rota secondo le rispettive loro competenze.

Potrà parimenti rimettere la questione di nullità al Giudice, o Tribunale, che deve giudicare sul merito colla facoltà di circoscrivere.

SECONDO. Giudicherà sopra tutte le questioni di competenza dei Giudici, e Tribunali di Roma, e dello Stato, salvo anche in questa parte il disposto nel sudetto Artic. 846.

Anche in questo caso il Rescritto sarà motivato.

TERZO. Giudicherà sulle appellazioni nelle Cause sommarie, ed esecutive, dichiarando, se l' appellazione debba competere in sospensivo, o in devolutivo.

In questo caso non potrà ricorrersi alla Segnatura per l'Appellazione sospensiva, che da una Sentenza, o Decreto definitivo o avente forza di definitivo a tenore degli Articoli 1004. 1005. 1006.

Nelle Cause, in cui compete l' appellazione sospensiva per diritto, come anche in quelle, in cui per disposizione della Legge contenuta nel Moto Proprio dei 6. Luglio 1816. non è permesso di appellare, che nel solo devolutivo, non sarà attendibile alcuna istanza avanti la Segnatura, la quale riguardi sotto qualunque forma l' appellazione.

QUARTO. Sulla allegazione in sospetto dei Giudici, e sulle questioni di riunione, ed avocazione delle Cause.

La risoluzione del Tribunale dovrà parimenti essere motivata.

QUINTO. Sulle domande di restituzione in intero.

La risoluzione sarà regolata a termini dell' Art. 53. del Motu-proprio dei 6. Luglio 1816.

TITOLO II.

Degli atti innanzi Monsig. Uditore, e l' Emo Prefetto.

1034. Volendosi ricorrere al Tribunale della Segnatura in tutte le sopraenunciate questioni che sono di sua attribuzione dovrà ottenersi una *Citazione speciale*, la quale dovrà essere rilasciata, e sottoscritta da Monsig. Uditore, o dall'Uditore dell' Emo Prefetto.

Digitized by Google

1035. La citazione speciale dovrà contenere l' intero tenore della domanda , e li motivi sulli quali è fondata.

1036. Se la domanda comprenderà l' appellazione sospensiva , dovrà contenere la sostanza del giudicato , da cui reclama , e la indicazione del giorno , mese , ed anno del medesimo.

1037. La citazione speciale dovrà esprimere il termine a comparire , che è stato stabilito in tutte le altre citazioni , e dovrà concepirsi nelli stessi modi , e con le stesse forme prescritte negli Art. 48. 49. 50. 51. mantenuto peraltro l'uso della lingua latina.

1038. La sudetta citazione dovrà essere eseguita alla Persona , o domicilio della parte , nè dovrà leggersi in Udienza , ma si produrrà presso il Cancelliere.

1039. Nel termine della sudetta citazione dovrà il citato comparire , come è stabilito per gli altri Tribunali.

1040. Se il citato non comparirà nel sudetto termine dovrà l'Istante rinuovare la citazione da eseguirsi parimenti alla Persona , o domicilio del citato, aggiungendo nella medesima, che non comparendo si procederà alla emanazione del decreto in di lui contumacia , ed occorrendo , agli atti ulteriori per affissione.

1041. Questa seconda citazione si farà per la prima Udienza dopo il termine della speciale con atto semplice senza che vi sia bisogno di rinuovare la speciale sudetta. La medesima si leggerà nell' Udienza avanti Monsig. Uditore , e , non comparendo il citato , potrà interporsi il decreto , o differirsi ad altra Udienza , ordinando intanto , che occorrendo gli Atti ulteriori possano farsi per affissione.

1042. Se la citazione speciale portante inibizione non sarà prodotta nella Cancellaria entro il termine stabilito nella citazione medesima , non rimarrà più inibito il corso del giudizio , e degli atti esecutorj , benchè si ottenesse altra speciale munita della inibizione , fino a tanto che la inibizione stessa non siasi ordinata con decreto da Monsig. Uditore, o dall' Uditore dell' Emo Sig. Card. Prefetto.

1043. Se il Citato sarà comparso mediante la costituzione del Procuratore , dovrà il Ricorrente entro tre giorni computabili dall' ultimo giorno dal termine della speciale , citare il Procuratore costituito , avanti Monsignor Uditore per la prima prossima Udienza , rinnovando la istanza contenuta nella speciale medesima. Potrà in questa circostanza ampliare , o riformare la domanda , purchè non contenga un ogetto diverso.

1044. La sudetta istanza analoga alla speciale potrà sempre promuoversi , ma se non verrà promossa entro i trè giorni dopo il termine della speciale , rimarrà in facoltà dell'altra Parte proseguire il corso del giudizio , e degli atti esecutorj .

1045. La citazione speciale per l' appellazione sospensiva da

Digitized by Google

un solo Giudicato in materia esecutiva, e sommaria si rilascerà da Monsig. Uditore, o dall'Uditore dell' Emo Prefetto colla inibizione, e dal giorno, che sarà stata presentata non potrà farsi innovazione.

1046. Nelle questioni di competenza la citazione speciale si rilascerà dai medesimi parimenti colla inibizione.

1047. In tali questioni, se si tratterà di una Causa superiore alli scudi duecento sarà tenuto l'Istante nel termine di trè giorni computabili dal giorno della produzione della speciale depositare presso il Cancelliere la somma di scudi dieci da applicarsi alla Congregazione di S. Ivo nel caso di soccombenza. Il deposito sarà restituito nel caso contrario.

1048. Nelle Cause inferiori alli scudi duecento dovrà depositarsi la somma di scudi quattro da applicarsi, o restituirsi come all' Articolo precedente.

1049. Domandandosi la circoscrizione di un Giudicato emanato in prima Istanza nelle Cause sommarie, ed esecutive, o di un decreto avente forza di definitivo, potrà contemporaneamente domandarsi l'Appellazione sospensiva, ed in questo caso la citazione speciale si rilascerà colla inibizione.

1050. Se unitamente alla circoscrizione non sarà stata richiesta l'Appellazione, non potrà la medesima più domandarsi, e competerà soltanto in devolutivo.

1051. Se si domanderà la sola circoscrizione degli Atti, pria che sia emanato decreto definitivo, o avente forza di definitivo, la Citazione speciale non potrà rilasciarsi colla inibizione, e la medesima non sospenderà il corso del Giudizio, finchè la inibizione non sia stata espressamente decretata da Monsig. Uditore, o dall' Uditore dell' Emo Sig. Cardinal Prefetto.

1052. Nel caso contemplato nel precedente Articolo, in cui la citazione speciale dovrà rilasciarsi senza inibizione, come pure nei casi, in cui siasi ricorso alla Segnatura per atto semplice di citazione, senza la spedizione della speciale, la inibizione dovrà essere espressamente ordinata con Decreto, altrimenti benchè la definizione venisse differita ad altra Udienza non s'indurrà veruna inibizione.

1053. Monsig. Uditore della Segnatura, come pure l'Uditore dell' Emo Prefetto in grado di revisione decideranno in tutte le Cause, le quali non superano il valore dei scudi duecento.

1054. Le suddette Cause non potranno deferirsi al pieno Tribunale, salvo il caso della difformità dei decreti, in cui se si tratterà di una Causa superiore alli scudi 50. potrà adirsi il pieno Tribunale, altrimenti avrà esecuzione il decreto dell' Emo Prefetto. Non potrà ricorrersi all' Emo Prefetto, se la citazione non sarà stata precedentemente firmata dal di lui Uditore.

Digitized by Google

1055. Dai decreti di Monsig. Uditore nelle Cause, che non superano il valore dei scudi venti sarà vietato il ricorso all' Emo Prefetto, e qualunque citazione benchè firmata dal di lui Uditore non sarà attendibile nè vi si potrà interporre Decreto.

TITOLO III.

Del modo di procedere avanti la piena Segnatura.

1056. Nelle Cause superiori alli scudi 200. tanto Monsignor Uditore, qnanto l'Uditore dell' Emo Prefetto non potranno interporre decreto, ma dovranno rimetterne la decisione al pieno Tribunale, destinando la quarta Segnatura, a riserva dei decreti provisionali, come si dirà in appresso.

1057. Potranno però ordinare in tali Cause, che intanto rimanga inibita qualunque innovazione, qualora la inibizione non siasi già ottenuta nella Citazione speciale, nel qual caso non vi sarà bisogno di altri decreti portanti inibizione.

1058. Monsig. Uditore, o l'Uditore dell' Emo Prefetto nella remissione della Causa al Tribunale non potrà accordare la suddetta inibizione, se non dopo che avrà conosciuto, che la istanza abbia un qualche solido fondamento.

1059. Dopo la destinazione della quarta Segnatura non potrà accordarsi altra proroga a veruna delle Parti.

1060. Se si promovesse una istanza, la quale fosse vietata dalla Legge, dovrà tanto Monsig. Uditore, quanto l'Uditore dell'Emo Prefetto negare il permesso di adire il pieno Tribunale.

1061. In questo caso dovrà il decreto essere motivato, allegando la Legge, la quale proibisce di adire il pieno Tribunale.

1062. Non ostante però un tal decreto sarà permesso al Soccombente nella prima Segnatura dopo la emanazione del decreto, se vi sarà il termine delli otto giorni per la distribuzione, altrimenti nella Segnatura seguente, distribuire un Memoriale, in cui esponendo li Fatti, e dando copia del decreto proibitivo potrà domandare, che non ostante il medesimo gli si accordi la facoltà di adire il pieno Tribunale.

1063. Ad oggetto però che venga sospesa la esecuzione del decreto di Monsig. Uditore, o dell' Uditore dell' Emo Prefetto dovrà il Ricorrente nello stesso giorno, che sarà emanato il suddetto decreto, dichiarare negli Atti, che intende ricorrere nella maniera di sopra indicata al pieno Tribunale nella prossima Segnatura. In questo caso dovrà scegliere il Turno, ed il Ponente.

1064. Questa dichiarazione potrà emettersi nel Broliardo dal Procuratore.

Digitized by Google

1065. Contestualmente, e nel giorno medesimo dovrà il Ricorrente depositare presso lo stesso Monsig. Uditore la somma di scudi quattro, li quali in caso di soccombenza saranno applicabili alla pia Congregazione di S. Ivo.

1066. Dovrà notificare alla Parte tanto la sudetta dichiarazione, quanto il contemporaneo deposito.

1067. Nel giorno medesimo, che distribuirà il Memoriale alli Giudici dovrà comunicarne copia alla Parte, la quale sarà in facoltà di rispondervi.

1068. Se il permesso sarà negato, oltre la perdita del deposito, sarà il Ricorrente condannato in favore dell' altra parte alla rifazione di tutte le spese. Se sarà accordato, rimarrà destinata la quarta Segnatura, ed il Ricorrente non avrà diritto che alla ricupera della somma depositata.

1069. Nelle Cause, che saranno rimesse alla decisione del Tribunale, se si tratterà di un affare, in cui senza prendersi un qualche provedimento non possa soprassedersi fino alla risoluzione del Tribunale medesimo, sarà in facoltà tanto di Monsignor Uditore, quanto dell' Uditore dell' Emo Prefetto di ordinare una provisione, rimettendone la definitiva risoluzione allo stesso Tribunale.

1070. Dopo la remissione della Causa al pieno Tribunale, e la destinazione della quarta Segnatura, dovrà il Ricorrente nel termine di cinque giorni computabili dal giorno del decreto di remissione iscrivere la Causa in Rollo scegliendo il Turno, ed il Ponente.

1071. Nel caso contemplato nell' Articolo 1062. essendo già seguita la scelta dovrà il Ricorrente nello stesso termine computabile dal giorno della risoluzione fare la iscrizione nel Rollo conservando il Turno, ed il Ponente già scelto.

1072. La iscrizione entro lo stesso termine di cinque giorni dovrà notificarla all' altra parte.

1073. La notifica dovrà produrla entro trè giorni dal giorno della presentazione presso il Cancelliere, o Sostituto, il quale sarà tenuto farne annotazione nella iscrizione medesima.

1074. La iscrizione, e notifica ancorchè non fatta nel termine di sopra prescritto potrà farsi anche in appresso, ma in questo caso, scorso il sudetto termine, sarà permesso all' altra parte di proseguire il corso del giudizio, o degli atti esecutorj finchè il pieno Tribunale non decida diversamente.

1075. Se dentro i trè giorni non avrà prodotta presso il Cancelliere, o il Sostituto la notifica, la Causa sarà cancellata dal Rollo, ed il decreto di rimissione si avrà come non emanato.

1076. Monsig. Uditore, e l'Uditore dell'Emo Prefetto potranno

Digitized by Google

ad istanza della Parte nuovamente rimettere la Causa al pieno Tribunale, senza però veruna sospensione degli atti esecutorj, come al preeedente Art. 1074.

1077. Si manterrà l'uso del così detto *Proponam* consistente in un foglio, ove si noterà il titolo della Causa, ed il nome de' Litiganti. Il Prelato Ponente sottoscriverà questo foglio notando insieme il giorno, in cui proporrà la Causa in Tribunale.

1078. Il suddetto *Proponam* potrà prendersi tanto dal Ricorrente, quanto dall' altra Parte, e dovrà prodursi presso il Cancelliere, o il di lui Sostituto quindici giorni prima della proposizione della Causa. Non producendosi da veruna delle Parti nel divisato termine, la Causa sarà tolta dal Rollo, e volendosi nuovamente iscrivere da una delle Parti, non sarà permesso che previa l' intimazione da farsene all' altra. In questo caso non conserverà l' antica anteriorità, ma sarà iscritta come Causa nuova, salvo peraltro il diritto alli Clienti di ricorrere all' Emo Signor Cardinal Prefetto economicamente contro li rispettivi Difensori per l' emenda di tutti, e singoli danni, ed interessi.

1079. Il Cancelliere dopo che avrà notata la produzione del *Proponam* nel libro delle iscrizioni, dovrà consegnarlo a Monsignor Uditore.

1080. Monsig. Uditore dovrà per ciascuna Segnatura preliminarmente notare in un foglio tutte le Cause, che si proporranno in quella Segnatura, desumendole dal Rollo secondo l' anteriorità delle iscrizioni, quando non manchi il *Proponam*.

1081. Venendone omessa qualcuna, e preferita una posteriore, potrà quella Parte, la di cui Causa fu indebitamente tralasciata, ricorrere all' Emo Prefetto, o al suo Uditore, il quale osservato il Libro delle iscrizioni, ordinerà, che venga posta in foglio.

1082. Nel caso, in cui per l' eccessivo numero delle Cause precedentemente iscritte fosse trascorsa la quarta Segnatura senza essersi potuta porre in foglio una qualche Causa, e l' ulteriore ritardo fosse di notabile pregiudizio, sarà in facoltà dell'Emo Prefetto di ordinare che la suddetta Causa venga posta in foglio, benchè secondo l' ordine delle iscrizioni non potesse in quella Segnatura proporsi. Lo farà però con suo speciale rescritto rimettendone l'esecuzione a Monsig. Uditore.

1083. Il foglio dovrà essere affisso nella Cancellaria dieci giorni prima della proposizione della Causa.

1084. Il Ricorrente, che intende rinunciare alla propria istanza, o pure il Citato, che voglia ammettere quella promossa dal Ricorrente, dovrà farne dichiarazione in Broliardo quindici giorni prima della Segnatura destinata.

1085. Una tale dichiarazione potrà farsi dal Procuratore, e

Digitized by Google

dovrà notificarsi all' altra Parte, producendo presso il Cancelliere l'intimazione entro trè giorni, computabili dal giorno della dichiarazione.

1086. Facendosi la suddetta dichiarazione posteriormente all' enunciato termine di giorni quindici, la medesima rimarrà sempre irretrattabile, ed il Rinunciante, oltre la rifazione delle spese, danni, ed interessi, sarà soggetto alla multa di scudi dieci.

1087. Dodici giorni prima della Segnatura destinata dovrà intimarsi la proposizione della Causa, ed essendovi documenti da esibirsi al Tribunale dovranno contemporaneamente prodursi in Cancellaria.

1088. La notifica della proposizione della Causa potrà farsi dall' una, e l'altra parte, e dovrà prodursi presso il Cancelliere, o Sostituto nel giorno immediatamente seguente.

1089. Non venendo la Causa intimata da veruna delle Parti, o non essendo prodotta l'intimazione, la Causa verrà radiata dal Rollo, e non potrà esservi nuovamente iscritta che nei termini enunciati nel precedente Articolo 1074.

1090. Domandandosi la circoscrizzione degli Atti dovrà il Ricorrente dodici giorni prima della Segnatura destinata, produrne l'intero Estratto autentico. Il Cancelliere, da cui sarà rilasciato, dovrà dichiarare, che l'Estratto contiene tutti, e singoli gl' Atti fatti in Causa.

1091. Se si domanderà la circoscrizione del solo Giudicato o l'Appellazione, sarà sufficiente produrre negl' Atti l'Estratto autentico del Giudicato medesimo.

1092. Le Allegazioni dovranno distribuirsi tanto all' Emo Prefetto, e a Monsig. Uditore, quanto alli Votanti del Turno, e al respettivo Ponente sei giorni prima della proposizione della Causa.

1093. Li respettivi Difensori dovranno lasciare al Ponente due copie della loro Allegazione ad oggetto, che una delle medesime possa comunicarsi vicendevolmente.

1094. Non distribuendosi l'Allegazione all'Emo Prefetto, o a Monsig. Uditore, o a qualunque dei Votanti del Turno, o al Ponente, il Procuratore sarà condannato ad una multa di scudi quattro. Se la mancanza sarà accaduta a qualcuno dei Votanti potrà il medesimo o votare, qualora si creda in istato di farlo, o astenersi, se non si crederà bastantemente istruito, ed in questo caso la Causa potrà essere decisa dalli altri Votanti, ovvero rimessa alla prossima Segnatura.

1095. Presso l'Allegazione, o in fronte del Sommario, dovrà il Ricorrente stampare l'Istanza, che avrà promosso avanti

Digitized by Google

Monsig. Uditore, e che fu rimessa al pieno Tribunale, la quale sarà in luogo della Commissione, che rimane abolita.

1096. Se avrà domandato la circoscrizione degli Atti, dovrà presso l'Istanza riportare gl' Atti medesimi, che pretende infetti di nullità. Se l'Istanza di circoscrizione sarà limitata al solo Giudicato, basterà riportarne il tenore per intero presso la istanza medesima.

1097. Nelle questioni di competenza dovrà il Ricorrente riportare gli Atti introduttivi del Giudizio, che pretende fatti avanti il Giudice, o Tribunale incompetente.

1098. Nelle domande di riunione di Cause dovrà riportare gli atti sostanziali fatti avanti diversi Giudici, o Tribunali, e che egli pretende far rimettere ad un solo.

1099. Finalmente nelle questioni di Appellazione, o restituzione in intero dovrà riportare il Giudicato, o Giudicati, che sono emanati in Causa.

1100. Nei rispettivi casi di sopra espressi tralasciando il Ricorrente di riportare il tenore degli Atti, o dei Giudicati, il Procuratore sarà condannato ad una multa di scudi dieci da applicarsi alla pia Congregazione di S. Ivo, oltre la rifazione delle spese. La Causa sarà rimessa alla Segnatura seguente colla Legge al Procuratore di dover supplire alla mancanza colla distribuzione di un' addizionale, trè giorni prima della proposizione, e ciò non facendosi, l' Istanza sarà rigettata.

1101. Nel quartò giorno precedente alla proposizione della Causa li Votanti, ed il Ponente dovranno sentire in voce li rispettivi Difensori, palesando alli medesimi le difficoltà, che ritrovano nella Causa per riceverne gli oportuni schiarimenti.

1102. Volendosi dai Difensori rispondere alle rispettive Allegazioni, dovrà la risposta distribuirsi all' Emo Prefetto, a Monsig. Uditore, ed alli Votanti, e Ponente due giorni prima della proposizione della Causa.

1103. La Risposta dovrà communicarsi come la Proposta, ma non sarà permesso di replicare a veruno dei Difensori, se pria non avrà ottenuto la facoltà in scritto o da Monsig. Decano, se la Causa sarà nel primo Turno, o da quello, che presiederà in di lui vece, essendo la Causa nell' altro Turno.

1104. Le Allegazioni non potranno eccedere il numero di trè fogli di stampa. Le Risposte non potranno superare un foglio.

1105. Se la moltiplicità dei Fatti, o la dubiezza della questione non permettesse di ristringere la difesa a soli trè fogli, come pure se non fosse sufficente per la risposta un solo foglio, sarà in facoltà di Monsig. Decano di accordare il permesso di

Digitized by Google

stampare e distribuire un numero di fogli maggiore non eccedente li cinque.

1106. Questo permesso dovrà accordasi in iscritto, e notificarsi all'altra parte, acciò possa prevalersene, se crede. Dovrà inoltre stamparsi nel Sommario di quello, che lo avrà ottenuto.

1107. L' Emo Prefetto potrà intervenire in ogni Segnatura, e dare il Voto in tutte quelle Cause, che crederà, di ambedue li Turni. Potrà anche astenersene, e soltanto presiedere al buon ordine del Tribunale.

1108. Monsig. Uditore dovrà assistere in ambedue li Turni i quali si radunano nel luogo medesimo, e dovrà notare le Risoluzioni, che emaneranno.

1109. Se nella prima proposizione della Causa una delle parti si renderà contumace, e la risoluzione emanerà in favore dell'altra, competerà al contumace la licenza di ritornare contro la risoluzione.

1110. Il Contumace però, in qualunque siasi caso, sarà condannato alla rifazione delle spese della proposizione contumaciale.

1111. La sudetta licenza di ritornare non potrà similmente negarsi contro la prima risoluzione, benchè emanata in contradizione della Parte, quando il Soccombente abbia avuto in suo favore uno, o più Voti.

1112. La clausula - *non concedatur* - che soleva apporsi nella discrepanza del Voto del Ponente, il quale deferiva per stile alla commissione, non avendo questo stile ora più luogo, rimane abolita.

1113. Tanto Monsignor Uditore, quanto Monsignor Ponente dovranno notare in ciascuna Causa li Voti diversi della risoluzione senza indicazione di Persone. Queste annotazioni saranno ostensibili alle Parti.

1114. Se anche nella prima proposizione fosse emanata contradittoriamente la risoluzione a Voti unanimi, e senza veruna scissura di sentimenti, vi si apporrà la clausula - *amplius* -.

1115. La stessa clausula dovrà apporsi nelle risoluzioni confermatorie delle precedenti, benchè una delle medesime, o ambedue fossero emanate in contumacia di una delle parti. Se la seconda risoluzione varierà in qualche parte dalla precedente, la clausula - *amplius* - s' intenderà apposta in quella parte in cui le due risoluzioni sono conformi, benchè non siasi espresso.

1116. Non potrà accordarsi la licenza di ritornare contro le risoluzioni munite della clausula - *amplius* - . Soppravvenendo però un qualche nuovo documento potrà l' Emo Prefetto farne intesi li Votanti di quel Turno che avranno emanata la

Digitized by Google

risoluzione, e qualora concorra la pluralità de' Voti per la riproposizione della Causa potrà accordare la richiesta licenza di ritornare.

1117. Nella parità de' Voti, o nella discrepanza, che impedisca la risoluzione, qualora il Tribunale non creda d' implorare, secondo la pratica finora osservata, il Voto dell' Emo Prefetto, si deferirà la decisione all' intero Tribunale a Turni riuniti.

1118. Le risoluzioni della piena Segnatura dovranno essere riportate in un Registro dal Notaro, o Sostituto del rispettivo Turno, oltre il Repertorio, che suol tenersi da Monsignor Uditore della Segnatura.

1119. Nascendo questione sull' intelligenza di una risoluzione del Tribunale, dovrà attendersi la dichiarazione, che ne farà Monsig. Uditore, qualora a lui costi della mente dei Giudici. In caso, che non sia in grado di fare tale dichiarazione, potrà rimettere le Parti allo stesso Tribunale per via di semplice Memoriale, che Egli riferirà.

1120. Se una delle Parti si gravasse dalla spiegazione del Rescritto data dall' Uditore, potrà ricorrere all' Emo Prefetto, il quale ponderata la natura, e l' importanza della dichiarazione confrontata colle parole del Rescritto, potrà accordare al Ricorrente la facoltà di chiederla al Tribunale medesimo per via di semplice Memoriale.

1121. Le Condanne alle Multe dovranno essere espresse nei Rescritti della Segnatura ancorchè dilatorj, e non rimarranno prescritte, che dopo il lasso di dieci anni.

1122. Il Cancelliere, o Sostituto nel riportare al Libro i Rescritti dovrà in un registro a parte notare tutte le condanne alle Multe, esprimendo la quantità, il nome della Persona multata, ed il giorno del rescritto.

1123. Ad ogni richiesta renderà ostensibile il rescritto alle Persone incaricate dalla Congregazione di S. Ivo, e richiedendola ne darà nota.

1124. Nelle Cause di circoscrizione, o competenza sarà tenuto il soccombente alla rifazione delle spese. Queste verranno tassate, e liquidate da Monsignor Uditore, o in grado di ricorso dall' Uditore dell' Emo Prefetto.

1125. Nelle altre Cause saranno parimenti rifattibili le spese, ma le medesime si tasseranno unitamente alle altre in merito secondo le regole stabilite nelli *Art.* 1142. *e segg.*

1126. Volendosi ritornare in Segnatura contro la prima risoluzione nei casi, in cui competa una tal facoltà, dovrà il Soccombente nel termine di tre giorni dal giorno dell' ottenuta licenza fare un deposito di scudi dieci, ed intimarlo alla par-

Digitized by Google

te contraria. Non facendosi un tale deposito, e non intimandosi nel termine suddivisato rimarrà in libertà dell'altra Parte di proseguire il corso del giudizio, e degli atti esecutorj, e si considererà la licenza come se non fosse stata accordata. Non sarà però vietato a Monsignore Uditore, o all' Eminentissimo Prefetto, o suo Uditore di accordare nuovamente la sudetta licenza di ritornare, ma in questo caso dovrà quella Parte, che ne promuoverà la istanza, premettere il deposito di scudi dieci, altrimenti non potrà interporsi decreto, e dal giorno soltanto del decreto s' indurrà nuovamente la inibizione.

Se la risoluzione sarà in tutto confermata, si applicherà il deposito alla pia Congregazione di S. Ivo; in caso contrario sarà restituito al Deponente.

TITOLO IV.

Dell' Uditore del Papa.

1127. Nelle Cause dedotte al Foro contenzioso non sarà permesso di ricorrere all' Uditore del Papa, se non che esibendo una speciale remissione fatta al medesimo con Rescritto di mano della Santità Sua.

1128. In questo caso se la definizione della questione sarà stata a lui specialmente delegata dalla Santità Sua, si procederà avanti il medesimo previa la citazione della Parte, e sarà anche in facoltà dello stesso Uditore del Papa di rimetterne la cognizione al Tribunale della Segnatura di giustizia.

1129. La Segnatura di giustizia non potrà più rappresentare le Parti della Segnatura di grazia, ma dovrà sempre procedere come Segnatura di giustizia, benchè si trattasse di un affare straordinario delegatogli dallo stesso Sovrano, o dal di lui Uditore per mezzo di una speciale delegazione.

1130. In tali affari, seguita che sia la remissione al Tribunale della Segnatura, dovranno osservarsi le stesse forme, e regole, che sono state prescritte generalmente per tutte le altre Cause.

Digitized by Google

LIBRO VII.

Dei giudizj, che sono sequela dei Giudicati, degli Atti esecutorj, e dei Giudizj di Concorso.

TITOLO I.

Eccezioni, che sospendono la esecuzione del Giudicato

1131. Quando il Reo convenuto ammetta la domanda dell' Attore diretta a conseguire una somma, il Giudice, o Tribunale gli accorderà un termine a soddisfarla non minore di un mese, e non maggiore di tre, secondo il suo prudente arbitrio regolato dalla importanza dell' oggetto, e dalle circostanze rilasciando il mandato eseguibile dopo il lasso di questo termine.

1132. Questo termine gli competerà, se sarà stato domandato prima della promulgazione della Sentenza definitiva nei giudizi inappellabili in sospensivo.

1133. Gli competerà egualmente nei giudizj, in cui può esservi luogo ad appello sospensivo, quando in vece d' interporlo, o richiederlo, faccia una tale dimanda avanti lo stesso Giudice, che avrà pronunciato.

1134. In ogni caso la domande dovrà esser fatta dal medesimo Reo convenuto, o dal suo Procuratore fornito a tale effetto di speciale procura, con una comparsa nella Cancellaria, nella quale si contenga la confessione del debito, e la obbligazione pura, e semplice di soddisfarlo, intimando la dichiarazione, e citando contestualmente l' Attore per la prima Udienza.

1135. Spirato questo termine, non competerà al Reo alcuna appellazione, o altra dilazione neppure in devolutivo.

1136. Le Ferie, che impediscono gli atti esecutorj di pegni, e di subaste, sono soltanto i giorni di *Domenica*, *e gli altri festivi di precetto*, *le ferie Natalizie*, *e le Pasquali*, *e la Festa del Santo Protettore* di ciascun Luogo. Con questa disposizione non s' intende derogato agli usi tollerati relativamente agli Ebrei.

1137. La morte dei Litiganti dedotta a notizia sospenderà gli atti esecutorj, giusta il prescritto delle Leggi, salva ai Giudici la facoltà di prendere intanto le opportune provisioni.

Digitized by Google

TITOLO II.

Delle Liquidazioni in seguela dei Giudicati

Sezione I.

Della Tassa delle spese della Lite

1138. Non vi sarà più distinzione trà le Funzioni, e spese stragiudiziali, e giudiziali. In qualunque Giudizio si liquideranno tutti quelli Patrocinj, e spese, che saranno conformi alla Tassa stabilita dalla Legge, salve le particolari convenzioni, nelle quali si fosse promessa la rifazione anche delli Patrocinj, e spese non comprese nella Tassa sudetta.

1139. La Tassazione delle spese rimarrà sospesa dalla appellazione tanto sospensiva, quanto devolutiva. La Tassazione peraltro benchè fatta, ed anche eseguita non sarà di ostacolo all' appello, quando competa.

1140. Non rimarrà sospesa dalla dimanda di restituzione in intero.

1141. Rimane abolito l' uso della condanna generica alle spese per la rata della vittoria. Nel caso che i Litiganti in parte abbiano ottenuto la vittoria, in parte abbiano soccombito, il Tribunale destinerà la rata, per la quale ciascuno sarà tenuto in favore dell' altro. Potrà in questo caso anche assolvere ambedue, dichiarando compensate vicendevolmente le spese.

1142. Decorso il termine accordato ad interporre l' appellazione senza essersi interposta, potrà immediatamente procedersi alla Tassazione sudetta.

1143. A questo effetto quello che vorrà procedervi, dovrà produrre negli atti la nota distinta di tutti li Patrocinj, e spese, di cui pretende essere reintegrato, allegando gli Articoli della Tassa prescritta della Legge. Se le Partite si riferiranno a qualche documento, dovrà questo unitamente prodursi, o ripetersi, qualora sia stato precedentemente prodotto.

1144. Prodotta la nota negli atti, dovrà citare il Procuratore dell' altra parte a comparire avanti il Giudice deputato a tenore dell' Artic. 81. per la liquidazione delli Patrocinj, e spese contenute nella nota, e per la rilassazione del rispettivo mandato.

1145 Questa Citazione dovrà farsi per quel giorno, e per quell' ora, che destinerà lo stesso Giudice deputato, a cui do-

Digitized by Google

vrà consegnarsi copia della nota, e dei documenti, che saranno stati prodotti nelli atti in giustificazione della medesima.

1146. Nel giorno, ed ora destinata comparendo il Procuratore, che sarà stato citato, se pretenderà eccessive, o insussistenti o in tutto, o in parte le partite contenute nella nota, dovrà esibire al Giudice deputato in iscritto li pretesi gravami, comunicandone anche una copia al Procuratore dell' altra Parte.

1147. Se la questione non potrà decidersi nella comparsa medesima, potrà differirsi ad altro giorno, ed ora, che dal Giudice deputato verrà destinata. In questa nuova comparsa dovrà dal Giudice deputato emanarsi il decreto esprimente la liquidazione, e la rilassazione del mandato.

1148. Se l' una, o l' altra delle Parti vorrà gravarsi della liquidazione fatta dal Giudice deputato, dovrà dichiararlo nell' atto medesimo, facendo trascrivere la dichiarazione dal Cancelliere, o dal di lui Sostituto, che dovrà esser presente. Nella sudetta dichiarazione indicherà sommariamente le partite, che in tutto, o in parte pretenderà, che indebitamente siano state o escluse, o ammesse.

1149. In forza di una tale dichiarazione il Giudice deputato destinerà l' Udienza, in cui sulli pretesi gravami ne farà relazione al Tribunale.

1150. Questa Udienza non potrà essere più prossima delli otto giorni, nè più lontana dei venti.

1151. Sarà permesso alle Parti tre giorni prima della Udienza destinata distribuire, anche in iscritto, ai Giudici componenti il Tribunale, le loro rispettive difese.

1152. Nella Udienza destinata, dopo, che li rispettivi Procuratori avranno dedotte le loro riflessioni, il Giudice deputato farà la sua relazione, in cui esporrà li motivi, per li quali ha creduto di ammettere, o rigettare le partite controverse.

Il medesimo si asterrà dal votare; Il Tribunale deciderà a termini di ragione, e la Sentenza, benchè revocatoria del decreto del Giudice deputato, sarà inappellabile.

Nella stessa Sentenza sarà il Soccombente condannato alla rifazione delle nuove spese, le quali verranno nella Sentenza medesima comprese, e liquidate.

1153. Se alle nuove spese sarà condannato quello, contro il quale fù dal Giudice deputato rilasciato il mandato, il Tribunale senza rilasciare altro mandato per le nuove spese ordinerà che l'importo delle medesime venga aggiunto al precedente mandato.

1154. Se sarà condannata l'altra parte, a di cui favore si

Digitized by Google

trovi già rilasciato il mandato, il Tribunale ordinerà, che le nuove spese vengano detratte dal sudetto mandato.

1155. Se il Tribunale avrà in parte ammessi, in parte rigettati li gravami proposti dal Ricorrente, potrà dichiarare, che non è luogo alla tassa delle nuove spese.

1156. Se il Procuratore, che sarà stato citato non comparirà nel giorno, ed ora destinata avanti il Giudice deputato, si procederà nulladimeno alla liquidazione delle spese, ed alla rilassazione del mandato.

1157. Il decreto del Giudice deputato gli dovrà essere notificato.

1158. Volendo il Soccombente comparire, ed opporsi alla liquidazione, dovrà nel termine di tre giorni computabili da quello della notifica, ottenere il permesso in iscritto dal Giudice deputato di citare avanti di lui per la moderazione della Tassa.

1159. Il Giudice deputato intesi, che avrà li motivi di gravame, potrà secondo la loro rilevanza negare, o accordare il permesso richiesto.

1160. Se lo negherà, non rimarrà all' opponente altro ricorso, che al Tribunale. Se lo accorderà, destinerà il giorno, e l'ora, in cui potrà leggersi la Citazione.

1161. Se il permesso di citare non si sarà ottenuto nel termine dei tre giorni, e dentro lo stesso termine non sarà stata presentata la Citazione, non potrà più accordarsi il sudetto permesso, ed il Mandato rilasciato dal Giudice deputato potrà eseguirsi senza altra Citazione, salvo soltanto il ricorso al Tribunale.

1162. Volendosi ricorrere al Tribunale dovrà citarsi il Procuratore dell' altra parte per la prima Udienza dopo otto giorni dal giorno della presentazione.

1163. In questa Citazione dovranno esprimersi tutti li motivi di gravame, per cui la liquidazione fatta dal Giudice deputato si pretende eccessiva.

1164. Tre giorni innanzi la produzione della sudetta Citazione in Udienza li rispettivi Procuratori potranno esporre in iscritto al Giudice deputato le loro ragioni ad oggetto che il medesimo possa farne relazione al Tribunale, avanti il quale si procederà colle forme stabilite di sopra.

1165. Nel Tribunale di Appello si procederà alla tassazione delle spese colle stesse regole stabilite per il Tribunale di prima Istanza.

1166. Se l' appello sarà stato interposto pria di procedersi alla tassa delle spese, si tasseranno avanti il Tribunale di Appello anche le spese fatte nel Tribunale di prima Istanza.

Digitized by Google

1167. Qualora la Causa siasi deferita al Tribunale di Appello dopo tassate le spese di prima istanza, questo Tribunale non liquiderà, che quelle fatte nel giudizio di appellazione, e riunendole tutte rilascerà un solo mandato.

1168. Nella Tassa delle spese avanti li Tribunali di Appello non si comprenderanno le spese di quella istanza, in cui uno, o più Litiganti furono vincitori, benchè siano rimasti soccombenti in fine della Lite.

1169. Avanti li Giudici singolari si procederà coll' istesso metodo prescritto negli articoli 1143. al 1147., e 1156. al 1161. inclusivamente, rapporto al Giudice deputato dal Tribunale.

1170. Dal di lui decreto di liquidazione, e rilassazione di mandato potrà ricorrersi al Presidente del Tribunale di prima Istanza, o a quello, che ne farà le veci.

1171. Un tal ricorso dovrà avanzarsi con Citazione al Procuratore dell' altra parte, e non essendovi il Procuratore, alla Parte medesima.

1172. La Citazione dovrà farsi a comparire nel primo giorno giuridico dopo otto giorni dal giorno della presentazione, oltre il termine della distanza, se la Parte citata sarà domiciliata fuori del luogo, ove siede il Tribunale.

1173. Nella Citazione dovranno parimenti esprimersi li motivi dei pretesi gravami.

1174. Il Ricorrente dovrà esibire al Presidente la copia autentica della Tassa fatta avanti il primo Giudice.

1175. Se il Presidente non potrà in quel giorno emanare il decreto, lo differirà ad altro giorno, che egli stesso destinerà.

1176. Si osserveranno in questo caso di ricorso al Presidente le stesse regole prescritte alli articoli 1152. al 1155. per il Tribunale.

Sezione II.

Della Liquidazione de' Frutti, ed Interessi.

1177. Nel caso, in cui da un Tribunale di prima Istanza siasi pronunciata la condanna alla restituzione dei frutti, ed al pagamento dei danni, ed interessi, se non si appellerà dalla condanna in genere, il Giudizio della liquidazione si farà avanti lo stesso Tribunale di prima Istanza.

1178. Se vi sarà appello, ed il giudicato di prima Istanza sarà confermato, il Giudizio di liquidazione tornerà a questo Tribunale.

Digitized by Google

1179. Qualora in grado di appellazione, o revocandosi il Giudicato di prima Istanza assolutorio, o riformandosi quello di condanna, si ordini una restituzione di frutti, o rifazione di danni, ed interessi, o nuova, o diversa da quella contenuta nella Sentenza di prima Istanza, ne apparterrà la liquidazione allo stesso Tribunale di Appello.

1180. Nel caso di ulteriore appellazione per la difformità dei Giudicati la liquidazione si farà dal secondo Tribunale di Appello.

1181. Volendosi procedere alla liquidazione in seguela della condanna in genere, dovrà l'Attore produrre nelli Atti la nota distinta contenente tutte le partite dei frutti, o danni, ed interessi, il di cui importo Egli intende conseguire dal Reo convenuto.

1182. Fatta una tale produzione citerà il Procuratore dell' altra parte avanti il competente Tribunale secondo i casi di sopra espressi per la liquidazione, e per la rilassazione del mandato.

1183. Il Tribunale deputerà uno dei suoi Giudici ad oggetto di formare il Processo di liquidazione conferendogli la facoltà di scegliere, e prevalersi per istruzione del suo animo dell' opera del Perito o calcolatore, o di altra specie, se occorrerà, per quindi farne la relazione al Tribunale.

1184. La Parte più diligente potrà citare il Procuratore dell' altra parte avanti il Giudice deputato per la prefissione di un termine ad oggetto di esibire al medesimo quei schiarimenti di fatto, e quei documenti, che crederà proficui.

1185. Il Giudice deputato prefigerà un termine, che giudicherà sufficiente secondo le particolari circostanze, dichiarando, che scorso il medesimo procederà alla liquidazione colle deduzioni, che gli saranno state esibite.

1186. Scorso il termine prefisso il Giudice procederà alla liquidazione, e formatone il Processo lo depositerà in Cancellaria.

1187. Prodotto il Processo di liquidazione, sarà a carico del Cancelliere di avvertirne li rispettivi Procuratori. La parte più diligente potrà far destinare dal Giudice deputato, mediante una dimanda stragiudiziale, l' Udienza, in cui il medesimo ne farà relazione al Tribunale.

1188. Questa destinazione dovrà notificarsi al Procuratore dell'altra parte dieci giorni prima della Udienza destinata.

1189. Li rispettivi Procuratori potranno distribuire ai Giudici componenti il Tribunale quelli schiarimenti in iscritto, che crederanno, purchè la distribuzione segua tre giorni prima della Udienza.

1190. Nel giorno della Udienza, dopo che avranno parlato

Digitized by Google

li rispettivi Procuratori, il Giudice deputato farà relazione del Processo di liquidazione, che sarà stato da lui compilato.

1191. Il Tribunale potrà o emanare la Sentenza nella Udienza medesima, o differire la definizione ad altra Udienza, che destinerà nell' atto medesimo.

1192. Se la Sentenza conterrà la liquidazione per quella somma, che sarà liquidata, dovrà rilasciare il mandato.

1193. Da tali Sentenze competerà l'appellazione, e potrà la medesima interporsi, senza ricorrere al Tribunale della Segnatura.

1194. L'uso delle Perizie Curiali, e Computistiche, che solevano dai Tribunali ordinarsi in questi Giudizj rimane abolito. Questa disposizione è comune ad altri Giudizj di simil natura.

1195. In tutti questi Giudizj alla deputazione dei Periti Curiali, e Computisti è surrogata quella del Giudice Relatore.

1196. Li Giudici singolari dovranno fare da per se stessi tanto le sudette operazioni, quanto tutte le altre, che debbonsi commettere ad uno dei Giudici nei Tribunali Collegiali.

1197. Per le sudette straordinarie operazioni, che si faranno dai Giudici in luogo delle Perizie Curiali, e Computistiche potranno li medesimi esiggere un Onorario a seconda della Tassa.

TITOLO III.

Della Esecuzione di Giudicati non relativi al pagamento di una somma, o quantità.

1198. La esecuzione di qualunque mandato di manutenzione, reintegrazione, o immissione dovrà farsi, o dal Cursore del Giudice, o Tribunale, che lo avrà rilasciato, o dal Cursore del luogo, in cui deve eseguirsi.

1199. Il Cursore incaricato della esecuzione dovrà recarsi sulla faccia del luogo, ed alla presenza di due Testimonj dovrà procedere all'atto di esecuzione.

1200. Dovrà esibire alli Testimoni il Mandato del Giudice, o Tribunale, che intende eseguire.

1201. Quindi in forza dello stesso Mandato, se si tratterà di manutenzione nel possesso di un Fondo farà quelli atti indicanti la continuazione del possesso, che sono di uso.

1202. Se vi saranno Inquilini, o Coloni rilascerà intimazione in iscritto alli medesimi, ad oggetto, che riconoscano in legittimo Possessore quello, a di cui nome fu spedito il Mandato.

1203. Se vi fosse alcuno, il quale continuasse a fare degli atti turbativi di possesso, potrà intimare al medesimo, che de-

Digitized by Google

sista, altrimenti si procederà contro di lui per la via criminale, salvi tutti gli altri rimedj civili.

1204. Di tutto stenderà atto alla presenza dei due Testimonj, esprimendo nel medesimo non meno la precisa designazione del Fondo coi rispettivi Confini, ma anche li atti possessori, che avrà esercitati per denotare la conservazione del possesso.

1205. Un tale atto dovrà firmarsi tanto dal Cursore, quanto dai Testimonj, se sapranno scrivere, altrimenti ne sarà fatta menzione. Se avrà presentato intimazioni ai Coloni, Inquilini, o altre Persone dovrà esprimerlo nella relazione, e l'originale della sudetta intimazione lo inserirà nell'atto medesimo.

1206. Trattandosi di Mandato d'immissione, o reintegrazione, si osserveranno nella esecuzione le regole prescritte relativamente al mandato di manutenzione nelli artic. 1200. 1201. 1202., e 1203.

1207. Nella esecuzione dei sudetti Mandati il Cursore dichiarerà di avere immesso, o reintegrato al possesso, o proprietà del Fondo quello, a di cui favore fu spedito il Mandato, mediante i soliti atti di apprensione di possesso, facendo di tutto menzione nel Processo, che dovrà stendere nella forma dell' Art. 1204., e 1205.

1208. Dovrà il Cursore espellere nell' atto medesimo qualunque altro illegittimo detentore del Fondo, e se vi troverà effetti mobili, che possano trasportarsi, dovrà rimoverli, e rendere libero, e vacuo il Fondo, trasportando li sudetti effetti alla Depositeria, o Depositario viciniore.

1209. Nella esecuzione dei Mandati di gravatorie dovranno osservarsi le regole prescritte nella esecuzione dei Mandati esecutivi.

1210. Il Mandato di Gravatoria si eseguirà in ogni giorno, finchè sarà in istato eseguibile.

1211. Se l'atto di esecuzione sarà stato fatto sopra un pegno, il di cui valore superi l'importo della gravatoria, il Cursore non potrà prendere nuovo pegno, ma dovrà recarsi nella Depositeria, ove esiste il pegno, ed ivi dichiarare, che il pegno medesimo si rende soggetto alle gravatorie decorse, finchè non ne apparisca esaurito il valore di sopra indicato.

1212. Si procederà alla subasta, e delibera del pegno, o pegni esecutati con una semplice citazione avanti il Giudice locale ad istanza o dello stesso Cursore, o del Depositario, o di quello, a di cui nome fu eseguito il Mandato di Gravatoria.

1213. Il Giudice locale ordinerà, che nel terzo giorno dal giorno del decreto si effettui la subasta, e delibera senza altra formalità.

1214. Il Cursore non potrà percepire sul prezzo, che ver-

Digitized by Google

rà ritratto dalla subasta, e delibera del pegno, o pegni, che il emolumenti a tenore della Tassa.

1215. L'eccedente dell' importo delle Gravatorie sarà versato nella Cassa pubblica, e se oltre queste vi sarà un residuo, sarà restituito al Proprietario del pegno.

1216. Non potendosi prevedere tutte le altre specie di Mandati oltre quelli più comuni individuati di sopra, attesoche dipendono dalle diverse circostanze dei Giudizj, dovrà il Giudice nel rilasciare tali Mandati esprimere la forma, con cui devono essere eseguiti, la quale verrà anche ripetuta nel Mandato stesso, allorchè si spedirà, ed il Cursore, che ne sarà sempre l'esecutore, dovrà uniformarsi alla medesima.

TITOLO IV.

Dei Sequestri, e della esecuzione dei Giudicati importanti condanna al pagamento di una somma.

SEZIONE I.

Dei Sequestri.

1217. Il Sequestro è una inibizione giudiziale fatta al Debitore del Debitore di non consegnare ciò che deve, e di ritenerlo a disposizione del Giudice.

Non si può fare sequestro a se stesso.

1218. Il Sequestro per effetto di esecuzione non potrà farsi che in forza di un Giudicato eseguibile.

1219. Potrà ordinarsi dal Giudice per semplice assicurazione del Giudizio, quando l'importanza delle circostanze lo esigga.

1220. Il Sequestro può farsi tanto per atto formale segnato dal Giudice, quanto per atto di semplice Citazione.

1221. Il Sequestro formale consiste in una ordinanza del Giudice, o Tribunale diretta al debitore del debitore, nella quale in forza del precedente decreto, o sia sentenza importante la rilassazione del Mandato contra il debitore diretto, che si trovi in istato eseguibile, gli si ingiunge di ritenere presso di se, ed a disposizione del Giudice, o Tribunale, quelle somme, o quelli effetti, che deve, o che ritiene di pertinenza del Debitore.

1222. La spedizione di un tal Sequestro, che si stenderà dal Cancelliere senza che occorra premettervi alcuna Citazione, do-

Digitized by Google

vrà essere sottoscritta dal Giudice, o Presidente del Tribunale, che avrà precedentemente rilasciato il Mandato.

1223. Il sudetto Sequestro verrà eseguito dal Cursore, rilasciandone copia in tutto conforme all' originale alla persona, o domicilio del Sequestratario.

1224. Il Sequestro per atto di Citazione è quello, che fa lo stesso Creditore con trasmettere al debitore del suo debitore una Citazione avanti il Giudice, o Tribunale, che avrà rilasciato il Mandato, in cui notificandogli il suo Credito, domanda, che nell' atto stesso s'intenda inibito di consegnare al Debitore veruna somma, o altri effetti, che ritenga di sua pertinenza sotto pena di reiterato pagamento.

1225. Una tale citazione, di cui parimenti dovrà rilasciarsi copia alla persona, o domicilio del Sequestratario, potrà farsi per la prima Udienza dopo il giorno immediatamente successivo alla presentazione, salvo il termine della distanza, se il sequestratario sarà domiciliato fuori del luogo.

1226. Il Giudice, o Tribunale ordinerà la richiesta inibizione, benchè il Sequestratario non comparisca alla Udienza, ed il decreto dovrà notificarsi alla di lui persona, o domicilio.

1227. Tanto nel Sequestro formale, quanto nell' altro fatto per mezzo di Citazione dovrà richiamarsi il giorno del decreto, o sia sentenza, che avrà rilasciato il Mandato, e dovrà esprimersi la somma precisa del Credito, per cui si procede al sequestro.

1228. Il Sequestro sia formale, sia per atto di Citazione induce l' inibizione nel momento della presentazinne, ed a questo effetto dovrà il Cursore nell' atto della relazione indicare il giorno, e l'ora, in cui l'avrà presentato.

1229. Volendosi ottenere la consegna delle somme sequestrate dovrà citarsi tanto il Sequestratario, quanto il debitore avanti il Giudice, o Tribunale, che avrà rilasciato il mandato. Il Sequestratario se non sarà comparso nella Citazione di sequestro, o non avrà costituito il Procuratore, come pure nel caso, che siasi proceduto per mezzo di sequestro formale, dovrà essere citato alla persona, o domicilio.

1230. Relativamente al Debitore potrà la Citazione eseguirsi al di lui Procuratore costituito nel giudizio, in cui si ottenne la rilassazione del Mandato, e non essendovi Procuratore dovrà citarsi nella stessa forma, che fu citato nel Giudizio sudetto.

1231. Questa Citazione potrà farsi per la prima Udienza dopo il giorno immediatamente seguente, salvo sempre il termine della distanza riguardo al Sequestratario, se sarà domiciliato fuori del luogo.

Digitized by Google

1232. Nella sudetta Citazione dovrà domandarsi, che venga prefisso un termine al Sequestratario per fare la dichiarazione giurata di quanto Egli ritiene di pertinenza del Debitore, e che scorso questo termine; e non fatta la dichiarazione, venga rilasciato contro di lui il mandato per l'intero importo del Credito, o fatta la dichiarazione, ed ammesso il suo debito, venga per quella somma, che avrà dichiarato, rilasciato parimenti il Mandato.

1233. Potrà egualmente domandarsi, che, dichiarando di ritenere presso di se degli effetti mobili del Debitore, gli si prefiga un termine per trasportarli alla Depositeria, o al Depositario del luogo ad oggetto di subastarli, e deliberarli, scorso il qual termine, e non seguito il trasporto, venga rilasciato contro di lui il mandato di Gravatoria.

1234. Il Giudice, o Tribunale con una sola Sentenza prefigerà al Sequestratario un termine per fare la dichiarazione: Prescriverà, che non fatta la dichiarazione nel termine prefisso rimane fin d'allora condannato all'intero importo del Credito, e rilasciato contro di lui il corrispondente mandato: Che facendo la dichiarazione, e confessando il suo debito, debba questo soddisfarlo in un termine, che gli prefigerà, scorso il quale per la somma confessata sia permesso al Creditore di procedere alla spedizione, ed esecuzione del Mandato: Che finalmente dichiarando di ritenere presso di se effetti mobili debba in un termine parimenti da prefigersi trasportarli alla Depositeria, o al Depositario del luogo, scorso il qual termine, e non effettuato il trasporto s' intenda rilasciato il mandato di gravatoria in quella somma giornaliera, che preciserà nella Sentenza medesima.

1235. Il Creditore sequestrante dovrà prendere spedizione di questa Sentenza, e notificarla alla persona, o domicilio del Sequestratario, ed al Procuratore del debitore.

1236. Li termini prefissi nella Sentenza decorreranno dal giorno della presentazione della notifica.

1237. Il Sequestratario non adempiendo a quanto gli fu ingiunto nella Sentenza, sarà soggetto alla esecuzione de' rispettivi mandati, senza che debba premettersi il mandato di consegna grazioso, che rimane abolito.

1238. La dichiarazione dovrà essere giurata, ed emettersi in Cancellaria o personalmente, o per mezzo di Procuratore munito di speciale Procura. Dovrà contenere l' indicazione precisa delle somme, ed effetti, che esistono di pertinenza del Debitore. Non ritenendo somma, o effetto veruno, dovrà giurare di non

Digitized by Google

averlo avuto, e di non aver cessato con dolo di averlo nel momento del ricevuto sequestro.

1239. Se la dichiarazione sarà emessa personalmente dovrà il Sequestratario costituire nell' atto medesimo un Procuratore, altrimenti occorrendo fare atti ulteriori, potrà procedersi contro di lui per affissione. Questa costituzione di Procuratore dovrà notificarsi ai rispettivi Procuratori del Creditore, e del Debitore.

1240. Se il Sequestratario avrà dichiarato di ritenere effetti mobili dovrà nel termine prefissogli trasportarli alla Depositeria, e ritirandone la cedola di deposito, dovrà produrla, e notificarla al Procuratore del Creditore, e del Debitore.

1241. Seguito il trasporto potrà procedersi ad istanza del Creditore alla subasta, e delibera colle regole, che si prescriveranno in appresso nelle subaste, e delibere de' mobili.

1242. Se sarà emessa una dichiarazione capziosa, sarà in facoltà del Creditore sequestrante di citare il Procuratore del Sequestratario, se sarà stato costituito, altrimenti lo stesso Sequestratario per affissione, e domandare, che non ostante la emessa dichiarazione debba procedersi alla spedizione, ed esecuzione del mandato.

1243. In questa Citazione, come in tutti li altri atti dovrà sempre citarsi anche il Procuratore del Debitore.

1244. Il Giudice, o Tribunale dopo avere esaminato il tenore della dichiarazione, emanerà quel decreto, che crederà a termini di ragione, benchè il Sequestratario non comparisse.

1245. Se il decreto sarà pronunciato contro il Sequestratario, dovrà il Creditore sequestrante prenderne spedizione, e notificarla alla di lui persona, o domicilio.

1246. Se il Sequestratario avesse ricevuto altri sequestri dovrà indicarlo nell' atto della dichiarazione, esprimendo i nomi dei Creditori sequestranti, il Giudice, o Tribunale avanti il quale rispettivamente i sequestri furono trasmessi, e l' epoca della loro presentazione.

1247. Fatta una tale indicazione il Creditore sequestrante non potrà procedere alli atti ulteriori, se non citati tutti gli altri Creditori.

1248. Questa Citazione dovrà farsi avanti il Tribunale del domicilio del Sequestratario, qualora il medesimo sia domiciliato in uno dei Luoghi, ove per parte di qualcuno dei Creditori sequestranti siasi fatto il giudizio.

1249. Essendo domiciliato in altra Delegazione, ove non esista alcuno dei Giudizj, il Tribunale competente sarà quello, avanti il quale si sarà prevenuto nel sequestro.

Digitized by Google

1250. Questo Tribunale non potrà interloquire, che sulla consegna delli denari, o effetti sequestrati.

1251. In tutti li atti concernenti la conferma, o revoca del sequestro, o la consegna dovranno citarsi tutti quelli, che sono in giudizio, non omesso il Debitore.

1252. Il Tribunale potrà ordinare il deposito presso un Banco pubblico delle somme sequestrate, o di quelle, che si ritrassero dalla subasta, e delibera delli effetti parimenti sequestrati, e trasportati alla Depositaria, per distribuirsi alli rispettivi Creditori sequestranti, come di ragione.

1253. Circa la distribuzione della somma depositata si osserveranno le regole prescritte in appresso nei concorsi particolari.

1254. Non si possono sequestrare gli effetti, sopra li quali è vietato fare l'esecuzione, come all'Artic. 1270.

1255. Sulle Casse publiche il sequestro non potrà farsi per atto di semplice citazione, ma dovrà procedersi per via di sequestro formale.

1256. Li Ministri della Cassa pubblica in luogo della dichiarazione dovranno esibire al Sequestrante senza verun pagamento la nota di quanto esista, appartenente al di lui debitore.

1257. Contro le Casse publiche si rilasceranno li soli mandati di consegna senza le formole esecutive, in virtù dei quali mandati non potrà ritardarsi il pagamento.

1258. Il Sequestratario avrà la facoltà di ritenere sulla somma, che consegnerà, o depositerà, le spese, che avrà fatto per ragione del sequestro, come pure avrà diritto di essere indennizato dal Creditore delle spese posteriori, e nel caso che dichiari di non avere alcuna somma presso di se, il Creditore dovrà parimenti rimborsarlo delle spese, che avrà fatto per emettere la dichiarazione.

1259. Il Sequestratario non è tenuto verso il Sequestrante, se non coll'azione, ed in quel modo, come potrebbe convenirsi dal Debitore dello stesso Sequestrante.

Sezione II.

Della Esecuzione sopra Mobili, e Semoventi.

1260. Niuna esecuzione, o atto esecutorio potrà farsi senza la previa spedizione del Mandato uniforme alla Sentenza, o Decreto.

1261. Prima del levare, e dopo il tramontare del sole non potrà farsi veruna esecuzione, a riserva della esecuzione per sospetto di fuga,

Digitized by Google

1262. La esecuzione non potrà farsi, che dai soli Cursori approvati in conformità del disposto nel seguente articolo.

1263. Quando la esecuzione si faccia nel luogo, ov' è emanata la Sentenza, potrà farsi dal Cursore del medesimo Giudice, o Tribunale, o anche da quello del Tribunale superiore sedente nello stesso luogo. Quando la esecuzione debba effettuarsi fuori del luogo suddetto potrà farsi tanto dal Cursore del Tribunale, che ha rilasciato il mandato, quanto dal Cursore del luogo, ove il mandato deve eseguirsi. Potrà in questo caso anche farsi la esecuzione dai Cursori dei Tribunali di prima Istanza, o di Appello, ai quali è soggetto il luogo della esecuzione.

1264. Il Creditore o personalmente, o per mezzo di un suo Procuratore potrà intervenire nell' atto della esecuzione. Il Debitore, o altri per lui potrà egualmente intervenire, anche con Testimonj. Il Cursore potrà ogni volta, che occorra, farsi assistere dalla forza armata.

1265. Il Cursore dovrà stendere atto di relazione della fatta esecuzione, che sarà sottoscritto da lui, e dai Testimonj, quando vi siano presenti.

Questo atto dovrà contenere una sufficiente descrizione del pegno per contestarne l' identità.

1266. Dovrà lasciarne copia al Debitore, o ai suoi domestici producendo nel termine delle ore ventiquattro l' originale nella Cancellaria del luogo, ove siasi fatta la esecuzione.

1267. Il Cursore non potrà esigere li suoi emolumenti dal Debitore, ma li riceverà o da quello, che gli ha commesso la esecuzione, ovvero dagli Offiziali rappresentanti rispettivamente le Depositerie. In caso di duplicata esazione potrà esser perseguitato anche criminalmente.

1268. Accadendo, che si trovi chiusa la porta ove deve farsi la esecuzione, e si ricusi di aprirla, il Cursore potrà apporvi un Custode, e ricorrere al Giudice del luogo, il quale dovrà accordare la licenza di aprirla per forza, ed avrà solo facoltà di sospenderla per forti motivi di particolari circostanze, non più oltre però delle ventiquattro ore.

1269. La apertura dovrà farsi in presenza di due Testimonj, e se ne farà menzione nella relazione della esecuzione.

1270. In qualunque esecuzione non si possono prendere in pegno il letto, e le vesti necessarie all' uso quotidiano del Debitore, e della sua Famiglia, i viveri bastanti per dieci giorni, gli arnesi necessarj per l' esercizio della sua arte, o mestiere, i Bovi aratorj, e gli strumenti necessarj, e destinati all' Agricoltura attuale.

Digitized by Google

1271. Il Cursore dovrà immediatamente trasportare il pegno al luogo di Depositeria.

1272. Quando però la esecuzione siasi fatta per una somma minore dei scudi 100. potrà il Cursore lasciare in custodia gli ogetti esecutati presso una terza Persona, la quale assumerà l'analoga obbligazione, mediante una Cedola, che dal Cursore sarà recata in Depositeria.

1273. Lo stesso dovrà pratticarsi trattandosi di ogetti, che non possano trasportarsi senza pericolo di danneggiamento. In questo caso, la persona, che prenda li sudetti ogetti in custodia, dovrà designarsi dal Creditore. La Depositeria potrà far riconoscere lo stato delle robbe restate in deposito, come sopra, ed ottenere anche dal Giudice qualche provvedimento secondo le occorrenze.

1274. Sempreche la deputazione del Custode sia stata fatta dal Cursore, sarà egli sussidiariamente responsabile per il medesimo.

1275. Quando si farà la esecuzione sopra un Gregge, o armento, il Cursore potrà deputare in custodi quegli stessi, che come Capi già lo custodiscono. Questi assumeranno l' obbligazione di ritenere tutti li capi del Gregge, o armento sotto stretta custodia, ed avrà luogo la responsabilità del Cursore in conformità dell' Articolo precedente.

1276. In questo caso terminato l' atto della esecuzione dovrà il Cursore recarsi direttamente alla Depositeria, ed ivi darne la relazione.

L' originale però dell' atto della esecuzione dovrà sempre depositarlo in Cancellaria.

1277. La Depositeria nel termine delle 24. ore dovrà o confermare, se vuole, la custodia del Gregge, o Armento lasciata dal Cursore, o pure prendere altri provvedimenti conservatorj. Spirato questo termine cesserà ogni responsabilità del Cursore.

1278. Se il Cursore non crederà di affidare la custodia nella maniera espressa agli Articoli 1272, 1273, e 1275. dovrà lasciare sul luogo una forza armata per impedire la trafugazione.

1279. Non si potrà eseguire alcun Mandato sopra robbe, che notoriamente valgano oltre il doppio della somma, per cui si fa la esecuzione, quando si trovino Mobili di proporzionato valore, e che possano comodamente traslocarsi. La contravenzione a questo articolo non produrrà nullità: ma il Giudice potrà ordinare la restituzione del pegno superfluo, e punire anche il Cursore colpevole con una multa del tre per cento sul valore eccessivo. La stessa regola si osserverà nelle esecuzioni sopra semoventi o azioni.

Digitized by Google

1280. Non potranno chiudersi con biffe, o in altro modo i Fondaci, e Negozj aperti, ovvero gli Opificj, quando possano bastare per pegno alcuni capi divisibili.

1281. Si sosterrà per la somma dovuta una esecuzione fatta per una somma eccedente, benchè la esecuzione sia caduta sopra un pegno così detto *vivo*. Se per altro la esecuzione siasi fatta oltre la somma contenuta nel Mandato, o non siansi bonificati li pagamenti fatti al Creditore posteriormente alla Sentenza, o Decreto, la medesima sarà nulla, salvo nel primo caso al Creditore l'azione contro il Cursore, se avrà ecceduto colpevolmente.

1282. Non potrà farsi la esecuzione sopra i frutti pendenti, quaranta giorni prima dell'ordinaria raccolta dei medesimi secondo i luoghi, e le consuetudini.

1283. Il Cursore ne darà il solito rapporto alla Depositeria.

1284. Il raccolto rimarrà sotto l'esecuzione, e si procederà alli atti di subasta, e delibera secondo le regole prescritte per li altri oggetti mobili.

1285. L'apposizione del Custode non potrà aver luogo se non a richiesta del Creditore con decreto di Giudice, che potrà esser quello del luogo della esecuzione. Il Giudice la ordinerà secondo il suo prudente arbitrio regolato dalla prossimità del raccolto.

1286. Potrà anche il Giudice deputare una Persona, che invigili all'assicurazione del prodotto, e prendere altro provvedimento analogo secondo le circostanze.

1287. Ritrovandosi gli effetti mobili del Debitore presso un terzo, il quale li possegga per il Debitore a titolo di locazione, o di altro simile contratto, potrà farsi, e consumarsi l'esecuzione sù i medesimi, salvo però il diritto del Detentore.

1288. In questo caso rimarrà il Detentore fino al termine del suo Contratto nell'uso della cosa, ed il Deliberatario durante il detto termine percepirà i profitti, che si sarebbero percetti dal Debitore: spirato il detto termine conseguirà il pieno, e l'assoluto dominio della cosa deliberata.

1289. In questi casi non avrà luogo il trasporto alla Depositeria.

1290. Il Detentore suddetto dall'atto dell'esecuzione in poi rimarrà responsabile verso il Creditore, e verso il Deliberatario della conservazione degli ogetti posti sotto esecuzione.

1291. Tutti gli ogetti, che per disposizione della Legge si considerano come inerenti agli stabili non potranno nelle esecuzioni prendersi come pegni mobili.

1292. Non sarà vietato ad altro Creditore avente un Man-

Digitized by Google

dato in istato eseguibile di fare sopra il pegno già esecutato altra esecuzione.

1293. Se in luogo di fare un' altra esecuzione volesse esser compreso in quella già fatta, potrà citare tanto il Creditore, che ha prevenuto nella esecuzione, quanto il Debitore, acciò dal Giudice si dichiari, che il pegno esecutato debba rimanere sotto l' esecuzione anche a di lui favore.

1294. Questa citazione dovrà farla avanti quel Giudice, o Tribunale, con il di cui mandato fu fatta la precedente esecuzione, quando dal primo Creditore non siasi proceduto agli atti di subasta, altrimenti dovrà farsi avanti lo stesso Giudice della subasta.

1295. La suddetta citazione potrà eseguirsi alli rispettivi Procuratori del Creditore, e Debitore.

1296. Se il Giudice, o Tribunale crederà di aderire alla domanda dovrà prendersi spedizione del decreto, ed esibirla alla Depositeria, o Depositario, presso cui si trova la relazione della precedente esecuzione, ad ogetto di farla registrare, come atto importante nuova esecuzione.

1297. Sarà in facoltà del Creditore di rinunciare alla esecuzione, che avrà fatta, benchè avesse incominciato gli atti della subasta. Dopo la rinuncia non potrà fare una nuova esecuzione, se non adempito quanto si prescrive nelli articoli seguenti.

1298. Il Creditore dovrà emettere la rinuncia in Cancellaria o personalmente, o per mezzo del suo Procuratore munito di una speciale Procura, e dovrà notificarla al Procuratore del Debitore.

1299. Il Procuratore del Debitore nel termine di cinque giorni computabili dal giorno della notifica potrà esibire nelli atti la nota dei danni, e spese, che avrà sofferto nella precedente esecuzione.

1300. Se il Creditore depositerà presso il Cancelliere l' intero importo della nota suddetta colla facoltà di liberamente consegnarlo al Procuratore del Debitore, notificato che avrà il deposito al Procuratore medesimo, potrà immediatamente procedere ad una nuova esecuzione.

1301. Se poi credesse eccessiva la nota esibita, potrà citare lo stesso Procuratore del Debitore per la moderazione della medesima avanti il Tribunale, il quale liquiderà la somma a termini di ragione, ed il Creditore, depositando la somma stabilita dal Tribunale, potrà fare una nuova esecuzione, come all' articolo precedente.

Digitized by Google

Sezione III.

Della esecuzione sopra i Stabili.

1302. La esecuzione sopra Stabili dovrà farsi dal Cursore senza bisogno di rogito di Notaro sul fondo, che si vuole oppignorare in presenza di due Testimonj, che dovranno sottoscriversi nella relazione.

1303. La esecuzione sulli stabili, siccome si fà senza amozione, così la relazione dovrà contenere una descrizione distinta del Fondo Urbano, o Rustico colla indicazione della contrada, e de' confini principali, ed il Cursore ne depositerà l' originale in Cancellaria.

1304. La esecuzione sulli stabili comprende tutte le cose inerenti al Fondo, ed anche i frutti pendenti.

1305. La semplice esecuzione sopra beni appartenenti al Debitore in comunione, e condominio pro indiviso con un terzo, non sarà nulla.

1306. Questa comunione impedirà soltanto gli atti di subasta, la quale non potrà farsi senza la previa divisione.

1307. La divisione dovrà farsi presso il Giudice, o Tribunale del luogo ove esiste il Fondo sottoposto alla esecuzione.

1308. Le regole, che sono stabilite nella esecuzione sulli Mobili agli Articoli 1292., e seguenti fino al 1301. inclusivamente tanto per la nuova esecuzione, che si volesse fare sopra il pegno medesimo da altro Creditore, quanto per la rinunzia alla esecuzione già fatta, avranno luogo, e dovranno applicarsi anche all' esecuzione sulli Stabili.

Sezione IV.

Delle esecuzioni sopra le azioni reali.

1309. Sulle azioni personali non ha luogo esecuzione, essendo provveduto per mezzo di sequestri.

1310. Sarà permesso di fare esecuzione sopra li Censi, Canoni, annue Risposte prediali, ed altri diritti reali inerenti ai Fondi.

1311. Simili esecuzioni non potranno farsi nel Fondo soggetto all' azione, o diritto reale, quando esista l' Istromento, da cui risulti l' azione, o diritto suddetto.

1312. In questo caso dovrà il Cursore recarsi all' Officio di quel Notaro, ove si trova stipolato l' Istromento, ed esibendogli

Digitized by Google

il mandato del Giudice, o Tribunale, farà notare dallo stesso Notaro in margine dell' Istromento, che quell' azione, o diritto è sottoposto alla esecuzione.

1313. Il Cursore prenderà fede dal Notaro della seguita esecuzione, e la produrrà in Cancelleria del luogo, ove trovasi stipolato l' Istromento, unitamente alla sua Relazione.

1314. Quando non fosse noto il titolo dell' azione reale, o non potesse rinvenirsi l' Istromento, come può accadere nel caso di Decime prediali, di risposte fondiarie, ed altri simili, si farà l' esecuzione sopra il Fondo soggetto a tale diritto.

1315. In questi casi dovranno osservarsi le regole prescritte per l' esecuzioni sopra gli Stabili, dovendosi inoltre dichiarare dal Cursore la natura, qualità, e specie del dritto, che si sottopone alla esecuzione.

1316. La relazione della esecuzione sarà in questo caso da lui depositata nella Cancelleria del luogo, ove esiste il Fondo.

TITOLO V.

Delle Depositerie, e de' Depositarj pubblici.

1317. In Roma si conserverà la Depositeria Urbana per Roma, e sua Comarca in conformità dei regolamenti amministrativi.

1318. Lo stesso sarà delle Depositerie che si trovano esistenti, o che dal Governo in avvenire si stabilissero in altre Città.

1319. In tutti gli altri luoghi, che formano Comunità, vi sarà un Depositario pubblico da eleggersi dal Consiglio, e da approvarsi dall'Autorità superiore nelle forme stabilite nel Moto Proprio dei 6. Luglio 1816. negli Articoli 176., e 177.

1320. Dal Depositario dovrà darsi una idonea cauzione: Mancando, o non essendo sufficiente, sarà tenuta la stessa Comunità.

1321. Nelle frazioni delle Comunità, che diconsi *Luoghi Appodiati* il Sindaco sarà Depositario, limitatamente però alle esecuzioni, che non eccedano in tutto la somma di scudi tre. Qualora la somma sia maggiore, il pegno dovrà dall'Esecutore recarsi al Depositario pubblico della Comunità, o alla Depositeria, se esista entro i limiti della Comunità medesima.

1322. Ogni Depositeria, ed ogni Depositario pubblico, e rispettivamente ogni Sindaco sarà tenuto alla custodia del pegno con tutte quelle obbligazioni, che derivano dalla natura del deposito giudiziario, e sotto le prescrizioni sì civili, che criminali.

Digitized by Google

1323. Quando vi sia il pieno consenso delle Parti interessate prestato in persona, ed in presenza di due Testimonj, che si sottoscriveranno, ovvero dai rispettivi Procuratori con ispecial Mandato autenticato da un pubblico Notaro, si restituiranno dalla Depositaria, o Depositario i pegni, o danari depositati, con riportarne ricevuta, ritenute le reintegrazioni, e gli emolumenti.

1324. Potrà anche il Debitore ricuperare liberamente il pegno, lasciando in deposito la somma dovuta tanto al Creditore, quanto alla Depositeria, o al Depositario per li loro rispettivi diritti, o in ispecie metalliche monetate, ovvero in oro, ed argento non monetato, equivalente però nel valore intrinseco alla suddetta somma.

1325. Volendo surrogare altro pegno Mobiliare dovrà riportare il consenso del Creditore, e della Depositeria, o del Depositario, e non riportandolo potrà implorare l' Officio del Giudice del luogo, il quale, intese stragiudizialmente le Parti senza strepito, e forma di giudizio, potrà con semplice ordine in iscritto diretto alla Depositeria, o al Depositario, (che saranno rispettivamente tenuti a registrarlo) ammettere la surrogazione nel caso, che la conosca equivalente, o rigettarla in caso contrario.

1326. Si potranno anche per officio dalla Depositeria, o dal Depositario vendere tutti quei pegni, che non fossero dalle Parti ricuperati, o non si fosse fatto istanza per subastarli secondo la distinzione delli oggetti, e nei termini, e colle regole seguenti.

1327. Se si tratterà di cose di natura loro conservabili solo per uno, o pochi giorni, potrà la Depositeria, o il Depositario dopo lo spazio di sei ore, esporli alla vendita in un luogo pubblico senza altra formalità per mezzo di un suo Commesso notando nei Registri l' atto della vendita, il prezzo ritratto, e la persona, che l' avrà acquistato.

1328. Se si tratterà di cose soggette a corruzione, o deperizione ritenendosi più di un Mese, ovvero di altre, che possono guastarsi, o deperire dopo lo spazio di sei Mesi, potrà la Depositeria, o il Depositario decorsi li suddetti termini procedere alla vendita, ma dovrà nell' uno, e nell' altro caso far precedere una intimazione al Creditore, e al Debitore tre giorni prima, che siegua la vendita, in cui loro parteciperà il giorno, ed il luogo, nel quale si venderanno gli ogetti esecutati, e contemporaneamente ne affigerà un semplice avviso nella Piazza pubblica.

1329. Trattandosi poi di ogetti di lunga conservazione po-

Digitized by Google

trà farsene dalla Depositaria, passato un' anno, la subasta, e delibera nelli stessi modi come si farebbe dal Creditore, che sarà citato.

1330. Per individuare più precisamente gli Oggetti compresi nelle classificazioni indicate nei precedenti tre Articoli si publicherà un regolamento, il quale sarà proposto dalla Depositeria Urbana per essere in seguito presentato alla superiore approvazione.

1331. Nei casi particolari, nei quali si rendesse necessaria qualcuna delle vendite prescritte nei rispettivi termini, la Depositeria, o il Depositario dovrà ricorrere al Giudice, citato il Creditore, e il Debitore. Il Giudice provvederà sommariamente, come nei casi di urgenza, e senza appellazione.

1332. La suddetta vendita di Officio non ha luogo nelle esecuzioni degli stabili, crediti, ed azioni.

1333. Li diritti, ed emolumenti della Depositaria, o del Depositario sono prescritti nelli appositi regolamenti.

1334. Non si potrà esigere emolumento di sorta alcuna per qualunque atto anche di subasta, e consegna di prezzo, quando la somma compresa nella esecuzione non sia maggiore di scudi cinque, salva la indennizazione delle spese.

1335. La Depositeria, o il Depositario non potrà avere alcuna parte, nè esigere emolumenti negli atti volontarj, che si facciano tra Creditore, e Debitore anche dopo l' esecuzione.

TITOLO VI.

Della Subasta, e Delibera de' Mobili.

1336. Ogni subasta dovrà farsi avanti quel Giudice, nel cui Territorio esiste il pegno.

1337. Si potrà cumulare la istanza, e il decreto per subastare, e deliberare i Mobili.

1338. La citazione dovrà farsi al domicilio del Debitore, o al suo Procuratore costituito, se l' uno, o l' altro siano nel luogo della subasta, altrimenti dovrà citarsi o l' uno, o l' altro, come sarà più comodo al Creditore, avanti il Giudice della Causa, perchè gli si prefigga un termine a norma della distanza a comparire, o eleggere il domicilio nel luogo ove deve farsi la subasta, dichiarando, che altrimenti si procederà per affissione.

1339. Il termine da prefigersi nello stesso decreto per subastare Mobili, o Semoventi sarà di cinque giorni, e per deliberarli il termine ulteriore di giorni dieci.

Digitized by Google

1340. Ne' *cinque* giorni precedenti il termine della delibera dovranno affigersi gli *avvisi* alla porta della Depositaria, ovvero dell' Officio del Depositario, alla Cancelleria, ed in una delle Piazze più popolate del luogo.

1341. In questi avvisi senza nominare i Litiganti, dovrà denunciarsi la qualità, e quantità delle robe da subastare, il luogo, ove esistono, ed il giorno, e l'ora dell' incanto. Gli *avvisi* saranno sottoscritti da uno dei Direttori della Depositeria, ove esista, o dal Depositario. Questo giorno, perchè possa deliberarsi il pegno con maggior facilità, dovrà essere quello dell' ultimo giorno del termine a deliberare. Se questo giorno fosse festivo, la subasta, e delibera si farà nel giorno prossimo abile.

Il luogo dell' incanto sarà ordinariamente nell' Officio pubblico della Depositeria, salvo il disposto nell'Art. 1356. Nell' atto della subasta dovrà esser presente uno dei Direttori della Depositeria, ove siavi questo stabilimento, o il Depositario, ovvero chi sarà autorizzato a supplire le loro veci. Dovrà inoltre sorvegliare per il buon ordine uno di quelli, che saranno deputati nei rispettivi luoghi, o almeno il Presidente, o altro incaricato di Polizia, ed in mancanza di questi, uno del Magistrato, ovvero il Sindaco nei luoghi appodiati.

1342. Gli ogetti da subastarsi dovranno tenersi in vista almeno per un ora prima d' incominciare l' incanto, sempre che si trovino nel luogo della Depositeria, o nell' Offizio del Depositario, ovvero quivi possansi agevolmente recare.

Se fossero custoditi in altro sito, ed il trasporto ne fosse incomodo, o dispendioso, si esporranno alla vista di ognuno almeno per tre ore.

Esistendo in luogo tanto discosto, che non fosse sufficiente questo spazio di tempo, sarà aperto l' adito a chiunque vorrà osservarli per tutto il giorno precedente alla subasta.

1343. Il Cursore dovrà nell' originale degli avvisi fare la relazione dell' affissione indicando il giorno, ed i Luoghi.

1344. L' originale degli avvisi colla relazione dovrà il Cursore esibirlo al Direttore della Depositeria, o al Depositario nel giorno della Licitazione, e riconoscendosi essersi proceduto all' affissione, nel termine dei cinque giorni si aprirà l' Incanto.

Questo originale sarà inserito nel Processo dell' Incanto medesimo.

1345. Il Deputato, o l' Officiale di Polizia, che sorveglierà per il buon ordine dichiarerà quando è aperto l' incanto.

Il Cursore proclamerà la vendita de' respettivi pegni esecutati.

Digitized by Google

1346. Si faranno tre gride coll' intervallo di cinque minuti tra l' una, l' altra. A quest' ogetto si terrà un orologio visibile.

1347. Se in qualche luogo fosse in uso e si credesse più opportuno l' incanto coll' accensione delle Candele, si potrà anche procedere con questo metodo.

1348. Passato l' ultimo termine dell' incanto si proclamerà dal Cursore, la delibera del pegno a favore del maggiore Oblatore.

1349. La delibera non si farà, se non a pronti danari contanti, e colla caparra non minore della sesta parte, da perdersi quando non sia pagato tutto il resto del prezzo entro il giorno seguente. La caparrà perduta anderà a profitto del Debitore proprietario del pegno nel caso, che nel nuovo incanto non si trovasse una offerta eguale, o maggiore: altrimenti si lucrerà dalla Depositeria, o dal Depositario.

1350. Non si potrà deliberare il pegno, se non vi saranno almeno tre Oblatori.

1351. Le Offerte sono obbligatorie.

1352. Gli ori, ed argenti non si potranno deliberare, se non vi è offerta eguale almeno al prezzo intrinseco.

1353. Non potranno offrire all' acquisto del pegno, neppure per interposta persona, gli Officiali della Depositeria, o altri, che in qualunque modo hanno officio, o ingerenza negli atti di subasta. La contravenzione potrà esser corretta amministrativamente, o punita anche criminalmente, come mancanza in officio, secondo le circostanze.

1354. Il Presidente, o l' Uffiziale di Polizia, quando v' intervenga ed il Direttore della Depositeria, o il Depositario sottoscriveranno l' atto della seguita delibera colla dichiarazione, che tutto sia andato in regola, se non vi è cosa in contrario. In caso di qualche irregolarità quello, che presiederà al buon ordine, dovrà opporla ad oggetto o di mettere le cose in regola, o anche se occorra di sospendere l' attuale delibera, e di tutto se ne farà menzione nel Processo.

1355. Qualora non si effettui la delibera o per mancanza del numero sufficiente di Oblatori, o per non essersi in tempo pagato il prezzo dal Deliberatario, o per altra Causa, si ripeterà l' incanto con la rinnovazione degli avvisi da affigersi, come sopra, non prima però di tre giorni dall' incanto precedente, nè più oltre di otto giorni.

1356. Nel caso, che fossero da subastare cose non facili a trasportare all' Officio della Depositeria, come accade ne' Fondaci, Magazzeni, Granai, Librerie, Gallerie, o simili collezioni, la subasta potrà farsi nel luogo medesimo, ove esistono.

Digitized by Google

1357. Quando siano oggetti divisibili, l'incanto si farà per parti. Se sono corpi, o collezioni, come Librerie, Gallerie, Negozi assortiti, e cose simili, la vendita si farà in corpo.

1358. Se però la vendita di qualcuno degli oggetti delle suddette collezioni si credesse sufficiente alla somma del Debito, e delle spese, o sembrasse più vantaggiosa la vendita separata, in tali casi ad istanza o del Debitore, o del Creditore, o di chi soprassederà, si sospenderà la subasta, e si ricorrerà al Giudice, il quale provederà con semplice ordine in iscritto.

1359. Nel caso, che il Giudice credesse di ordinare la vendita per parti, e questa non potesse compirsi in un solo Incanto, darà nel decreto la facoltà di eseguirla in più Incanti successivi, ed in questo caso in fine di ciascun Incanto si dovranno dal Cursore a voce rendere avvisati gli Oblatori del giorno, in cui continuerà la licitazione, e di tutto si farà menzione nel Processo.

Che se nell'ultimo incanto non si troveranno offerte, le quali esauriscano l'importare del debito, o tutto il pegno, si ordinerà l'incanto di tutti gli oggetti rimasti in complesso.

1360. Se il Creditore vorrà differire la delibera oltre il termine prefisso dovrà rinnovare la Citazione di subasta, e delibera.

1361. Se il prezzo ritratto nella delibera non fosse sufficiente a pagare il debito, e le spese, l'atto sarà notificato al Debitore, o al suo Procuratore costituito col terminedi otto giorni da decorrere da tal notifica, prima che possa venirsi a nuova esecuzione.

1362. Se pendente il Giudizio di subasta, e delibera sopravvenisse altro Creditore con mandato in istato eseguibile, potrà fare istanza avanti lo stesso Giudice della subasta, e delibera, che li pegni esistenti in Depositeria rimanghino sotto la esecuzione anche a suo favore.

1363. Ottenutosi per altro il decreto dal Creditore, che sarà sopravvenuto, dovrà esibirne la spedizione in Depositeria, come all' Art. 1288.

1364. Intanto potranno continuarsi gl' atti della subasta, e delibera, citato sempre quel Creditore, o quei Creditori, che saranno sopravvenuti.

1365. Il prezzo in tal caso ritratto dalla Delibera resterà in deposito a disposizione del Giudice, il quale ne ordinerà la consegna, come sarà di ragione, citati tutti gl' interessati.

1366. Il Cursore stenderà l' atto della seguita delibera, esprimendo nel medesimo quanto è seguito nell'incanto, e la per-

Digitized by Google

sona del Deliberatario. Questo Processo nel termine di due giorni dovrà depositarsi nella Cancellaria del Luogo ove è seguita la delibera.

1367. Avrà luogo la compilazione del Processo, ed il deposito nella Cancellaria, ancorchè per mancanza di Oblatori non siegua la delibera.

TITOLO VII.

Della Subasta, e Delibera de' Stabili.

1368. Premessa la produzione della fede dell'Esecuzione, si citerà per la subasta avanti il Giudice del luogo ove esistono li Fondi esecutati, a riserva, che la esecuzione si faccia nella Comarca di Roma, nel qual caso dovranno gli atti di subasta, e delibera farsi avanti il Giudice, o Tribunale di Roma, che avrà rilasciato il mandato.

1369. Se il Debitore, o il di lui Procuratore non avrà domicilio nel luogo sudetto si procederà come al precedente Articolo 1338. Il Giudice emanerà il Decreto di subasta con rilasciare il mandato, e con ordinare l'affissione degli Editti. Si prenderà spedizione tanto del mandato di subasta, quanto degli Editti, alla di cui affissione si procederà per mezzo del Cursore.

1370. Questi Editti importeranno sospensione di dieci giorni da decorrere dopo quello dell'affissione, entro i quali non si potrà procedere ad atti ulteriori.

1371. L' Istanza, e Decreto di subasta per mezzo della esibizione della fede dovrà trascriversi nell' Officio delle Ipoteche di quel Circondario in conformità dell' *Art.* 103. *del regolamento sul sistema ipotecario annesso al Moto proprio dei* 6. *Luglio* 1816.

1372. Tale iscrizione dovrà notificarsi al Debitore, o al suo Procuratore costituito, ed a tutti quelli Creditori, le cui Ipoteche si trovino iscritte a norma *dell' Art.* 104. *del sudetto regolamento*.

1373. Gli Editti si affigeranno non solamente alle Porte della Cancellaria, e della Depositeria, e nella Piazza più frequentata del luogo, ma ancora in una delle Piazze più frequentate del Capoluogo della Comarca, o Delegazione ove esistono i Beni da subastarsi.

1374. In questi Editti dovrà esprimersi il nome del Creditore, e del Debitore, indicarsi il Decreto per la Subasta, la qualità la contrada, e i confini de' Fondi, ed il luogo ove dovranno esibirsi le Offerte nel termine di dieci giorni, salvo il disposto nel seguente *Articolo*.

Digitized by Google

1375. Le Offerte dovranno esibirsi in iscritto, con la sottoscrizione dell' Offerente nella Depositeria, o presso il Depositario del Luogo, ove esiste il Fondo esecutato.

1376. Se dopo la trascrizione del Decreto sopraverrà un secondo atto di esecuzione fatta sopra il medesimo Fondo, il Conservatore delle Ipoteche dovrà semplicemente notarlo in margine del registro precedente, come si prescrive *nell' Artic.* 105. del sudetto Regolamento.

1377. Concorrendo più esecuzioni sopra un Fondo, prima che da alcuno siasi fatta istanza per la Subasta, potrà farla il più diligente.

1378. Qualora il Creditore, che avrà prima fatto trascrivere la Istanza, e il Decreto per la subasta trascuri per lo spazio di quindici giorni di proseguire gli atti comprensivamente alla citazione per la delibera, potranno liberamente proseguirsi da altri Creditori più diligenti, li quali abbiano la ipoteca iscritta, ed abbiano fatta la esecuzione, o abbiano dichiarato con citazione di stare alla esecuzione già fatta a tenore dell'*Art.* 1293.

1379. Passato il termine fissato nel precedente Articolo, ed altri cinque giorni, senza che siasi fatta istanza da alcun' altro de' Creditori iscritti, sarà in libertà di fare gli atti suddetti ogni altro Creditore, il quale avesse regolarmente fatta la esecuzione sopra quel Fondo, benchè non fosse fornito d'ipoteca iscritta.

1380. Dopochè sarà decorso il termine annunciato dagli Editti di Subasta, dovrà citarsi per la delibera: il Giudice prefigerà altro termine di trenta giorni, nel quale si ammetteranno altre nuove Offerte, e potrà il Debitore col pagamento redimere il suo Fondo: potranno anche gli altri Creditori ipotecarj valersi del diritto, che le leggi danno loro di succedere in luogo del primo offrendogli la somma dovuta.

1381. Nell' ultimo giorno, o (se questo è festivo) nel giorno utile più prossimo si effettuerà l' incanto, e la delibera senza altra dilazione.

1382. Le Offerte dovranno essere pure, e senza condizioni. Saranno trascritte dall' Officiale di Depositeria, o dal Depositario secondo l' ordine del tempo, in cui verranno presentate. Ciò non impedisce le nuove Offerte nell' atto dell' incanto.

1383. Nel giorno, in cui seguirà l' incanto si leggeranno ad alta voce le Offerte, le quali saranno state esibite, e sopra la maggiore di queste, se vi sono, si aprirà l' auzione colle stesse regole stabilite riguardo ai Mobili negli *Art.* 1346. 1347. 1348. 1349.

1384. La delibera dovrà farsi al maggior Oblatore, il quale in termine di tre giorni dovrà pagare l' intero prezzo presso il Depositario.

Digitized by Google

1385. Mancando il Deliberatario all' intero pagamento si rinnoverà l' incanto a sue spese, e danni, e sarà tenuto anche coll' arresto personale a supplire quanto nel nuovo incanto venisse a mancare alla somma da lui già offerta.

1386. Il prezzo depositato detratte prima le spese, e gli emolumenti della Depositeria, si consegnerà senza necessità di altro Mandato di Giudice dal Depositario al Creditore per la entrante quantità del suo Credito; il di più che ne rimanesse, si consegnerà al Debitore, il di cui fondo è stato deliberato.

1387. Se vi saranno opposizioni sulla consegna del prezzo dovrà rimanere il deposito a disposizione del Giudice per distribuirsi fra i Creditori, che hanno la ipoteca iscritta, e quindi fra gli altri, secondo le Leggi.

1388 Rimarranno salvi li diritti alli Creditori per quella somma, che fatta la distribuzione del prezzo mancasse alla intera soddisfazione del loro Credito; come egualmente rimarranno salvi al Debitore per quella somma, che sodisfatti tutti li Creditori, rimanesse dal prezzo ritratto.

1389. Se nel giorno destinato all'incanto non potrà effettuarsi la delibera, o per mancanza di Oblatori, o per qualunque altro motivo, volendo il Creditore procedere ulteriormente nella licitazione, dovrà rinnovare gli Editti per effettuare la delibera nel giorno, che verrà indicato negli Editti medesimi. Questo giorno non potrà essere più prossimo di dieci giorni a datare da quello dell' affissione.

1390. Tutto ciò, che è prescritto per la subasta, e delibera de' Fondi stabili si applicherà alla subasta, e delibera de' Censi, ed altri diritti reali contemplati negli *Articoli* 1310. *e seg.* eccetto quello che concerne il sistema ipotecario.

1391. Il Cursore stenderà il Processo dell'atto di delibera, registrando le singole offerte, e tutt' altro occorso nella medesima, ed esprimendo la Persona, a di cui favore è seguita la delibera; questo Processo dovrà essere anche approvato, e sottoscritto dal Deputato della Depositeria, o dal Depositario, e dall' Offiziale pubblico, che di persona avrà presieduto all'atto della delibera.

1392. Dovrà prodursi nella Cancellaria del luogo della seguita esecuzione, ed appresso a questa produzione si spedirà il mandato di delibera senza altra Citazione, in virtù del quale il Cursore sarà autorizato d' immettere nel possesso il Deliberatario, osservando le formalità prescritte nelli *Art.* 1199. *e seg.*

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Della Aggiudicazione.

1393. Ogni volta che nei prescritti esperimenti dell' incanto per la subasta de' Fondi stabili, e delle Azioni reali non fossero comparsi almeno tre Oblatori, il Creditore potrà domandare l' aggiudicazione a suo favore.

1394. A questo ogetto dovrà egli farne la istanza avanti il Giudice della Subasta, citando il Debitore, o il suo Procuratore, e respettivamente i Creditori iscritti.

1395. Quando si domandi l' Aggiudicazione di un Fondo stabile il Giudice per suo offizio deputerà con Decreto un Perito ad ogetto di stimare il Fondo a prezzo legale, e reperibile, e di farne la relazione negli atti nel termine di otto giorni, che potrà prorogarsi secondo le circostanze.

1396. Prodotta la relazione, il Creditore citerà il Debitore, e gli altri Creditori come sopra, se vi sono, e farà la istanza, perchè il Fondo gli venga aggiudicato.

1397. Il Giudice in questa istanza prefigerà un termine di *trenta* giorni, ordinando nei primi dieci giorni la rinovazione degli Editti, nei quali dovrà notificarsi ancora la stima del Fondo a tenore della relazione esistente negli atti della Cancellaria, che potrà rincontrarsi da chi voglia, e nell' ultimo dei trenta giorni, o essendo festivo, nel giorno prossimo abile si effettuerà il nuovo incanto, o l' aggiudicazione.

1398. In tale giorno riaprendosi l' incanto si riassumeranno quelle Offerte, che vi saranno state in iscritto; si ammetterà, se sopravviene, qualche altra Offerta verbale: e si ammetterà anche quella di un solo Oblatore, purchè offra almeno tre quarti del prezzo stimato.

1399. Mancando altre Offerte il Fondo sarà aggiudicato al Creditore qualunque egli sia per un terzo meno della stima contenuta nella relazione.

1400. Il Cursore in vigore dell' atto di Aggiudicazione metterà l' Aggiudicatario in possesso del Fondo.

1401. Volendosi far trascrivere l' acquisto nell' Officio delle Ipoteche, dovrà osservarsi la disposizione *dell' Articolo* 107. *del Regolamento ipotecario*.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Della Esecuzione sulla Persona.

1402. Non si può ordinare, nè eseguire alcun arresto, o carcerazione della Persona, se non nei casi, nei quali dalla Legge è permesso.

1403. All' atto dell' arresto dovranno esser presenti due Testimonj, i quali si sottoscriveranno nella relazione del Cursore, o non sapendo, o non volendo sottoscrivere se ne farà menzione nella relazione medesima con individuare le loro Persone.

1404. Il Cursore dovrà esibire, e leggere il tenore del Mandato alla Persona, che si arresta, bene inteso, che il Cursore potrà in tutti gli atti di esecuzione farsi assistere dalla Forza armata quando occorra.

1405. Niuno può essere arrestato nelle Fiere franche, nè entro il Palazzo, ove si rende giustizia. Neppure la esecuzione personale potrà farsi di notte, eccetto che per Mandato di sospetto di fuga.

È parimenti vietata la esecuzione personale nelle Domeniche, ed in altri giorni festivi di precetto, come pure nelle Ferie Natalizie, e di Pasqua, e nel giorno del Santo Protettore del luogo, in conformità dell' *Art.* 1136.

1406. Il privilegio della Settuagenaria per esimere dall' Arresto personale è conservato. Per goderne basta l'anno settuagesimo incominciato. Per l' allegazione di tal Privilegio ad ogetto d' impedire la cattura dovrà presentarsi dal Debitore la fede autentica di un decreto, con il quale sia stato canonizato.

1407. In mancanza di precedente Decreto, o di non esibita del medesimo, il Debitore dovrà essere dimesso, subitochè dimostri di avere precedentemente in giudizio ottenuto la dichiarazione di un tal privilegio, o pure ottenga in seguito la declaratoria, mediante la produzione negli atti della fede del Battesimo, o di altra prova legale dimostrante la sua età.

1408. Nel caso, che il Debitore consegni la somma del Debito, e le spese contenute nel Mandato tanto nell' atto dell' Arresto, quanto susseguentemente dovrà essere immediatamente rilasciato.

1409. Potrà il Detenuto per un debito essere anche soggetto alla ritenzione in Carcere in virtù di altro Mandato, che sia in stato eseguibile, e diretto da altro Creditore contro la sua Persona.

1410. Il Carceriere dovrà tenere un Registro esatto, in cui noterà il nome di tutti quelli ad istanza de' quali è stata

Digitized by Google

eseguita, o confermata la carcerazione esprimendo anche li relativi Mandati.

1411. L' Arrestato dovrà esser condotto al Carcere, se vi è nello stesso luogo, o al Carcere del luogo più prossimo.

1412. I regolamenti di pubblica Amministrazione provedono alla più sicura, ed insieme più umana custodia de' Carcerati per debiti Civili.

1413. Il Cursore dovrà immediatamente dare la relazione della Cattura alla Cancellaria del luogo, ove si è fatto l' arresto.

1414. Il Creditore dovrà nell' atto della consegna depositare, o far depositare in mano del Custode delle Carceri, ritirandone ricevuta in Carta semplice, l' importo delli alimenti per *cinque* giorni compreso quello dell' arresto, alla ragione *di baj.* 15. per ogni giorno, e non facendosi il detto deposito non sarà ricevuta la consegna, ed il debitore rimarrà libero, salvo il diritto di reiterare in seguito l' arresto nelle debite forme.

1415. Prima che spirino li cinque giorni si dovrà fare il nuovo deposito per altri cinque giorni, e non facendosi spirati i detti primi cinque giorni, e così successivamente, il Custode dovrà immediatamente dimettere il Debitore dalle Carceri.

1416. Duranti li detti termini, il Creditore potrà avanti il Giudice, o Tribunale del luogo dell' arresto giustificare, che al Debitore non mancano mezzi di sussistenza nelle proprie facoltà, ed esibita questa giustificazione al Giudice anche stragiudizialmente, il Giudice medesimo o facendo condurre avanti di se il detenuto, o facendolo interpellare per mezzo del Cancelliere, potrà esonerare il Creditore dall' obbligo della prestazione degli alimenti, ed anche ordinare la reintegrazione degli alimenti già pagati, e ciò per mezzo di una semplice ordinanza.

1417. Nel caso di detenzione nel Capo luogo, qualora si tratti di una somma di competenza del Tribunale, tutto ciò, che si è disposto di sopra sarà eseguito dal Presidente per mezzo di suo ordine senza ricorso, o appellazione.

1418. Qualora il Carcerato depositi la somma del debito, e delle spese, o dia un pegno equivalente potrà il Giudice ordinare, che sia posto in libertà quante volte concorra un forte, e ragionevole motivo di dubiezza sulla giustizia, o validità della Carcerazione.

1419. Se il Creditore avrà prevenuto nella esecuzione reale non potrà procedere alla esecuzione personale, se non sarà consumata la prima, ed in questa non sia rimasto soddisfatto dell' intero suo Credito.

Digitized by Google

1420. Non sarà permesso di procedere nello stesso tempo alla esecuzione personale, e reale. Potrà però farsi la esecuzione reale anche dopo la personale, ed in questo caso dovrà il Giudice ordinare la dimissione del Debitore, quante volte probabilmente conosca abbastanza cautelato l' interesse del Creditore per il conseguimento dell' intero suo Credito.

1421. Eccettuato il Caso di debito doloso il Debitore non potrà essere detenuto oltre l'anno. Spirato questo sarà dimesso.

1422. Fuori dei casi di sopra espressi non potrà essere ordinata la dimissione da verun Magistrato.

TITOLO X.

Della Cessione de' Beni

1423. Il beneficio della Cessione de' Beni è un mezzo, che dà la Legge per liberare il Debitore dalla esecuzione personale.

1424. Può domandarsi avanti il Giudice della Causa, o avanti il Giudice del Luogo ove il Debitore si trova carcerato.

1425. Quando il Debitore non si trovi carcerato, ma fossero state promosse da più Creditori azioni, che abbiano la esecuzione personale avanti diversi Giudici, o Tribunali, se alcuna di tali azioni sarà stata introdotta presso il Tribunale del domicilio del Debitore, dovà quivi farsi la istanza per la Cessione de' Beni: altrimenti sarà competente qualunque de' suddetti Tribunali.

1426. In sì fatti giudizj si osserveranno li termini dei giudizj sommarj, salva la facoltà al Debitore di citare con atto di urgenza.

1427. La semplice istanza per ottenere il beneficio della Cessione de' Beni, finchè non sarà ammessa, non impedisce la esecuzione personale.

1428. Dovrà il Debitore esibire negli Atti la nota giurata de' suoi Beni con le opportune indicazioni, citando tutti quei Creditori, i quali abbiano introdotto Giudizio in virtù di un titolo, che può portare anche la esecuzione personale. Dovrà anche produrre la giustificazione, con cui provi, trovarsi senza una colpa in istato di non potere eseguire il pagamento.

1429. Il Giudice non ammetterà alla cessione de' Beni quelli, ai quali tal beneficio è negato dalla Legge.

1430. La non comparsa de' Creditori non impedisce il corso di questo giudizio.

1431. Il Giudicato non potrà aver forza contro i Credito-

Digitized by Google

ri non citati, e ciò si dovrà dichiarare anche nella Sentenza.

1432. L' Atto della Cessione si farà in Cancellaria, ove trovandosi carcerato il Debitore dovrà essere tradotto per essere poi riportato in Carcere fino alla esecuzione della Sentenza, che ammetta la Cessione de' Beni.

1433. In questo Atto il Debitore emetterà la dichiarazione di Cessione de' Beni presenti in favore de' Creditori a disposizione del Giudice, e si obbligherà in caso di deficienza a supplire pervenendo a miglior fortuna.

1434. Questo Atto si stenderà dal Cancelliere in un Registro particolare, e sarà sottoscritto dal Debitore alla presenza di due Testimonj, e non sapendo scrivere ne sarà fatta menzione.

1435. Gli effetti della Cessione de' Beni sono prescritti dalla Legge.

1436. Dalla Sentenza che ammette, o rigetta il beneficio della Cessione non compete l' Appellazione se non in devolutivo

1437. Il Debitore detenuto sarà dimesso dalla Prigione, esibendosi al Carceriere la fede della Sentenza, e del consecutivo Atto emessa in Cancellaria, non ostante, che si appellasse da qualunque de' Creditori.

1438. Il Carceriere non potrà dimettere il Debitore, quante volte nella Sentenza non siano compresi tutti quelli Creditori a nome de' quali è seguito, o è stato confermato l' arresto personale.

1439. In caso di Sentenza contraria al Debitore, rimarrà questi in Carcere, o esposto alla carcerazione.

1440. Se la Sentenza in Appello rivocasse la Cessione ammessa dalla Sentenza precedente, la ulteriore appellazione sarà parimenti in devolutivo.

1441. Nel caso inverso il Debitore anderà libero.

1442. Se si trovasse convocato un Concorso di Creditori la Cessione de' Beni si regolerà secondo il prescritto negli *Articoli* 1485. *e seg.*

1443. Se la Cessione de' Beni siegua senza formare un Concorso de' Creditori, si deputerà un' Amministratore al Patrimonio ceduto, che rimane a disposizione del Giudice.

1444. La Cessione de' Beni non avrà mai luogo, quando concorra qualche debito doloso.

1445. Essa non arreca infamia al Debitore.

1446. Per sicurezza del Commercio si dovrà tenere affissa, e visibile nelle Cancellerie de' Tribunali Civili, e nelle Camere, e Cancellerie de' Tribunali di Commercio la nota di tutti quelli, che entro la Comarca, o Delegazione sono stati ammessi alla cessione de' Beni.

Digitized by Google

1447. Il Cancelliere del Tribunale, ove il Debitore avrà ottenuta la Sentenza è incaricato di riportarne il nome nell' elenco della sua Cancelleria, e di notificarlo alle altre Cancellerie suddette.

1448. Ogni volta che il Debitore rinunzi all' impetrato beneficio, e venendo a miglior fortuna ricuperi l' Amministrazione de' suoi Beni, sarà cassato il suo nome nelle note suddette.

TITOLO XI.

Delle Dilazioni.

1449. Il Debitore, che per disavventure sia ridotto in istato di non poter soddisfare i suoi Debiti, potrà essere ammesso colle infrascritte condizioni ad una dilazione non maggiore di cinque anni.

1450. Questa dilazione potrà aver luogo ancora, quando vi sia un Concorso di Creditori formalmente convocato.

1451. Il Debitore nel promuovere la Istanza per ottenere la dilazione dovrà citare li suoi Creditori avanti il Tribunale del proprio domicilio producendo la prova delle sue disgrazie, la nota giurata de' suoi Beni, e de' suoi debiti, ed un foglio, in cui tre almeno de' suoi Creditori certi si dichiarino disposti a concedere la dilazione.

1452. Il Tribunale, se conoscerà essersi adempito alle menzionate condizioni, deputerà uno de' suoi Giudici, perchè possano convocarsi avanti di lui tutti li Creditori.

1453. Il Giudice deputato sopra la domanda stragiudiziale del Debitore, o di qualcuno de' Creditori destinerà il giorno, e l'ora dell' adunanza de' Creditori.

1454. Questa destinazione dovrà notificarsi a tutti li Creditori.

1455. Li Creditori nel giorno, ed ora destinata volendo comparire, o dovranno intervenire personalmente, o per mezzo de' loro rispettivi Procuratori muniti di una speciale Procura.

1456. Il Giudice deputato esporrà ai medesimi lo stato del Debitore, e la di lui domanda diretta ad ottenere una dilazione.

1457. Il Cancelliere, o il di lui Sostituto, che dovrà esservi presente, noterà quelli che sono assenzienti alla richiesta dilazione, come egualmente li dissenzienti

1458. Noterà del pari quelli che non sono comparsi desumendoli dalla nota prodotta dal Debitore.

1459. Il Giudice deputato prefigerà un termine a tutti li Creditori assenzienti per produrre in Cancellaria li titoli dei loro Crediti, e giurarne la verità.

Digitized by Google

1460. Tutti li Creditori presenti dovranno sottoscriversi all' atto della Congregazione, il quale sarà sottoscritto anche dal Giudice deputato, e dal Cancelliere.

1461. Scorso il termine prefisso per la produzione dei titoli, e per la prestazione del giuramento, il Cancelliere dovrà consegnare al Giudice deputato tutti li documenti, che saranno stati prodotti, unitamente alla nota di quelli, che avranno giurato la verità del credito.

1462. Il Giudice deputato ne formerà la relazione, in cui esporrà la natura, qualità, e privilegio dei Creditori assensienti, e di quelli dissensienti.

1463. Questa relazione dovrà depositarla in Cancellaria, annettendovi li documenti consegnati dal Cancelliere.

1464. Sulla domanda stragiudiziale della Parte più diligente destinerà l' Udienza, in cui la di lui relazione si sottoporrà al giudizio del Tribunale.

1465. La stessa Parte più diligente dovrà citare tutti li Creditori a comparire avanti il Tribunale nella Udienza destinata.

1466. Questa citazione dovrà trasmettersi alli rispettivi Procuratori dieci giorni prima della Udienza.

1467. Il Tribunale, intesi che avrà li rispettivi Difensori, e la relazione del Giudice deputato, o potrà emanare la Sentenza nella Udienza medesima, o differirla ad altra Udienza.

1468. Non potrà accordare la dilazione, se non concorra il consenso della maggioranza de' Creditori non in ragione di numero, ma in ragione di somma.

1469. Li Creditori ipotecarj iscritti nè attivamente, nè passivamente hanno parte in questo giudizio.

1470. Il giudizio di dilazione non impedirà il corso degli altri giudizj particolari, nè inibirà la esecuzione di alcun mandato, o giudicato, finchè non sia promulgata la Sentenza, che ammetta la dilazione.

1471. Quando sia ammessa la dilazione niuno dei Creditori durante la medesima potrà esercitare la sua azione contro la persona del Debitore.

1472. I Creditori non citati, e non chiamati alle Congregazioni non rimangono pregiudicati dalla Sentenza, che ammetta la dilazione.

1473. La dilazione non potrà essere ammessa per li debiti fiscali, o per quelli debiti comunitativi, per li quali compete la mano regia, o contro le persone miserabili per li debiti minori alli scudi cinquanta, quando questi sieno dissensienti.

1474. L' Appellazione dalla Sentenza, che ammetta la dilazione non impedirà al Debitore di goderne gli effetti.

Digitized by Google

TITOLO XII.

Dei Giudizj di Concorso universale dei Creditori.

1475. Il Concorso universale potrà convocarsi tanto ad istanza del comune Debitore, quanto ad istanza dei Creditori, qualora concorrano in numero almeno di tre per titoli separati.

1476. Il Giudizio di concorso dovrà istruirsi avanti il Tribunale del domicilio del Debitore.

1477. Convocandosi il concorso dal Debitore dovrà citare tutti li suoi Creditori, fra i quali almeno tre, che siano certi, giacchè riguardo agli altri, il di cui credito fosse incerto potrà citarli colle opportune riserve di ragione.

1478. Li Creditori incerti, ed assenti, che non avranno domicilio nello Stato potranno citarsi per affissione. La citazione dovrà essere affissa tanto nel luogo del concorso, quanto nel luogo del Tribunale di Appello, a cui è sogetto quello del concorso.

1479. Non vi sarà bisogno di rinovarla secondo le regole prescritte nei giudizj per affissione, ma sarà sufficiente produrre in Cancellaria li rispettivi originali per la validità del giudizio.

1480. Li Creditori citati per affissione potranno sempre comparire fino alla promulgazione della Sentenza graduatoria.

1481. Il termine della citazione contro i Creditori certi citati alla persona, o domicilio sarà regolato dalla distanza del Creditore più lontano.

1482. Nella citazione il Debitore esporrà la sua domanda diretta alla convocazione di un concorso universale fra suoi Creditori, dichiarando di porre intanto li suoi beni a disposizione del Tribunale.

1483. Nel caso, che il concorso sia convocato ad istanza dei Creditori, dovranno questi citare gli altri Creditori, se loro saranno noti, ed il comune Debitore.

1484. Il Debitore potrà impugnare la convocazione del Concorso, ed il Tribunale deciderà, se debba dichiararsi convocato, ed aperto.

1485. Se il Tribunale dichiarerà essersi fatto luogo alla convocazione del concorso, deputerà un Amministratore provisorio alli beni del Debitore. Prefigerà al medesimo un termine per esibire la nota dei suoi beni in Cancelleria sotto pena di arresto personale, e deputerà uno dei suoi Giudici avanti il quale dovranno formarsi gli atti del concorso fino alla Sentenza graduatoria.

1486. L' Amministratore prenderà in consegna tutti gli Sta-

Digitized by Google

bili, e Mobili di pertinenza del Debitore, facendone di questi ultimi esatto Inventario, nel quale comprenderà anche li stabili con annotazioni sufficienti ad indicarne l'identità.

1487. La parte più diligente con una domanda stragiudiziale, farà destinare dal Giudice deputato il giorno, e l'ora, in cui li Creditori potranno chiamarsi avanti di lui per adunarsi collegialmente.

1488. Questa destinazione trattandosi di Creditori domiciliati nel luogo, i quali non abbiano Procuratori costituiti, dovrà loro notificarsi con Citazione a persona, o domicilio, altrimenti basterà notificarla alli Procuratori costituiti.

1489. Li Creditori, che sono domiciliati fuori del luogo, e che dopo la prima citazione eseguita alla Persona, o domicilio non avranno costituito Procuratore, potranno citarsi per affissione. In questi giudizj non si osserveranno le regole per li giudizj contumaciali. Contro i non Comparenti dopo la prima citazione tutti gli atti ulteriori si faranno per affissione.

1490. Giunto il giorno, e l'ora dell' adunanza avanti il Giudice deputato, dovrà pria di ogni altro provvedersi alla nomina di uno stabile Amministratore unitamente a quella di un Procuratore *ad lites*. Questa deputazione seguirà a maggioranza de' Voti, la quale sarà sempre regolata a tenore del disposto nell' art. 1468. Potrà essere deputato in Amministratore anche uno dei Creditori, come potrà essere confermato l' Amministratore provisorio.

1491. Il Giudice deputato prefigerà nella Congregazione medesima a tutti li Creditori, un termine che crederà sufficiente, per esibire li di loro titoli, dichiarando, che scorso il medesimo procederà alla compilazione del Processo di graduazione con quelli titoli, che saranno stati esibiti.

1492. L'Atto della Congregazione dovrà stendersi dal Cancelliere, a cui si sottoscriveranno tutti li Creditori presenti unitamente al Giudice, e Cancelliere.

1493. Nel caso, che li Creditori nella nomina o dell' Amministratore, o del Procuratore, o di ambedue fossero stati di discorde sentimento onde non si fosse verificata la maggioranza assoluta de' Voti, il Giudice deputato ne farà relazione al Tribunale, il quale procederà alla nomina o dell' uno, o dell' altro, o di ambedue per officio.

1494. L'Amministratore del Patrimonio avrà le facoltà limitate all' Amministrazione ordinaria: Non potrà fare affitti, ed altri simili contratti senza essere autorizato dalla Congregazione.

1495. Il Procuratore del Patrimonio avrà tutta la facoltà

Digitized by Google

per agire, e difendere le liti, che in qualunque modo interessano il Patrimonio.

1496. Nelle Congregazioni dovranno comparire o li Creditori medesimi, o li di loro Procuratori muniti di speciale Procura, da esibirsi al Giudice, e depositarsi presso il Cancelliere.

1497. Niuno dei Congregati potrà ricusare di dare il suo Voto sull'affare, che si sarà proposto, se non vi fosse un motivo ragionevole da approvarsi dal Giudice, il quale in tale occasione potrà differire la risoluzione ad altra Congregazione.

1498. Ricusando senza allegazione di motivo, ovvero ottenendo dal Giudice la facoltà di astenersi, o in fine ostinandosi a non volere emettere il suo Voto, non ostante la dichiarazione del Giudice, che l'obblighi ad emetterlo, sarà considerato come assente.

1499. Non comparendo i Creditori nella maggior parte, dovrà l'adunanza fissarsi per un altro giorno, che verrà nell'atto medesimo destinato.

1500. Questa nuova destinazione dovrà intimarsi a tutti li Creditori, che non saranno comparsi nella precedente adunanza.

1501. Se non compariranno dopo la nuova intimazione, la deliberazione seguirà col voto della maggior parte dei Creditori presenti.

1502. Se per altro la deliberazione importasse qualche convenzione, o disposizione risguardante tanto gl'interessi del Patrimonio, quanto di ciascun Creditore, e fosse concorsa la maggior parte dei Creditori presenti, e non la maggior parte di tutti quelli, che formano il ceto intero dei Creditori, il Giudice deputato destinerà l'Udienza, in cui ne farà relazione al Tribunale.

1503. Il Tribunale se crederà approvare la deliberazione presa dalla maggior parte dei Creditori presenti, la medesima avrà forza indistintamente contro tutti, ed obbligherà anche quelli, che non sono compresi, o che saranno stati espressamente dissenzienti. Se quelli, che non sono comparsi nelle Congregazioni tenute avanti il Giudice deputato allegassero un ragionevole motivo, per cui furono impediti di comparire, potrà lo stesso Tribunale ordinare, che debba tenersi nuova adunanza avanti il Giudice deputato, e porsi a nuovo esame l'affare.

1504. Non potrà tenersi veruna adunanza senza il permesso in iscritto del Giudice deputato.

1505. Non sarà necessario indicare l'ogetto, per cui viene convocata l'adunanza.

Digitized by Google

1506. La proposta potrà farsi alle persone congregate tanto dal Debitore, quanto da chiunque dei Creditori.

1507. Il Cancelliere, o il di lui Sostituto, che dovrà intervenire a tutte le adunanze, stenderà l'atto, il quale dovrà firmarsi dal Giudice, dai Creditori presenti, e dal Cancelliere medesimo.

1508. Le azioni appartenenti al comun. debitore, ed al Patrimonio contro altre Persone si promoveranno avanti li rispettivi Giudici, e Tribunali competenti.

1509. Quelle però, che sono dirette contro il comune Debitore, e il di lui Patrimonio dovranno proporsi avanti il Tribunale del Concorso, eccetto unicamente il caso dell' azione reale, e persecutoria del Fondo, nel qual caso potrà la suddetta azione proporsi avanti il competente Giudice, e Tribunale.

1510. Se il credito di qualcuno dei Creditori fosse controverso non tralascerà il Tribunale di graduarlo, qualora vi sia un giudicato, che lo ammetta, benchè soggetto all'appello.

1511. In questo caso, premessa la distribuzione ai Creditori anteriori, la somma corrispondente al suddetto Credito, se rimarrà, dovrà lasciarsi in deposito fino al compimento della cosa giudicata, senza ritardare la consegna a favore dei Creditori posteriori per la residual somma disponibile.

1512. Se non vi sarà alcun giudicato, che abbia canonizato il Credito controverso potrà assumerne la cognizione lo stesso Tribunale del Concorso, e credendolo sussistente dovrà parimenti graduarlo, rimanendo la somma in deposito, come al precedente art. 1514., qualora dal giudicato sull' ammissione del Credito siasi interposto Appello.

1513. Trascorso il termine prefisso per la esibizione dei titoli, il Giudice deputato procederà al processo di graduazione, il quale da lui firmato sarà depositato in Cancelleria.

1514. In questo Processo il Giudice deputato formerà secondo il suo parere la scala graduatoria, distinguendo li gradi attribuiti ai Creditori in ciascuna Classe, ed adducendo distintamente li motivi di tale sua classificazione, e rispettiva graduazione. Il sudetto processo sarà a tutti ostensibile, e se ne darà copia anche semplice a chi la ricerchi.

1515. Sulla domanda stragiudiziale della Parte più diligente il Giudice deputato destinerà l'Udienza, in cui farà relazione al Tribunale del processo di graduazione.

1516. Dieci giorni prima dell' Udienza destinata dovrà la stessa Parte più diligente citare tutti li Creditori a comparire nell' Udienza suddetta per la emanazione della Sentenza graduatoria.

Digitized by Google

1517. Il Cancelliere recherà al Tribunale l' originale del Processo di graduazione. Il Tribunale intese le parti, e la relazione del Giudice deputato, se conoscerà che la questione di graduazione sia meritevole di un esame ulteriore, potrà differire ad altra Udienza il suo giudizio.

1518. Allorchè troverà la Causa in istato di decisione il Tribunale emanerà la Sentenza, ed il Giudice deputato darà il suo Voto unitamente agl' altri.

1519. Nella stessa Sentenza ordinerà la vendita dei Beni del comun Debitore, in cui si osserveranno le solennità prescritte per le subaste, e delibere negli *Articoli* 1369. *e seg.*

1520. Il prezzo ritratto dalla vendita sarà depositato, e quindi distribuito fra i Creditori concorrenti per mezzo di ordini da sottoscriversi dal Giudice deputato, e dal Cancelliere del Tribunale.

1521. Pendente il Giudizio di Concorso sarà in facoltà della maggior parte de' Creditori collegialmente convocati di prendere la deliberazione, che i Beni del comun Debitore siano frattanto venduti nelle forme, che nella stessa deliberazione verranno prescritte, e che il prezzo ritratto dalla vendita venga depositato, e ritenuto per essere poi distribuito in appresso fra Creditori, salvi sempre i diritti d' Ipoteca inerenti sopra li Fondi speciali, i quali s' intenderanno trasferiti sul loro prezzo.

1522. La risoluzione però non potrà avere esecuzione, se non sarà stata approvata dal Tribunale. Se il Tribunale approverà la risoluzione presa dalla maggior parte de' Creditori, avrà effetto la vendita, senza che la Depositaria, o Depositario possa avervi parte, ed esigere emolumento alcuno.

1523. Riguardo ai fallimenti, e consecutivi Concorsi sul Patrimonio dei Comercianti, si osserveranno le regole particolari, che verranno prescritte nel Codice di Commercio.

1524. Le Aggiudicazioni coattive in virtù della Authentic. *Hoc nisi Cod. de solut.* non hanno più luogo in verun caso, benchè si trovi dedotto questo privilegio, prima della pubblicazione del presente Codice, purchè non sia consumato il giudizio.

TITOLO XIII.

Dei Giudizj di Concorso particolare.

1525. Il Giudizio di Concorso particolare è quello, che non si estende all' intero Patrimonio del Debitore, ma si forma sopra uno o più effetti del Debitore, su i quali esercitano le loro azioni più Creditori.

Digitized by Google

1526. Se si sarà proceduto alla delibera di effetti mobili, o stabili, e che più Creditori concorrano per essere soddisfatti sul prezzo de' medesimi, il giudizio di tal particolare Concorso dovrà farsi avanti il Giudice, o Tribunale, che avrà ordinato la delibera.

1527. Nel caso di Concorso di più Creditori sopra una stessa somma sequestrata, dovranno osservarsi, relativamente alla competenza del Tribunale, le regole prescritte nel titolo dei Sequestri.

1528. Concorrendo più Creditori sopra una somma, o altro effetto, che si trovi in deposito in virtù di un' Ordine del Giudice, o Tribunale, il giudizio di Concorso sarà di competenza dello stesso Giudice, o Tribunale.

1529. Nelli altri casi il giudizio di Concorso particolare dovrà farsi avanti il Giudice, o Tribunale del luogo, ove esiste l'oggetto controverso fra Creditori, e se si tratterà di oggetti posti in diversi luoghi, il giudizio dovrà istruirsi avanti il Giudice, o Tribunale del domicilio del Debitore.

1530. In tali giudizj tanto il Debitore, quanto ciascuno de' Creditori potrà citare li altri concorrenti avanti il Giudice, o Tribunale competente secondo i casi di sopra espressi per la distribuzione, o consegna, o aggiudicazione della somma, o altro oggetto, di cui si tratta.

1531. Se la questione sarà avanti il Tribunale, deputerà uno de' suoi Giudici per formare il Processo di graduazione. Se avanti un solo Giudice questo stesso formerà la graduazione, e senza altro processo ne darà ragione nella Sentenza definitiva.

1532. Il Giudice deputato procederà alla formazione del Processo di graduazione sentite le Parti, ed osservate le regole prescritte nei giudizj di Concorso universale agli *Articoli* 1513. *e seg.*

1533. Depositato che avrà il Processo in Cancellaria, il Tribunale in seguito di Citazione fatta dalla parte più diligente, sentiti nella Udienza li rispettivi Procuratori, ed udita la relazione del Giudice deputato, emanerà la Sentenza sulla distribuzione, e consegna del prezzo.

1534. Qualora il Concorso sia formato sopra particolari effetti mobili, o stabili potrà nella stessa Sentenza ordinarne la vendita, e la distribuzione del prezzo.

1535. Analogamente a queste regole dovrà procedersi nei Concorsi particolari, che emergono nei giudizj universali di Concorso tra più Creditori ipotecarj iscritti, o aventi per disposizione della Legge speciali Privilegj sopra Fondi, o Effetti determinati.

Digitized by Google

TITOLO XIV.

Della esecuzione sopra i Beni del Debitore posseduti in comunione con altri.

1536. Facendosi la esecuzione sopra o Mobili, o Stabili posseduti dal Debitore indivisamente, ed in comunione con un terzo, subito che una tal comunione verrà dedotta giudizialmente a notizia del Creditore, rimarranno sospesi gli atti di subasta, e delibera.

1537. Per questa notifica, dovrà quello che pretende essere Compossessore, o Condomino costituire Procuratore nel luogo ove è fatta l'esecuzione.

1538. Il Creditore volendo dopo questa notifica procedere innanzi negli atti di subasta, e delibera, dovrà precedentemente citare avanti il Giudice, o Tribunale del luogo tanto il Debitore, quanto il preteso Condomino, o Compossessore.

1539. Se il Giudice, o il Tribunale conoscerà bastantemente giustificato il Compossesso, o Condominio, ordinerà, che si proceda alla divisione dell' oggetto esecutato. In caso contrario ordinerà che si proceda agli atti ulteriori della subasta, e delibera.

1540. Dopo che sarà seguita la delibera non si attenderanno più le prove, che potesse dedurre il preteso Condomino o Compossessore, che sarà stato citato negli atti di subasta, e delibera.

1541. Se il Consorzio non sarà stato notificato al Creditore, e con buona fede avrà proceduto alla delibera dell' ogetto esecutato, potrà esser rescissa la subasta, e delibera, nel congruo giudizio che potrà intentarsi dal terzo Compossessore, o Condomino, ma in questo caso il Creditore non sarà tenuto a veruna rifazione di danni, e spese, anzi avrà diritto di essere reintegrato delle spese dal Debitore, il quale sarà egualmente tenuto per le spese, danni, ed interessi verso il Deliberatario.

1542. Se la esecuzione si fosse fatta sopra una Bottega, Fondaco, Atteliere, Opificio o altro simile stabilimento, che il Debitore riteneva indiviso con un terzo, e vi fossero state apposte le Biffe, il Giudice, o Tribunale le potrà far rimovere, ed ordinare descrizione degli oggetti, che vi si contengono, o prendere altro più opportuno provvedimento secondo le circostanze.

Digitized by Google

TITOLO XV.

Della Esecuzione dei Giudicati contro i terzi Possessori.

1543. Se la esecuzione riguarderà un giudicato emanato in seguito di una azione reale, e che l'oggetto, su cui deve cadere la esecuzione si trovi presso un Terzo, non potrà all'esecuzione suddetta procedersi senza la di lui citazione.

1544. La Citazione dovrà farsi avanti il Giudice, o Tribunale, il di cui giudicato deve eseguirsi.

1545. Si procederà in tali Giudizj colle regole prescritte nei giudizj sommarj.

1546. Il Giudice, e Tribunale deciderà sulla esecuzione del Giudicato ai termini di ragione.

1547. Se la Sentenza sarà emanata contro il terzo Possessore, la esecuzione di questo nuovo Giudicato non potrà sospendersi, che mediante una citazione speciale firmata da Monsignor Uditore, o dall' Uditore dell' Emo Prefetto della Segnatura.

TITOLO XVI.

Della nullità degli Atti esecutorj.

1548. Qualunque nullità degli atti esecutorj anche sostanziale, non potrà allegarsi, se non da quello, a di cui favore è indotta.

1549. Ogni nullità degli atti esecutorj resta sanata, qualora quello, che ha diritto di opporla, comparisce in appresso in giudizio, ed adduce altre eccezioni.

1550. Le nullità per i tre difetti sostanziali di giurisdizione, citazione, e mandato si dedurranno anche in materia esecutoria avanti il Tribunale della Segnatura.

1551. Le altre nullità degli Atti esecutorj precedenti la delibera si dedurranno avanti il Giudice, o Tribunale della Subasta. I Decreti sù tali nullità non saranno soggetti ad appellazione sospensiva.

1552. Le nullità risguardanti l'atto della seguita delibera, o aggiudicazione si dedurranno avanti il Giudice, o Tribunale del Mandato, in virtù del quale si è proceduto all' esecuzione.

1553. Avanti questo Giudice, o Tribunale saranno pure dedotte le nullità commesse per eccesso contemplate nell' Articolo 1281.

1554. Qualunque nullità in ordine ad atti esecutorj non potrà più dedursi dopo essere trascorso un' anno.

Digitized by Google

LIBRO VIII.

Procedure diverse

TITOLO I.

Dei Mandati di Possesso ad una Eredità vacante.

1555. Facendosi luogo alla successione, e volendosi da chi pretenda avervi diritto ottenere il Mandato per l' immissione al possesso dei beni posseduti dal defonto, potrà farsene domanda stragiudiziale al Presidente del Tribunale del luogo ove esistono, ed esistendo in più luoghi a ciascun Presidente.

1556. Questa domanda dovrà contenere l' esposizione del fatto, che dà apertura alla successione, ed i motivi per i quali si richiede il mandato d' immissione al possesso.

1557. Dovrà essere accompagnata da' rispettivi documenti comprovanti tanto la morte dell' ultimo Possessore, quanto il titolo dell' istante per essere immesso al richiesto possesso.

1558. Il Presidente esaminata l' istanza, ed i rispettivi documenti, se la troverà nelle regole, rilascerà il richiesto mandato sotto la condizione, che un tal Mandato s' intenda rilasciato, purchè il possesso sia vacante, e senza pregiudizio agli altrui diritti.

1559. Un tal' ordine dovrà notarlo a piedi della domanda medesima, e dovrà essere da lui sottoscritto.

1560. Prodotto negli atti il suddetto ordine unitamente ai documenti, che si saranno esibiti, il Cancelliere rilascerà la spedizione del Mandato sotto le ingiunte condizioni.

1561. O il Cursore del Tribunale medesimo, o quello del luogo della situazione de' Beni, purchè sia compreso nella giurisdizione dello stesso Tribunale, accompagnato dall' Istante, o da persona munita di procura, procederà all'esecuzione del Mandato in presenza di due testimonj.

1562. Questa esecuzione si farà mediante i soliti segni indicanti gli atti possessorj, ed essendovi luogo potrà il Cursore ingiungere precetti agl' Inquilini, Coloni, ed altri simili, che si trovino presenti sul fondo, di riconoscere in possessore quello, a di cui nome si prende il possesso.

1563. Di tutto dovrà il Cursore stenderne atto, che verrà sottoscritto tanto da lui, quanto dai testimonj presenti.

1564. In quest' atto dovranno essere descritti, ed individua-

Digitized by Google

ti i beni colla designazione delle respettive loro contrade, e confini.

1565. Se il Cursore troverà occupato il possesso, dovrà desistere dall' atto di esecuzione, nè gli sarà permesso di espellere il detentore.

Sarà peraltro in obbligo di stendere atto dell' ostacolo da lui rinvenuto, e che gl' impedì di dare esecuzione al mandato.

TITOLO II.

Delli Inventarj legali.

1566. L' Inventario legale potrà farsi dall' Erede, tanto stragiudizialmente, quanto giudizialmente.

1567. Per l' inventario stragiudiziale basterà premettere una intimazione a tutti gli Interessati nella Eredità comprensivamente agli Esecutori testamentarj, se vi saranno, ed ai Creditori cogniti, e domiciliati entro i limiti della stessa Delegazione.

Questa intimazione dovrà presentarsi alle loro persone, o domicilj.

1568. Gl' interessati, e i creditori o incerti, o domiciliati fuori della Delegazione dovranno intimarsi per affissione senza altra prefissione di termine fuori di quella prescritta per li Creditori cogniti, e presenti.

1569. L' intimazione dovrà contenere il nome, e cognome del Defonto, sù li di cui beni s' intende procedere alla confezzione dell' Inventario: esprimere se si tratti di eredità intestata, o testata indicando in questo caso il Testamento; indicare il nome, e cognome del Notaro, che sarà stato prescelto per la confezione dell' Inventario: ed il giorno, l' ora, ed il luogo, in cui si darà principio al medesimo.

1570. Tutte le intimazioni dei sudetti Creditori certi, e cogniti dovranno essere presentate tre giorni prima del giorno indicato nella intimazione, e dovranno prodursi presso il Notaro, che dovrà rogarne l' atto.

1571. Per l' inventario giudiziale dovrà premettersi la citazione a tutti i Creditori certi, e presenti a persona, o domicilio, alli incerti, o assenti per affissione avanti il Tribunale competente, che sarà quello del luogo della aperta Successsione.

1572. Questa Citazione potrà farsi tanto ad urgenza con permesso del Presidente, quanto osservando le regole prescritte nei Giudizj Sommarj.

1573. Contemporaneamente alla presentazione della Citazio-

Digitized by Google

ne dovrà l'Istante produrre negli atti della Cancellaria la prova giustificante il suo titolo.

1574. Se sarà stato tralasciato nella Citazione qualcuno dei creditori, o interessati benchè presenti nel luogo dell'Inventario, una tal mancanza non produrrà la nullità dell'atto, purchè siano stati citati almeno tre Creditori certi, se vi saranno, e quelli, che vi avranno interesse.

1575. L'Inventario peraltro non formerà alcuno stato contro li Creditori, ed altri Interessati, li quali sebbene cogniti, e presenti nel luogo dell'Inventario, non saranno stati citati.

1576. Il Tribunale ordinando la confezione dell'Inventario, deputerà nel decreto uno de' suoi Giudici, che assista alla compilazione del medesimo.

1577. Il Giudice deputato, in seguito di citazione della parte più diligente destinerà il giorno, e l'ora, ed il luogo, in cui unitamente al Cancelliere accederà per dar principio all'Inventario.

1578. Nelli Inventarj giudiziali non vi sarà bisogno di testimonj. Nelli Inventarj stragiudiziali dovranno unitamente al Notajo intervenirvi trè Testimonj, li quali assistano, e sottoscrivano l'atto in luogo degli Interessati, e Creditori assenti.

1579 Il Giudice nel decreto della destinazione del giorno, ed ora deputerà il Perito, o i Periti, che potranno occorrere per la valutazione degli effetti ereditarj.

Se l'Inventario sarà stragiudiziale, il Perito, o i Periti saranno prescelti da quello, che procede alla confezione dell'Inventario, purchè sieno degli approvati dai regolamenti amministrativi.

1580. L'Erede, a di cui istanza si fa l'Inventario, dovrà premettere una dichiarazione, in cui esprimerà la sua qualità, e se intende godere del termine della legge per deliberare sull'adizione, o di adire l'Eredità col benefizio della Legge, e dell'Inventario.

1581. Dovrà farsi descrizione distinta di tutti li effetti mobili, aggiungendovi la stima dei Periti.

1582. Le carte tenute dal Defonto sotto custodia, dovranno essere o descritte singolarmente, o numerate; e contrasegnate foglio per foglio con il nome, o cifra del Notaro, ed il numero progressivo, e contrasegno delle medesime.

1583. Dei libri di azienda dovrà descriversi il titolo, ed il numero delle pagine, e nel principio, e fine di ciascun libro dovrà firmarsi il Notaro.

1584. Le filze dei documenti saranno descritte, notando a quale dei libri appartengono, ed il numero delle rispettive giustificazioni.

Digitized by Google

1585. Delle altre carte se ne farà una possibile classificazione, ed una descrizione sommaria.

1586. Delle Opere in stampa, o Codici, e Manoscritti, se ne dovrà fare la descrizione separata, e la stima, come di tutti gli altri mobili.

1587. Se si trovassero delle *taglie* si descriveranno separandone i diversi oggetti, ed indicandone il numero relativo a ciascuno.

1588. Riguardo ai Stabili basterà la indicazione delle Contrade, e dei Confini.

1589. Tutti gli oggetti descritti rimarranno sotto la stessa custodia, in cui si trovano.

1590. Se vi saranno effetti, che si pretendano di altrui pertinenza, dovranno essere descritti con quelle riserve, e dichiarazioni, che saranno convenienti.

1591. Occorrendo più sessioni per la confezione dell' Inventario dovrà il Processo di ciascuna sessione essere firmato dal Notaro, Testimonj, e Periti, se saranno intervenuti, quando si tratti di un' Inventario stragiudiziale: Nell' Inventario giudiziale in luogo del Notaro, e dei Testimonj si sottoscriverà in ciascuna sessione il Giudice, ed il Cancelliere. Nell' un caso, e nell' altro dovrà dichiararsi il giorno, l' ora, ed il luogo della Sessione consecutiva.

1592. Se vi saranno effetti mobili posti fuori del luogo della aperta Successione, dovrà l' Inventario delli effetti sudetti farsi dal Notaro, o rispettivamente dal Giudice del luogo, ove esistono gli effetti, osservando le medesime regole. Questo Inventario dovrà unirsi all' Inventario principale.

1593. Terminerà l' Inventario colla dichiarazione giurata dell' Erede di non aver tralasciato di descrivere cosa veruna, che sia a sua cognizione, di non aver commesso veruna occultazione con dolo, o frode, riservandosi la facoltà di aggiungere quelle cose, che si rinvenissero posteriormente.

1594. In tutte le Sessioni sarà permesso alle Parti interessate fare quelle osservazioni, e proteste, che crederanno, le quali dovranno nei rispettivi casi essere registrate dal Notaro, o Cancelliere.

1595. Si farà dichiarazione della chiusura dell' Inventario dappresso la dichiarazione dell' Erede espressa nell' art. 1593. L' Inventario sarà sottoscritto dall' Erede, dai Creditori, o Interessati presenti all' ultima Sessione, e dal Notaro, e Testimonj, ovvero dal Giudice, e Cancelliere nei casi rispettivi.

1596. Circa i termini a deliberare, e respettivamente a cominciare, e compire l' Inventario si osserverà il prescritto dalle Leggi.

Digitized by Google

1597. Non avrà luogo nella confezione dell' Inventario altra solennità estrinseca fuori di quelle prescritte nel presente Titolo.

TITOLO III.

Del rendimento de' Conti de' Beni Ereditarj.

1598. Quello che avrà adito l'Eredità col beneficio della Legge, e dell' Inventario, volendo render conto de' Beni Ereditarj, o dovendolo rendere in forza di decreto del Giudice, o Tribunale, dovrà produrre negli atti il rendiconto da lui firmato, e giurato, in cui dovrà dare esatto sfogo di tutti gli ogetti Ereditarj accompagnandolo delli occorrenti documenti.

1599. Il Tribunale competente nel Giudizio di rendimento de' Conti de' Beni Ereditarj è quello del luogo, ove è fatto l' Inventario generale.

1600. Dovrà quindi l' Erede beneficiato notificare ai Creditori dell' Eredità, ed a tutti quelli, che avranno interesse nella medesima, la produzione del sudetto rendiconto, citandoli nello stesso atto a comparire avanti il Tribunale ad oggetto, che il rendiconto prodotto negli atti venga approvato.

1601. La sudetta Citazione dovrà eseguirsi alla persona, o domicilio dei Citati, a riserva del caso, in cui si trovino già costituiti li Procuratori, nel qual caso la Citazione potrà eseguirsi alli Procuratori medesimi.

1602. Eseguendosi la Citazione alla Persona, o domicilio dei Citati, dopo decorso il termine a comparire, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinnovare la Citazione avanti il Tribunale senza bisogno d' iscrivere la Causa in rollo.

1603. Il Tribunale deputerà uno de' suoi Giudici ad oggetto di esaminare il rendimento de' Conti, e farne la relazione, conferendogli le facoltà di prevalersi dell' opera di un Calcolatore, qual ora la creda opportuna.

1604. La parte più diligente farà riassumere dal Cancelliere il rendimento de' Conti, e lo farà consegnare al Giudice deputato.

1605. Quindi citerà i Procuratori costituiti dei rispettivi Interessati per la prefissione di un termine a dedurre le loro ragioni, scorso il quale si procederà alla relazione sulle ragioni, che si troveranno dedotte.

1606. Il Giudice deputato assegnerà quel termine, che crederà sufficiente dichiarando, che, scorso il medesimo, verrà alla relazione.

1607. Decorso il termine il Giudice deputato formerà rela-

Digitized by Google

zione, la quale dovrà darla in iscritto, e dopo averla firmata la depositerà in Cancellaria.

1608. In questa relazione non solamente si darà carico delle opposizioni fatte contro il rendimento de' Conti esibito, ma ancora farà tutte quelle, che crederà fare egli stesso *ex officio*, e potrà anche aver ragione di quelle, che fossero fatte da Persone aventi interesse, e che non avessero costituito Procuratore.

1609. Depositata una tal relazione la Parte più diligente citerà tutti gli altri compresi in quel Giudizio per la definizione della Causa.

1610. Dovrà prendere copia della relazione, ed esibirla al Tribunale otto giorni prima, che venga prodotta in Udienza la suddetta Citazione.

1611. Il Tribunale potrà pronunciare, o differire la definizione secondo le particolari circostanze.

1612. Con una sola Sentenza il Tribunale dichiarerà, se il rendimento de' conti, o in tutto, o in parte sia stato bene, o mal reso, e se vi fosse qualche partita, che meritasse una particolare ispezione, potrà nella Sentenza suddetta riservarla ad altro esame.

TITOLO IV.

Della fermazione degli Stati Ereditarj.

1613. Le fermazioni degli Stati Ereditarj dirette ad altri ogetti, che al semplice rendimento de' conti de'Beni Ereditarj, come avviene per esempio nel caso di divisione trà Coeredi; di fissare le porzioni legittimarie; di stabilire le detrazioni sulli Beni fideicommissarj; di procedere alla separazione de' Patrimonj, ed altri simili, potranno ordinarsi dal Tribunale, tanto per officio, che ad istanza delle Parti.

1614. Se la fermazione dello Stato verrà ordinata in sequela di altro Giudizio già introdotto dovrà farsi avanti il medesimo Tribunale.

1615. Se sarà istruito un Giudizio principale sulla fermazione di Stato, qualora questo riguardi gli effetti della successione, si istruirà nel luogo, ove questa si è aperta, e si procederà in conformità degli Articoli 21., 22., 23.

1616. Negli altri casi dovrà istruirsi ove esista la maggior parte dei Beni, salvo ciò che si trova diversamente disposto nei casi particolari.

1617. Il Tribunale nell' ordinare la fermazione dello Stato dovrà dichiarare quale delle Parti, e come debba somministrare le spese.

Digitized by Google

1618. Deputerà per eseguirla uno de' suoi Giudici, avanti il quale si procederà come si è prescritto nel precedente *Titolo del rendimento dei Conti.*

1619. Se si trovassero i Beni fuori del luogo ove siede il Tribunale, oltre la distanza delle venti miglia potrà il Giudice deputato suddelegare il Giudice del luogo medesimo. Prescriverà al Giudice suddelegato le operazioni, che dovrà fare. Il Giudice suddelegato dovrà trasmettergli la relazione in iscritto delle operazioni eseguite.

1620. Avanti il Giudice suddelegato si osserveranno le forme stabilite nelli altri casi consimili di suddelegazione.

1621. La di lui relazione dovrà inserirsi nell' atto della fermazione, che si effettuerà dal Giudice deputato, e formerà parte integrale della medesima.

TITOLO V.

Dell' Astenzione, e ripudia dell' Eredità.

1622. Secondo i diversi casi di Successione volendo l'Erede o intestato, o testamentario astenersi, o ripudiare la Eredità non adita o adita, potrà produrre un atto di dichiarazione nella Cancelleria del Tribunale, a cui è soggetto il luogo dell' aperta successione.

Se la ripudia si produrrà dopo essersi adita l'Eredità col beneficio della Legge, e dell' Inventario, dovrà contemporaneamente prodursi il rendimento de' Conti nelle forme di sopra prescritte.

1623. Nell' atto dell' astenzione, o ripudia dovrà esprimersi la seguita morte del Defonto, di cui è aperta la successione; dichiararsi se questa si è deferita per Testamento, o ab intestato, specificarsi se sia stata adita la Eredità col beneficio della Legge, e dell' Inventario, ed in fine aggiungersi l'espressa dichiarazione di non volere essere Erede.

1624. Questo atto di dichiarazione dovrà farsi o personalmente o per mezzo di Procuratore munito di legittimo speciale Mandato di Procura a questo effetto.

1625. Nel caso che l'atto di astenzione, o ripudia si emetta senza precedente adizione, non vi sarà bisogno di altra formalità, ed il presunto Erede potrà valersene contro chiunque.

1626. Nel caso che l'atto di astenzione, o ripudia si emetta dopo essersi adita l'Eredità col beneficio della Legge, e dell' Inventario dovrà il suddetto Atto notificarsi a tutti gl' Interessati nell' Eredità, che saranno cogniti.

Digitized by Google

1627. Questo Atto di notifica dovrà eseguirsi alla Persona, o domicilio di quelli interessati cogniti, che saranno domiciliati nella stessa Delegazione. Alli incerti, o domiciliati fuori della Delegazione potrà eseguirsi per affissione.

1628. Si eccettua il caso, in cui vi siano Procuratori costituiti, nel qual caso la notifica dovrà farsi ai medesimi.

1629. La notifica dovrà prodursi negli Atti, ed unirsi dal Cancelliere all' Atto di astenzione, o ripudia.

1630. Se l'Erede beneficiato sarà in possesso de' Beni ereditarj, e volendo spogliarsi della qualità ereditaria, intenderà ritenerli o in tutto, o in parte per altri titoli, dovrà nello stesso Atto di notifica della ripudia citare li Creditori, ed Interessati per la deputazione di un Curatore all' Eredità giacente nelle forme, che si prescrivono a questo proposito. Seguita la deputazione potrà dedurre li suoi titoli per l'effetto della ritenzione, come sarà di ragione.

1631. Volendo qualcuno de' Creditori impugnare l'Atto di astenzione, o ripudia, dovrà citare l'Erede presunto avanti il Tribunale, nella di cui Cancelleria sarà stato prodotto l'Atto suddetto.

1632. Il Tribunale deciderà come di ragione, osservate tutte le regole prescritte negli altri giudizj.

1633. La Legge provvede ai casi, al tempo, ed agli effetti dell' astenzione, e ripudia.

TITOLO VI.

Della restituzione in intero contro l'adita, o non adita Eredità.

1634. Nei casi, e nei termini, nei quali secondo le Leggi può aver luogo la restituzione in intero dall' Eredità semplicemente, ed inconsultamente adita, dovrà promoversene la domanda con citazione da eseguirsi alla Persona, o domicilio di tutti li Creditori, ed interessati nell' Eredità, che siano cogniti.

1635. Li Creditori, ed altri Interessati incerti dovranno citarsi per affissione.

1636. Nella Citazione dovrà esprimersi l'ogetto della domanda con esprimere, se essa tende ad abilitare l'Erede a spogliarsi dell' Eredità, o pure ad adirla o semplicemente, o col benefizio della Legge, e dell' Inventario.

Dovranno inoltre indicarsi i motivi, sulli quali è fondata la domanda.

1637. Se vi saranno documenti, dovranno parimenti indicarsi nell' atto di citazione, ed esibirsi nella Cancellaria unitamente alla produzione della citazione.

Digitized by Google

1638. Ogni giudizio di restituzione in intero dovrà istruirsi nel luogo dell' aperta successione.

1639. Il giudizio di restituzione in intero contro l'adita Eredità, non ritarderà il corso dei giudizj particolari, che si fossero istruiti contro l'Erede.

1640. Domandandosi poi la restituzione in intero per la non adita Eredità nei termini prescritti, dovranno citarsi alla Persona, o domicilio quello, o quelli, che possederanno l'Eredità nella rappresentanza di Erede, o per altro titolo.

1641. La citazione dovrà parimenti contenere li motivi, sulli quali è fondata la domanda, ed enunciare li documenti, che dovranno contemporaneamente alla citazione prodursi.

1642. In ambedue li suddetti Giudizj si procederà colle regole prescritte nei Giudizj ordinarj.

TITOLO VII.

Della deputazione de' Curatori all' Eredità giacente.

1643. La deputazione del Curatore all' Eredità giacente, potrà domandarsi da chiunque, ancorchè non provi di avervi interesse. Potrà anche domandarsi dall' Erede, quando si voglia spogliare della qualità ereditaria a norma dell' Art. 1630.

1644. La istanza dovrà istruirsi avanti il Tribunale del luogo dell' aperta successione.

1645. Richiedendosi dall' Erede, che vuol spogliarsi della qualità ereditaria, il medesimo avanzerà la domanda o nell' atto stesso dell' astenzione, o ripudia, ovvero posteriormente. In qualunque caso dovrà citare tutti li Creditori, ed interessati certi, e cogniti alla Persona, o domicilio, e fuori della Delegazione, o Comarca per affissione.

1646. Se la deputazione del Curatore si domanderà da chiunque altro essendovi un Erede presunto, ma che non abbia adita l'Eredità, o s'ignori l'adizione, dovrà questo esser citato dall' Istante per la prefissione di un termine a dichiarare, se vuol essere o nò Erede; altrimenti non fatta una tal dichiarazione, venga canonizzata giacente l'Eredità, e si proceda alla deputazione del Curatore.

1647. Se l'Erede sarà incerto dovranno citarsi li Parenti più prossimi del defonto, che potrebbero aver diritto alla successione, qualora siano cogniti.

1648. Il Tribunale, se l'Istanza sarà stata promossa dall'Erede, procederà alla deputazione del Curatore, benchè venisse impugnata la legittimità dell' astenzione, o ripudia, sulla quale riserverà alle rispettive parti le ragioni.

Digitized by Google

1649. Se l'istanza sarà stata promossa da altri, il Tribunale prefigerà all' Erede nominato nel Testamento se vi sarà, altrimenti ai Parenti più prossimi un termine a dichiarare se vogliono o nò adire l'Eredità; scorso il quale, e non fatta la dichiarazione, o fatta negativamente, ordinerà la deputazione del Curatore, che dovrà nominare nella Sentenza medesima.

1650. Deputerà nella Sentenza uno de' suoi Giudici ad oggetto di ricevere il giuramento dal Curatore deputato di bene, e fedelmente assistere agl' interessi, e diritti dell' Eredità, e di renderne conto ad ogni ordine del Tribunale.

1651. La prestazione di un tal giuramento si farà stragiudizialmente, e senza citazione delle Parti, e basterà, che ne venga steso atto dal Cancelliere.

1652. Qualora la suddetta Istanza si fosse promossa durante il termine accordato dalla Legge per deliberare, e il Successibile dichiari di volerlo godere, il Tribunale non potrà prefigere un termine minore di quello, che rimane al compimento di quello accordato a deliberare.

1653. Potrà però intanto, e mentre decorre il termine prefisso, anche *ex officio*, prendere quelle misure conservatorie, che conoscerà opportune.

1654. Qualunque persona non esclusa dalla Legge, e che sia riconosciuta idonea dal Tribunale, potrà essere deputata in Curatore.

1655. Il Curatore non potrà cominciare ad agire nella sua rappresentanza se non avrà prima prestato il giuramento.

1656. Se differisse prestarlo, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti comprese in Giudizio di citare lo stesso Curatore nominato dal Tribunale per la destinazione del giorno, ed ora per la prestazione del giuramento.

1657. Non comparendo il Curatore nel giorno, ed ora destinata, il Giudice deputato destinerà l'Udienza, in cui ne farà relazione al Tribunale, il quale procederà alla nomina di altro Curatore.

1658. Se il Defonto non avrà lasciato Erede, o Successore cognito, o di cui s'ignorasse il domicilio potrà domandarsi contro gli Eredi incerti la deputazione del Curatore con citazione per affissione.

1659. Intanto essendovi Beni non posseduti da veruno sarà permesso avanzare una domanda stragiudiziale al Presidente del Tribunale per la deputazione di un Amministratore interino, e provvisorio, finchè decorsi li termini dell' affissione si proceda definitivamente alla deputazione del Curatore.

Digitized by Google

1660. Il Presidente fattane relazione al Tribunale, e conosciuta la necessità di prendere un provvedimento potrà ordinare sulla stessa domanda stragiudiziale la deputazione dell'Amministratore suddetto.

1661. Questa ordinanza sarà eseguibile appena che l'Amministratore interino, e provvisorio avrà prestato nelle mani del Presidente il giuramento di bene, e fedelmente assistere agli interessi dell' Eredità.

1662. L'Amministratore provvisorio potrà essere confermato dal Tribunale in Curatore, allorchè decorsi li termini dell' affissione si farà luogo alla di lui deputazione.

1663. Intanto sulli beni, il di cui possesso si è reso vacante per la morte del Defonto, potrà il Tribunale, tanto per officio, quanto sopra una domanda stragiudiziale di chiunque ordinare l'apposizione delle Biffe, la destinazione di Custode, o altra provisione, che crederà opportuna.

1664. Sono specialmente incaricati li Preposti dell' Amministrazione del bollo, e registrazione a provocare le misure conservatorie da prendersi dal Tribunale.

Sono parimenti tenuti di farne relazione al Commissario della Camera, ad effetto che possa prendere le misure, che crederà convenienti per l'interesse fiscale sulle Eredità vacanti.

1665. Per ciò che riguarda le facoltà, e gli obblighi del Curatore deputato all' Eredità giacente durante la sua gestione, come anche la cessazione del suo Officio, il rendimento de' Conti, e tutt' altro, provede la Legge.

TITOLO VIII.

Della deputazione de' Curatori per causa di furore, demenza, o prodigalità, e della interdizione: Dei Curatori al Ventre pregnante, e di altri Curatori in casi speciali.

SEZIONE I.

Della deputazione del Curatore per causa di furore, o demenza.

1666. La deputazione del Curatore ai furiosi, e mentecatti nei casi, e nei termini prescritti dalla Legge potrà provocarsi da ognuno dei Parenti, ed anche da una persona estranea avanti il Tribunale di prima Istanza.

1667. Non provocandosi da veruno sarà in obbligo il Magistrato di Polizia di chiederla, quante volte oltre le misure di

Digitized by Google

ordine pubblico, e di Polizia sulla persona, si faccia anche luogo a provèdere all' amministrazione de' beni.

1668. Chiunque ne faccia la richiesta, dovrà citare avanti il Tribunale medesimo tutti li Parenti cogniti della Persona, a cui si chiede il Curatore, che siano domiciliati nel luogo medesimo, o nella Delegazione, ovvero Comarca.

1669. Li termini di questa citazione saranno quelli prescritti ne' giudizj sommarj.

1670. Unitamente alla produzione della Citazione dovranno esibirsi le prove giustificanti lo stato abituale di furore, o di demenza, in cui si trova la persona.

Tali giustificazioni non occorreranno, se la dimanda verrà provocata dal Magistrato di Polizia.

1671. Il Tribunale deputerà uno de' suoi Giudici ad oggetto di verificare lo stato abituale della Persona.

1672. Il Giudice deputato sarà in obbligo di far venire avanti di se, o di accedere all' abitazione del presunto furioso, o mentecatto.

1673. Dovrà ripetere questi accessi quante volte occorra per assicurarsi del suo stato abituale. Gli farà in ciascun esame quelle interrogazioni, che crederà necessarie per esplorare il suo stato di sanità di mente, notando precisamente le di lui risposte, o il di lui silenzio.

Oltre ciò dovrà sentire i Medici addotti in giustificazione della richiesta, interrogandoli distintamente, e notando le loro precise risposte. Sarà anche del suo prudente arbitrio il chiamare altri Professori di Medicina a sua scelta, e fare per di loro mezzo la sudetta esplorazione, anche a più riprese, ricevendo le loro distinte relazioni.

Dovrà altresì interrogare altri Testimonj amici, o vicini, ai quali possa esser cognito lo stato della persona, conservando le loro deposizioni prese sommariamente.

Sarà sua cura di procedere anche alla verificazione di quei fatti, che fossero addotti, o dal requirente, o dai testimonj, o anche dalla pubblica voce, e fama riguardanti le facoltà intellettuali della persona medesima.

1674. In tutti questi atti sarà presente il Cancelliere, ed il Giudice ne formerà una esatta, e distinta relazione da presentarsi al Tribunale.

1675. La sudetta relazione dovrà depositarsi negli atti, e sarà in facoltà tanto della Parte più diligente già intervenuta in giudizio, quanto ancora di chiunque altro, rinovare la Citazione avanti il Tribunale ad effetto di decidere sulla deputazione del Curatore.

Digitized by Google

1676. Il Tribunale nell' Udienza, esaminata la relazione, e sentito anche a voce il Giudice deputato, ed altri intervenuti nel giudizio, se vi saranno presenti, deciderà se costa dello stato di demenza, o di furore tale che secondo le leggi dia luogo alla deputazione del Curatore, ed in tal caso procederà alla nomina del medesimo colle regole, e colle forme prescritte per li Tutori de' Pupilli.

1677 In caso che non creda provato lo stato di demenza, o di furore prescritto dalle leggi, rigetterà l'Istanza.

1678. Se crederà, che il giudizio richieda nuovi esperimenti, e nuove prove inclusivamente anche a quella di far l'esame della Persona in pieno Tribunale a porte chiuse, sarà in facoltà di farlo, come pure di prendere provisioni, qualora le trovi necessarie.

1679. Nel decreto definitivo esprimerà i motivi, e le prove, che hanno determinato il suo giudizio.

1680. In questo stesso decreto dichiarerà interdetta la persona, ed inabilitata non meno all' amministrazione de' Beni, che a fare qualunque Contratto, e ad assumere qualunque obligazione.

1681. Dalla sentenza di deputazione di Curatore al furioso, o mentecatto non competerà appellazione, che nel solo devolutivo, nè potrà ricorrersi al Tribunale della Segnatura.

1682. Il decreto d' interdizione dovrà essere pubblicato, ed affisso nella Cancellaria, e ne' soliti Luoghi pubblici della residenza del Tribunale a carico del Cancelliere, il quale dovrà produrre in Cancellaria l'originale in prova della seguita affissione, ed omettendo l'adempimento di questa obbligazione sarà tenuto agli interessi verso qualunque Persona, oltre le misure di repressione, che potranno prendersi contro il medesimo tanto dal Tribunale, quanto da altre autorità superiori.

1683. Nel caso, che non vi siano parenti, o che non vi siano fuori di quelli, che hanno provocato la deputazione del Curatore, si premetterà una domanda stragiudiziale al Presidente del Tribunale per la deputazione di un Attore.

1684. Il Presidente nominerà la Persona, che crederà idonea a tale ogetto, notando il decreto di nomina nella supplica, la quale sarà prodotta negli Atti della Cancellaria.

1685. In seguito di questa nomina si proseguirà il giudizio nelle forme di sopra prescritte, citando l'Attore in luogo dei Parenti.

Digitized by Google

Sezione II.

Della deputazione di Curatore per Causa di prodigalità.

1686. Domandandosi la interdizione, e deputazione di Curatore per ragione di prodigalità, la domanda dovrà esser fatta per via di citazione alla Persona, o domicilio del prodigo da uno dei parenti fino al quarto grado civile inclusivamente, ovvero da qualche Creditore, o altra persona, che abbia interesse.

1687. Nel termine della Citazione dovranno prodursi tanto le prove del titolo competente per far la dimanda, quanto le prove giustificative dei motivi, e dei fatti, per cui si chiede l'interdizione.

1688. Il Tribunale commetterà ad uno de' suoi Giudici la verificazione delle prove, e dei motivi allegati nell'istanza.

1689. Il Giudice deputato procederà alla verificazione, citando sempre il presunto Prodigo, o il suo legittimo Procuratore, il quale potrà assistere a tutti gli esami dei Testimonj, ed altri atti, che si faranno dal detto Giudice, e presentare quelle deduzioni che vorrà.

1690. Di tutto il Giudice deputato ne stenderà esatta relazione, che sarà depositata negli Atti.

1691. La Parte più diligente citerà avanti il Tribunale per la destinazione dell' Udienza.

1692. Il Tribunale, se d'appresso l'esame de' motivi addotti crederà esser luogo alla deputazione del Curatore per ragione di prodigalità, dovrà nello stesso decreto allegare li motivi, nominare la Persona del Curatore, prescrivere la interdizione nelle stesse forme stabilite per li Furiosi, e Mentecatti, ed il decreto d'interdizione, e rispettiva nomina del Curatore dovrà essere affisso, e publicato a diligenza del Cancelliere, come si è prescritto nella Sezione precedente.

1693. Trattandosi di deputazione di Curatore al Prodigo, potrà ricorrersi alla Segnatura per l'appellazione sospensiva, ma dovrà citarsi a breve termine, conservando i soli termini della distanza.

L'Uditore della Segnatura, o l'Uditore dell'Eminentissimo Prefetto nel rimettere la Causa al pieno Tribunale, ordinerà, che venga proposta nella prima Segnatura abile immediatamente seguente.

1694. Il Tribunale se accorderà l'appellazione sospensiva, potrà ordinare quelle misure provvisorie, che secondo le circostanze crederà espedienti.

Digitized by Google

Sezione III.

Del Curatore al ventre pregnante, e di altri Curatori speciali.

1695. Nel caso, in cui abbia luogo la richiesta del Curatore al ventre pregnante, questa non potrà esser promossa, che da quello, il quale provi il suo interesse, con citare la Madre, e colla produzione della prova della seguita morte del Padre, e della scoperta pregnanza.

1696. Il Tribunale nell'Udienza senza altra formalità procederà alla deputazione del Curatore.

1697. Richiedendosi dalla stessa Madre, si procederà per via di domanda stragiudiziale diretta al Presidente, e nell'uno, e nell'altro caso l'officio di tal Curatore continuerà sino al parto.

1698. In tutti i casi, in cui può aver luogo la deputazione di un Curatore per un determinato atto, la dimanda si diriggerà al Presidente del Tribunale senza obbligo di citazione, giustificato peraltro l'interesse del postulante.

Il Decreto dovrà firmarsi dal Presidente nella domanda medesima, e depositarsi negl'atti.

TITOLO IX.

Della remozione dei Curatori ai Mentecatti, ed ai Prodigi, e della cessazione dell' Interdizione.

1699. Quello a cui sarà stato nominato il Curatore o come Furioso o Mentecatto, o come Prodigo, è in facoltà, tornato alla serenità della mente, o alla buona condotta, di domandarne la rimozione, ed in conseguenza di essere reintegrato all'amministrazione del suo Patrimonio.

1700. Per promovere una tale domanda dovrà produrre negli atti le prove giustificanti la ricuperata sanità della mente, se il Curatore gli fu apposto come mentecatto, o furioso, o della sua posteriore regolare condotta, se il Curatore gli fu apposto per causa di prodigalità.

1701. Fatta una tale produzione dovrà citare alla persona, o domicilio oltre il Curatore, anche quelli, a di cui istanza si venne alla deputazione del medesimo, e, se niuno di questi esistesse, basterà citare il Curatore.

1702. In tali Giudizj si osserveranno li termini prescritti nei Giudizj Sommarj, ed il Tribunale potrà in caso, che trovi nella

Digitized by Google

domanda motivi meritevoli di esame, deputare uno de'suoi Giudici per la verificazione dei medesimi.

1703. Il Giudice deputato dovrà fare nel senso inverso tutte le ricerche prescritte per la deputazione osservando le stesse forme.

1704. Si procederà pure collo stesso metodo relativamente alla relazione da formarsi, e presentarsi dal Giudice deputato, ed al consecutivo giudizio da proferirsi dal Tribunale.

1705. Se il Tribunale emanerà Sentenza per la rimozione del Curatore, e per la reintegrazione all'amministrazione, dovrà questa Sentenza essere affissa a diligenza dell'Istante negli stessi luoghi, ove fu affissa quella dell'interdizione, altrimenti non gli sarà proficua a verun'effetto.

Il Cancelliere dovrà in margine del foglio del registro annotare la Sentenza di cessazione.

1706. Tali Sentenze saranno di loro natura appellabili in sospensivo.

TITOLO X.

Delle Offerte.

1707. L'offerta potrà farsi tanto per mezzo di citazione a ricevere, quanto con offerire realmente la somma, o altro ogetto, che intende l'Offerente di consegnare per liberarsi dalla sua obbligazione.

1708. L'offerta fatta per mezzo di citazione a ricevere, non produrrà l'effetto della liberazione, se non quando nel giorno, ed ora destinata dal Giudice si presenti l'Offerente, o personalmente, o per mezzo di Procuratore munito a questo effetto di speciale Mandato di procura, per eseguire la consegna ne'modi, e termini, che si diranno in appresso, e siasi ricusato il ricevimento, o tacitamente colla contumacia, o espressamente.

1709. Se si troverà istruito giudizio sulla quantità, o sopra la cosa che si offre, la citazione dovrà farsi avanti il Tribunale medesimo trasmettendola al Procuratore, che sarà costituito per l'udienza immediatamente seguente.

1710. Se non sarà istruito alcun giudizio, la citazione dovrà farsi avanti il Tribunale del domicilio di quello, che deve ricevere.

In questo caso si procederà colle regole prescritte nei giudizj sommarj.

1711. Il Tribunale, se conoscerà fondata l'istanza, destinerà il giorno, l'ora, e il luogo, in cui la somma, o altro ogetto offerto dovrà essere ricevuto.

Digitized by Google

1712. Dichiarerà ancora, che non comparendosi nel giorno, ed ora destinata, o ricusandosi ricevere, dovrà l'offerente effettuarne il deposito nel luogo, che nello stesso decreto si destinerà, e nel più breve termine possibile, che dovrà prefiggere.

1713. Se per l'atto del ricevimento non sarà stata destinata la Cancellaria, dovrà nel luogo destinato accedervi anche il Cancelliere per stendere l'atto di contumacia, o ricusa, qualora la somma, o altro ogetto offerto non fosse ricevuto.

1714. Se il ricevimento dovrà effettuarsi fuori del luogo, ove esiste il Tribunale, le funzioni del Cancelliere si eseguiranno dal Cancelliere locale.

1715. Il Cancelliere in un tale atto dovrà riferire specificamente l'esibizione effettiva del denaro, o dell'oggetto da consegnarsi, ed esprimere o la contumacia di quello, che non comparve a ricevere nel giorno, ed ora destinata, o li motivi per cui ricusò di ricevere essendo comparso, se li avrà allegati.

1716. Se si riceverà senza contradizione, il Cancelliere non stenderà atto veruno.

1717. Nel caso di contumacia, o ricusa, steso che sarà l'atto dal Cancelliere, se l'offerente vorrà godere il beneficio dell'offerta, dovrà effettuarne il deposito nel luogo, e termine prefisso nel decreto.

1718. Effettuato il deposito, dovrà il deponente produrre negl' atti la Cedola, e notificarla al Procuratore dell'altra parte, se vi sarà costituito, altrimenti alla persona medesima, o al suo domicilio.

1719. La somma dovrà essere intera per sorte, ed accessioni del Debito, e riguardo alle spese, danni, ed interessi soggetti alla liquidazione, potrà supplirsi colla dichiarazione dell' Offerente, o del di lui Procuratore emessa in Cancellaria di esser pronto soddisfarli per la somma, che verrà liquidata.

1720. Se l' Offerente nel giorno destinato non comparirà nei termini prescritti all' offerta, sarà ad istanza della parte condannato alla rifazione dei danni, e spese relative, e ad una multa non minore dell'uno per cento, e non maggiore del quattro per cento del valore del debito, dalla qual multa non potrà essere liberato, che giustificando concludentemente un sopravvenuto legittimo impedimento.

1721. In tutti li casi, la citazione a ricevere importerà confessione giudiziale del debito, benchè l' Offerente non comparisse nel giorno destinato.

1722. Volendosi fare l'offerta reale del denaro, o altro

Digitized by Google

ogetto, potrà l'Offerente o personalmente, o per Procuratore munito di speciale Mandato accedere con un Notaro, o con un Cursore pubblico al luogo ove si trova il Creditore.

1723. Il Notaro, o Cursore dovrà presentarsi alla persona del Creditore avanti due Testimonj, e fargli l'offerta della somma, o altro ogetto, che gli sarà stato consegnato.

1724. Nell'atto dell'offerta dovrà esprimere, e numerare tutte le diverse specie di moneta, se si tratterà di denaro effettivo, e trattandosi di altro ogetto dovrà individuarne la specie, qualità, numero, peso, o misura.

1725. Se l'ogetto non fosse trasportabile potrà il Cursore offrire le chiavi, ove il medesimo esiste, ed invitare quello, a cui si fa l'offerta, di recarsi seco per farne la verificazione, e il confronto.

1726. Il Cursore dovrà in qualunque caso stendere l'atto o del ricevimento, o della ricusa. Ricusandosi dovrà esprimere li motivi, per li quali si è ricusata l'offerta, e dichiarare a quello che avrà ricusato, che l'Offerente intende effettuarne il deposito a di lui carico, e pericolo, danni, interessi, e spese.

1727. L'Offerente sarà in facoltà o di effettuare il deposito, o di citare l'altra parte avanti il Tribunale, perchè dichiari valida, e legittima l'offerta, e destini il luogo, ed il tempo, in cui dovrà effettuarsi il deposito.

1728. Effettuando il deposito senza citazione, e decreto del Tribunale basterà che produca la fede del deposito, e la notifichi all'altra parte, o al di lei Procuratore, se sarà costituito.

1729. In questo caso trattandosi di denaro, il deposito dovrà effettuarsi presso i banchi pubblici riconosciuti dal Governo, nei luoghi ove esistono, altrimenti nella Depositeria, o presso il Depositario pubblico, ove dovranno depositarsi anche gli altri ogetti.

1730. Sarà in facoltà dell'altra parte di citare avanti il Tribunale, perchè tanto l'offerta, quanto il deposito venga dichiarato di niuna efficacia, adducendone i motivi.

1731. Il Tribunale deciderà sommariamente, dichiarando inoltre nel decreto a di cui carico debbano essere le spese.

1732. Le Offerte non eseguite nelle forme espresse nei precedenti Articoli si reputano meramente verbali, e non producono l'effetto della liberazione.

Digitized by Google

TITOLO XI.

Delle Disdette.

1733. Le disdette per arrestare la continuazione delle locazioni, e di altri contratti progressivi, ovunque le medesime abbiano luogo, dovranno farsi nei seguenti termini, salve le particolari convenzioni delle parti.

1734. Dovrà porsi una dichiarazione in Cancelleria, nella quale si esprima, che non s'intende continuare nel contratto, e che il medesimo debba cessare a quel termine o convenzionale, o legale, che verrà indicato nella dichiarazione medesima.

1735. Sì fatta dichiarazione dovrà farsi o dalla stessa persona, a di cui nome si emette l'atto di disdetta, o per mezzo di un Procuratore munito di legittimi poteri a questo effetto, la giustificazione de' quali dovrà contemporaneamente farsi risultare dagli atti.

Questa dichiarazione dovrà notificarsi alla persona, o domicilio dell' altra parte, riportandone per esteso il tenore.

1736. Dovrà la notifica prodursi negli Atti nel primo giorno giuridico dopo tre giorni computabili da quello della presentazione, osservati sempre i termini della distanza.

1737 La notifica non riprodotta, si avrà per non fatta rispetto a quello che fa la disdetta, ed avrà il suo effetto a favore di quello, a cui è fatta, ed intimata.

1738. L'epoca della disdetta si desumerà dal giorno della presentazione della notifica.

1739. L'atto della disdetta non fissa veruna giurisdizione, cosichè nascendo questione sulla validità ed effetti della medesima, dovrà il giudizio istruirsi avanti il Giudice, o Tribunale competente del Reo convenuto.

1740. La dichiarazione della disdetta potrà farsi o nella Cancellaria del Tribunale del domicilio della persona, a cui è fatta, o anche nella Cancellaria del luogo, in cui Egli ha il particolare suo domicilio.

1741. Nel caso che siasi eletto domicilio si farà nella Cancellaria del luogo del domicilio eletto.

Digitized by Google

TITOLO XII.

Dell' allegazione dei Requisiti Castrensi.

1742. Il Creditore, che si troverà in istato di rendere legittimamente fruttifero per ragione di lucro cessante il suo credito dopo essere scaduto, potrà a questo ogetto produrre negli atti la prova giustificante l'occasione pronta di collocare il denaro in un investimento fruttifero in adempimento de i così detti Requisiti di *Paolo di Castro*.

1743. La prova da prodursi potrà consistere in un attestato giurato di Sensali approvati, i quali individualmente contestino la pronta occasione del fruttifero investimento, non escluse altre prove legittime, e convincenti, che dimostrino la prontezza del suddetto individuale investimento.

1744. Contemporaneamente alla suddetta produzione, dovrà il Creditore o personalmente, o per mezzo di un Procuratore munito a questo effetto di una speciale procura, dichiarare negli atti, che intende di conseguire gl' interessi del pronto investimento, che perde per ragione della mora del Debitore.

1745. Fatta una tale dichiarazione nella Cancellaria del Tribunale del luogo ove è domiciliato il debitore, la notificherà alla di lui persona, o domicilio.

1746. Nell' atto della notifica dovrà riportarsi il tenore della dichiarazione, che sarà stata emessa negli atti.

1747. La notifica dovrà riprodursi in Cancellaria entro tre giorni dal giorno della presentazione oltre il termine della distanza, se avrà luogo.

1748. Essendovi domicilio eletto, potranno i requisiti castrensi allegarsi avanti il Tribunale del luogo del suddetto domicilio, ed ivi eseguirsi la notifica.

1749. Nel caso in cui il Creditore per ragione della mora adduca il danno emergente, se questo consisterà nel dovere esso soccombere agli interessi di un suo debito, oppure nell'essere forzato a contrarne uno nuovo parimenti fruttifero, dovrà emettere la sua dichiarazione nella Cancellaria, e contemporaneamente produrre la prova del debito fruttifero, che non può estinguere, o che è obbligato a contrarre atteso il non pagamento del suo Credito.

1750. Posta una tale dichiarazione, dovrà osservare quanto si è disposto di sopra circa la notifica.

1751. La tassa dell'interesse richiesto, non potrà eccedere

Digitized by Google

quella del danno, a cui deve soccombere per l' interesse del debito, o che non può estinguere, o che deve contrarre.

1752. Se poi il danno non consisterà negli interessi, ma in qualunque altra perdita, dovrà sempre premettersi la dichiarazione, la prova, e la notifica nei termini sopradescritti per conseguirne l'emenda nel congruo giudizio.

TITOLO XIII.

Del modo di eseguire i Chirografi, e Rescritti Pontificj.

1753. Nei Chirografi, o Rescritti Pontificj risguardanti gl' Interessi privati rimessi ad un Giudice, o Tribunale per la verificazione di una qualche condizione, questa verificazione dovrà farsi mediante la citazione degli interessati.

1754. Quello, che avrà ottenuto un Chirografo, o Rescritto Pontificio di questa natura, volendo conseguirne l'esecuzione, dovrà presentare una domanda stragiudiziale al Giudice, o Tribunale, che sarà stato deputato.

1755. Il Giudice, o Tribunale, esaminato il tenore del Chirografo, o Rescritto unitamente alle prove, che saranno state prodotte per la verificazione della condizione, indicherà la Persona, o le Persone, che dovranno citarsi.

1756. Se fra quelli, che vi avranno interesse non vi sarà alcuno domiciliato nel luogo, e che possa comodamente citarsi, sarà in facoltà di deputare un Attore, il quale dovrà citarsi per tutti quelli che avranno interesse.

1757. Nella Udienza, in cui si produrrà la citazione fatta presentare sia agli interessati, sia all'Attore, il Giudice, ovvero il Tribunale o potrà emanare il decreto esecutoriale, se riconoscerà verificato quanto fù ingiunto nel Chirografo, o Rescritto Pontificio, o potrà differire il decreto, se ravviserà esservi luogo ad altre ricerche conducenti sempre alla verificazione, o potrà in ultimo dichiarare, che non costa dell'adempimento delle condizioni prescritte, e che perciò non può procedere innanzi alla esecuzione.

1758. Avanti il Giudice, o Tribunale deputato non potrà prodursi altra eccezione, nè egli potrà assumere altra indagine, che sul solo fatto da verificarsi.

1759. Questi decreti sono inappellabili, senza pregiudizio del ricorso immediato al Sovrano.

1760. Se il Chirografo, o Rescritto Pontificio sarà stato commesso ad un Giudice, o Tribunale per la semplice esecuzione, e senza il peso di alcuna verificazione, potrà ottenersi il decreto

Digitized by Google

esecutoriale con una semplice domanda stragiudiziale, e senza citazione.

TITOLO XIV.

Dei Compromessi.

1761. Il Compromesso dovrà risultare da atto pubblico, o anche privato, purchè sia depositato in un Officio pubblico prima della emanazione della Sentenza.

L'atto del Compromesso conterrà specificamente la questione, o le questioni, che si vogliono deferire al giudizio degli Arbitri.

1762. Potranno compromettere tutti quelli, che hanno la libera disposizione delle cose loro.

1763. Gli Arbitri dovranno essere di sesso virile, maggiori di età, non interdetti, non condannati a pena infamante, e non impediti espressamente dalla Legge ad esercitare questo officio.

1764. Potrà compromettersi in uno, o più, tanto di numero pari, che dispari.

1765. Potranno anche nello stesso compromesso nominarsi uno, o più altri arbitri destinati ad esercitare il loro Officio nel caso che per la disparità de' pareri rimanesse sospeso il giudizio dei primi.

In questo caso potrà anche rimettersi al giudizio degli Arbitri eletti la scelta de' nuovi Arbitri.

1766. Nel Compromesso dovrà esprimersi il tempo, in cui gli Arbitri dovranno emanare il loro Lodo, e non esprimendosi s'intenderà prefisso il termine di *quattro Mesi*.

1767. Il Compromesso perchè abbia il suo effetto dovrà essere accettato dagli Arbitri.

1768 L'accettazione dovrà risultare o dalla sottoscrizione degli Arbitri nel Compromesso medesimo, o pure da atto separato, che si annetterà allo stesso Compromesso. Dal giorno della accettazione decorrerà il termine prefisso per la emanazione del Lodo.

1769. Questo termine sarà prorogabile dalle Parti, e la proroga dovrà apparire da un atto delle Parti medesime importante il loro consenso, ed esprimente il termine prorogato.

1770. Non si può compromettere in un Tribunale, eccetto il caso, in cui di consenso delle Parti, si voglia deferire il giudizio a quello della Rota, nel qual caso questo Tribunale procederà fino alla emanazione della Sentenza inclusivamente come nelle altre Cause secondo i suoi metodi.

Digitized by Google

1771. Il Compromesso si potrà fare o semplicemente, o inappellabilmente.

1772. Può farsi sulle questioni non dedotte, o dedotte in giudizio anche dopo emanata una Sentenza, o due Sentenze in tutti li casi, ove può aver luogo appellazione, o revisione.

1773. Si potranno nel Compromesso conferire agli Arbitri le facoltà di terminare le questioni come Arbitratori, o sia amichevoli Compositori.

1774. Il Compromesso è irretrattabile, qualora non venga revocato dall'unanime consenso delle Parti.

1775. Gli Arbitri a richiesta della Parte più diligente destineranno il giorno, in cui si raduneranno per sentire le vicendevoli ragioni.

1776. Questa destinazione sarà dedotta a notizia delle Parti per mezzo di semplice notifica da eseguirsi da qualunque Cursore, nella quale dovrà esprimersi il luogo, il giorno, e l'ora, in cui gli Arbitri avranno destinato di adunarsi.

1777. Nel giorno destinato gli Arbitri, sentite le Parti, se interverranno, potranno manifestare a ciascuna li loro dubbj per averne li necessarj schiarimenti, destinando un altro giorno per la discussione.

1778. Le Parti pria che siegua la nuova discussione dovranno avere esibiti agli Arbitri li loro rispettivi documenti.

1779. Seguita la nuova discussione sarà in facoltà degli Arbitri, che si crederanno bastantemente istruiti, di pronunciare il loro Lodo, o pure di richiedere alle Parti altri schiarimenti, destinando, se lo credono, altra Sessione, entro il termine stabilito dal Compromesso.

1780. Giunto questo termine dovranno aver pronunciato, o pronunciare il loro Lodo, se le Parti non hanno convenuto nella proroga, con quelle Difese, e Giustificazioni, che saranno state esibite. Da niuna delle Parti si potrà allegare contumacia.

1781. Li Giudici Arbitri avranno facoltà di assumere tutte quelle prove, che crederanno necessarie, facendone menzione nel loro Lodo.

1782. Occorrendo fare atti di coazione potrà la Parte più diligente adire il Giudice, o Tribunale, perchè presti il suo sussidio.

1783. Il Lodo dovrà essere motivato, e qualora siano più Arbitri dovranno riunirsi per promulgarlo, facendone in esso menzione.

1784. Se gli Arbitri saranno stati più di due, la decisione sarà formata dalla concorrenza del maggior numero de' sentimenti.

Digitized by Google

Nel Lodo però dovrà farsi menzione di quello, o quelli, che saranno stati di sentimento discorde riportando li loro motivi.

1785. Se saranno stati due soli, e di discorde parere, dovrà stendersene atto, in cui dovranno riportarsi li motivi dei rispettivi sentimenti.

Lo stesso dovrà osservarsi se gli Arbitri saranno stati in maggior numero, ma attesa la discrepanza de' sentimenti non siasi potuto formare la decisione.

1786. In questi due casi se gli Arbitri saranno stati autorizzati dalle Parti a nominare altro, o altri Arbitri dovranno farlo nell'atto medesimo. Se non saranno concordi nella Persona, o Persone, dovranno egualmente esprimerlo nell'atto sudetto.

In questo caso la nomina apparterrà al Tribunale presso una Citazione della Parte più diligente.

1787. Se li nuovi Arbitri saranno stati nominati dalle Parti nel Compromesso apparterrà alli medesimi il decidere la questione unitamente agli Arbitri eletti.

1788. In tutti i casi dovranno gli Arbitri aggiunti adunarsi coi primi per pronunciare il giudizio definitivo entro il nuovo termine, che in questo caso sarà legalmente di due Mesi, qualora le Parti non abbiano convenuto in altro termine di comune consenso.

1789. Gli Arbitri dovranno pronunciare il loro Lodo in tanti Originali quante sono le Parti dandone uno a ciascheduna.

1790. La Parte, che vorrà renderlo esecutorio, citerà l'altra Parte producendo in Cancelleria l'originale del Lodo.

1791. Se la questione decisa dagli Arbitri sarà stata di competenza de' Governatori, e Assessori, dovrà citarsi avanti il Governatore, o Assessore del luogo, ove è domiciliato quello contro il quale si domanda la esecuzione:

Se di competenza del Tribunale di prima Istanza dovrà la Citazione farsi avanti il Presidente dello stesso Tribunale:

Se finalmente gli Arbitri avranno pronunciato in luogo del Tribunale di Appello dovrà avanti il Presidente dello stesso Tribunale di Appello domandarsi la esecuzione.

Qualunque sia il Giudice dovrà accordare la richiesta esecuzione senza assumere veruna cognizione della validità, o della giustizia del Lodo. Dovrà prendersi spedizione del Decreto ordinante la esecuzione, e notificarsi alla persona, o domicilio dell'altra Parte.

1792. Se il Lodo non sarà inappellabile per convenzione delle Parti, trattandosi di giudizio ordinario, basterà in seguela del decreto, che lo rende esecutorio, interporre l'Appello negli atti, come negli altri giudizj.

Digitized by Google

Trattandosi di giudizio sommario, o esecutivo potrà ottenersi la Citazione speciale avanti il Tribunale della Segnatura.

1793. Se nel compromesso si sarà convenuto, che il giudizio degli Arbitri sia inappellabile, dopo che il Lodo si sarà reso esecutorio, non sarà luogo a veruna appellazione, o a verun ricorso.

1794. Se il Lodo sarà emanato in virtù di un Compromesso fatto dopo una Sentenza di prima Istanza, qualora sia confermatorio della Sentenza sarà inappellabile. Rivocandola in tutto, o in parte sarà soggetto all' appellazione in quella parte, in cui è difforme, e questa appellazione si deferirà al Tribunale di Appello, a cui secondo le competenze si sarebbe deferita la Causa se non fosse stata compromessa.

La decisione di questo Tribunale sarà parimenti inappellabile.

1795. Qualora il Lodo, o la Sentenza esecutoriale fosse infetta di qualcuna delle nullità, per cui possa aver luogo la circoscrizione, la cognizione ne apparterrà alla Segnatura come negli altri Giudizj.

1796. La Sentenza arbitramentale emanata in seguela di un Compromesso, che dia agli Arbitri la facoltà di Arbitratori è inappellabile ancorchè non fosse apposta la clausola d' inappellabilità.

1797. In tutti li casi però d' inappellabilità non resta escluso il beneficio della restituzione in intero da sperimentarsi però a termini dell' art. 53. del Moto Proprio.

1798. Il Compromesso si risolve

1.° Per la morte, o altro impedimento di uno degli Arbitri, qualora non piaccia alle Parti di surrogarne un' altro.

2.° Per la spirazione del termine prefisso o dalle Parti, o dalla Legge.

3.° Per discrepanza, o difformità di Pareri, qualora le Parti non abbiano convenuto di nominare altri Arbitri per la definizione della questione.

1799. La morte di uno dei Compromittenti non risolve il Compromesso; Rimarrà però sospeso il corso del Giudizio avanti gli Arbitri durante il termine a deliberare, e non si terrà conto di questo tempo in ordine al termine perentorio stabilito per proferire il Lodo.

1800. Gli Arbitri potranno ricusarsi, se dopo il Compromesso sopravverrà uno dei motivi, per cui si fa luogo alla ricusa dei Giudici.

1801. Se gli Arbitri giudicheranno sopra questioni non compromesse, o diverse da quelle compromesse, si sosterrà il loro giudizio rispetto alle questioni compromesse, quante volte le abbiano esaurite tutte.

Digitized by Google

1802. Se ometteranno di pronunciare definitivamente sopra alcuna delle questioni compromesse, il Lodo sarà nullo in tutto.

DISPOSIZIONI

Per l'Attivazione del presente Codice.

1803. I metodi di procedura civile fin quì ordinati cominceranno ad essere eseguiti in tutto lo Stato dal principio dell' anno prossimo mille ottocento diciotto.

1804. Da questa epoca i medesimi sono surrogati a tutte le precedenti forme di procedura, le quali rimangono abolite, qualunque sia la sanzione, da cui derivano.

1805. Nei giudizj, che alla suddetta epoca si trovano già introdotti, gli atti fatti fino allora secondo le antiche forme, rimangono nel loro vigore. I nuovi dovranno farsi secondo le prescrizioni del presente Codice.

1806. I suddetti metodi prescritti nel presente Codice di procedura non riguardano i Tribunali Ecclesiastici.

1807. Nei giudizj riguardanti la esecuzione di un contratto stipolato in un luogo dello Stato, potrà il Debitore, benchè domiciliato in altro luogo dello Stato medesimo essere convenuto anche innanzi il Giudice, o il Tribunale del luogo suddetto del contratto, qualora quivi sia appreso. Il giudizio così cominciato sarà proseguito validamente innanzi questo Giudice, o Tribunale, ove sarà tenuto eleggere il domicilio per la prosecuzione del giudizio, altrimenti sarà permesso di continuare gli atti per affissione.

1808. Se il Debitore per obbligazione contratta in qualunque altro luogo dello Stato, sarà appreso in Roma, potrà essere quivi convenuto avanti i Tribunali competenti, e sarà parimenti obbligato ad eleggere il domicilio in conformità del precedente Articolo.

1809. Un' estero, che voglia agire contro uno domiciliato nello Stato Pontificio non potrà introdurre il giudizio, se fin dal principio della sua dimanda non presterà una idonea cauzione da approvarsi dallo stesso Giudice, o Tribunale del Reo convenuto, avanti di cui vuole proporre l'azione di stare a ragione per le spese, danni, e tutt' altro, a che possa essere condannato nel caso di soccombenza, o non giustificherà di possedere nello Stato fondi stabili equivalenti ad una sì fatta cauzione.

1810. Le convenzioni stipolate con gli Stati esteri, e gli usi, e le consuetudini, purchè osservate con perfetta reciprocanza, regolano la esecuzione degli atti provenienti dai Tribunali esteri, e respettivamente quella degli atti dei Tribunali dello

Digitized by Google

Stato eseguibili nelle giurisdizioni estere per i mezzi conosciuti delle lettere rogatoriali, ortatorie, sussidiarie, ed altre simili, e nei modi, e nelle forme praticate fino ad ora.

Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Motu-Proprio, ed a quanto con essa viene ordinato, e prescritto non possa mai opporsi difetto veruno di nostra volontà, neppur per titolo di gius quesito, o di pregiudizio del terzo, di riduzione *ad viam juris*, o di aperizione di bocca, e che così come trovasi espresso, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo interpetrarsi, giudicarsi, ed osservarsi da ogni Giudice, e Tribunale con la semplice eccezione delle Curie, e Tribunali Ecclesiastici nelli giudizj, che sono di loro propria competenza in ragione della materia, o delle persone Ecclesiastiche, contro le quali sieno introdotti, dichiarando fin da ora nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da qualunque Autorità scientemente, o ignorantemente si giudicasse, e prescrivesse, o si tentasse di giudicare, e prescrivere diversamente da quello, che è stabilito nelle presenti disposizioni, le quali vogliamo, che abbiano il loro pieno effetto, ed esecuzione con la semplice nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate, e sentite quali si siano persone, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individuamente, ed espressamente nominarle, e non ostante la Bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della nostra Cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano Costituzioni Apostoliche nostre, e dei nostri Predecessori, Ordinazioni, Brevi, Decreti, Chirografi, leggi, riforme, stili, consuetudini, ed altra qualunque cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte avendone il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena esecuzione, ed osservanza di quanto si contiene nel presente Motu-Proprio, e nelle singole disposizioni con il medesimo confermate, ed approvate ampiamente deroghiamo, ancorchè tali Costituzioni Apostoliche, ed altre Ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie, essendo precisa nostra intenzione, e volontà, che sempre, ed in tutto il nostro Stato debbino inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le regole da Noi presentemente stabilite, e prescritte, abolendo, e dichiarando nulle, irrite, e di niuna efficacia tutte le altre, che non si conformino alle medesime.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico nel Quirinale. Questo di 22. Novembre 1817.

PIUS PP. VII.

Digitized by Google

100.

INDICE

DEI LIBRI, E DEI TITOLI

LIBRO PRIMO

Disposizioni Generali.

TIT. I. *Della competenza de' Giudici, e Tribunali* - Art. 1.
Sezione I. *Della competenza in ordine al valore delle Cause* - Art. 3.
Sezione II. *Della competenza derivante dalla diversa qualità de' giudizj* - Art. 19.
Sezione III. *Dei giudizj connessi, e dipendenti* - Art. 26.
Sezione IV. *Della competenza dei giudizj contro gli Assenti* - Art. 29.
TIT. II. *Dei domicilj* - Art. 35.
TIT. III. *Delle citazioni, della loro forma, e del metodo di eseguirle* - Art. 40.
TIT. IV. *Di ciò, che incombe all' Attore* - Art. 62.
TIT. V. *Di ciò, che incombe al Reo convenuto* - Art. 69.
TIT. VI. *Dei Decreti, e Sentenze* - Art. 73.
TIT. VII. *Disposizioni diverse* - Art. 89.

LIBRO SECONDO

Dei giudizj di competenza dei Governatori, e degli Assessori.

TIT. I. *Dei giudizj di competenza dei Governatori, ed Assessori in ragione di somma* - Art. 114.
TIT. II. *Dei giudizj possessorj* - Art. 121.
TIT. III. *Dei giudizj di Alimenti* - Art. 138.
TIT. IV. *Dei giudizj di danni dati* - Art. 143.
TIT. V. *Dei giudizj di mercedi* - Art. 162.
TIT. VI. *Dei giudizj, che hanno luogo in tempo di fiera, o mercato* - Art. 170.
TIT. VII. *Disposizioni generali in ordine ai giudizj avanti i Governatori, ed Assessori* - Art. 171.

Digitized by Google

LIBRO TERZO

Del modo di procedere avanti li Tribunali di prima Istanza delle Delegazioni.

TIT. I. *Dei giudizj ordinarj* - Art. 178. –
TIT. II. *Dei giudizj sommarj, ed esecutivi.*
Sezione I. *Dei giudizj sommarj, ed esecutivi* - Art. 207.
Sezione II. *Del modo di procedere nei suddetti giudizj* - Art. 211.
TIT. III. *Delle eccezzioni ostative al corso del giudizio* - Art. 236.
TIT. IV. *Della verificazione de' documenti.*
Sezione I. *Regole generali sulla maniera di procedere in ordine alle Scritture private, quando si ricusa di riconoscerle* - Art. 249.
Sezione II. *Del modo di procedere alla ricognizione per mezzo di Testimonj* - Art. 259.
Sezione III. *Della maniera di procedere alla ricognizione per mezzo del confronto con il carattere certo* - Art. 297.
Sezione IV. *Regole di procedura, quando si voglia dedurre la falsità delle Scritture pubbliche, o che abbiano forza di Scritture pubbliche* - Art. 328.
TIT. V. *Dei Testimonj.*
Sezione I. *Dell' esame dei Testimonj nei giudizj ordinarj* - Art. 331.
Sezione II. *Dell' esame dei Testimonj per via sommaria* - Art. 391.
TIT. VI. *Delli Periti* - Art. 406.
TIT. VII. *Degli Accessi* - Art. 457.
TIT. VIII. *Dei giuramenti, che hanno luogo in giudizio* - Art. 478.
CAP. I. *Delle Posizioni* - Art. 479.
CAP. II. *Del giuramento decisivo* - Art. 505.
CAP. III. *Del giuramento in litem, o estimatorio* - Art. 522.
CAP. IV. *Del giuramento suppletorio* - Art. 536.
TIT. IX. *Delle dimande per esibizioni di documenti, e delle Compulsorie* - Art. 551.
TIT. X. *Dell' intervento, e della chiamata di un terzo in giudizio.*
CAP. I. *Dell' intervento in Causa* - Art. 575.
CAP. II. *Della chiamata a Causa* - Art. 580.
TIT. XI. *Della domanda di garanzia, e della liberazione dalle molestie* - Art. 591.
TIT. XII. *Degli attentati* - Art. 605.

Digitized by Google

TIT. XIII. *Dei giudizj contro i terzi Possessori* - Art. 625.
TIT. XIV. *Dei giudizj di devoluzione, e di caducità* - Art. 639.
TIT. XV. *Dei giudizj volontarj conosciuti sotto il nome dei giudizj in forza della legge* Diffamari - Art. 650.
TIT. XVI. *Del Mandato progressivo conosciuto sotto il nome di Mandato perpetuo* - Art. 656.
TIT. XVII. *Dei giudizj ad urgenza* - Art. 666.
TIT. XVIII. *Dei giudizj di sospetto di fuga* - Art. 682.
TIT. XIX. *Dei giudizj di apposizione di Custode* - Art. 702.
TIT. XX. *Delle somministrazioni per le spese della lite* - Art. 712.
TIT. XXI. *Dei giudizj contumaciali* - Art. 720.
CAP. I. *Della contumacia della Parte chiamata in giudizio* - Art. 723.
CAP. II. *Della contumacia de' Procuratori* - Art. 740.
CAP. III. *Della contumacia di uno dei chiamati in giudizio istruito contro più Rei Convenuti* - Art. 745.
TIT. XXII. *Dei giudizj per affissione* - Art. 751.
TIT. XXIII. *Della ricusa dei Giudici* - Art. 768.

LIBRO QUARTO

Della procedura nei Tribunali conservati in Roma.

TIT. I. *Del Tribunale della Rota* - Art. 780.
TIT. II. *Del Tribunale dell' A. C.* - Art. 782.
CAP. I. *Delle Udienze singolari* - Art. 793.
CAP. II. *Delle Udienze singolari in grado di Appello* - Art. 808.
CAP. III. *Delle Udienze Collegiali di prima istanza* - Art. 811.
CAP. IV. *Delle Udienze Collegiali nelle Cause di Appellazione* - Art. 813.
TIT. III. *Del Tribunale di Campidoglio* - Art. 815.
TIT. IV. *Della competenza, e procedura nelle Cause riguardanti l'interesse dell' Erario, in quelle riguardanti la materia Annonaria, che sono di pertinenza del Tribunale dell' Annona, e delle Mano regie* -
CAP. I. *Della competenza, e procedura nelle Cause d'interesse dell' Erario* - Art. 834.
CAP. II. *Del Tribunale dell' Annona* - Art. 865.
CAP. III. *Della Mano regia* - Art. 882.
TIT. V. *Della Congregazione del Buon Governo* - Art. 909.
TIT. VI. *Del Tribunale dell' Agricoltura* - Art. 931.
TIT. VII. *Del Giudice de' Mercenarj* - Art. 939.

Digitized by Google

LIBRO QUINTO

Del modo di procedere nelle Cause di Appellazione.

TIT. I. *Delle Appellazioni nei giudizj ordinarj* - Art. 953.
TIT. II. *Dell' Appellazione nei giudizj sommarj, ed esecutivi* - Art. 979.
TIT. III. *Disposizioni comuni a tutti i giudizj di Appellazione* - Art. 992.

LIBRO SESTO

Del Tribunale della Segnatura, e dell' Uditore del Papa.

TIT. I. *Disposizioni generali risguardanti il Tribunale della Segnatura* - Art. 1025.
TIT. II. *Degli atti innanzi Monsig. Uditore, e l'Emo Prefetto* - Art. 1034.
TIT. III. *Del modo di procedere avanti la piena Segnatura* - Art. 1056.
TIT. IV. *Dell' Uditore del Papa* - Art. 1127.

LIBRO SETTIMO

Dei giudizj, che sono seguela dei giudicati degli atti esecutorj, e de' giudizj di concorso.

TIT. I. *Eccezioni, che sospendono la esecuzione del giudicato* - Art. 1131.
TIT. II. *Delle liquidazioni in seguela dei giudicati.*
Sezione I. *Della tassa delle spese della lite* - Art. 1138.
Sezione II. *Della liquidazione dei frutti, ed interessi* - Art. 1177.
TIT. III. *Della esecuzione di giudicati non relativi al pagamento di una somma, o quantità* - Art. 1198.
TIT. IV. *Dei sequestri, e della esecuzione dei giudicati importanti condanna al pagamento di una somma.*
Sezione I. *Dei Sequestri* - Art. 1217.
Sezione II. *Della esecuzione sopra Mobili, e Semoventi* - Art. 1260.

Digitized by Google

Sezione III. *Della esecuzione sopra i Stabili* - Art. 1302.
Sezione IV. *Delle esecuzioni sopra le azioni reali* - Art. 1309.
TIT. V. *Delle Depositerie, e dei Depositarj pubblici* - Art. 1317.
TIT. VI. *Della Subasta, e della delibera dei Mobili* - Art. 1336.
TIT. VII. *Della subasta, e delibera de' Stabili* - Art. 1368.
TIT. VIII. *Della aggiudicazione* - Art. 1393.
TIT. IX. *Della esecuzione sulla persona* - Art. 1402.
TIT. X. *Della cessione dei Beni* - Art. 1423.
TIT. XI. *Delle dilazioni* - Art. 1449.
TIT. XII. *Dei giudizj di concorso universale de' Creditori* - Art. 1475.
TIT. XIII. *De' giudizj di concorso particolare* - Art. 1525.
TIT. XIV. *Della esecuzione sopra i Beni del Debitore posseduti in comunione con altri* - Art. 1536.
TIT. XV. *Della esecuzione dei giudicati contro i terzi Possessori* - Art. 1543.
TIT. XVI. *Della nullità degli atti esecutorj* - Art. 1548.

LIBRO OTTAVO

Procedure diverse.

TIT. I. *Dei Mandati di possesso ad una Eredità vacante* - Art. 1555.
TIT. II. *Degli Inventarj legali* - Art. 1566.
TIT. III. *Del rendimento de' conti de' Beni ereditarj* - Art. 1598.
TIT. IV. *Della fermazione degli Stati ereditarj* - Art. 1613.
TIT. V. *Dell' Astenzione, e ripudia all' Eredità* - Art. 1622.
TIT. VI. *Della restituzione in intero contro l'adita, o non adita Eredità* - Art. 1634.
TIT. VII. *Della deputazione de' Curatori alla Eredità giacente* - Art. 1643.
TIT. VIII. *Della deputazione de' Curatori per causa di furore, demenza, e prodigalità, e della interdizione. Dei Curatori al Ventre pregnante, e di altri Curatori in casi speciali.*
Sezione I. *Della deputazione del Curatore per causa di furore, o demenza* - Art. 1666.
Sezione II. *Della deputazione di Curatore per causa di prodigalità* - Art. 1679.
Sezione III. *Del Curatore al Ventre pregnante, e di altri Curatori speciali* - Art. 1695.

Digitized by Google

TIT. IX. *Della remozione dei Curatori ai Mentecatti, ed ai Prodighi, e della cessazione della interdizione* - Art. 1699.
TIT. X. *Delle offerte* - Art. 1707.
TIT. XI. *Delle disdette* - Art. 1733.
TIT. XII. *Della allegazione dei requisiti Castrensi* - Art. 1742.
TIT. XIII. *Del modo di eseguire i Chirografi, e Rescritti Pontificj* - Art. 1753.
TIT. XIV. *Dei Compromessi* - Art. 1761.
DISPOSIZIONI *per l'attivazione del presente Codice* - Art. 1803.

Digitized by Google